



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

**PIANO DI RICOGNIZIONE
E REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016)**

ANNO 2017



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

**PIANO DI RICOGNIZIONE
E REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016)**

ANNO 2017

Magistrato istruttore:

Cons. Vincenzo Busa

Collaboratori:

Rag. Francesco Micheli

Dott. Andrea Martelli

Dott.ssa Antonella Castellani

Rag. Rossella Salustri

Dott. Lorenzo Grassini

Dott.ssa Catia De Angelis



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco CANU	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

nella Camera di consiglio del 11 gennaio 2019

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

VISTO l'art. 24 del Testo Unico delle Società Partecipate, approvato con D. Lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, secondo il quale *"le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche [...] in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,*

sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. Ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore [dello stesso decreto], individuando quelle che devono essere alienate. [...] Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente”;

VISTA la deliberazione n. 130/2016/VSGO del 30 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il referto sui piani di razionalizzazione delle società partecipate da enti pubblici aventi sede in Umbria (art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”;

CONSIDERATA la necessità di dare seguito alla predetta ricognizione mediante una disamina dei piani di razionalizzazione presentati dagli enti, funzionale all’esigenza sia di orientare correttamente l’operato degli enti nella gestione delle partecipazioni societarie in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sia di assicurare il corretto funzionamento del sistema di controllo degli organismi partecipati di cui all’articolo 147-quater del TUEL;

VISTE le linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR ai fini della corretta predisposizione dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti;

VISTA la relazione concernente l’esame delle ricognizioni e dei piani di razionalizzazione degli organismi partecipati predisposti dagli enti aventi sede in Umbria in sede di revisione delle partecipazioni;

VISTA l’Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il Relatore Cons. Vincenzo Busa.

DELIBERA

di approvare la relazione riguardante *"Referto sul Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016"*.

DISPONE

che la presente deliberazione, unitamente alla relazione:

- vengano inviate, mediante posta elettronica certificata, ai legali rappresentanti degli enti aventi sede in Umbria tenuti alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, nonché ai relativi organi di revisione, affinché gli enti si conformino ai contenuti della relazione, adeguandosi ai rilievi in essa formulati, ai fini degli adempimenti previsti dal decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, in particolare, delle revisioni ordinarie delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 dello stesso TUSP;

- siano pubblicate sul sito istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 11 gennaio 2019.

Il Relatore

f.to Vincenzo Busa

Il Presidente

f.to Antonio Marco Canu

Depositato il 15 gennaio 2019

Il Preposto della Sezione

f.to Roberto Attilio Benedetti



Corte dei Conti

Sezione regionale di Controllo per l'Umbria

**PIANO DI RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016)**

ANNO 2017

Magistrato istruttore:

Cons. Vincenzo Busa

Collaboratori:

Rag. Francesco Micheli

Dott. Andrea Martelli

Dott.ssa Antonella Castellani

Rag. Rossella Salustri

Dott. Lorenzo Grassini

Dott.ssa Catia De Angelis

SOMMARIO

Premessa	8
1. Finalità e ambito dell'indagine	8
2. Evoluzione del quadro normativo	9
3. Il D. lgs. 175 del 2016 (Testo Unico delle Società Partecipate)	11
4. Il controllo della Corte dei Conti	13
5. Verifiche sugli esiti della ricognizione	14
6. I numeri della revisione straordinaria	15
7. I contenuti della revisione straordinaria	15
7.1 Società da mantenere	17
7.1.1 <i>Umbria Digitale s.c.ar.l.</i>	32
7.1.2 <i>3A parco tecnologico agroalimentare scarl.</i>	38
7.1.3 <i>Sviluppumbria spa</i>	44
7.1.4 <i>Gepafin spa</i>	49
7.1.5 <i>Umbriafiore spa</i>	59
7.1.6 <i>SASE spa</i>	64
7.1.7 <i>Università dei sapori scarl.</i>	80
7.1.8 <i>Quadrilatero "Marche – Umbria" spa</i>	84
7.1.9 <i>Patto 2000 scarl.</i>	89
7.1.10 <i>Conap srl</i>	99
7.1.11 <i>Gesenu spa</i>	106
7.1.12 <i>Teatro Pavone srl</i>	109
7.1.13 <i>Minimetrò spa</i>	111
7.1.14 <i>Umbra acque spa</i>	117
7.1.15 <i>ASM spa</i>	120
7.1.16 <i>Farmacia Terni srl</i>	124
7.1.17 <i>Terni Reti srl</i>	126
7.1.18 <i>SII scpa</i>	129
7.1.19 <i>Umbria distribuzione Gas spa</i>	134
7.1.20 <i>Umbria Energy spa</i>	138
7.1.21 <i>GreenASM srl</i>	142
7.1.22 <i>AMAN scpa</i>	145
7.1.23 <i>Assisi Gestioni Servizi srl</i>	149
7.1.24 <i>VUS spa</i>	153
7.1.25 <i>VUS COM srl</i>	159
7.1.26 <i>SIA spa</i>	164
7.1.27 <i>TSA spa</i>	167
7.1.28 <i>Sogepu spa</i>	174
7.1.29 <i>Farmacie Tifernati srl</i>	179
7.1.30 <i>Il Monastero scarl.</i>	184
7.1.31 <i>GAL Alta Umbria srl</i>	187
7.1.32 <i>AFAM spa</i>	190
7.1.33 <i>ESA spa</i>	197

7.1.34 Gubbio cultura e Multiservizi srl in liquidazione.....	201
7.1.35 Funivia "Colle Eletto" srl.....	205
7.1.36 ASI srl.....	208
7.1.37 Azienda Farmacie comunali srl.....	211
7.1.38 Azienda Servizi Spoleto spa.....	215
7.1.39 Istituto "Prosperius" Tiberino spa.....	218
7.1.40 Meccano spa.....	224
7.1.41 Atena scarl.....	227
7.1.42 Inter.Cam scarl.....	230
7.1.43 Infocamere scpa.....	236
7.1.44 Umbria salute scarl.....	242
7.1.45 Tecnoservicecamere scpa.....	249
7.2 Società da ristrutturare.....	254
7.2.1 Umbria TPL e Mobilità spa.....	258
7.2.2 Asit spa.....	271
7.2.3 Polisport srl.....	274
7.2.4 Tela Umbra scarl.....	278
7.3 Società da liquidare.....	282
7.3.1 Naroges scarl in liquidazione.....	293
7.3.2 Centro studi "Il Perugino" scarl.....	295
7.3.3 Consorzio Valtiberina Produce scarl.....	296
7.3.4 TNS Consorzio.....	297
7.3.5 Foligno Nuova spa.....	298
7.3.6 Centro ceramica umbra scarl.....	299
7.3.7 Valnestore sviluppo srl.....	300
7.3.8 SIL scarl.....	301
7.3.9 Consorzio Paniere tipico Trasimeno – Orvietano "Terra e Arte srl".....	302
7.3.10 ATC spa.....	303
7.3.11 ATC Servizi.....	304
7.3.12 Sienergia spa.....	305
7.3.13 USI spa.....	307
7.3.14 AMU scarl.....	308
7.3.15 Mattatoio "Valle Umbra Sud" spa.....	309
7.3.16 Listro srl.....	311
7.3.17 FILS srl.....	312
7.3.18 ITT scarl.....	316
7.3.19 Assonet scarl.....	317
7.3.20 Retecamere scarl.....	318
7.3.21 Leonardo srl.....	319
7.3.22 Camevat srl in liquidazione.....	320
7.4 Società cui si riferiscono le partecipazioni da dismettere.....	321
7.4.1 ULA sca.....	325
7.4.2 Gruppo Agricooper sca.....	326
7.4.3 Molini popolari riuniti "Ellera – Umbertide" scarl.....	327
7.4.4 Gruppo Grifo agroalimentare sca.....	328
7.4.5 Gruppo cooperative agricole di Trevi sca.....	329
7.4.6 Interporto Marche spa.....	330
7.4.7 Stabilimento tipografico "Pliniana" scarl.....	331

7.4.8	Quadrilatero "Marche – Umbria" spa.....	332
7.4.9	DIT scarl.....	333
7.4.10	Fintab spa.....	335
7.4.11	FAT scarl.....	336
7.4.12	Ponti Engineering scarl.....	337
7.4.13	Sciovie "Monte Nerone".....	338
7.4.14	VUS Gpl srl.....	339
7.4.15	Consorzio IPASS scarl.....	341
7.4.16	Caseificio sociale Norcia scarl.....	342
7.4.17	SIA spa.....	343
7.4.18	Amub Magione spa.....	344
7.4.19	Patto 2000 scarl.....	345
8.	Considerazioni conclusive.....	347

Premessa

La relazione illustra gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata dagli Enti pubblici con sede in Umbria in attuazione dell'art. 24 del Testo Unico delle Società Partecipate, approvato con d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni (di seguito, TUSP).

La disamina ha interessato le revisioni effettuate dalla Regione dell'Umbria nonché da Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende sanitarie, Università e Camere di commercio aventi sede in Umbria.

Dopo una breve illustrazione della finalità e dell'ambito dell'indagine (par. 1), della normativa di riferimento (par. 2 e 3) e delle funzioni di controllo della Corte dei Conti (par 4), la relazione si sofferma sull'impostazione delle verifiche (par. 5) e, più diffusamente, sugli esiti della revisione straordinaria, evidenziandone numeri (par. 6) e contenuti sostanziali (par. 7). Seguono infine le considerazioni della Sezione centrate sui profili critici e/o meritevoli di approfondimento della revisione (par. 8).

1. Finalità e ambito dell'indagine

La presente indagine fa seguito alla relazione illustrativa dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e delle conseguenti iniziative assunte dagli enti in base alle previsioni dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvata dalla Sezione con deliberazione n. 130/2016/VSGO al fine precipuo di orientare correttamente l'operato degli enti in vista dei futuri adempimenti in tema di razionalizzazione delle partecipazioni previsti dal TUSP. Dal censimento degli esiti della richiamata razionalizzazione era emersa l'eterogeneità dei piani presentati, in buona parte non adeguati agli obiettivi perseguiti dal legislatore¹.

Gli adempimenti previsti dal TUSP realizzano un "aggiornamento" del piano di razionalizzazione adottato ai sensi del menzionato comma 612, condotto sulla base delle più sistematiche e puntuali previsioni del citato TUSP.

¹ In esito all'esame dei piani di razionalizzazione predisposti ai sensi della citata legge n. 190 del 2014, la Sezione ha avuto modo di rilevare numerosi profili di criticità, evidenziando comportamenti e scelte gestionali non sempre motivati nonché analisi carenti delle situazioni economico patrimoniale delle partecipate, dei rapporti di debito-credito con la Regione, anche in relazione alla congruità dei finanziamenti erogati alle stesse. La difficoltà di redigere adeguatamente i piani di razionalizzazione spesso si ricollegava all'assenza di un adeguato sistema di controllo sulle società partecipate, come previsto dall'art. 147-*quater* del Tuel.

Molti piani sono risultati incompleti circa la rilevazione di partecipazioni indirette e, quanto alla scelta di mantenere le partecipazioni, gli enti non si sono, spesso, sufficientemente espressi in ordine alla indispensabilità delle stesse e al loro collegamento con le finalità istituzionali dell'ente. Problematiche sono state segnalate anche per quanto riguarda la tempistica nell'attuazione delle scelte adottate, specie con riferimento all'ultimazione delle operazioni di liquidazione.

In quella sede la Sezione aveva, quindi, rappresentato la necessità di una revisione critica dei criteri di gestione delle partecipazioni societarie da parte degli Enti pubblici e la prioritaria esigenza di definire un compiuto sistema di controllo degli organismi partecipati, in grado di fornire esaustive e continue informazioni in merito alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall'ente, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico finanziari incidenti nel bilancio dell'ente.

Ai fini della corretta predisposizione dei provvedimenti di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, che gli enti erano tenuti ad adottare entro il 30 settembre 2017, sono state approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, apposite linee di indirizzo, unitamente a un modello *standard* dell'atto di ricognizione delle partecipazioni e dei relativi esiti, da allegare alle deliberazioni consiliari.

Per verificare la completezza della ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti con sede in Umbria, si è fatto riferimento alla banca dati degli organismi partecipati (applicazione "*Partecipazioni PA*"), consultabile tramite il sito *web* del Ministero dell'economia e delle finanze, come implementato a seguito del protocollo d'intesa con la Corte dei Conti in data 25 maggio 2016.

Ulteriori informazioni sono state acquisite in sede istruttoria nonché tramite la consultazione dei siti *internet* degli organismi partecipati e dell'archivio di Infocamere (applicazione "*Telemaco*"). L'indagine si inserisce nell'ambito delle attività di controllo sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, che la Sezione svolge annualmente a norma dell'art. 7, comma 7, l. 5 giugno 2003, n. 131. Invero "*la gestione degli organismi partecipati rappresenta un rilevante profilo delle verifiche di competenza delle Sezioni regionali, a norma del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174 ... ; verifiche che hanno per oggetto i riflessi, sui bilanci degli Enti territoriali, dei risultati di esercizio di tali organismi.*" (deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

2. Evoluzione del quadro normativo

Nel corso dell'ultimo decennio si sono susseguiti numerosi interventi legislativi che, con l'obiettivo di arginare la ricorrente tendenza alla acquisizione di partecipazioni societarie come strumento per aggirare le prescrizioni di natura pubblicistica, hanno posto significativi limiti alla costituzione di società e all'assunzione o mantenimento delle partecipazioni, prevedendo di conseguenza specifici obblighi di dismissione e/o razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Di seguito si elencano alcuni dei più significativa interventi normativi in materia di partecipazioni pubbliche, che hanno preceduto l'emanazione del TUSP, della cui attuazione si occupa la presente relazione:

1. articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto un divieto generalizzato, per le pubbliche amministrazioni, di costituire nuove società non strettamente necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in dette società, fatta salva la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale;
2. allegato 4 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che ha introdotto l'obbligo del bilancio consolidato al fine di rappresentare in modo corretto e trasparente "*la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate*". Il consolidamento dei conti sopperisce alle "*carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti*

partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo". Il consolidamento dei conti è obbligatorio per tutti gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti²;

3. articolo 147-*quater* del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174 del 2012, secondo cui l'ente locale era tenuto a definire, in base alla propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate. Sulla base delle informazioni acquisite, doveva effettuare quindi il monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, analizzandone gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;

4. articolo 11, comma 6, lettera j, del d.lgs. 118 del 2011, che ha chiamato gli enti a illustrare, nella relazione sulla gestione, gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le proprie società partecipate e, in caso di discordanza, ad assumere senza indugio — non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso - i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

5. articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha fatto obbligo, a ciascuna amministrazione, di pubblicare e aggiornare annualmente gli elenchi delle società di cui deteneva direttamente quote di partecipazione anche minoritarie, annotandovi, per ciascun organismo partecipato, una serie di dati identificativi e ricognitivi dell'attività svolta;

6. comma 5 del medesimo articolo 22, che ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni titolari di partecipazioni, di promuovere — presso le società direttamente controllate - l'applicazione dei principi di trasparenza nei confronti delle società indirettamente controllate (c.d. società di secondo livello);

7. articolo 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013, che — per favorire una strategia di consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche — in presenza di perdite reiterate nelle società partecipate, ha previsto l'obbligo, a carico delle amministrazioni locali partecipanti che adottavano la contabilità finanziaria, di costituire un fondo vincolato per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione³. L'obbligo veniva meno in caso di consolidamento dei rispettivi bilanci;

8. legge di stabilità per il 2015 n. 190 del 2014 che ha introdotto criteri e adempimenti più stringenti per valutare la stretta necessità delle partecipazioni ai fini dell'acquisizione o del mantenimento delle medesime, fornendo puntuali criteri operativi per la redazione dei piani di razionalizzazione delle società partecipate.

² I Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti hanno potuto rinviare all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale (artt. 232 e 233-*bis* Tuel) e quindi redigere il bilancio consolidato nel 2018 con riferimento al 2017 (v. anche il *Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato* - Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, aggiornato con DM 11 agosto 2017, par. 1).

³ In senso conforme, cfr. art. 24 del TUSP

3. Il D. lgs. 175 del 2016 (Testo Unico delle Società Partecipate)

Il tema delle società partecipate è stato, infine, ripreso dal decreto legislativo n. 175 del 2016, che ne ha inteso razionalizzare e sistematizzare la disciplina normativa.

L'ambito di applicazione del TUSP è sintetizzato nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si afferma che *"Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"* (comma 1) e *"... sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* (comma 2).

L'obbligo di predisporre i piani di razionalizzazione e la conseguente relazione sull'attuazione del medesimo viene esteso indistintamente a tutte le pubbliche amministrazioni. Queste sono state chiamate ad effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale prevista dall'articolo 20⁴, una *"ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni"* possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) ai sensi del successivo articolo 24, *"individuando quelle che...entro un anno dalla conclusione della ricognizione ...devono essere alienate"*. Come si è detto, la revisione straordinaria costituisce aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 611, legge n. 90 del 2014.

I piani di razionalizzazione previsti dal TUSP sono predisposti da tutte le amministrazioni pubbliche per evidenziare le seguenti situazioni di cui all'art. 20 del TUSP:

- a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro⁵.

⁴ La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un *"piano di razionalizzazione"* entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché nell'approvazione di una *"relazione sull'attuazione del piano"* entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Sia il piano che la relazione di attuazione devono essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti.

⁵ Ai fini della revisione straordinaria, da deliberare entro il 30 settembre 2016, il fatturato medio rilevante, riferito al triennio 2013-2015, è di 500.00. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-*quinquies* del TUSP, introdotto dall'articolo 17, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 100/2017, infatti, *«Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20»*.

Sulla nozione di "fatturato" v. C. conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 54/2017/PAR, secondo cui tale termine deve «essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche», ossia le voci A1 e A 5 del conto economico.

- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4.

Come anticipato, accanto a quella straordinaria, il TUSP prevede una revisione periodica delle partecipazioni da effettuare annualmente (a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre), ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

La revisione straordinaria è regolata, invece, all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, che ha chiamato le pubbliche amministrazioni ad effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

Gli esiti della revisione sia ordinaria che straordinaria sono comunicati all'apposita struttura del MEF e alla Sezione competente della Corte dei conti.

Il legislatore del TUS ha inteso altresì presidiare gli adempimenti funzionali alla razionalizzazione delle partecipazioni mediante meccanismi sanzionatori correlati all'obbligatorietà dell'atto ricognitivo della revisione straordinaria contemplato all'art. 24 citato.

Fermo restando la discrezionalità degli enti nella scelta dei provvedimenti da adottare che possono consistere sia nella razionalizzazione (mediante alienazione, fusione, contenimento dei costi) sia nel mantenimento della partecipazione senza alcun intervento, la ricognizione, infatti, è comunque obbligatoria, sia pure per attestare l'assenza di partecipazioni. Tuttavia la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro è correlata alla omessa adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni nell'ambito della revisione periodica di cui all'art. 20 del TUSP, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorre dal 2018⁶.

In caso di inottemperanza, invece, all'obbligo della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP e, precisamente, in caso di mancata alienazione della partecipazione che l'ente abbia deliberato di dismettere in sede di revisione straordinaria (entro un anno dalla conclusione della ricognizione), è prevista la sanzione impropria del divieto di esercitare i diritti sociali⁷. Per ovviare a tale limitazione, che si riflette in negativo – con tutte le conseguenze del caso – sulla gestione della partecipazione, all'ente partecipante non resta che alienare anche in ritardo la partecipazione ovvero chiederne la liquidazione in denaro, cui la partecipata provvede *"in base ai criteri ...e seguendo il procedimento"* indicati dal codice civile. A tal fine non è stata riproposta

⁶ La medesima sanzione si applica altresì in caso di omessa relazione sull'attuazione delle misure deliberate ovvero di omesso invio delle relative comunicazioni alla Corte dei Conti e al MEF (cfr. deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG, par. 1.4.5).

⁷ Cfr. in senso conforme deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG, par. 1.4.5.

la disposizione dell'art. 1, comma 569-*bis*, l. n. 147/2013 che rimetteva all'assemblea dei soci la decisione di liquidare la partecipazione.

L'insieme delle disposizioni contemplate dal TUSP realizza un sistema di regole e misure indirizzate al "gruppo ente territoriale" ex art 148 *bis* D.lgs. 267/2000 e art. 1.3 e 4 DL 174/2012, che - con l'obiettivo di restituire efficienza alle società partecipate dagli enti - mirano in definitiva ad evitare che i risultati di esercizio degli organismi partecipati possano avere ricadute sugli equilibri di bilancio degli stessi enti⁸. La proiezione funzionale delle norme del TUSP, unitariamente considerate, sul "gruppo ente territoriale" trova conferma e completamento nella previsione del bilancio consolidato di cui al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118⁹, che include aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali (art. 11 -bis del d. lgs. 118/2001). Tale documento è funzionale infatti al rispetto dei vincoli di bilancio pubblico in quanto "*consente di raggiungere l'obiettivo delle <<neutralità>> del bilancio rispetto al fenomeno delle esternalizzazioni*" (cfr. par. 1.3.4 Deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

4. Il controllo della Corte dei Conti

Benché le decisioni in merito al mantenimento o meno delle partecipazioni, per gli aspetti gestionali e imprenditoriali che esse coinvolgono, siano riconducibili all'autonomia e alla discrezionalità degli enti partecipanti, stante la rilevanza politico-amministrativa dei processi di razionalizzazione, le stesse determinazioni degli enti sono assoggettate al sindacato di legittimità, regolarità e razionalità della Corte dei conti, esercitato in conformità alle competenze proprie delle Sezioni regionali di controllo. Le finalità di tale controllo si ricollegano direttamente all'esigenza di garantire gli equilibri di bilancio degli Enti, secondo una visione unitaria e integrata della finanza pubblica¹⁰. Scopo ultimo della normativa di riferimento, posto a base anche delle

⁸ Si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza 10 marzo 2014, n. 40, ha affermato che, in presenza dei vincoli europei di finanza pubblica, i controlli «hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sent. cost. n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari».

⁹ v. precedente par. 2.

¹⁰ cfr. deliberazioni Sezione controllo Lombardia n.141/VSG dell'11 maggio 2016, nonché 24/SEZAUT/2015/FRG del 22 luglio 2015, secondo cui la visione unitaria della finanza pubblica è alla base dell'articolato sistema di controlli sugli enti territoriali, che vede al centro le Sezioni regionali di controllo. Le sue finalità si riepilogano nell'esigenza di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione al Patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Obiettivi e vincoli che richiedono una maggiore effettività dei controlli sugli enti territoriali, i quali devono tener conto dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del Servizio sanitario (art. 1, co. 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-*bis*, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Il monitoraggio della Corte sul "gruppo ente territoriale" appartiene alla tipologia dei controlli esterni, che sono stati rafforzati dal d.l. n. 174/2012, mediante disposizioni che si saldano con quelle che attribuiscono alla Corte dei conti il potere di verifica del funzionamento dei controlli interni. In entrambi i casi, trattasi di verifiche previste da norme pubblicistiche e, quindi, distinte da quelle svolte ai sensi del codice civile. La priorità assoluta del potenziamento della *governance* sugli organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli enti territoriali, è sottolineata dagli indirizzi della Corte dei conti. La Sezione delle autonomie, nelle linee guida destinate ai collegi/organi di revisione presso le regioni e presso gli enti locali, nonché agli Organi di vertice degli stessi enti³, ha richiamato l'attenzione sulle responsabilità connesse al ruolo di enti titolari di quote di partecipazione in enti societari e non societari, contribuendo a definire il perimetro del controllo (v. par. 2.2, deliberazione 22 luglio 2015. n. 24). Tutto ciò nel sistema dei controlli delineato dal d.l. n. 174/2012 e più volte scrutinato in senso favorevole dalla Corte costituzionale. La Consulta, con sent. cost. 10 marzo 2014, n. 40 ha affermato che, in presenza di (cogenti) vincoli

verifiche della Corte dei Conti, è quello di impedire il ricorso strumentale ad esternalizzazioni che possano eludere i vincoli funzionali all'esigenza di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza locale.

Da qui il ruolo centrale delle Sezioni regionali di controllo che, nel verificare - anche attraverso il monitoraggio dei piani operativi di razionalizzazione delle partecipate - i riflessi, sui bilanci degli enti, dei risultati delle gestioni societarie assolvono a una funzione non solo di trasparenza e deterrenza, ma soprattutto di tutela degli interessi finanziari delle pubbliche amministrazioni, L'attualità dell'esigenza di far luce sul mondo delle partecipazioni pubbliche è stata ribadita con maggiore determinazione dal decreto legislativo n. 175 del 2016, anche mediante il conferimento alla Corte dei conti di più incisive potestà di analisi e controllo che, a dimostrazione della rilevanza degli interessi tutelati dalla norma, possono sfociare anche nella irrogazione di pesanti sanzioni a carico dei rappresentanti degli enti inadempienti.

Le disposizioni che attribuiscono alla Corte il monitoraggio sul "*gruppo ente territoriale*" si saldano con quelle attributive del potere di verifica del funzionamento dei controlli interni (art. 147-*quarter* d.lgs. n. 267 del 2000).

5. Verifiche sugli esiti della ricognizione

L'istruttoria condotta dalla Sezione sull'attività di revisione straordinaria delle partecipate, si è soffermata innanzitutto sui profili critici della revisione con l'obiettivo di valutare la congruità delle scelte operate così come rappresentate nel modello *standard* predisposto dalla Sezione delle Autonomie.

Nel contempo si è inteso indagare su altri aspetti non schematizzabili della revisione¹¹, oltre che sullo stato di attuazione delle diverse disposizioni in tema di società a controllo pubblico, atteso che "*le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, fornendo un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società*" (Cfr. Sezione Autonomie 27/SEZAUT/2017FRG).

Di qui le richieste istruttorie della Sezione, volte a chiarire, in contraddittorio con gli enti, la motivazione delle scelte evidenziate nel modello *standard* alla stregua dei parametri normativi forniti dal TUSP, nonché a rappresentare le iniziative assunte, anche nei confronti delle società partecipate, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni in materia di società a controllo pubblico.

europèi di finanza pubblica (patto di stabilit  esterno e interno), i controlli «hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sent. cost. n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari».

¹¹ Aspetti che si ricollegano ai contenuti del modello standard e che afferiscono in genere all'efficienza della gestione e alla completezza e razionalit  delle scelte operate dagli Enti.

6. I numeri della revisione straordinaria

Gli enti aventi sede in Umbria tenuti alla revisione straordinaria delle partecipazioni sociali (complessivamente n. 105 enti) hanno comunicato i relativi esiti utilizzando l'apposito modello *standard*, allegato all'atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie.

Vi hanno provveduto: la Regione, le Amministrazioni provinciali (n. 2), i Comuni (n. 92), le Comunità montane (n. 2), le Aziende sanitarie (n. 2), le Camere di commercio (n. 2), le Università degli studi (n. 1), l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (n. 1), le Aziende Ospedaliere (n. 2).

Dall'insieme dei dati acquisiti emerge che gli enti pubblici con sede in Umbria vantano partecipazioni:

- dirette in n. 481 società;
- indirette in n. 182 società.

Considerato che le partecipazioni detenute dagli Enti, complessivamente pari a 663, in tanti casi sono riconducibili ad un'unica società, si è riscontrato che le società partecipate sono 90.

Nella tabella che segue si riepilogano le diverse scelte effettuate complessivamente dagli enti da ciascun ente con riguardo alla totalità delle partecipazioni possedute (n. 90).

Scelte evidenziate nei piani riferite alle singole partecipazioni	Numero	%
MANTENIMENTO	45	50,00
RISTRUTTURAZIONE	4	4,45
LIQUIDAZIONE	22	24,44
DISMISSIONE	19	21,11
TOTALE	90	100

7. I contenuti della revisione straordinaria

Nei paragrafi che seguono i contenuti delle deliberazioni adottate dagli enti in sede di revisione straordinaria vengono assemblati ed esaminati per singola società partecipata. Con riguardo a ciascuna di esse, sono rappresentati:

- i dati strutturali ed oggettivi relativi alla propria storia e agli scopi istituzionali, all'attività concretamente esercitata, alla compagine sociale e ai principali dati di bilancio, desunti dal modello *standard* di esposizione degli esiti della revisione ovvero acquisiti in sede istruttoria;
- le determinazioni adottate dell'ente/enti partecipanti, eventualmente integrate con ulteriori dati/informazioni acquisiti in sede istruttoria;
- le considerazioni critiche della Sezione. Tale prospettazione consente di valutare comparativamente le scelte adottate e, se del caso, cogliere con immediatezza eventuali orientamenti difforni ovvero non allineati alla lettera o alla *ratio* delle norme di riferimento.

Le società partecipate vengono di seguito raggruppate, in base al prevalente orientamento degli enti partecipanti, distintamente per:

- società da mantenere (par. 7.1);
- società da ristrutturare (par. 7.2);
- società da liquidare (par. 7.3);
- società cui si riferiscono le partecipazioni da dismettere (par. 7.4).

7.1 Società da mantenere

Nei riquadri sottoriportati si elencano, distintamente per ciascun ente partecipante, le società cui si riferiscono le partecipazioni che gli enti hanno deciso di mantenere.

Il numero riportato in parentesi indica il sottoparagrafo di trattazione della società partecipata.

Regione Umbria

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Consorzio 3A - Parco Tecnologico Agr. Scarl (7.1.2)
- Sviluppumbria spa (7.1.3)
- Gepafin spa (7.1.4)

Partecipazioni indirette:

- Umbriafiore spa (7.1.5)
- Consorzio 3A - Parco Tecnologico Agr. Scarl (7.1.2)
- Metrò Perugia scarl (7.2.1)
- Roma TPL scarl (7.2.1)
- Foligno Parcheggi srl (7.2.1)
- SIPA spa – ora SABA (7.2.1)
- ATC Esercizio spa (7.2.1)
- Incontro B coop.soc. (7.1.4)
- Logistica Umbra srl (7.1.4)
- SICI SGR spa (7.1.4)
- ART spa (7.1.4)
- Brai Cost spa (7.1.4)
- Cufrol srl (7.1.4)
- Eles Semiconductor Equipment spa (7.1.4)
- Garofoli spa (7.1.4)
- Harel Umbria srl (7.1.4)
- PFC Magnetics srl (7.1.4)
- Sistematica spa (7.1.4)
- Tifast srl (7.1.4)
- SASE spa (7.1.6)
- Gepafin spa (7.1.4)
- S.B.E. Enerverde srl – Società agricola (7.2.1)
- CIRIE' Parcheggi spa (7.2.1)
- Società autolinee picene scarl (7.2.1)
- Tiburtina BUS srl (7.2.1)
- Litos srl (7.1.4)
- Vipal spa (7.1.4)
- Madonna delle Grazie srl (7.1.4)
- Agribosco srl (7.1.4)
- Borgo Rete soc.coop. (7.1.4)
- Cartiere di Trevi spa (7.1.4)
- Divisione Eventi spa (7.1.4)
- Euromedia srl (7.1.4)
- Gruppo Poligrafico Tiberino srl (7.1.4)
- I.E.T. spa (7.1.4)
- Sartoria Eugubina srl (7.1.4)
- Tecnokar srl (7.1.4)
- Vetrya spa (7.1.4)

Provincia di Perugia

Partecipazioni dirette:

- AEA srl
- Sviluppumbria spa (7.1.3)
- Umbriafiore spa (7.1.5)
- SASE spa (7.1.6)
- Università dei Sapori scarl (7.1.7)
- Quadrilatero Marche Umbria spa (7.1.8)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- AMUB Magione spa (7.4.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)

Provincia di Terni

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Interporto Centro Italia Orte spa
- Università dei sapori scarl (7.1.7)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Sviluppumbria spa (7.1.3)

Comune di Perugia

Partecipazioni dirette:

- CONAP srl (7.1.10)
- GESENU spa (7.1.11)
- SASE spa (7.1.6)
- Teatro Pavone srl (7.1.12)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Minimetrò spa (7.1.13)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Terni

Partecipazioni dirette:

- ASM Terni spa (7.1.15)
- Farmacie Terni srl (7.1.16)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Interporto Centro Italia Orte spa
- Terni Reti srl (7.1.17)
- SII scpa (7.1.18)
- Sviluppumbria spa (7.1.3)

Partecipazioni indirette:

- Umbria distribuzione gas spa (7.1.19)
- Umbria Energy spa (7.1.20)
- Greenasm srl (7.1.21)

Comune di Acquasparta

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Allerona

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Alviano

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- AMAN scpa (7.1.22)

Partecipazioni indirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Amelia

Partecipazioni dirette:

- AMAN scpa (7.1.22)

Partecipazioni indirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Arrone

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Assisi

Partecipazioni dirette:

- Assisi Gestioni Servizi srl (7.1.23)
- SASE spa (7.1.6)
- CONAP srl (7.1.10)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Attigliano

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Avigliano Umbro

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Baschi

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Bastia Umbra

Partecipazioni dirette:

- Umbriafiore spa (7.1.5)
- SASE spa (7.1.6)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- CONAP srl (7.1.10)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Bettona

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- CONAP srl (1.1.10)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Bevagna

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)

Comune di Calvi dell'Umbria

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Campello sul Clitunno

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)
- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Cannara

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- CONAP srl (7.1.10)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- SIA spa (7.1.26)

Comune di Cascia

Partecipazioni dirette:

- Valnerina Servizi scpa
- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)
- VUS GPL srl (7.4.14)
- TREC spa

Comune di Castel Giorgio

Partecipazioni dirette:

- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- SII scpa (7.1.18)

Comune di Castel Ritaldi

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)
- Sviluppumbria spa (7.1.3)

Comune di Castel Viscardo

Partecipazioni dirette:

- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- SII scpa (7.1.18)

Comune di Castiglione del Lago

Partecipazioni dirette:

- TSA spa (7.1.27)
- CONAP srl (7.1.10)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Cerreto di Spoleto

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)
- GSA srl (7.4.14)
- VUS COM srl (7.1.29)

Comune di Citerna

Partecipazioni dirette:

- SOGEPU spa (7.1.28)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Città della Pieve

Partecipazioni dirette:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • TSA spa (7.1.27) • CONAP srl (7.1.10) • Umbria Digitale scarl (7.1.1) | <ul style="list-style-type: none"> • Patto 2000 scarl (7.1.9) • Umbra Acque spa (7.1.14) • Sviluppumbria spa (7.1.3) |
|---|---|

Comune di Città di Castello

Partecipazioni dirette:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • FINTAB spa (7.4.10) • SOGEPU spa (7.1.28) • Umbra Acque spa (7.1.14) | <ul style="list-style-type: none"> • Umbria Digitale scarl (7.1.1) • Farmacie Tifernati srl (7.1.29) |
|--|--|

Comune di Collazzone

Partecipazioni dirette:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Umbra Acque spa (7.1.14) • Il Monastero scarl (7.1.30) • SIA spa (7.1.26) | <ul style="list-style-type: none"> • CONAP srl (7.1.10) • Umbria Digitale scarl (7.1.1) |
|---|---|

Comune di Corciano

Partecipazioni dirette:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Umbra Acque spa (7.1.14) • Patto 2000 scarl (7.1.9) • Umbria Digitale scarl (7.1.1) | <ul style="list-style-type: none"> • CONAP srl (7.1.10) • TSA spa (7.1.27) |
|---|--|

Comune di Costacciaro

Partecipazioni indirette:

- GAL Alta Umbria srl (7.1.31)

Comune di Deruta

Partecipazioni dirette:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • CONAP srl (7.1.10) | <ul style="list-style-type: none"> • Umbra Acque spa (7.1.14) |
|--|--|

- SIA spa (7.1.26)

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Fabro

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Ferentillo

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Consorzio Agrario forestale "Monti del Nera"
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Ficulle

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Foligno

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

- AFAM spa (7.1.32)
- Sviluppumbria spa (7.1.3)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Fossato di Vico

Partecipazioni dirette:

- ESA spa (7.1.33)

Partecipazioni indirette:

- GAL Alta Umbria srl (7.1.31)

Comune di Fratta Todina

Partecipazioni dirette:

- SIA spa (7.1.26)
- CONAP srl (7.1.10)

- Umbra Acque spa (7.1.14)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Giano dell'Umbria

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- SIA spa (7.1.26)
- VUS spa (7.1.28)

Comune di Giove

Partecipazioni dirette:

- AMAN scpa (7.1.22)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Partecipazioni indirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Gualdo Cattaneo

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- SIA spa (7.1.26)
- VUS spa (7.1.24)

Comune di Gualdo Tadino

Partecipazioni dirette:

- ESA spa (7.1.33)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Guardea

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- AMAN scpa (7.1.22)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Partecipazioni indirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Gubbio

Partecipazioni dirette:

- Gubbio Cultura e Multiservizi srl (7.1.34)
- CONAP srl (7.1.10)
- SASE spa (7.1.6)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Funivia Colle Eletto srl (7.1.35)
- SOGEPU spa (7.1.28)

Comune di Lisciano Niccone

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Lugnano in Teverina

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- AMAN scpa (7.1.22)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Partecipazioni indirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Magione

Partecipazioni dirette:

- TSA spa (7.1.27)
- AMUB Magione spa (7.4.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- CONAP srl (7.1.10)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Marsciano

Partecipazioni dirette:

- SIA spa (7.1.26)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- SASE spa (7.1.6)
- CONAP srl (7.1.10)

Comune di Massa Martana

Partecipazioni dirette:

- SIA spa (7.1.26)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Monte Castello di Vibio

Partecipazioni dirette:

- Umbra Acque spa (7.1.14)
- SIA spa (7.1.26)
- CONAP srl (7.1.10)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Monte Santa Maria Tiberina

Partecipazioni dirette:

- SOGEPU spa (7.1.28)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Montecastrilli

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Montecchio

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- AMAN scpa (7.1.22)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)

Comune di Montefalco

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Montefranco

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di Montegabbione

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Sviluppumbria spa (7.1.3)

Comune di Monteleone di Spoleto

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Monteleone di Orvieto

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)

Comune di Montone

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- ASI - Multiservice srl (7.1.36)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- SOGEPU spa (7.1.28)

Comune di Narni

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- SII scpa (7.1.18)
- Sviluppumbria spa (7.1.3)

Comune di Nocera Umbra

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)
- CONAP srl (7.1.10)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Norcia

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Orvieto

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Otricoli

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Paciano

Partecipazioni dirette:

- TSA spa (7.1.27)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- CONAP srl (7.1.10)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Panicale

Partecipazioni dirette:

- CONAP srl (7.1.10)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- TSA spa (7.1.27)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Parrano

Partecipazioni dirette:

- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- SII scpa (7.1.18)

Comune di Passignano sul Trasimeno

Partecipazioni dirette:

- Umbra Acque spa (7.1.14)
- Consorzio SIR Umbria (Centralcom spa)
- TSA spa (7.1.27)
- CONAP srl (7.1.10)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)

Comune di Penna in Teverina

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Piegaro

Partecipazioni dirette:

- TSA spa (7.1.27)
- CONAP srl (7.1.10)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Pietralunga

Partecipazioni dirette:

- Umbra Acque spa (7.1.14)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- SOGEPU spa (7.1.28)

Comune di Poggiodomo

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Polino

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Porano

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)

Comune di Preci

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di San Gemini

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)

Comune di San Giustino

Partecipazioni dirette:

- SOGEPU spa (7.1.28)
- ASI - Multiservices srl (7.1.36)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di San Venanzo

Partecipazioni dirette:

- Umbra Acque spa (7.1.14)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- CONAP srl (7.1.10)
- SIA spa (7.1.26)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)

Comune di Sant'Anatolia di Narco

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Scheggia e Pascelupo

Partecipazioni indirette:

- GAL Alta Umbria srl (7.1.31)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Scheggino

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Sellano

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Sigillo

Partecipazioni dirette:

- Umbra Acque spa (7.1.14)

Partecipazioni indirette:

- GAL Alta Umbria srl (7.1.31)

Comune di Spello

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)

Comune di Spoleto

Partecipazioni dirette:

- Azienda Farmacie Comunali (7.1.37)
- VUS spa (7.1.24)
- Azienda Servizi Spoleto spa (7.1.38)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Stroncone

Partecipazioni dirette:

- SII scpa (7.1.18)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Todi

Partecipazioni dirette:

- Umbra Acque spa (7.1.14)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- CONAP srl (7.1.10)
- 3A Parco tecnologico agr. dell'Umbria scarl (7.1.2)

Comune di Torgiano

Partecipazioni dirette:

- CONAP srl (7.1.10)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- SASE spa (7.1.6)

Comune di Trevi

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Tuoro sul Trasimeno

Partecipazioni dirette:

- TSA spa (7.1.27)
- Patto 2000 scarl (7.1.9)
- Umbra Acque spa (7.1.14)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Comune di Umbertide

Partecipazioni dirette:

- CONAP srl (7.1.10)
- Istituto "Prosperius" Tiberino spa (7.1.39)
- Sviluppumbria spa (7.1.3)
- ASI - Multiservice srl (7.1.36)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Umbra Acque spa (7.1.14)

Comune di Valfabbrica

Partecipazioni dirette:

- Umbra Acque spa (7.1.14)

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- CONAP srl (7.1.10)

Comune di Vallo di Nera

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Valnerina Servizi scpa
- VUS spa (7.1.24)

Partecipazioni indirette:

- VUS COM srl (7.1.25)

Comune di Valtopina

Partecipazioni dirette:

- VUS spa (7.1.24)

Università di Perugia

Partecipazioni dirette:

- 3A Parco tecnologico agr. dell'Umbria scarl (7.1.2)
- Meccano spa (7.1.40)
- ATENA scarl (7.1.41)

CCIAA di Perugia

Partecipazioni dirette:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • SASE spa (7.1.6) • INTER.CAM. scarl (7.1.42) • Tecnoborsa scpa • Tecno Holding spa • Isnart scpa • Dintec scarl • Sistema camerale servizi scarl • Sviluppumbria (7.1.3) • 3A Parco tecnologico agr. dell'Umbria scarl (7.1.2) | <ul style="list-style-type: none"> • Quadrilatero Marche Umbria spa (7.1.8) • Patto 2000 scarl (7.1.9) • Infocamere scpa (7.1.43) • Ecocerved scarl • Uniontrasporti scarl • Tecnoservice camere scpa (7.1.45) • Borsa merci telematica italiana scpa • Università dei Sapori scarl (7.1.7) |
|--|---|

CCIAA di Terni

Partecipazioni dirette:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Infocamere scpa (7.1.43) • INTER.CAM. scarl (7.1.42) | <ul style="list-style-type: none"> • Tecnoservice camere scpa (7.1.45) • Patto 2000 scarl (7.1.9) |
|---|---|

Comunità Montana "Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte"

Partecipazioni dirette:

- Patto 2000 scarl (7.1.9)

USL Umbria 1 - Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1

Partecipazioni dirette:

- Umbria Salute scarl (7.1.44)
- Istituto "Prosperius" Tiberino spa (7.1.39)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Partecipazioni indirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

USL Umbria 2 - Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2

Partecipazioni dirette:

- Umbria Salute scarl (7.1.44)
- Umbria Digitale scarl (7.1.1)

Azienda Ospedaliera di Perugia

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Umbria Salute scarl (7.1.44)

Azienda Ospedaliera di Terni

Partecipazioni dirette:

- Umbria Digitale scarl (7.1.1)
- Umbria Salute scarl (7.1.44)

7.1.1 Umbria Digitale s.c.a r.l.

a. Dati storici

Società *in house* a capitale interamente pubblico, è stata istituita con legge regionale n. 9 del 29.4.2014 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (*Information and Communication Technology*) regionale", al termine di una complessa operazione di riordino e semplificazione dei soggetti a partecipazione regionale operanti nel settore ICT (in data 23.2.2015 fusione mediante incorporazione della società WEBRED S.p.A e il 18.12.2015 Fusione mediante incorporazione della società HIWEB S.r.l.).

b. Attività

La società opera per la gestione e lo sviluppo del settore ICT (*Information and Communication Technology*) secondo il modello *in house providing*, al servizio della Regione, dei Comuni dell'Umbria e degli altri organismi pubblici consorziati.

Eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione; cura altresì le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriale.

c. Compagine sociale:

Il capitale sociale (euro 4.000.000,00) è sottoscritto da:

- Regione dell'Umbria:	76,92%
- Provincia di Perugia:	5,37%
- Comune di Perugia:	5,09%
- Comune di Terni:	3,51%
- Comune di Orvieto:	2,51%
- Comune di Città di Castello:	2,23%
- Comune di Foligno:	1,93%
- Comune di Spoleto:	0,81%
- Provincia di Terni:	0,80%
- Com. Mont. Trasimeno:	0,78%
- Comune di Bastia Umbra:	0,03 %
- Altre 69 pp.aa. (con quota unitaria dello 0,005%)	0,34%

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti

- Numero medio dipendenti: 78
- Numero amministratori: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio:
 - 2015: € 36.029,00
 - 2014: € 251,00
- Costo del personale: € 4.951.057
- Compensi amministratore: € 64.910,00
- Compensi componenti organi di controllo: € 91.568,00
- Fatturato
 - 2015: € 13.428.619,00

e. Determinazioni degli enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

La Regione e gli altri Enti della compagine sociale hanno deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto la Società produce un servizio di interesse pubblico generale, per la quale non ricorrono gli indici di criticità di cui all'art. 20 del TUSP che comportano l'obbligo della dismissione.

f. Considerazioni della Sezione

Trattasi di società a "controllo pubblico" ex art. 2, comma 1, lettera m) e b) del TUSP.

La sussistenza di un "interesse generale" alla fruizione dei servizi resi dalla società, di per sé esclude l'obbligo di dismettere la partecipazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP, salvo l'applicazione delle restanti disposizioni del TUSP.

In merito alla necessità di monitorare le vicende economico-finanziarie e contenere i costi di funzionamento della partecipata (art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP), con nota del 19.06.2018 n. prot. 847 la Regione Umbria ha evidenziato quanto segue:

"I documenti di bilancio, dalla data della sua esistenza, mostrano l'equilibrio economico-finanziario, con un risultato d'esercizio positivo. Equilibrio confermato anche nei piani annuali e budget previsionali ... il tema del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nella gestione societaria, sulla base di una valutazione sia consuntiva e sia prospettica, è ben presente alla Regione fin dall'avvio delle procedure di controllo sulle proprie società, in particolare di quelle in house, tant'è che fin dal 2011 in maniera più sistematica si è avviata l'implementazione di modalità di controllo articolate in:

ex ante: indicazione degli indirizzi e obiettivi, dei piani triennali e annuali di attività e dei relativi budget economico-finanziari; definizione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

contestuale: attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget e dei programmi, almeno a cadenza semestrale, con previsione di chiusura economica al 31 dicembre ed eventuale indicazione di azioni correttive da parte della Regione;

ex post: attraverso il controllo del bilancio d'esercizio e la verifica dell'attuazione degli indirizzi e del grado di conseguimento degli obiettivi...

L'analisi della economicità e sostenibilità finanziaria è riscontrata a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci L'economicità e la sostenibilità sono riscontrate in visione prospettica attraverso la previsione di un piano delle attività su base triennale finalizzato alla identificazione delle prospettive di crescita e sviluppo e della capacità intrinseca della società mantenere valore. Umbria Digitale predispone annualmente gli atti suddetti in cui sono individuati gli obiettivi futuri

Quanto al contenimento dei costi la Regione ha precisato che "Umbria Digitale scarl ... è la società risultante da un complesso e ampio processo di riordino e semplificazione del sistema delle partecipazioni regionali nel settore ICT, che ha comportato la riduzione delle società e organismi del settore, da n. 6 a 1 solo soggetto, con il conseguente abbattimento di notevoli costi di struttura e di gestione, soprattutto connessi con la riduzione degli organi amministrativi e di controllo". La Regione, comunque, effettua il costante monitoraggio dei costi tramite le procedure di controllo giuridico, economico-finanziario e gestionale previste nel Piano di Governance delle Società partecipate, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 824 del 23/07/2018 "Piano di governance". Tali procedure di controllo sono volte al mantenimento dei costi di funzionamento entro parametri di efficienza.... Inoltre, la Regione ha agito sui costi con propri atti regolamentari estesi a tutte le società, in applicazione del 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, vedi DGR 1268/2011 e relativa direttiva."

Riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP la Regione ha precisato che: "Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016, la Regione fissa (già da tempo) gli obiettivi annuali e pluriennali di contenimento delle spese di funzionamento e quelle per il personale. La Regione svolge semestralmente il monitoraggio, impartendo prescrizioni e indirizzi ove rilevi scostamenti o criticità nell'attuazione degli obiettivi assegnati. Provvedimenti generali, tra i quali: DGR 1268/2011 "Atto di indirizzo per l'applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4"; DGR 378/2015 "Regolamento per la disciplina conferimento incarichi esterni"; DGR 824/2018, Piano di governance delle società partecipate. Provvedimenti particolari: sono fissati obiettivi specifici annuali e pluriennali per ciascuna società, mediante deliberazione di Giunta, in occasione dell'approvazione dei piani previsionali di attività e dei relativi budget.

Relativamente all'entità e funzionalità della "produzione ulteriore", realizzata dalla s.c.a r.l. in aggiunta a quella resa - in misura non inferiore all'80 per cento del proprio fatturato - nei confronti degli enti pubblici partecipanti (art. 16 del TUSP), la Regione ha comunicato che: " la

società svolge oltre l'80% della propria attività a favore dei soci e rispetta il limite quantitativo di "produzione ulteriore" verso non soci previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016. Nel bilancio d'esercizio al 31/12/2017 il VPT verso non soci è pari al 2,65% del VPT totale. La "produzione ulteriore" è realizzata se permette di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza, contribuendo a ottimizzare la gestione delle risorse umane e strumentali. I dati analitici della produzione ulteriore sono desunti dai budget previsionali e dai bilanci d'esercizio. La Regione ha prescritto, a tale proposito, l'inserimento di un'apposita analitica specifica nella nota integrativa al bilancio.

La Provincia di Perugia in risposta alla nota istruttoria del 4 settembre 2018 ha evidenziato, nella propria nota del 08.10.2018 n. prot. 1719, che: " ... i risultati di bilancio della partecipata non hanno mai impattato negativamente sul bilancio della Provincia. L'andamento attuale e potenziale non fa presumere interventi di risanamento e poste di accantonamenti a bilancio ... ; circa l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi si precisa che la società ... è la risultante di un complesso percorso di semplificazione e razionalizzazione programmato e portato a termine dalla Regione dell'Umbria con la legge regionale n. 9/2014 e successivi atti amministrativi di attuazione. ... si registra un significativo risparmio derivante dal passaggio da più consigli di amministrazione ad un amministratore unico e dalla riduzione degli organi di controllo ad un sindaco unico; l'onere annuale di euro 43.050,16, è la quota di partecipazione al fondo consortile derivante dalla precedente partecipazione al Consorzio S.I.R. confluito in Umbria Digitale Scarl. Tale importo non è subordinato al raggiungimento di particolari obiettivi gestionali. I rapporti debito/credito con la Soc. partecipata Umbria Digitale Scarl sono rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione, riportati nel questionario sul Conto Consuntivo redatto dall'Organo di revisione dell'Ente che viene trasmesso alla Corte dei conti."

Il Comune di Perugia in risposta alla nota istruttoria del 19 giugno 2018 ha comunicato che: "... non sussistono costi attuali e potenziali che gravano sul bilancio comunale. I costi della società vengono monitorati sia dall'unità di controllo istituita dalla convenzione per il controllo analogo congiunto a cui ha aderito il socio Comune di Perugia che con l'approvazione del programma triennale e budget annuale della società."

Inoltre, l'Ente ha identificato i seguenti obiettivi: mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, affidamento di incarichi in casi eccezionali, attuazione della normativa del codice dei contratti, contenimento spese di personale, trasmessi poi alla partecipata.

I Comuni di Terni, Città di Castello e Foligno in risposta alle note istruttorie del 19.6.2018 hanno sostanzialmente confermato quanto riferito dagli altri Enti.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, la Regione ha evidenziato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo societario"* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

"La società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio al 31/12/2017".

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della Società partecipata degli elementi di cui al comma 9):

"La società ha organi amministrativi e di controllo monocratici, non sono previsti gettoni di presenza o premi di risultato o altre indennità a loro favore."

- Art. 16, comma 3 (obbligo di *"prevedere nello statuto che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati [alla società in house] ... dagli enti pubblici soci"*):

"La disposizione è stata inserita nello Statuto".

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"La Società ha pubblicato sul sito istituzionale il "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali"

- Art. 19, comma 5: (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"Il controllo della Regione sulle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, è effettuato in sede di approvazione del bilancio di esercizio, e di verifica e approvazione del budget previsionale."

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

"La società regionali non hanno rilevato eccedenze da iscrivere all'elenco ANPAL". Non è dato conoscere tuttavia se tale determinazione è conseguita a una formale ed argomentata ricognizione effettuata dalla società.

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017:

"La Società ha adeguato il proprio Statuto a far data dal 31/12/2016".

Nel prendere atto di quanto comunicato dalla Regione e dagli altri Enti, si evidenzia che, ai fini della revisione della partecipazione e, in particolare, della *“necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* della partecipata ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP. Si richiede un’apposita rappresentazione unitaria e dettagliata dell’analisi economico-finanziaria e, in particolare, dei costi della produzione della partecipata, riconducibile all’iniziativa esclusiva degli enti partecipanti e direttamente funzionale alla revisione della partecipazione.

I controlli sulle spese di funzionamento, effettuati dagli Enti in sede di approvazione del bilancio di esercizio e del budget previsionale, non escludono l’obbligo di corrispondere puntualmente alle prescrizioni del TUSP, provvedendo – tra l’altro – alla formale fissazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e [di] quelle per il personale ai sensi dell’art. 19, comma 5, del TUSP e alla successiva ricognizione dei relativi livelli di realizzazione.

Le iniziative assunte dagli Enti al fine di orientare in termini corretti e proficui l’operato della partecipata devono altresì compendiarsi in apposite determinazioni formali unitariamente assunte nelle competenti sede societarie; per converso, appaiono non direttamente rispondenti alle esigenze funzionali sottostanti alle richiamate previsioni del TUSP, tanto le analisi di bilancio quanto le altre iniziative autonome che non vengano portate a conoscenza degli altri Enti partecipanti né si traducano in atti o proposte idonei a coinvolgere l’organo amministrativo della società partecipata.

Le prescrizioni del TUSP, al pari delle richieste istruttorie della Sezione, benché indirizzate ai singoli Enti, mirano in realtà a favorire la formazione di volontà coerenti con il disposto della norma nella competente sede assembleare.

7.1.2 Consorzio 3A – Parco tecnologico agroalimentare s.c.a r.l.

a. Dati storici

La società consortile, a totale partecipazione pubblica, è stata costituita il 18 gennaio 1989 ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile ed opera secondo il modello *in house providing*.

b. Attività

La Società costituisce uno strumento esecutivo e di servizio tecnico degli Enti consorziati operando nel sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e certificazione di prodotti agroalimentari.

L'attività di certificazione si riferisce ai prodotti agro-alimentari regionali e nazionali di denominazione DOP/IGP.

c. Compagine sociale

La Società, a capitale interamente pubblico, è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Umbria, che partecipa direttamente con il 23,234% e indirettamente per il tramite della controllata Sviluppo Umbria SpA Perugia. Quest'ultima detiene il 56,886 % delle quote. Le restanti partecipazioni sono possedute:

dalle CCIAA di Perugia (6,995%) e di Terni (7,797); dall'Università degli Studi di Perugia (3,041%); dal Comune di Todi (1,520%) e dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Ciuffelli-Einaudi" di Todi (0,527%).

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti partecipanti ed acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 28
 - Numero amministratori: 1
- di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 3

di cui nominati dall'Ente:

- Risultato d'esercizio
- 2015: 7.568,00
- 2014: 191.933,00
- 2013: 0,00
- 2012: 0,00
- 2011: -132.409,00

(Nel 2016 la Società ha generato una perdita di – 146.505.)

- Costo del personale: 1.128.871,00
- Compensi amministratori: 24.720,00
- Compensi componenti organi di controllo: 20.206,00

- Fatturato
- 2015: 3.385.233,00
- 2014: 2.075.788,00
- 2013: 3.121.919,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP

Tutti gli Enti partecipanti si sono pronunciati per il mantenimento della partecipazione.

Secondo la Regione *"non ricorre nessuna delle circostanze che comportano l'obbligo del piano di razionalizzazione"*. [...] *Ai fini della semplificazione della filiera di controllo [la Regione si è impegnata a procedere] nel corso del 2018 a valutare l'acquisizione [...] delle partecipazioni ora detenute da Sviluppumbria Spa nel consorzio. [...] Occorre inoltre perfezionare il modello di controllo analogo introducendo un sistema <congiunto> con gli altri soci. [...] I documenti di bilancio mostrano l'equilibrio economico-finanziario, con un risultato d'esercizio positivo. Equilibrio confermato anche nei piani annuali"*

f. Considerazioni della Sezione

Si prende atto in via preliminare che la società fornisce servizi di interesse generale ex art. 2, comma 1, lett. h) del TUSP e che non ricorrono le condizioni previste all'art. 20, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) del TUSP ai fini della razionalizzazione della partecipazione.

Per escludere altresì la *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*, di cui alla lett. f) del citato art. 2 del TUSP, **sarebbe stato tuttavia necessario effettuare una preventiva analisi delle vicende economiche e finanziarie della partecipata.**

Gli Enti partecipanti, sollecitati in fase istruttoria a fornire chiarimenti al riguardo, hanno comunicato quanto segue.

La CCIAA di Perugia, con riferimento alla situazione economico-finanziaria della partecipata, riferisce che *"alcuni indici di natura finanziaria denotano criticità che comunque non sembrano influire, se non in minima parte, sugli equilibri economico-patrimoniali della società. Alcuni dei valori di natura finanziaria hanno influito negativamente sull'indice z-score, che nella fase iniziale evidenzia un rischio di crisi aziendale di livello non trascurabile, ma in costante miglioramento nella fase finale del periodo di riferimento.*

Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale." Aggiunge che *"nelle riunioni assembleari di approvazione dei budget annuali e delle linee programmatiche, ha sempre fornito indicazioni sul ridimensionamento dei costi di funzionamento in rapporto al flusso dei ricavi ed ha sollecitato una migliore gestione finanziaria della società. Miglioramento avvenuto già nel 2015 dove, a fronte di un minor ricorso alle anticipazioni su crediti, si è riscontrato un minor onere per interessi passivi, rispetto all'anno precedente, per € 19.665.*

I costi di funzionamento nel 2015 hanno riscontrato comunque una diminuzione, rispetto al 2013, a fronte di una sostanziale stabilità del valore della produzione passato da € 2.347.352 a € 2.347.675. Il costo del personale è aumentato a seguito della assunzione di ulteriori 3 unità che hanno comportato un incremento del costo meno che proporzionale in quanto alcuni rapporti sono stati trasformati da full-time in part-time.”

Come desumibile dalle deliberazioni n. 730 del 26.06.2017 secondo la Regione *“l’analisi della economicità e sostenibilità finanziaria è riscontrata a consuntivo attraverso l’analisi dei bilanci che monitora essenzialmente:*

- *la situazione patrimoniale, in particolare sotto il profilo del rapporto fonti/impieghi*
- *la situazione economica, specificata nell’andamento del valore della produzione e dei costi, comprese i costi del personale;*
- *il risultato d’esercizio;*
- *l’andamento della gestione finanziaria.*

[...] L’economicità e la sostenibilità sono riscontrate in visione prospettica attraverso la previsione di un piano delle attività su base triennale finalizzato alla identificazione delle prospettive di crescita e sviluppo e della capacità intrinseca della società mantenere valore.

Il parco Tecnologico predispone annualmente gli atti suddetti in cui sono individuati gli obiettivi futuri, in coerenza con gli indirizzi regionali, e descritte qualitativamente le attività preventivate e i relativi budget previsionali, questo consente di: fissare indirizzi e obiettivi futuri della gestione; monitorare il raggiungimento degli obiettivi e il mantenimento a medio termine di adeguati equilibri economico-finanziari; valutare eventuali ricadute di costo sul bilancio regionale. [...]

Quanto al contenimento dei costi, il Parco Tecnologico scarl, come già attestato nel piano di razionalizzazione adottato con DGR 370/2015 avente ad oggetto: “Art. 1, commi 611 e 612 della l. del 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di stabilità 2015. Approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”, è l’unica società che è destinata a rimanere operativa nel settore Agro-Forestale all’esito del percorso di razionalizzazione che prevede la dismissione delle partecipazioni nelle cooperative agricole.

La valutazione dei costi di produzione e spese di funzionamento sono costantemente monitorate, in particolare la società prevede un organo di amministrazione monocratico i cui compensi sono stati ridotti secondo le disposizioni normative e alla scadenza del collegio sindacale (con l’approvazione del bilancio 2017) si procederà alla nomina di un revisore unico, ottenendo così un ulteriore risparmio.

La Regione riferisce che *“l’analisi della economicità e sostenibilità finanziaria è riscontrata a consuntivo attraverso l’analisi dei bilanci [...]”* e che *“l’economicità e la sostenibilità sono riscontrate in visione prospettica attraverso la previsione di un piano delle attività su base*

triennale finalizzato alla identificazione delle prospettive di crescita e sviluppo e della capacità intrinseca della società di mantenere valore.”[...]

“La valutazione dei costi di produzione e spese di funzionamento sono costantemente monitorate, in particolare la società prevede un organo di amministrazione monocratico i cui compensi sono stati ridotti secondo le disposizioni normative e alla scadenza del collegio sindacale (con l’approvazione del bilancio 2017) si procederà alla nomina di un revisore unico, ottenendo così un ulteriore risparmio.

La Regione ha altresì agito sui costi con propri atti regolamentari estesi a tutte le società, in applicazione del 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, vedi DGR 1268/2011 e relativa direttiva.”

Riguardo al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell’art. 19 del TUSP la Regione precisa che *“la Società procede al reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, dotandosi di un apposito regolamento in via di approvazione, in attuazione dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016. [...] Il controllo dei costi del personale è effettuato non solo in sede di approvazione del bilancio di esercizio ma anche in fase di verifica e approvazione dei budget previsionali annuali, contenenti gli obiettivi della gestione sotto il profilo dei ricavi e dei costi. Il budget posto all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci è sottoposto a istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale.*

L’esito dei controlli e monitoraggio della spesa nei confronti del Consorzio evidenzia un sostanziale mantenimento dei medesimi costi negli ultimi 3 anni, 2014, 2015 e 2016 (2014: €1.132.005; 2015: €1.128.871; 2016: €1.197.928).”

Nel prendere atto di quanto comunicato dai predetti Enti, si richiama l’attenzione sulla necessità di compendiare gli esiti delle iniziative assunte in apposite determinazioni formali, unitariamente proposte ed approvate nella competente sede societaria; nella fattispecie, appaiono non direttamente rispondenti alle esigenze sottese alle richiamate previsioni del TUSP, tanto le analisi di bilancio quanto le altre iniziative autonome che non siano state portate a conoscenza degli altri Enti partecipanti né si siano tradotte in proposte idonee a coinvolgere l’organo amministrativo della società partecipata.

Invitati altresì a rappresentare le iniziative intraprese anche nei confronti della società partecipata, al fine di dare attuazione alle diverse disposizioni del Testo Unico in materia di società a controllo pubblico, gli Enti hanno comunicato quanto segue:

- Art. 6, commi 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la *“relazione sul governo societario”* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti adottati indicati dal comma 3):

CCIAA di Perugia: ***"la società partecipata non ha fatto pervenire assicurazioni sulla redazione di programmi per la valutazione del rischio e non ha prodotto la relazione sul governo societario."***

Regione dell'Umbria: *"La società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio 31.12.2017 in corso di approvazione."*

La società nella relazione sulla gestione redatta dall'Amministrazione Unico di accompagnamento al bilancio al 31.12.2017, in corso di approvazione, ha inserito un apposito paragrafo di descrizione degli strumenti di governo societario adottati ad integrazione della gestione – risulta l'integrale adozione di tutte le misure previste dalla norma."

- Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi indicati dalla legge entro il 31 luglio 2017):

CCIAA di Perugia: **lo Statuto della partecipata risulta non essere perfettamente coerente con le previsioni di cui al comma 9.**

Regione dell'Umbria: *"La società ha organi amministrativi monocratici, non sono previsti gettoni di presenza o premi di risultato o altre indennità a loro favore."*

- Art. 19, comma 2 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001):

CCIAA di Perugia: **la società non ha fissato criteri e modalità per il reclutamento del personale.**

- Art. 19, comma 5: (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

CCIAA di Perugia: *"l'Ente nelle sedi amministrative di confronto ha sempre sostenuto la strategia, del resto comune a tutti gli altri soci pubblici, di provvedere ad un contenimento dei costi della produzione (con invarianza ove possibile del livello quali/quantitativo dei servizi offerti) al fine di raggiungere un equilibrio economico nel medio/lungo termine."*

- Art. 25, comma 1: (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

CCIAA di Perugia: la società nell'evidenziare i dati di bilancio relativi al personale non ha individuato alcuna eccedenza.

Regione dell'Umbria: *"Le società regionali non hanno rilevato eccedenze da iscrivere all'elenco ANPAL."*

Non è chiaro tuttavia se gli esiti della ricognizione siano stati recepiti in un formale e motivato atto approvato dalla società.

- Art. 26, comma 1: (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

CCIAA di Perugia: lo statuto è stato in parte adeguato con delibera del 29/6/2017.

Regione dell'Umbria: *"La società ha adeguato il proprio Statuto a far data dal 31.12.2016".*

7.1.3 Sviluppumbria s.p.a. - Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria

a. Dati storici

La società è stata istituita con legge regionale n. 14 del 26.2.1973 (già denominata "Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria"). Con successiva legge regionale n. 1 del 27.1.2009, ha assunto la nuova denominazione di "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.".

b. Attività

Servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione; svolge anche attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli Enti pubblici soci, anche nei settori del turismo e della gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, ai sensi della vigente normativa in materia di "*in house providing*" (art. 2, comma 2 dello Statuto).

c. Compagine sociale

Trattasi di società a controllo pubblico, partecipata dai seguenti enti:

REGIONE UMBRIA	92,30%
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	0,99%
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	0,36%
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI	2,23%
COMUNE DI UMBERTIDE	0,29%
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE	0,13%
COMUNE DI CASTEL RITALDI	0,06%
COMUNE DI MONTEGABBIONE	0,02%
COMUNE DI TERNI	2,43%
COMUNE DI FOLIGNO	1,17%
COMUNE DI NARNI	0,02%

I soci esercitano sulla società un controllo analogo (art. 2, comma 1, lettera c) del TUSP) a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite da una convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci (art. 2, comma 3, dello Statuto).

d. Elementi desunti dal questionario della Regione Umbria

- Numero medio dipendenti: 81
- Numero amministratori: 3
- di cui nominati dalla Regione: 2
- Numero componenti organo di controllo: 3

- di cui nominati dalla Regione: 2
- Risultato d'esercizio
- 2015: 269.727,00
- 2014: 185.446,00
- 2013: -732.399,00
- 2012: 84.783,00
- 2011: 48.486,00

La perdita del 2013, dovuta a fattori evidenziati nella D.G.R. n. 1101 del 28.09.2017, è stata integralmente ripianata l'anno successivo.

- Costo del personale: 4.513.108,00
- Compensi amministratori: 29.000,00
- Compensi componenti organi di controllo: 34.000,00
- Fatturato:
- 2015: 8.146.674,00
- 2014: 8.244.452,00
- 2013: 14.981.529,00

La società dichiara di aver approvato il bilancio consolidato ex art. 233 del TUEL, relativo all'esercizio 2016.

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

La Regione ha deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto la società svolge attività necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) e pertanto riconducibili all'art. 4, comma 2, lett. a) e d), del D. Lgs. n. 175/2016.

L'Ente ha altresì evidenziato che la partecipata rientra tra le società del "Gruppo Sviluppumbria" di cui all' All. A del TUSP che, ai sensi dell'art. 26, sono sottratte all'eventuale obbligo di dismissione.

Nella D.G.R. n. 1101 del 28.09.2017 la Regione attesta, tra l'altro, che i documenti di bilancio della Società nel quinquennio 2011-2015 mostrano un sostanziale equilibrio economico finanziario, ad eccezione del 2013. Nella stessa delibera la Regione evidenzia la necessità di perfezionare il modello di controllo analogo introducendo un sistema congiunto con gli altri soci. Anche gli altri Enti partecipanti si sono pronunciati per il mantenimento.

f. Considerazioni della Sezione

Benché l'eventuale obbligo di dismettere la partecipazione sia espressamente escluso ai sensi dell'art. 26 del TUSP, Sviluppumbria è comunque soggetta alle altre disposizioni del TUSP.

Gli Enti che vi partecipano sono tenuti, in particolare, ad effettuare un'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, volta ad affermare oppure escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" ex art 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

Al riguardo, la Regione ha richiamato i contenuti della DGR 370/2015, secondo cui: "per quanto riguarda le misure di razionalizzazione dei costi ... *Sviluppumbria affronta la complessa operazione volta ad affermare concretamente il ruolo di Agenzia multifunzione coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 1/2009. Come previsto dalla D.G.R. 583/2013, l'attività è stata orientata al raggiungimento di due obiettivi: il risanamento dell'agenzia; la concreta costruzione delle nuove attività. Il processo di risanamento dell'Agenzia si sostanzia, oltre che nell'azione di riequilibrio delle componenti patrimoniali e finanziarie fortemente compromesse, nell'attuazione di misure di contenimento dei costi e riorganizzazione. ... I risultati conseguiti negli esercizi 2013 e 2014 nonché quelli attesi per l'esercizio in corso evidenziano una piena coerenza tra affermazioni di principio, obiettivi strategici e capacità realizzativa. La puntigliosa azione di riduzione dei costi operativi nel periodo giugno 2013-dicembre 2015 assicurerà il raggiungimento di un primo significativo risultato del piano di efficientamento della Società. Infatti, confrontando i dati si ha: un risparmio del 24% pari a circa euro 315.215,00 nel raffronto fra il 2014 e il 2013; un risparmio del 27,6% pari a circa euro 374.891,00 nel raffronto fra il 2014 e il 2012; un risparmio atteso del 13% pari a euro 125.890,00 raffrontando il 2015 con il 2014. Da ciò potrebbe risultare che confrontando l'auspicabile risultato del 2015 con i costi di gestione del 2012 si avrebbe in cifra assoluta un risparmio di euro 500.781,00 pari ad una percentuale del 37%*".

Pur prendendo atto delle economie di bilancio realizzate dalla partecipata, si rileva come in occasione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP l'Ente Regione abbia omesso di motivare il mantenimento della partecipazione senza effettuare interventi di razionalizzazione di costi.

Sarebbe stato necessario, invero, fondare tale deliberazione sulle risultanze di una dettagliata disamina dei costi specifici di funzionamento della partecipata.

Quanto alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla Sezione, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- art. 6, commi 2 e 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

la Regione comunica che la società "ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio al 31/12/2017" e che "nella relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore Unico di accompagnamento al bilancio al 31/12/2017 ha inserito un apposito paragrafo di descrizione degli strumenti di governo societario adottati ad integrazione della gestione - risulta l'integrale adozione di tutte le misure previste dalla norma";

- art. 11, commi 3 - 4 -9 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile; obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120; obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

"la società ha organi amministrativi e di controllo monocratici, non sono previsti gettoni di presenza o premi di risultato o altre indennità a loro favore";

- art. 16, comma 3 (obbligo di prevedere nello statuto della società *in house* che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati ... dagli enti pubblici soci):

"la disposizione è stata inserita nello Statuto".

Nel comunicare l'adeguamento dello Statuto, l'Ente non ha confermato tuttavia l'effettivo rispetto della clausola e la funzionalità della eventuale "produzione ulteriore", realizzata dalla società in aggiunta a quella resa nei confronti degli enti pubblici partecipanti, in senso conforme al successivo comma 3-bis del citato art. 16;

- art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"la Società procede al reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, dotandosi di un apposito regolamento in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016";

- art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"il controllo dei costi del personale è effettuato non solo in sede di approvazione del bilancio di esercizio ma anche in fase di verifica e approvazione dei budget previsionali annuali, contenenti gli obiettivi della gestione sotto il profilo dei ricavi e dei costi. Il budget posto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci è sottoposto a istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale".

Dalla risposta dell'Ente non si ha conferma della formale assegnazione di obiettivi specifici per il contenimento dei costi di funzionamento.

- art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):
"le Società ... non hanno rilevato eccedenze da iscrivere all'elenco ANPAL".

Anche in questo caso non si fa menzione di un formale e motivato provvedimento di ricognizione del personale.

- art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):
"la Società ha adeguato il proprio Statuto a far data dal 31/12/2016".

7.1.4 GEPAFIN s.p.a.

a. Dati storici

Gepafin è una società finanziaria con capitale misto pubblico – privato, costituita nel 1987 come strumento finanziario specializzato a disposizione delle Piccole e Medie Imprese (PMI), aventi sede legale e/o operativa nell'intero territorio regionale, per supportarle nel reperimento di risorse finanziarie.

b. Attività

Gepafin è iscritta all'Elenco Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario.

Eroga servizi per l'attuazione di misure contenute in programmi di intervento strutturale dell'UE e in altri programmi per la promozione dello sviluppo, a sostegno delle attività di piccole e medie imprese.

Concorre alla realizzazione dello sviluppo produttivo della regione, attraverso il sostegno finanziario delle iniziative imprenditoriali mediante il rilascio di garanzie su prestiti bancari, l'erogazione di prestiti partecipativi e il sostenimento di operazioni di incremento di mezzi propri (attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio e/o strumenti ibridi di patrimonializzazione).

In tale ambito *"Agisce in virtù di mandato senza rappresentanza"*, detenendo *"partecipazioni a termine in società operanti in vari settori imprenditoriali, in ragione della durata ... dell'operazione di sostegno all'impresa e sulla base di appositi patti di riacquisto da parte dei soci privati delle società medesime"*. In particolare, detiene partecipazioni in n. 34 società.

Gepafin interviene anche in favore di privati gestendo misure specifiche e strumenti dedicati per l'acquisto della prima casa, prestiti sociali d'onore e anticipo stipendi a favore di dipendenti di imprese in crisi. A tal fine gestisce Fondi di garanzia e di capitale di rischio, a valere su specifiche Misure della Regione Umbria. I fondi sono anche cofinanziati da risorse private.

c. Compagine sociale

Trattasi di società a capitale misto pubblico/privato, partecipata da:

REGIONE UMBRIA 48,85%

SVILUPPUMBRIA S.p.A.¹² 6,97%

n. 11 banche del territorio 44,18%

d. Elementi desunti dal questionario della Regione

- Numero medio dipendenti: 22
- Numero amministratori: 5
- di cui nominati dalla Regione Umbria: 2

¹² Sviluppumbria S.p.A. a sua volta è partecipata dalla Regione Umbria in ragione del 92,30%.

- Numero componenti organo di controllo: 3
- di cui nominati dalla Regione Umbria: 2
- Risultato d'esercizio
- 2015: 817,00
- 2014: 4.030,00
- 2013: 41.066,00
- 2012: 16.677,00
- 2011: -382.037,00
- Costo del personale: 1.579.140,00
- Compensi amministratori: 86.339,00
- Compensi componenti organi di controllo: 74.297,00
- Fatturato
- 2015: 2.650.291,00
- 2014: 2.272.287,00
- 2013: 2.275.894,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dal piano di razionalizzazione e in fase istruttoria

In sede di redazione del piano di revisione straordinaria la Regione Umbria ha deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto la stessa *"non rientra in alcuna delle categorie per le quali il decreto impone azioni di razionalizzazione"*.

Relativamente alle partecipazioni detenute da Gepafin S.p.A., è stato precisato che le stesse *"hanno natura di 'equity' e costituiscono il 'Gruppo Gepafin' [...] in virtù di tale natura [...] non costituiscono oggetto di revisione straordinaria"*¹³.

f. Considerazioni della Sezione

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016 le partecipazioni relative alle società del "gruppo Gepafin SpA" – in quanto ricomprese nell' "Allegato A" al richiamato decreto - sono sottratte all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, ossia all'onere di dimostrare l'insussistenza delle condizioni (nello stesso articolo indicate) che comportano l'obbligo della dismissione.

La determinazione di mantenere la partecipazione, manifestata sulla base anche di argomenti che valorizzano sostanzialmente la strumentalità dell'attività svolta al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, non esime tuttavia la Regione dall'obbligo di provvedere all'analisi

¹³ In tali società, Gepafin S.p.A. *"Agisce in virtù di mandato senza rappresentanza"*, in quanto la partecipazione al capitale di rischio delle stesse costituisce una forma di finanziamento agevolato. Si tratta, in particolare, di un acquisto di quote azionarie "a termine", con contestuale patto di riacquisto da parte della società, con durata dell'operazione pari alla durata del finanziamento concesso.

economico-finanziaria della partecipata e, in particolare, all'analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio della stessa, individuando ogni prospettiva di razionalizzazione della gestione, finalizzata alla eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi (cfr. art. 20, c. 2, lett. f, del TUSP), a iniziare dal costo medio unitario del personale, che si attesta a 71.779,09 euro.

In sede di revisione straordinaria i predetti argomenti non sono stati tuttavia affrontati.

Al riguardo, in risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, la Regione ha evidenziato che ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016 comma 4 lett. a)¹⁴, alla Gepafin S.p.A. si applica il Testo Unico delle leggi creditizie e bancarie e che, pertanto, la società è sottoposta ad un processo permanente di controllo prudenziale da parte della Banca d'Italia (*Supervisory Review Process*), recentemente introdotto dalla normativa in materia (v., in particolare vedi circolare n. 269 del 7 maggio 2008, aggiornata al 19 luglio 2018)¹⁵.

L'Amministrazione ha riferito che tale controllo "soddisfa, sia in analisi consuntiva, sia prospettica, le motivazioni richieste dall'art. 5 e 6 del D. Lgs. 175/2016 ai fini del mantenimento della partecipazione e assolve agli adempimenti di cui al medesimo Decreto per il monitoraggio e il controllo della permanenza di tali condizioni. In particolare, viene in considerazione il Programma di attività prodotto in sede di domanda di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari art.106 TUB, per il periodo 2018 – 2020, controllato da Banca d'Italia".

Relativamente agli ulteriori aspetti oggetto di richiesta istruttoria, con nota del 9.10.2018 n. prot. 1731 è stato riferito quanto segue:

a) *Analisi comparativa dei costi, attuali e potenziali, che gravano sul bilancio dell'Ente (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente, a iniziare dal costo medio del personale, che si attesta a 71.779,09 euro.*

L'Ente ha dichiarato:

- che nell'ultimo triennio, come evidenziato dal monitoraggio e dal controllo dei bilanci d'esercizio della Società, dei bilanci consuntivi della Regione e dagli esiti del controllo della Banca d'Italia (SREP), non sono stati rilevati costi a carico del proprio bilancio;

¹⁴ La disposizione prevede che, pur nella vigenza del medesimo Testo Unico "restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano le società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione dei servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

¹⁵ Secondo quanto riferito, il nuovo sistema di controllo - che incide pesantemente su tutta l'organizzazione della società - si basa, oltre che su visite ispettive e su di un adeguato flusso informativo, sull'introduzione di un processo interno strutturale di controllo della gestione e, in particolare, dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*), e su un processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*), svolto dalla Banca d'Italia che utilizza allo scopo un programma chiamato "Sistema di analisi aziendale" con il quale riesamina l'ICAAP comunicato dall'Istituto controllato per formulare un giudizio complessivo e attivare, ove necessario, misure correttive nei suoi confronti.

- che il monitoraggio e il controllo delle previsioni contenute nei piani di attività e nei relativi *budget* della società, il bilancio pluriennale della Regione e gli esiti del controllo della Banca d'Italia (SREP), non evidenziano in prospettiva triennale costi gravanti sul bilancio regionale;
- riguardo al costo del personale, di effettuare il monitoraggio e il controllo dell'andamento del costo del personale e di impartire alla società indirizzi di contenimento delle dinamiche di spesa. L'Ente ha altresì comunicato che la società applica al personale i livelli funzionali retributivi del Contratto Collettivo Nazionale del Credito, da cui discende il costo medio rilevato. Inoltre, ha riferito che ai sensi dell'art. 19, comma 6, del TUSP la società assicura tali obiettivi anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, mantenendo ferma la contrattazione di secondo livello in base agli accordi integrativi aziendale del 16 novembre 1999.

b) Indicazioni prospettive di razionalizzazione della gestione

L'Ente ha dichiarato che la gestione della società è stata oggetto di attenta razionalizzazione (in particolare in fase di accreditamento per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB) e che ad oggi "non evidenzia margini rilevanti di ulteriore efficientamento, tali da richiedere un piano strutturato di contenimento dei costi". La Regione ha comunque riferito che, ai fini della razionalizzazione e della ottimizzazione dei costi, l'Ente effettua una costante azione di monitoraggio tramite le procedure di controllo economico-finanziario e gestionale previste nel "Piano di Governance delle Società partecipate"¹⁶, aspetti presidiati anche dai processi di controllo della Banca d'Italia - SREP.

Inoltre, con riferimento alle ulteriori prospettive di razionalizzazione della gestione, la Regione ha precisato che il citato "Piano di Governance" detta disposizioni regolamentari e di indirizzo anche per la completa attuazione del D. Lgs. 175/2016 e, in particolare, degli artt. 5, 6, 11, 16 e 19.

c) Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP

L'Ente ha affermato di presidiare, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. 175/2016, gli obiettivi annuali e pluriennali di contenimento delle spese di funzionamento e di quelle per il personale in modo coerente con i piani strategici e con i budget annuali inviati alla Banca d'Italia all'interno del processo di controllo ICAAP.

La Regione ha altresì riferito che il monitoraggio viene effettuato semestralmente (mediante l'esame dei dati contenuti nella relazione semestrale dell'organo amministrativo e nel bilancio d'esercizio) e che, nel caso di rilevati scostamenti, vengono dettati alla società prescrizioni e indirizzi, in coerenza con eventuali correttivi richiesti nell'ambito del processo di controllo ICAAP della Banca d'Italia, mediante provvedimenti della Giunta regionale.

¹⁶ Il "Piano di Governance" delle Società partecipate è stato approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 824 del 23 luglio 2018.

Nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente, preme evidenziare come l'insieme delle valutazioni ed iniziative assunte in direzione della razionalizzazione della partecipazione debba trovare unitaria rappresentazione negli atti di revisione di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP l'Ente ha evidenziato quanto segue:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "*relazione sul governo societario*" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

La Regione ha comunicato che la società, in attuazione del sistema di controllo SREP e del modello ICAAP, a decorrere dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 (anno di completa implementazione delle procedure di controllo) ha l'obbligo di predisporre un articolato programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, oggetto di informativa assembleare nell'ambito della Relazione sul governo societario.

L'Ente ha quindi comunicato che, sempre nell'ambito del sistema di controllo SREP e del modello ICAAP, la società ha altresì l'obbligo di predisporre una serie di misure e di strumenti societari che soddisfano le prescrizioni di cui al comma 3, per i quali è stato richiesto alla società di darne specifica informativa nella Relazione sul governo societario a decorrere dal bilancio di esercizio 2018.

Non è dato comprendere se la società abbia ottemperato alla disposizione in esame.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

La Regione ha riferito che lo Statuto di Gepafin S.p.A. prevede che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari, composto da 3 a 5 membri i quali durano in carica da uno a tre esercizi e sono rieleggibili.

La Regione ha comunicato di aver invitato la società a porre all'ordine del giorno della prossima assemblea le specifiche motivazioni di mantenimento di tale assetto organizzativo, come richiesto dal predetto articolo, e le conseguenti comunicazioni ivi previste.

Anche in questo caso si deduce che la società non ha ancora ottemperato alla disposizione in esame.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

La Regione ha comunicato che la disposizione è stata rispettata.

- Art. 11 (previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017¹⁷) e Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

L'Amministrazione ha riferito che lo Statuto di Gepafin S.p.A., predisposto a seguito del procedimento di autorizzazione avviato precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, è conforme alle prescrizioni della Banca d'Italia. La Regione ha inoltre comunicato di aver comunque chiesto alla società di interpellare la Banca d'Italia al fine di acquisire parere ed eventuale autorizzazione in ordine alla modalità di raccordo delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett. a) con il "diritto singolare" rilevante in materia e con le prescrizioni del TUB (Testo Unico Bancario), al fine di procedere ai necessari e compatibili adeguamenti.

Si osserva in merito che le disposizioni del TUSP, fatti salvi eventuali profili di incompatibilità con la disciplina del TUB, devono trovare puntuale applicazione.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

La Regione ha riferito che la società ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 luglio 2018.

- Art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

L'Amministrazione ha comunicato che la società non ha rilevato eccedenze da iscrivere all'elenco ANPAL.

Non è dato capire, tuttavia, se detta comunicazione faccia seguito ad un formale e motivato atto ricognitivo del personale.

Infine, in merito al progetto di accorpamento delle attività svolte dal Consorzio Fidi Regionale dell'Umbria (CO.Fi.Re., che si occupa di riassicurazione del rischio di garanzia per garanzie rilasciate da parte dei Consorzi Fidi Artigiani), la Regione ha riferito che il 28 novembre 2017 è

¹⁷ L'art. 11, comma 9, del TUSP dispone che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono:

"a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società".

stata firmata una scrittura privata tra Gepafin S.p.a. e CO.Fi.Re. che prevede la cessione del ramo di azienda di Co.Fi.Re. a Gepafin S.p.A. mediante atto pubblico da stipulare entro il 2018. L'Ente Regione non ha esteso la revisione straordinaria alle seguenti società direttamente partecipate da GEPAFIN s.p.a.:

Società	Quota partecipazione
Logistica Umbra S.r.l.	10,91%
Madonna delle Grazie S.r.l.	4,88%
SICI SGR S.p.A.	6,83%
Agribosco S.r.l.	16,18%
ART S.p.A.	11,67%
Borgo Rete Cooperativa Sociale	13,67%
Brai Cost S.p.A.	9,77%
Cartiere di Trevi	6,07%
Cufrol S.r.l.	6,93%
Divisione Eventi S.r.l.	10,95%
Eles Semiconductor Equipment S.p.A.	8,74%
Euromedia S.r.l.	19,02%
Garafoli S.p.A.	7,40%
Harel Umbria S.r.l.	19,05%
I.E.T. S.p.A.	7,32%
Incontro B Cooperativa Sociale	2,54%
Litos S.r.l.	12,30%
PFC Magnetics S.r.l.	18,31%
Sartoria Eugubina S.r.l.	18,78%
Sistematica S.p.A.	9,34%
Tecnokar S.r.l.	10,50%
Tifast S.r.l.	0,75%
Vipal S.p.A.	16,28%
Costruzioni e Lavorazioni Industriali C.E.L.I. S.p.A.	10,34%
AFAM S.p.A.	2,04%

Le predette società, in quanto partecipate indirettamente dalla Regione tramite la controllata GEPAFIN S.p.A., rientrano nel perimetro delle partecipate soggette all'obbligo della revisione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del TUSP, indipendentemente dalla circostanza che,

ai sensi del citato art. 26, comma 2, del TUSP, non trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 in tema di dismissione delle partecipazioni nei confronti del "Gruppo GEPAFIN".

Pure in assenza dell'obbligo di dismissione, le partecipazioni indirette in esame andavano assoggettate a revisione straordinaria procedendo, in particolare, alla razionalizzazione dei costi di funzionamento. Di fatto, ciò non è avvenuto, mancando ogni informazione sulle vicende economico-finanziarie delle società partecipate.

La revisione straordinaria non è supportata, in particolare:

- a) dall'analisi economico-finanziaria delle società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) dall'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) dall'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alle società partecipate;
- d) dalla evidenziazione dei rapporti di debito credito con la società che detiene la partecipazione diretta.

L'affermazione per cui si tratterebbe di "*partecipazione equity*", quale forma di investimento in imprese ad alto potenziale di sviluppo e crescita, effettuato con l'obiettivo di ottenere un consistente rendimento, non è corroborata dall'acquisizioni di dati in senso conforme.

La Regione, in risposta alla nota istruttoria della Sezione del 5 giugno 2018, ha riferito che le partecipazioni in esame non hanno alcuna ricaduta diretta sul bilancio della Regione dell'Umbria, perché acquistate con fondi vincolati a tale scopo, finanziati dalla Comunità Europea per operazioni finanziarie di sostegno alle PMI (c.d. Fondi di terzi) e gestiti da Gepafin S.p.A. sulla base di convenzioni che ne disciplinano le modalità di utilizzo a supporto del sistema economico produttivo regionale. Secondo quanto riferito, in virtù delle clausole convenzionali il Fondo finanzia l'acquisto della quota (nella forma della *Private Equity*) e il recupero delle spese legali, fiscali e tributarie sostenute, con conseguente effetto neutro di tali attività anche nel caso di insuccesso del finanziamento.

Pertanto, le partecipazioni *Equity*, acquisite da Gepafin S.p.A. "*non rappresentano forme di investimento di tipo speculativo, in impresa ad alto potenziale di sviluppo e crescita, finalizzati a conseguire un consistente rendimento*", ma costituiscono invece "*forme di sostegno ad imprese a bassa attrattiva per gli investitori, o per risolvere temporanee situazioni di crisi [,] per incentivare start-up o per sostenere idee imprenditoriali innovative.ecc*"¹⁸.

¹⁸ La Regione ha precisato che "*trattasi di partecipazioni acquisite all'interno di Misure di Ingegneria Finanziaria previste dai POR della Regione dell'Umbria in attuazione ed ai sensi della vigente disciplina comunitaria: Regolamento CE n°1303/2013 articoli dal 37 al 46; n°480/2014 Sezione II art. da 4 a 14, n°1083/2006 e n°1828/2006.*

Tali Regolamenti, sopra richiamati, sostituiscono i precedenti - delle programmazioni passate quando Gepafin era comunque soggetto gestore - e rappresentano la normativa comunitaria vigente per il periodo di programmazione 2014-2020.

Tramite le Misure di Ingegneria Finanziaria le risorse messe a disposizione dell'Unione Europea con i Fondi Strutturali vengono trasformate in prodotti finanziari quali, ad esempio, prestiti, garanzie, capitale azionario e altri meccanismi di assunzione del rischio, eventualmente associati a supporto tecnico, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di

La Regione ha precisato che le partecipazioni acquisite con tali Fondi in sede di aumento di capitale sociale allo scopo di accrescere il patrimonio aziendale a fronte di un programma di sviluppo, hanno mero carattere finanziario, minoritario e temporaneo e vengono regolate al momento della sottoscrizione del suddetto aumento di capitale sociale mediante contestuale stipula di un contratto di vendita a termine delle azioni o quote sottoscritte, con obbligo di riacquisto da parte della stessa società finanziata¹⁹.

L'Amministrazione ha quindi riferito che "lo stesso Tribunale di Perugia, nella sentenza n°861/2018 del 14 giugno 2018, qualifica l'acquisto delle partecipazioni con i fondi costituiti per la gestione delle citate Misure di Ingegneria Finanziaria come "forme atipiche di finanziamento agevolato", riconducendo la natura dell'operazione di fatto a quella di un finanziamento".

L'Ente ha pertanto concluso affermando che "Per tutto quanto precede si ritiene che non possa essere dato riscontro analitico ai rilievi e alle richieste formulate dal Magistrato istruttore, non solo per le peculiarità delle partecipazioni indirette di cui sopra, ma anche e soprattutto per l'inapplicabilità della disciplina recata dal D. Lgs. 175/2016 a tali partecipazioni, che, se pur censite nell'ambito della ricognizione straordinaria per mero dovere di completezza, non rispondono alla ratio e alle finalità del citato Decreto".

Le considerazioni svolte dall'Ente sollevano qualche perplessità laddove mirano ad appiattare il socio pubblico sulla posizione di un mero creditore.

Seppure l'acquisto delle partecipazioni, per alcuni aspetti, può assumere la natura di un finanziamento, è innegabile come la qualità di socio pubblico acquisita con la sottoscrizione delle quote/azioni sociali dia titolo e diritto ad esercitare i poteri tipici del socio riconosciuti dal codice civile, a iniziare dalla partecipazione critica all'assemblea dei soci. L'esercizio di tali poteri implica l'assunzione di responsabilità

garanzia nell'ambito della stessa operazione. L'obiettivo dell'Unione Europea è quello di creare un fondo rotativo in grado quindi di rigenerarsi ed autoalimentarsi (in caso di remunerazione del capitale) in modo da poter riutilizzare le stesse risorse più volte per lo sviluppo del territorio.

Le Misure di Ingegneria Finanziaria vengono utilizzate per sostenere investimenti che pur essendo finanziariamente sostenibili non sono appetibili per il mercato. La Commissione Europea ha incoraggiato le Autorità di Gestione ad un maggior utilizzo degli strumenti finanziari all'interno del periodo di programmazione 2014 - 2020, fornendo nuove opportunità di finanziamento rispetto al precedente periodo di programmazione 2007 - 2013.

Sono stati creati più di 900 Misure di Ingegneria Finanziaria e più di 14 miliardi di Euro sono stati utilizzati per capitalizzare questi strumenti finanziari. Le Misure di Ingegneria Finanziaria sono state utilizzate in modo particolare per azioni di supporto alle PMI (principalmente prestiti, partecipazioni e garanzie). Nella programmazione 2014 - 2020 il loro utilizzo è stato esteso a tutti e cinque i fondi (FESR, FSE, Fondi di Coesione, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) ed a tutti gli obiettivi tematici.

Si precisa, inoltre, che dette risorse sono state messe a Bando dalla Regione dell'Umbria e vengono gestite come con un mandato senza rappresentanza con contabilità separata dal soggetto gestore. Per la realizzazione degli interventi Gepafin S.p.a. riceve un compenso ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n°480/2014, il compenso è comunque sempre speso sugli stessi fondi."

¹⁹ La Regione ha riferito che "nello stesso contratto di vendita a termine, la società che aumenta detto capitale viene definita come "emittente o "società finanziata" e che, nelle stesse premesse si dà atto "che contestualmente alla sottoscrizione ed in ragione della funzione di finanziamento connessa alla partecipazione assunta da Gepafin S.p.a. nell'emittente, tra Gepafin stessa e la base sociale della società finanziata è stato pattuito il prezzo di riacquisto e le modalità di pagamento al termine del periodo di partecipazione. La posizione nella compagine e le prerogative di Gepafin SpA nell'operazione sono puntualmente disciplinate e tutelate mediante sottoscrizione di specifici patti parasociali nell'interesse della stessa Gepafin SpA, nei quali sono previsti, tra l'altro, organi di controllo e il divieto di trasferibilità delle quote a tutela della "stabilità della base societaria dell'emittente", in quanto ciò "costituisce elemento determinante dell'operazione" (art. 9)".

che il socio deve poter gestire con diligenza ed accuratezza a tutela degli interessi pubblici sottostanti. Da qui la necessità di conoscere le vicende economico-finanziarie della partecipata, innanzitutto, al fine di orientare correttamente l'esercizio del diritto di voto e, quindi, promuovere eventuali iniziative volte alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, in senso conforme alle citate indicazioni del TUSP. La stessa natura rotativa dei fondi comunitari che alimentano tale tipologia di strumento finanziario, cui ha fatto giustamente riferimento la Regione, dovrebbe comportare, a maggior ragione, che la parte pubblica (nella fattispecie, la Regione, tramite la Gepafin) prenda parte attiva nella società partecipata. Anche sotto tale aspetto, infatti, è interesse pubblico che la partecipazione azionaria sia messa in condizione di generare un rendimento, con conseguente rientro delle somme impiegate (vuoi sotto forma di dividendo, vuoi attraverso la vendita delle azioni). Tale possibilità connota, del resto, lo strumento in questione rispetto ad altri (in particolare, i prestiti e gli strumenti di garanzia).

Come è stato osservato, *"i vantaggi di questo SF [la partecipazione azionaria] sono molteplici. In primo luogo, ci sono maggiori rendimenti potenziali rispetto agli strumenti di debito puro. In secondo luogo, vi è un ruolo attivo nella gestione del progetto e nell'accesso alle informazioni da parte degli azionisti, per l'investitore. In terzo luogo, questo SF stimola gli investimenti da parte dell'industria locale di private equity anche in settori più rischiosi non precedentemente serviti. Poi, la necessità di investimenti in azioni potrebbe comportare cambiamenti nel quadro normativo per incoraggiare un mercato azionario privato. L'azienda può inoltre trarre vantaggio dalla competenza di gestione degli investitori. Infine, gli investitori pubblici possono influenzare la configurazione e la missione di un'azienda"* (Francesca Gottardi, FESR 2014-2020: Gli strumenti finanziari come opportunità complementare di investimento, sottolineature della Sezione).

7.1.5 Umbriafiore s.p.a.

a. Dati storici

Costituita il 19 novembre 1997 in S.p.a., la Società proviene dalla trasformazione dell'Associazione Regionale Manifestazioni Fieristiche Agriumbria. Umbriafiore S.p.A. è oggi riconosciuta come Ente Fieristico Regionale.

b. Attività

La società opera nell'ambito fieristico espositivo, convegnistico-congressuale, meeting aziendali, spettacoli e concorsi pubblici.

c. Compagine sociale

Sviluppumbria S.p.a	50,00%*
Provincia di Perugia	8,00%
Comune di Bastia Umbria	12,01%
Unioncamere	30,00%

*(partecipata al 92,30% dalla Regione Umbria)

d. Elementi desunti dai questionari presentati dagli Enti

- Numero medio dipendenti: 5
- Numero amministratori: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio:
 - 2016: € 73.319,00
 - 2017: € 73.508,00
 - 2015: € 56.209,00
 - 2014: € 43.297,00
 - 2013: € 60.741,00
 - 2012: € 33.378,42
 - 2011: € 44.575,00
- Costo del personale: 249.964
- Compensi amministratori: 35.824
- Compensi componenti organi di controllo: 17.644
- Fatturato
 - 2015: 1.760.897
 - 2014: 1.622.609
 - 2013: 1.732.684

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

Come evidenziato dall'Ente Regione, la società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione degli eventi fieristici di cui all'art. 4, comma 7, del TUSP; ciò esclude l'obbligo di dismettere le relative partecipazioni, in applicazione dell'art. 20, comma 2, lettera a).

Gli Enti partecipanti hanno pertanto deliberato il mantenimento delle partecipazioni senza interventi di razionalizzazione.

f. Considerazioni della Sezione

Ancorché la società svolga attività per la quale non si configura l'obbligo di dismettere le partecipazioni detenute dagli Enti (cfr. art. 4, comma 7, del TUSP), questi sono comunque tenuti a riscontrare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" della partecipata ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, mediante una preventiva analisi economico-finanziaria della società anche indirettamente partecipata. La revisione straordinaria non può prescindere, infatti, dal monitoraggio e dall'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata e, in particolare, dalla necessità di:

- a) analizzare comparativamente i costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente, a iniziare dal costo medio del personale, che si attesta a 71.779,09 euro;
- b) indicare le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di analisi e contenimento dei costi;
- c) monitorare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP.

L'assunzione delle azioni di cui alle richiamate lettere costituisce il presupposto logico della determinazione, altrimenti immotivata, di mantenere la partecipazione senza iniziative di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

Sollecitati in sede istruttoria a riferire in merito ai predetti punti, gli Enti partecipanti hanno comunicato quanto segue.

Con riguardo alla necessità di monitorare le vicende economico-finanziarie e contenere i costi di funzionamento della partecipata, la Regione ha evidenziato che: *"La decisione di mantenimento della partecipazione è stata preceduta da una analisi comparativa dei costi attuali e potenziali gravanti per il tramite di Sviluppumbria sul bilancio dell'Ente svolta nel seguente modo:*

- a) I costi attuali che gravano per il tramite di Sviluppumbria sul bilancio dell'Ente: *"Nell'ultimo triennio non sono stati rilevati costi gravanti sul bilancio di Sviluppumbria e quindi della Regione; il costo medio del personale rilevato dal 2012 al 2017 si attesta stabilmente a meno di 50.000 euro. Dato risultante dal monitoraggio e controllo dei bilanci d'esercizio pregressi e dal preconsuntivo 2018 della società Umbriafiore".*

b) I costi potenziali che gravano sul bilancio dell'Ente: *"In prospettiva triennale non si prevedono costi gravanti su Sviluppumbria e quindi sul bilancio della Regione, grazie anche all'incremento costante da vari anni del patrimonio netto della Umbriafiery. Dato desunto dall'andamento dei bilanci pregressi e dal monitoraggio e controllo delle previsioni contenute nel piano di attività 2018 e relativo preconsuntivo Umbriafiery".*

c) La Regione ha inoltre specificato in merito alle ulteriori prospettive di razionalizzazione della gestione che *"Ad integrazione di quanto è oggetto del piano di monitoraggio di Sviluppumbria si è richiesto ... a Umbriafiery di ottemperare a quanto previsto dal "piano di governance delle società partecipate" della Regione (DGR 824/18) che detta disposizioni regolamentari e di indirizzo anche per la completa attuazione del D.Lgs. 175/2016, per quanto compatibile. Comunicazione a Umbriafiery del 19/09/18 con cui si è altresì richiesta, a fini di monitoraggio, la situazione contabile al 30/06 e preconsuntivo 2018."*

d) Il monitoraggio degli obiettivi assegnati ex art. 19 del TUSP: *"La società Umbriafiery [per i motivi più avanti specificati] non si ritiene a controllo pubblico e pertanto non è soggetta a quanto previsto dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016. Pur non rientrando nella fattispecie, viene comunque richiesto ad UmbriaFiere di predisporre un piano di contenimento dei costi da produrre entro dicembre 2018. La richiesta è prevista dal piano di monitoraggio di Sviluppumbria. La Regione effettua il controllo sull'avanzamento degli obiettivi, tramite Sviluppumbria, con cadenza periodica durante l'anno mediante un sistema di monitoraggio strutturato."*

La Provincia di Perugia ha evidenziato che:

a) *i risultati di bilancio della partecipata non hanno mai impattato negativamente sul bilancio della Provincia. L'andamento attuale e potenziale non fa presumere interventi di risanamento e poste di accantonamenti a bilancio;*

b) *la società svolge attività a carattere commerciale di natura locale e nazionale ed opera in un mercato concorrenziale con una evoluzione dell'attività in base ai progetti commerciali di diretta emanazione e a quelli proposti da terzi richiedenti i loro servizi espositivi. L'attività è svolta con principi meramente imprenditoriali producendo risultati economici costantemente attivi. Inoltre dall'analisi dei bilanci e della struttura amministrativa si precisa che i costi di funzionamento sono monitorati ed omogenei negli anni;*

c) *la Società non riceve finanziamenti o sussidi da parte dell'Ente;*

d) *i rapporti debito/credito con la Soc. partecipata Umbriafiery Spa sono rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione, riportati nel questionario sul Conto Consuntivo redatto dall'Organo di revisione dell'Ente che viene trasmesso alla Corte dei conti."*

Infine l'Ente riferisce che: *"... la Società, non ritenendosi nella situazione di "controllo pubblico" ex art. 2, comma 1, lett. b) e m) non soggiace alle prescrizioni di cui agli art. 6,11, 19, 25 e 26 del T.U.S.P. Tuttavia si riferisce che è stato rispettato l'equilibrio di genere nella composizione*

sia nel Consiglio di Amministrazione che nel Collegio Sindacale, e che l'organico medio della società non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio come risulta da nota integrativa al bilancio 2016.”.

Il Comune di Bastia Umbra ha riferito che: *“La società svolge attività fieristica a carattere commerciale di natura locale e nazionale ed opera in un mercato concorrenziale in continua evoluzione in base ai progetti commerciali di diretta emanazione e a quelli proposti da terzi richiedenti i servizi espositivi. Pertanto, detta attività è svolta con principi meramente imprenditoriali producendo risultati economici costantemente positivi e mai ricevendo contributi pubblici in c/esercizio, né dai soci né da altri enti. Umbriafiery precisa altresì che i costi di funzionamento sono monitorati ed omogenei negli anni, che sia nel Consiglio di Amministrazione che nel Collegio Sindacale è stato rispettato l'equilibrio di genere e che il personale dipendente a tempo indeterminato è lo stesso da molti anni e non è previsto alcun aumento. Sul bilancio dell'Ente pertanto non ci sono costi legati a finanziamenti concessi alla società partecipata e non ci sono neanche in prospettiva costi potenziali connessi alla gestione sociale di Umbriafiery s.p.a. I rapporti debiti/crediti con la partecipata, la cui evidenziazione non era richiesta nella formulazione del piano straordinario in questione, sono stati rilevati annualmente in sede di approvazione del rendiconto della gestione e se ne rileva la concordanza.”.*

In sede istruttoria gli Enti partecipanti sono stati altresì sollecitati a riferire in merito alle diverse disposizioni del TUSP riguardanti le società “a controllo pubblico”.

La Regione Umbria nella risposta alla richiesta istruttoria del 9 luglio 2018 ha specificato al riguardo che: *“La società UMBRIAFIERE S.p.a. è una partecipata indiretta della Regione Umbria, ma non a controllo da parte della stessa, in quanto non ricorrono le situazioni di cui all'art. 2359 del Codice civile, né le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. B9 del D.Lgs. n. 175/2016. La Regione ha comunque prescritto, nell'ambito del “piano di governance” (approvato con DGR 824/2018), che la società “tramite”, in questo caso Sviluppumbria SpA, applichi anche alle proprie partecipazioni (indirette per la Regione), a tutela del patrimonio societario, le forme di controllo e di monitoraggio ivi previste, da proporre quale prassi di condotta anche agli altri soci (infatti, ove non disponga della maggioranza in Assemblea, naturalmente, in capo al socio residua solo un potere di proposta).”.*

La Provincia di Perugia nella risposta alla nota istruttoria del 4 settembre 2018 ha specificato che: *“ ... la società non si trova nella situazione di controllo pubblico, non ricadendo la propria situazione di governance in alcune delle ipotesi descritte dall'art. 2359 del c.c. e dall'art. 2, comma 1, lett. b) e m), del D. Lgs. n. 175/2016. Tale posizione viene avvalorata da n. 2 pareri legali redatti dello Studio legale Caia di Bologna (uno del 2016 e successivamente nel 2018), e per aspetti particolari, da un parere pro-veritate dello studio legale Calzoni - De Matteis di*

Perugia, che la Società ha trasmesso, e dalla Circolare della A.E.F.I. (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane), parimenti trasmessa a questo Ente."

Il Comune di Bastia Umbra in risposta alla nota istruttoria del 31 luglio 2018 ha riferito sostanzialmente quanto già riportato dalla Provincia di Perugia.

Considerazioni finali

I dati e gli elementi parziali forniti dagli Enti in sede istruttoria integrano in qualche modo le carenti motivazioni, che in sede di revisione straordinaria sono state poste a base della razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

È da ritenere, peraltro, contrariamente a quanto rappresentato dagli Enti partecipanti, che hanno omesso di riferire in merito, come tutte le disposizioni del TUSP riferibili alle società "a controllo pubblico" siano applicabili alla società in esame.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del TUSP infatti si considerano "a controllo pubblico" la società "in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)". Ne consegue che UMBRIAFIERE S.p.a., in quanto partecipata (direttamente o indirettamente) da più Amministrazioni pubbliche, deve ritenersi assoggettata a "controllo pubblico" esercitato congiuntamente dalle predette Amministrazioni che, nel gestire le rispettive partecipazioni, convergono necessariamente, per obbligo istituzionale, alla tutela di comuni interessi pubblici.

7.1.6 SASE s.p.a.

a. Dati storici

La SASE S.p.A., "Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro S. Egidio SpA", è stata costituita in data 14 dicembre 1977 su iniziativa del Comune di Perugia, con un azionariato formato da Enti locali, istituzioni pubbliche e privati.

b. Attività

La società si occupa della gestione dell'unico aeroporto Umbro (Aeroporto San Francesco di Assisi).

c. Compagine sociale

Trattasi di società a capitale misto pubblico/privato, partecipata dai seguenti enti:

C.C.I.A.A. DI PERUGIA	37,64%
SVILUPPUMBRIA S.p.A. <i>(partecipata dalla REGIONE UMBRIA al 92,30%)</i>	35,96%
COMUNE DI PERUGIA	6,25%
UNICREDIT S.p.A.	9,16%
CONFINDUSTRIA UMBRIA	5,54%
COMUNE DI ASSISI	2,21%
ANCE PERUGIA	2,07%
PROVINCIA DI PERUGIA	0,54%
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.	0,36%
S.M.P. S.r.l.	0,11%
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A.	0,08%
UNIONE REGIONALE COMMERCIO TURISMO	0,03%
COMUNE DI BASTIA UMBRA	0,02%
UMBRIA EXPORT Soc. Cons. a r.l.	0,01%

Gli altri soci (CONSORZIO ACAP, COMUNE DI GUBBIO, COMUNE DI MARSCIANO, COMUNE DI TORGIANO, AERO CLUB PERUGIA) detengono quote unitarie di partecipazione inferiore allo 0,0005%.

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 37
- Numero amministratori: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
- 2015: -845.976,00

- 2014: -1.176.389,00
- 2013: -1.529.790,00
- 2012: -748.131,00
- 2011: - 889.423,00

Anche nell'esercizio 2016 è stata registrata una perdita di € 320.973.

Per l'esercizio 2017 la società ha invece conseguito un utile di € 211.342.

- Costo del personale: 1.877.086,00
- Compensi amministratori: 62.500,00
- Compensi componenti organi di controllo: 31.926,00
- Fatturato:
 - 2015: 4.295.560,00
 - 2014: 3.476.047,00
 - 2013: 3.255.719,00

Il fatturato 2016 è risultato pari ad € 4.705.371 ed è costituito, tra l'altro, da ricavi caratteristici per € 2.449.021 e da "Contributi in c/esercizio" per € 2.025.082.

Il fatturato 2017 è risultato pari ad € 4.923.391 di cui, tra l'altro, € 2.718.579 da ricavi caratteristici ed € 2.068.741 "Contributi in c/esercizio".

Come riportato nella Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2017, tali contributi sono riferiti alle erogazioni ricevute da C.C.I.A.A. di Perugia, da Sviluppumbria e da enti a quest'ultima collegati, utilizzati per la copertura delle spese sostenute per il potenziamento, lo sviluppo e la riqualificazione della gestione aeroportuale.

L'incremento dei ricavi caratteristici (+ 11%) è stato determinato dall'aumento del traffico passeggeri.

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

Il Comune di Perugia (6,25%) ha deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione poiché, nonostante la gestione deficitaria, la società gestisce un servizio di interesse generale necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente quali lo sviluppo della mobilità e la promozione turistica.

In fase istruttoria ha evidenziato che per la società è in atto "un'inversione di tendenza", con la chiusura in positivo del bilancio al 31.12.2017. Inoltre, l'Ente ha precisato di non essere mai intervenuto per la copertura delle perdite, avvenuta "con gli strumenti civilistici".

La C.C.I.A.A. di Perugia (37,64%) ha deliberato allo stesso modo di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in quanto società che produce servizi di interesse generale, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. In particolare, la C.C.I.A.A. ha motivato la propria scelta riferendo che il riconoscimento del ruolo dello scalo umbro nel sistema aeroportuale nazionale e l'emanazione in data 14.5.2014 del decreto interministeriale che approva l'affidamento in concessione ventennale alla SASE S.p.A. della

gestione totale dell'aeroporto, sono la presa d'atto che l'infrastruttura recentemente completata rappresenta una valida e strategica opzione di mobilità per un territorio altrimenti penalizzato. L'Ente ha altresì riferito che il Consiglio Camerale, riconoscendo la rilevanza strategica dell'aeroporto per lo sviluppo economico del territorio, ha deliberato una maggiorazione del 20% del diritto annuale per potenziare gli interventi diretti al miglioramento delle infrastrutture (di cui il 50% a favore della struttura aeroportuale).

Anche la Regione Umbria, che partecipa indirettamente per il 33,19% al capitale sociale della SASE S.p.A. per il tramite della controllata Sviluppo Umbria S.p.A., ha deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, per le medesime motivazioni degli Enti di cui sopra.

La Provincia di Perugia (0,54%) ha deliberato di mantenere la partecipazione con interventi di razionalizzazione dei costi consistenti nella riduzione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Comune di Assisi (2,21%) ha deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione dei costi. Il mantenimento è motivato dal ritorno in termini di sviluppo dell'indotto turistico del territorio connesso al funzionamento dell'aeroporto (in particolare per il turismo internazionale), anche in considerazione dell'assenza di infrastrutture viarie alternative efficienti.

Anche il Comune di Bastia (0,02%) ha deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto la gestione del servizio aeroportuale è ritenuta strategica per il tessuto socio-economico locale (in particolare per il turismo internazionale), anche in considerazione dell'assenza di infrastrutture viarie alternative efficienti.

Il Comune di Marsciano (<0,005%) ha deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale e non sussistono le condizioni per attivare azioni di dismissione.

Il Comune di Torgiano (<0,005%) ha deliberato, anch'esso, di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale e anche in relazione alla esiguità della partecipazione.

f. Considerazioni della Sezione

La presenza di servizi che rivestono un interesse generale, ancorché possa risultare determinante ai fini del mantenimento della partecipazione, non esclude l'obbligo di analizzare la posizione economico-finanziaria della società ai fini della eventuale predisposizione di un piano di

razionalizzazione dei costi di funzionamento, specie se, come nel caso specifico, la gestione economica della partecipata per più anni è risultata deficitaria.

L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, andava in ogni caso corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata, avendo presente che la detenzione di una partecipazione minoritaria non esime dall'obbligo di attivarsi in senso conforme, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione della partecipazione.

Invero, nei piani di revisione straordinaria manca, in particolare, l'evidenziazione:

- a) dell'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) dell'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata.

Sollecitati a riferire in merito, gli enti partecipanti hanno comunicato quanto segue.

La Regione Umbria, nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018 ha ribadito che la Società in esame è una partecipata indiretta della Regione Umbria, ma non a controllo da parte della stessa, in quanto non ricorrono le situazioni di cui all'art. 2359 del codice civile, né le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 175/2016.

La Regione ha riferito di aver comunque prescritto, nell'ambito del "*Piano di governance*" (approvato con DGR 824/2018), che la società Sviluppo Umbria S.p.A. (che detiene la partecipazione in Sase) applichi "*anche alle proprie partecipazioni (indirette per la Regione), a tutela del patrimonio societario, le forme di controllo e di monitoraggio ivi previste, da proporre quale prassi di condotta anche agli altri soci (infatti, ove non disponga della maggioranza in Assemblea, naturalmente, in capo al socio residua solo un potere di proposta)*".

Relativamente agli ulteriori aspetti oggetto di richiesta istruttoria, la Regione ha comunicato che:

- a) la decisione di mantenere la partecipazione è stata preceduta da *una analisi comparativa dei costi attuali e potenziali* gravanti per il tramite di Sviluppo Umbria sul bilancio dell'Ente. In particolare, l'Ente ha riferito che nel 2008 la società (in adeguamento dell'art. 7 della Direttiva Ministero dei Trasporti n. 135/T del 12.09.2007) ha modificato l'art. 6 dello Statuto prevedendo quale obbligo l'attuazione degli investimenti funzionali all'ottenimento della concessione ventennale dell'aeroporto, ed ha messo a punto un programma di intervento 2008-2028 degli investimenti con allegato un piano economico-finanziario, successivamente aggiornato nel 2014 per il periodo 2014-2033. Con Decreto Ministeriale del 13 maggio 2014, a seguito di valutazione positiva del predetto piano degli investimenti, si è proceduto ad affidare alla società la concessione per la gestione totale dell'aeroporto S. Egidio, con previsione, nella concessione, dell'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario "entro il quarto anno dalla stipula" e del mantenimento di adeguati requisiti di solidità patrimoniale.

La Regione ha riferito che la società Sase S.p.A. ha effettuato gli investimenti e gli interventi di sviluppo previsti nel piano, conseguendo gli obiettivi economico finanziari e di solidità patrimoniale indicati. Invero – ha specificato l’Ente – la società, dopo aver ridotto drasticamente le perdite, ha conseguito l’equilibrio economico e l’utile di bilancio nel 2017 (€ 211.000 euro), come previsto nel piano e nell’atto di concessione;

b) relativamente *ai costi attuali che gravano sul bilancio regionale* per il tramite di Sviluppumbria, è stato riferito che nell’ultimo triennio (2015-2017), come risulta dai verbali di assemblea della SASE e dal monitoraggio e controllo dei bilanci di esercizio della stessa, la società ha effettuato:

- nel 2015, riduzione del capitale e ricapitalizzazione;
- nel 2017, riduzione del capitale²⁰.

Sul punto è stato precisato che *“le ricapitalizzazioni sono state effettuate per la realizzazione degli investimenti e per il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, come previsto dal piano e dalla concessione”* e che *“le minusvalenze registrate nel 2015 e 2016 non hanno prodotto effetti nel conto economico di Sviluppumbria in quanto coperte da uno specifico fondo del passivo”*;

c) relativamente *ai costi potenziali a carico del bilancio regionale*, è stato precisato che in prospettiva triennale non si prevedono costi gravanti su Sviluppumbria e quindi sul bilancio regionale, grazie al conseguimento degli obiettivi previsti nell’atto di concessione e nel piano economico-finanziario 2014-2033²¹;

d) la SASE ha adottato nel 2008 e, successivamente rivisto nel 2014, il piano economico-finanziario ventennale (2014-2033) che è stato puntualmente applicato. Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2014 ha predisposto una *revisione dei costi* e, successivamente, in data 30 marzo 2014, è stato approvato un nuovo piano di contenimento dei costi. Attraverso le procedure di controllo adottate da Sviluppumbria (“piano di monitoraggio” adottato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 8 maggio 2017, rivisto in data 28 giugno 2018²²), è stato effettuato un monitoraggio costante.

In merito alle ulteriori prospettive di razionalizzazione della gestione, la Regione ha riferito che Sviluppumbria – in attuazione del sopracitato “piano di monitoraggio” - in data 19 settembre

²⁰ Come riportato nella Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31.12.2017 *“La società con Assemblea straordinaria del 22 novembre 2017 ha deliberato di ridurre il capitale sociale per coprire le perdite residue riferibili all’anno 2015 per euro 845.975,79 e quelle realizzate nel 2016 per euro 320.973,04 per complessivi euro 1.166.948,83 conseguentemente [...] il capitale sociale si riduce da euro 2.349.868,95 ad euro 1.182.771,85 mediante riduzione del valore nominale delle 44.785 azioni da euro 52,47 ad euro 26,41.”*

²¹ L’Amministrazione ha precisato che tali dati risultano dal monitoraggio e controllo del bilancio della società 2017 e dal riscontro con gli obiettivi e le previsioni del piano-economico finanziario 2014-2033.

²² Secondo quanto riferito, il piano di monitoraggio è articolato in tre scadenze annuali:

- 1) gennaio – budget e piano di contenimento dei costi;
- 2) giugno – bilancio d’esercizio;
- 3) settembre – situazione al 30.6 e preconsuntivo al 31.12.

2018 ha chiesto alla Sase S.p.A. la situazione contabile al 30.6.2018 e il preconsuntivo 2018 e che *"Oltre ad effettuare il monitoraggio sul puntuale rispetto del piano ventennale si procederà ad una azione di moral suasion perché SASE si adegui alle modalità previste dal <piano di governance delle società partecipate> della Regione che detta disposizioni regolamentari e di indirizzo anche per la completa attuazione del D.Lgs. 175/2016 per quanto compatibile"*.

La Sezione rileva come i contenuti dei diversi piani di contenimento dei costi non siano stati esplicitati con riferimento ai singoli componenti reddituali, né tantomeno siano stati evidenziati i diversi punti di attuazione dei medesimi piani.

e) gli *obiettivi previsti dal piano* e dalla concessione per la società SASE erano quelli *"di realizzare un articolato piano di investimenti, di attuare uno strutturato piano di contenimento dei costi e di riequilibrio economico finanziario, di adeguata patrimonializzazione, di incrementare l'operatività per l'ottenimento/mantenimento della concessione per la gestione totale dell'aeroporto S. Egidio"* e che gli stessi *"sono stati ad oggi conseguiti: utile di esercizio nel 2017, raggiungimento dell'equilibrio finanziario e adeguata patrimonializzazione"*.

La Regione ha altresì comunicato che nonostante la *"specificità dell'attività svolta da SASE e della recente realizzazione dell'infrastruttura, che configura una situazione di "quasi" start up"* nonché la presenza di *"alcune categorie di costi obbligatori e non comprimibili"*, la società *"ha conseguito risparmi sui costi di personale, sui compensi degli amministratori e sugli altri oneri di gestione (riduzione di consulenze e internalizzazione di attività) scesi da circa 476.000 euro nel 2012 a 43.269 del 2017"* incrementando comunque la produzione *"grazie alla realizzazione degli investimenti funzionali alla concessione ventennale"* e che Sviluppo Umbria, in qualità di azionista, *"ha sollecitato e supportato le azioni di risanamento e di rilancio operativo, di realizzazione del piano degli investimenti e di riequilibrio economico finanziario"*.

La Regione, ha infine riferito di svolgere durante l'anno, tramite Sviluppo Umbria, il periodico controllo sul grado di attuazione degli obiettivi, mediante un sistema di monitoraggio strutturato che si realizza sulla base del predetto *"piano di monitoraggio"*.

Anche in tal caso manca la rappresentazione puntuale del grado di raggiungimento degli obiettivi affidati e specificamente descritti.

La C.C.I.A.A. di Perugia, in risposta alla nota istruttoria del 25 luglio 2018, ha comunicato, tra l'altro, quanto segue:

a) gli *indici di bilancio* elaborati per gli esercizi 2013-2014-2015 evidenziano una situazione di disequilibrio economico e finanziario a fronte, tuttavia, del miglioramento del valore della produzione di circa il 32% (determinato per circa € 540 mila da maggiori ricavi e per circa € 500 mila da maggiori contributi).

La perdita dell'esercizio 2015 (845.976) si è ridotto di circa il 28% rispetto a quella del 2014 (1.176.389) e di circa il di circa il 45% rispetto a quella del 2013 (1.529.793). Le operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel corso degli anni 2014 e 2015 hanno consentito un recupero di liquidità indispensabile per la gestione.

A fronte della concessione ventennale per la gestione dell'aeroporto, ottenuta in data 13.5.2014, la compagine societaria ha continuato a fornire il proprio supporto finanziario sulla base di un piano industriale che prevedeva il raggiungimento dell'equilibrio economico patrimoniale in un arco temporale ragionevole, con il conseguimento di un margine operativo lordo di segno positivo per il 2017. Infatti, malgrado la contrazione del traffico passeggeri rispetto al 2015 (274.028 passeggeri), gli esercizi 2016 (221.941 passeggeri) e 2017 (250.133 passeggeri) hanno registrato risultati notevolmente migliorativi rispetto al passato e l'esercizio chiuso al 31.12.2016, pur registrando una perdita di € 320.973, ha evidenziato per la prima volta un MOL positivo di € 82.750.

Nell'esercizio 2017 è stato quindi conseguito un risultato positivo di € 211.342.

Nell'ambito dell'analisi economico-finanziaria è stato anche elaborato l'indicatore del rischio di crisi aziendale "ZETA Score" (Z) che ha confermato quanto già evidenziato dagli indici di bilancio e cioè che **la continuità aziendale appare ancora legata al supporto finanziario della compagine sociale e delle istituzioni locali.**

Dalla analisi economico-finanziaria non emergono, invece, con altrettanta chiarezza, le conseguenti misure correttive proposte dalla C.C.I.A.A. di Perugia;

b) *i costi a carico del proprio bilancio* per il periodo 2013-2015 sono riferiti a "Contributi in c/esercizio" (rispettivamente € 979.670, € 1.286.749 ed € 1.353.415) e a "Svalutazione partecipazione" (€ 524.394, € 435.520 ed € 311.254).

La C.C.I.A.A. ha precisato che i contributi erogati alla società sono stati diretti allo sviluppo del traffico aereo e che la contribuzione (frutto anche del cofinanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio dell'Umbria, per 600, 750 e 850 mila euro rispettivamente negli anni 2013, 2014 e 2015) è stata dallo stesso finanziata tramite la maggiorazione del diritto annuale destinata allo sviluppo delle infrastrutture del territorio oltre che alla realizzazione dell'asse viario Quadrilatero Umbria Marche.

La C.C.I.A.A. ha inoltre specificato che la valutazione della partecipazione secondo il metodo del "patrimonio netto" dà totale ed immediata evidenza degli effetti prodotti sul bilancio dell'ente dal risultato di esercizio della società;

c) la C.C.I.A.A. ha analizzato l'andamento, nel triennio 2013-2015, dei *costi per compensi agli organi societari, dei costi di funzionamento e del costo del personale*, con indicazione delle principali cause di variazione degli stessi. L'Ente si è quindi limitato a riferire l'avvio, in concomitanza con l'ottenimento della concessione ventennale per la gestione, di un piano di riorganizzazione della gestione "teso a ridurre anche i costi fissi ancorché difficilmente comprimibili per gli elevati standard di sicurezza obbligatori per l'attività", **senza tuttavia indicare le specifiche misure di razionalizzazione dei costi, né lo stato di attuazione del piano di riorganizzazione;**

d) ha indicato gli importi erogati per "aumenti di capitale sociale" nel 2014 (€ 518.292) e nel 2015 (€ 535.614) ed ha riferito che con tali interventi, *"in aderenza alla propria mission istituzionale, ha da sempre ponderato e valutato i benefici che l'aeroporto è idoneo a determinare*

sull'economia del territorio provinciale in funzione di un progressivo sviluppo della stazione aeroportuale sulla base di documenti programmatici e business plan (coerenti con convenzione stipulata in data 22.10.2009 tra ENAC e SASE S.p.a. e dall'Atto aggiuntivo alla predetta Convenzione, stipulato in data 7 aprile 2014 entrambi resi esecutivi per effetto del decreto di approvazione) che, nel medio periodo, prevedevano il raggiungimento dell'equilibrio economico della società stessa determinato dall'incremento del traffico e dalla stabilizzazione dei costi";

e) l'Ente camerale ha indicato i debiti verso la società al 31.12 degli esercizi 2013-2015 (rispettivamente € 91.667, € 129.249 ed € 117.917), specificando che gli stessi erano riferiti ai contributi concessi per lo sviluppo del traffico aereo.

Il Comune di Perugia, in sede istruttoria, ha riferito di aver provveduto ad implementare il sistema di controllo economico-finanziario delle società partecipate mediante l'acquisizione dei conti economici a valore aggiunto, a preventivo e a consuntivo, nonché di una serie di indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico che dovranno essere calcolati in diverse fasi temporali (a preventivo, sulla base dei dati del bilancio di previsione pluriennale della società; nel corso della gestione, con cadenza semestrale; in sede di bilancio di esercizio, in via definitiva).

Non sembra tuttavia che l'Ente abbia utilizzato detto sistema in sede di revisione straordinaria della partecipata SASE S.p.A.

Inoltre, benché -in altro contesto- abbia comunicato alla Sezione lo stato dei rapporti di debito-credito con la partecipata, l'Ente non ne ha tenuto conto in sede di revisione straordinaria, nell'ambito di un'analisi unitaria della situazione economico-finanziaria della partecipata, né ha evidenziato le ripercussioni sul proprio bilancio delle perdite sofferte dalla società.

Il Comune di Assisi ha riferito che la situazione economico-finanziaria della società partecipata presenta risultati negativi della gestione riconducibili ad un piano strategico, **senza indicare alcuna specificazione dei fattori che hanno determinato tali risultati.**

L'Ente precisa che non è "stato chiamato ad intervenire per il ripiano delle perdite perché le stesse sono state coperte con gli strumenti civilistici". **Quest'ultima affermazione non è coerente con quanto riferito dalla Regione e dalla C.C.I.A.A. di Perugia.**

Il Comune ha altresì riferito che il Presidente della SASE S.p.A. è stato chiamato a relazionare sull'andamento della stessa nella seduta consiliare del 28 settembre 2017, in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ex art. 24 del TUSP.

L'Ente non ha fornito però alcun riscontro in merito alla omessa effettuazione dell'analisi comparativa dei costi attuali e potenziali a carico del proprio bilancio (non ha riferito, in particolare, in merito alle ripercussioni sul proprio bilancio delle perdite sofferte dalla partecipata), né ha predisposto, in sede di revisione straordinaria, l'analisi economico-finanziaria della società partecipata.

La Provincia di Perugia, nella risposta alla nota istruttoria del 4 settembre 2018, ha comunicato che:

a) nonostante i risultati di esercizio negativi la società, grazie anche alla rinegoziazione dei contratti con i principali *partner* e fornitori, è riuscita ad ottimizzare la gestione tramite una sostenuta riduzione dei costi con conseguente significativo miglioramento dei risultati nei vari esercizi, passando dalla perdita di € 1.176.389 del 2014 all'utile di € 211.342 del 2017.

La Provincia di Perugia non ha evidenziato le ripercussioni sul proprio bilancio delle perdite sofferte dalla partecipata;

b) l'analisi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (2015-2017) evidenzia un incremento costante del valore della produzione (da € 4.295.000 del 2015 ad € 4.923.000 del 2017) e un decremento costante dei costi della produzione (da € 5.109.000 ad € 4.631.000), con conseguente miglioramento del risultato operativo (da - € 813.000 nel 2015, ad € 292.000 del 2017).

Nell'evidenziare che il risultato della gestione finanziaria e straordinaria, seppur leggermente in calo nel triennio, ha avuto scarsa incidenza sui risultati finali, l'Ente ha precisato che i risultati negativi sono dipesi, sostanzialmente, dalla limitata espansione delle attività aziendali dovute ai rapporti con le compagnie aeree che considerano lo scalo Umbro scarsamente appetibile in termini di utenza reale e potenziale. Ciò ha comportato il conseguimento di ricavi inferiori rispetto al livello di impiego ottimale dei fattori, a fronte di una struttura dei costi sostanzialmente rigida (sebbene rivista in riduzione), poiché costituita da una forte componente di costi fissi.

L'Ente non ha indicato specifiche misure di razionalizzazione dei costi.

Il Comune di Marsciano in risposta alla nota istruttoria del 4 settembre 2018, ha comunicato:

a) che alcuni elementi per la valutazione economico-finanziaria della società partecipata (in particolare, l'andamento dei principali aggregati economico-patrimoniali desunti dai bilanci della società per gli anni 2011-2015 quali il costo del personale, il risultato di esercizio e il fatturato), sono stati riportati nel piano di razionalizzazione;

b) in relazione alla valutazione sulle prospettive di razionalizzazione della gestione, nonché alla redazione di un piano strutturato di contenimento dei costi, che *"il carattere minoritario della partecipazione dell'ente, non avendo tra l'altro il Comune aderito alla ricapitalizzazione, non consente di incidere sulle strategie societarie né di assegnare obiettivi"*;

c) in merito al piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, che *"la società opera nell'ambito di un piano di risanamento ventennale 2014-2033, approvato per il rilascio della concessione totale nel quale si dà conto degli elementi da a) ad e) dei rilievi istruttori"*.

Neppure il Comune di Marsciano ha posto a base del piano di revisione straordinaria gli esiti dell'analisi economico-finanziaria della partecipata.

Il Comune di Bastia ha riferito che la situazione economico-finanziaria della società partecipata SASE S.p.A. presenta risultati negativi della gestione riconducibili ad un piano strategico, **senza specificare i fattori che hanno determinato tali risultati.**

L'Ente ha precisato di non essere "*stato chiamato ad intervenire per il ripiano delle perdite perché le stesse sono state coperte con gli strumenti civilistici*". **Quest'ultima affermazione non è coerente con quanto riferito dalla Regione e dalla C.C.I.A.A. di Perugia.**

Il Comune ha riferito inoltre che i rapporti debito credito con la partecipata risultano pari a zero e che gli stessi sono rilevati annualmente in sede di approvazione del rendiconto della gestione. **L'Ente non ha riscontrato le richieste volte ad evidenziare i rapporti finanziari con la partecipata e gli esiti dell'analisi economico-finanziaria della stessa partecipata.**

Il Comune di Torgiano **non ha risposto alla nota istruttoria del 4 settembre 2018.**

In merito all'attuazione delle diverse disposizioni del TUSP afferenti alle società a "controllo pubblico", si osserva in via preliminare che la partecipata rientra tra le società a "*controllo pubblico*" (v. art. 2, co. 1, lett. b e m, del TUSP), posto che nel caso di specie le partecipazioni detenute dagli enti pubblici, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c. (cfr. in senso conforme, Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria n. 2/2018/PAR nonché orientamento MEF, Dipartimento del tesoro, Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio 2018;). A tal fine non è necessaria la formalizzazione di un "*accordo per il controllo congiunto*" tra i diversi enti pubblici partecipanti, posto che le prerogative dagli stessi esercitabili nella qualità di azionisti debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico.

Non è da condividere pertanto la motivazione addotta dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Marsciano a supporto della tesi secondo cui non troverebbero applicazione le disposizioni del TUSP riferite alle società a "*controllo pubblico*".

Tanto premesso, si evidenzia quanto dichiarato dagli enti²³ con riferimento all'attuazione delle predette disposizioni del TUSP.

- Art. 6, commi 2, 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la "*relazione sul governo societario*" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario):

La C.C.I.A.A. ha riferito che la società non ha predisposto la relazione sul governo societario.

²³ Il riferimento è agli Enti che hanno ottemperato alle richieste istruttorie.

La Regione e la Provincia di Perugia, hanno riferito che la società, pur non rientrando nella fattispecie, ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con il bilancio al 31.12.2016 ed al 31.12.2017. Riguardo alle previsioni del comma 3 (che consente di valutare l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori strumenti) è stato riferito che non si è ritenuto di integrare le funzioni di controllo già previste dalle norme di legge e di statuto, tenuto anche conto che la società ha affidato la revisione legale dei conti a società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis e dello statuto sociale e che l'attività "core" è sottoposta al controllo di ENAC.

Il Comune di Marsciano ha comunicato che la società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale con i bilanci 2016 e 2017.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

La C.C.I.A.A. ha riferito che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, l'assemblea dei soci in data 1.7.2016 ha deliberato un Consiglio di Amministrazione formato da n. 5 componenti. **Non sono state esplicitate, tuttavia, le motivazioni della rinuncia all'Amministratore unico.**

La Regione e la Provincia di Perugia, hanno riferito che la disposizione in parola non è applicabile ma che comunque la società ha motivato in delibera la scelta dell'organo collegiale. **Anche in questo caso le motivazioni non sono state esplicitate.**

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

La C.C.I.A.A. ha riferito che nella scelta della composizione è stato rispettato l'equilibrio di genere, eleggendo due componenti donna.

Anche la Regione, la Provincia di Perugia e il Comune di Marsciano hanno riferito che il Consiglio di Amministrazione risponde alle previsioni di legge.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9²⁴ entro il 31 luglio 2017):

²⁴ L'art. 11, comma 9, del TUSP dispone che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono:

"a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società".

La C.C.I.A.A. ha riferito che **lo statuto della partecipata non risulta essere coerente con le previsioni del richiamato comma 9.**

La Regione e la Provincia di Perugia, hanno riferito che la disposizione non è applicabile.

- Art. 14, comma 5 (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di effettuare trasferimenti straordinari o apertura di credito e di rilasciare garanzie a favore della società partecipata che ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o, in alternativa, predisposizione di un piano di risanamento che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni):

La C.C.I.A.A. ha riferito che dalla data di entrata in vigore del TUSP non è stata effettuata a favore della società nessuna delle operazioni previste dall'art. 14 e che il piano economico finanziario elaborato dalla società per il periodo 2014-2033 prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico patrimoniale in un arco di tempo ragionevole.

Il Comune di Perugia ha comunicato che non ricorre la fattispecie della disposizione in esame poiché gli aumenti di capitale sociale (del. C.C. N. 158/2015) sono stati effettuati applicando la deroga prevista dalla normativa all'epoca vigente (art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010²⁵).

La Regione ha riferito che gli aumenti di capitale sono stati diretti alla realizzazione di investimenti (obbligo statutario in conformità alla richiesta del ministero trasporti) finalizzati al conseguimento e al mantenimento della concessione ventennale da parte dell'ENAC, a fronte di un piano economico-finanziario ventennale (2014-2033) e di piani di revisione dei costi e di risanamento.

La Provincia di Perugia ha comunicato di aver aderito solo alla ricapitalizzazione deliberata il 14.7.2010 (con termine ultimo 31.12.2011), limitandosi poi a mantenere la partecipazione senza aderire ai successivi interventi di ricapitalizzazione. L'Ente ha comunque precisato che la società ha operato nell'ambito di un piano di risanamento come previsto da piano ventennale 2014 — 2023 approvato per il rilascio della concessione totale.

Il Comune di Marsciano ha riferito di non aver *"aderito alla ricapitalizzazione, limitandosi a mantenere la partecipazione originaria"*.

²⁵ D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 19: "Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma."

Il comma 19 è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. l), del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Il Comune di Bastia Umbra ha riferito che per lo stesso *"non ricorre la fattispecie [...] in quanto [...] dalla data di entrata in vigore del TUSP, non ha mai sottoscritto aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari o aperture di credito né rilasciato garanzie a favore della Sase s.p.a."*.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

Nessuno degli Enti interpellati ha confermato l'adozione, da parte di Sase S.p.A., del regolamento che disciplini il reclutamento del personale.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

Il Comune di Perugia ha individuato obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento²⁶ della società, per la prima volta, nella nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvato con atto del Consiglio comunale n. 38 del 16.4.2018. Tali obiettivi sono stati trasmessi alla società con nota prot. 96095 del 23.4.2018.

Il Comune ha indicato che lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati per il triennio sarà verificato al termine di ogni annualità.

La C.C.I.A.A. di Perugia pure evidenziando che *"l'Ente nelle sedi amministrative di confronto ha sempre sostenuto la strategia [...] di provvedere ad un contenimento dei costi della produzione (con invarianza ove possibile del livello quali/quantitativo dei servizi offerti) al fine di raggiungere un equilibrio economico nel medio/lungo termine"*, **sembra confermare che non vi sia stata una formale assegnazione di obiettivi²⁷.**

- Art. 21, comma 1 (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

²⁶ In particolare, è stato previsto che la società dovrà mantenere l'equilibrio economico-finanziario, anche migliorando il risultato di esercizio, attivando tutte le iniziative idonee a tale finalità, anche mediante:

- affidamento di incarichi di consulenza soltanto in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di garantire la prestazione dei servizi richiesti;
- attuazione della normativa del codice dei contratti;
- contenimento della spesa del personale mediante: a) rapporto tra spese del personale e valore della produzione non superiore a quello dell'annualità 2017; b) incidenza degli oneri del contratto di secondo livello sulle spese del personale non superiore a quella dell'annualità 2017;
- per il 2018: uguale all'anno 2016;
- per il 2019: -1,5% rispetto al 2016;
- per il 2020: - 2% rispetto al 2016.

²⁷ La Regione e la Provincia di Perugia hanno riferito che la disposizione non è applicabile.

Il Comune di Perugia ha riferito che, nonostante il ripiano del risultato negativo 2014 mediante l'operazione di aumento di capitale sociale, si è comunque provveduto ad effettuare accantonamenti sul risultato di amministrazione 2016 a titolo di "fondo rischi perdite società partecipate".

La C.C.I.A.A. ha riferito che, adottando una contabilità di tipo civilistico, ha sempre adeguato il valore della partecipazione all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata.

La Regione ha riferito che la disposizione non è applicabile.

La Provincia di Perugia ha riferito che *"la società ha provveduto, contestualmente all'approvazione del bilancio in perdita, a ripianare la perdita mediante utilizzo di riserve"*, in tal modo **rendendo una dichiarazione diversa da quanto comunicato dal Comune di Perugia.**

Il Comune di Bastia Umbra ha riferito che la fattispecie non ricorre in quanto *"i risultati negativi sono stati immediatamente ripianati dalla società attraverso gli strumenti previsti dal codice civile"*.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017)²⁸:

La C.C.I.A.A. ha riferito che la partecipata, nell'evidenziare i dati di bilancio relativi al personale, non ha individuato alcuna eccedenza. **Tale conclusione non sembra discendere, tuttavia, da un atto motivato della partecipata.**

La Regione ha riferito che la disposizione non è applicabile alla società ma che quest'ultima ha comunque provveduto alla ricognizione, **senza peraltro evidenziarne gli esiti.**

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017)²⁹:

La C.C.I.A.A. ha riferito che **lo Statuto non è stato adeguato.**

- Art. 28, comma 1, lett. e), che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui *"Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"*

La C.C.I.A.A. ha riferito che il legislatore ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 734 della Legge n. 296/2006 con Legge n. 244/2007 la quale all'art. 3, comma 32-bis ha disposto

²⁸ La Provincia di Perugia ha riferito che la disposizione non è applicabile alla società.

²⁹ La Regione e la Provincia di Perugia hanno riferito che la disposizione non è applicabile.

che "Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali". Tale norma è rimasta cogente fino all'entrata in vigore del TUSP (23/09/2016), che all'art. 28 ne ha sancito l'abrogazione. Come si evince dai dati di bilancio nel periodo 2013/2016 la perdita di esercizio si è progressivamente ridotta passando da 1,5 milioni di euro a 0,32 milioni di euro.

Nell'esercizio 2017 la società ha registrato un utile pari a euro 211.342.

La Provincia di Perugia ha riferito che non risulta che alcun amministratore si trovi nelle preclusioni di cui al richiamato articolo.

Anche il Comune di Marsciano ha riferito che "da quanto comunicato dalla società non risulta vi siano amministratori ricadenti nelle preclusioni" di cui alla disposizione in esame.

Nessuno degli enti partecipanti ha menzionato la data di nomina degli attuali amministratori, né indicato i motivi che escluderebbero l'applicazione della norma in esame.

Il Comune di Perugia comunica di aver inviato alla società lo scadenzario di tutti gli adempimenti previsti dal TUSP per le società a controllo pubblico, **peraltro senza riferire in merito all'effettivo assolvimento dei relativi obblighi, fatta eccezione per gli adempimenti di cui agli artt. 14, 19 comma 5 e 21 comma 1, del TUSP.**

Considerazioni finali

Dall'insieme delle comunicazioni e dei dati pervenuti è dato rilevare sinteticamente quanto segue:

- **la Regione, la Provincia di Perugia, il Comune di Marsciano e il Comune di Bastia Umbra hanno erroneamente interpretato la norma che definisce le società "a controllo pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, omettendo conseguentemente di attivarsi per assicurare l'attuazione delle disposizioni in tema di società controllate;**
- **l'analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata, necessaria ai fini della eventuale razionalizzazione dei "costi di funzionamento" (cfr. art 20, comma 2, lett. f, del TUSP), non è stata effettuata con la necessaria puntualità ed analiticità da tutti gli enti partecipanti;**
- **le risultanze dei piani di contenimento dei costi, predisposti per lo più in termini approssimativi da alcuni Enti, non sono state convertite in formali proposte presentate all'esame dell'assemblea dei soci;**

- **lo stesso vale per la fissazione degli obiettivi specifici – annuali e pluriennali – sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (art. 19, comma 5, TUSP);**
- **l'esame dei costi che gravano sul bilancio degli enti nonché delle modalità di ripianamento delle perdite societarie, non è stato affrontato in termini esaurienti da tutti gli enti partecipanti e, in particolare, dalla Provincia di Perugia;**
- **la società partecipata non ha predisposto la "Relazione sul governo societario" (cfr. comunicazione della C.C.I.A.A. di Perugia), né ha tempestivamente predisposto il programma di "valutazione del rischio di crisi aziendale" di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del TUSP;**
- **non sono state esplicitate le motivazioni della deliberazione di rinuncia alla nomina dell'Amministratore Unico (art. 11, comma 3, TUSP);**
- **nello statuto della partecipata non sono state recepite le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 11, del TUSP³⁰;**
- **non è stata confermata l'emanazione del regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale ex art. 19, comma 3, del TUSP;**
- **gli enti partecipanti hanno omesso di prospettare gli esiti della ricognizione funzionale alla individuazione di eventuali eccedenze del personale ex art. 25, comma 1, del TUSP;**
- **lo Statuto della società non è stato adeguato alle disposizioni del TUSP entro il 31.7.2017 (art. 26, comma 1, TUSP);**
- **infine, gli enti partecipanti non hanno menzionato la data di nomina degli attuali amministratori, né indicato i motivi che escluderebbero l'applicazione della norma contenuta all'art. 28, comma 1, lett. e), del TUSP che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi".**

³⁰ L'art. 11, comma 9, del TUSP dispone che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono: "a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società".

7.1.7 Università dei Sapori s.c.a r.l.

a. Dati storici

Università dei Sapori nasce in Umbria nel 1996 per volontà di Confcommercio, come Scuola internazionale di *Hospitality*, per creare, sviluppare e diffondere competenze, professionalità e cultura dell'alimentazione e dell'ospitalità.

b. Attività

Formazione e assistenza tecnica, per le imprese della ristorazione, dell'ospitalità e della distribuzione e grande distribuzione alimentare. Organizza corsi professionalizzanti, con rilascio di qualifica e finalizzati all'inserimento lavorativo per le professioni di cuoco, aiuto cuoco, pasticciere, gelatiere, pizzaiolo, barman, nonché per la formazione superiore nella pasticceria italiana e *Food & Beverage Manager*. Presta consulenza e assistenza per lo sviluppo delle attività imprenditoriali nel settore dell'alimentazione.

c. Compagine sociale

CCIA di Perugia	8,44%
Confcommercio Holding s.r.l.	33,55%
SEAC s.r.l.	20,89%
ITER s.c.a.r.l.	20,89%
FIDA:	5,00%
Gastronomia Umbra s.r.l.	3,22%
Confederazione nazionale macellai	3,22%
Altri privati:	4,80%

d. Elementi desunti dal questionario della CCIAA di Perugia

- Numero medio dipendenti: 22
- Numero amministratori: 9
 - di cui nominati dalla CCIAA di Perugia: (non indicato)
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dalla CCIAA di Perugia: (non indicato)
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 137.380,00
 - 2014: 14.935,00
 - 2013: 159.809,00
 - 2012: 34.201,00
 - 2011: 1.673,00
- Costo del personale: 1.157.369,00
- Compensi amministratori: 32.550,00

- Compensi componenti organi di controllo: 13.962,00
- Fatturato:
 - 2015: 5.804.420,00
 - 2014: 3.847.138,00
 - 2013: 2.907.454,00

e. Determinazioni dell'Ente pubblico partecipante (CCIAA Perugia) desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Secondo la CCIAA di Perugia, la partecipazione va mantenuta in quanto la partecipata produce servizi di interesse generale, strumentali e strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettere a) e b) del TUSP.

Ha altresì ritenuto di escludere interventi di razionalizzazione in quanto *"I principali indici di bilancio della società denotano un sostanziale equilibrio economico-finanziario-patrimoniale. Gli indici di indebitamento mostrano delle criticità che comunque non sembrano pregiudicare la capacità reddituale e patrimoniale delle società. Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale."*

f. Considerazioni della Sezione

Dagli atti di revisione straordinaria approvati dalla CCIAA di Perugia non è dato desumere i motivi per i quali i servizi resi dalla partecipata sarebbero strumentali e strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero tali da esprimere un "interesse generale", secondo la definizione fornita all'art. 2, co.1, lett. h) del TUSP.

Ne consegue che anche la determinazione di mantenere la partecipazione risulta sostanzialmente immotivata.

Né il piano di revisione straordinaria evidenzia le ragioni che escluderebbero la necessità di interventi di razionalizzazione volti al contenimento dei costi di funzionamento della partecipata ai sensi dell'art. 20, co. 2, lettera f) del TUSP.

Negli atti di revisione straordinaria, infatti, non sono riportati gli esiti dell'analisi economico-finanziaria eventualmente effettuata.

Manca in particolare:

- a. l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b. l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c. l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;

d. la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata;

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte mirate nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni.

In merito a quanto sopra, riscontrando la nota istruttoria della Scrivente del 25 luglio 2018, n. pro. 1058, l'Ente con nota del 14 settembre 2018, n. prot. 20111 ha evidenziato una serie di indici relativi ai bilanci 2013/2014/2015 della società (indici di struttura finanziaria, margini finanziari, indici di situazione finanziaria, indici di ciclo finanziario, indici di situazione economica) traendo le seguenti conclusioni.

"Alcuni indici di natura finanziaria denotano criticità che comunque non sembrano influire, se non in minima parte, sugli equilibri economico-patrimoniali della società. Alcuni dei valori di natura finanziaria hanno influito negativamente sull'indice z-score, che nella fase iniziale evidenzia un rischio di crisi aziendale di livello non trascurabile, ma in costante miglioramento nella fase finale del periodo di riferimento.

Nel 2016, a fronte di un permanente equilibrio economico, la partecipata ha posto maggior attenzione alla propria gestione finanziaria con un conseguente miglioramento degli indici che nel precedente triennio avevano dimostrato varie criticità.

Con riguardo all'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul proprio bilancio l'Ente ha comunicato che *"gli oneri che gravano sul bilancio ... [dei quali ha indicato l'ammontare] sono relativi alla fornitura di servizi di natura strumentale."*, senza peraltro specificare la tipologia.

Quanto alle prospettive di razionalizzazione della gestione e piano strutturato di contenimento dei costi, l'Ente riferisce che *"...nelle riunioni assembleari di approvazione dei budget annuali e delle linee programmatiche, ha sempre fornito indicazioni sul ridimensionamento dei costi di funzionamento in rapporto al flusso dei ricavi ed ha sollecitato una migliore gestione finanziaria della società. I costi di funzionamento, nel triennio di riferimento, in valore assoluto sono aumentati, ma in stretto collegamento con l'aumento del valore della produzione passato da € 2.907.454 a € 5.804.420."*

Infine, dopo aver evidenziato che *"nel periodo oggetto di osservazione non sono stati riconosciuti finanziamenti alla società partecipata"*, l'Ente ha riportato nel prospetto che segue i rapporti di debito credito con la partecipata:

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Debiti	9.800	10.004	-
Crediti	-	-	-

Le dettagliate informazioni e i diversi indici forniti dalla CCIAA di Perugia, con il proposito di integrare la motivazione di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, mirano a dimostrare anche in prospettiva gli equilibri economici e finanziari della gestione più che a indagare sulla congruità e inerenza dei singoli costi di funzionamento della partecipata, valutati in comparazione con i dati medi di settore.

Si dà atto che nei confronti della partecipata in esame, non annoverabile tra le società "a controllo pubblico", secondo la definizione fornita all'art. 1, comma 2, lettera m) e b) del TUSP, non si applicano le disposizioni del TUSP che detta qualità presuppongono.

7.1.8 Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.

a. Dati storici

La Quadrilatero Marche Umbria Spa è una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, istituita il 6 giugno 2003 ai sensi del Decreto Legislativo 190/02, così come modificato dal Decreto Legislativo 163/06.

b. Attività

Progettazione, realizzazione e raccolta finanziamenti per il progetto viario Quadrilatero Umbria-Marche.

La Società ha per obiettivo, quale soggetto attuatore unico, la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale "Quadrilatero" con i seguenti compiti:

- a) progettazione e realizzazione dell'Asse viario Marche Umbria, che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali (strada statale 77 asse Foligno-Civitanova Marche, strada statale 76 – strada statale 318 asse Perugia-Ancona), della Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia e di altri interventi viari, idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare ed incrementare l'accessibilità alle aree interne delle Regioni interessate;
- b) redazione dei Piani di Area Vasta (i PAV) per il cofinanziamento dell'opera viaria. Nell'ambito di tale compito, la Società segue l'acquisizione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, la valorizzazione e il collocamento sul mercato delle Aree leader comprese nel PAV;
- c) reperimento delle risorse finanziarie necessarie per assicurare la completa copertura dell'investimento previsto per la realizzazione del "Progetto Quadrilatero".

c. Compagine sociale

ANAS s.p.a.	92,38%
Hotel Marche dell'Ente Regione Marche	2,86%
Sviluppumbria	2,4%
Provincia di Macerata	1,02%
CCIA di Perugia	0,5%
CCIA di Macerata	0,5%
CCIA di Ancona	0,28%
Provincia di Perugia	0,006%.

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti partecipanti

- Numero medio dipendenti: 40
- Numero amministratori: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio

- 2015: 0
- 2014: 0
- 2013: 0
- 2012: 0
- 2011: 0
- Costo del personale: 213.210,00
- Compensi amministratori: 173.110,00
- Compensi componenti organi di controllo: 23.940,00
- Fatturato:
 - 2015: 27.782,00
 - 2014: 40.375,00
 - 2013: 22.449,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

La CCIAA di Perugia ha deliberato il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione: *"La rilevanza strategica della realizzazione dell'asse viario "Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" per lo sviluppo economico del territorio è stata oggetto di particolare attenzione del Consiglio Camerale che nel 2008 ha deliberato una maggiorazione del 20% del diritto annuale per potenziare gli interventi diretti al miglioramento delle infrastrutture (di cui il 50% è destinato alla struttura viaria). Tali interventi trovano ragione nella sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma trentennale pertanto l'erogazione del finanziamento non è in alcun modo collegato alla partecipazione societaria, né tanto meno può essere oggetto di possibili interventi di razionalizzazione ad esso collegati. La detenzione della partecipazione, ad impatto nullo sul bilancio camerale (stante il costante equilibrio economico-finanziario-patrimoniale), consente di avere una forma di controllo più diretto e puntuale sull'andamento dell'opera strutturale e sull'impiego delle relative risorse. La società essendo controllata dall'ANAS è stata già oggetto di un piano di razionalizzazione dei costi e ha proceduto agli adeguamenti statutari previsti dalla norma. Per quanto concerne il fatturato tale dato non risulta essere adeguato alla valutazione del grado di attività della società soggiacendo a particolari regole contabili. Infatti agendo in nome proprio ma per conto di ANAS per la realizzazione dei PIV gli esborsi sostenuti transitano nella voce "crediti" verso controllante" e i finanziamenti ricevuti nella voce "anticipo finanziamenti". Al momento della fatturazione delle opere all'ANAS i crediti verso controllante sono regolati sul conto anticipo finanziamenti senza che nulla transiti nel conto economico e si rifletta quindi sulla voce "fatturato".*

Anche gli altri Enti partecipanti con sede in Umbria hanno deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

- La CCIAA Perugia con atto del 26.10.2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni, ha optato per il mantenimento della partecipazione; ciò in quanto – come motivato con successiva nota del 14.09.2018, prot. Cdc n. 1612 del 17.09.2018 – la partecipata verserebbe in condizione di sostanziale equilibrio aziendale, basato sulla compatibilità a medio/lungo termine dell'andamento dei costi con i livelli di attività. A supporto di tale affermazione, la CCIAA ha fornito dati specifici (analisi economico-finanziaria della società e/o dei risultati misurabili, analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell'Ente, indicazioni prospettiche di razionalizzazione della gestione, informazioni su finanziamenti/obiettivi e i rapporti debito credito).

Anche la Provincia di Perugia, con la delibera di Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017 di approvazione della revisione straordinaria, ha optato per il mantenimento della partecipazione, trattandosi di *"società pubblica di progetto senza scopo di lucro, di diritto singolare (art. 1, co. 4, lett. a)."*

- La Regione Umbria con la delibera di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni n. 1101 del 28.09.2017 ha deciso di dismettere la partecipazione; con successiva nota prot. n. 1731 del 09.10.2018 ha comunicato che *"il socio Sviluppo Umbria spa ha effettuato la comunicazione di recesso alla società il 26/01/2018 e la contestuale richiesta di liquidazione della quota"*.

f. Considerazioni della Sezione

Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. fa parte delle società del "Gruppo ANAS" di cui all'Allegato A al D.Lgs. n. 175/2016, per le quali *"non si applica l'art. 4"* (cfr. art. 26, comma 2 del TUSP); ne consegue che la stessa, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni richiamate al citato art. 4, non è soggetta all'obbligo della razionalizzazione mediante liquidazione, dismissione o accorpamento.

In applicazione tuttavia dell'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP è stato chiesto all'Ente di riferire in merito alla *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"* della partecipata, non valutata dagli Enti in sede di revisione straordinaria.

Con nota del 17.09.2018 l'Ente camerale ha comunicato che *"Gli indici di bilancio [calcolati dall'Ente] hanno una significatività limitata se avulsi dall'analisi della tipicità dell'attività svolta dalla società. Tipicità che ha consentito l'inserimento della partecipata (quale società del gruppo ANAS) nell'elenco allegato al TUSP, [...] ciò in quanto le opere stesse sono destinate a entrare a far parte del patrimonio indisponibile di ANAS. [...] Gli esborsi per servizi, diretti e indiretti, riguardanti le infrastrutture viarie, sono imputati nei conti di debito e di credito verso Anas in funzione del mandato conferito dalla stessa alla Società."*

Nel corso del 2009 sono state stipulate le convenzioni tra la Società, le Camere di Commercio di Perugia, Macerata e Ancona e le banche di riferimento per il finanziamento degli interventi previsti in base agli Accordi di Programma sottoscritti. In particolare, negli Accordi la CCIAA di

Perugia si è impegnata a corrispondere per la durata di 30 anni, a decorrere dall'anno 2008, la somma risultante dall'incremento del 10% dei diritti camerali annualmente ed effettivamente riscossi, ai sensi dell'art.18 della Legge 580/93. Tutto ciò al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche del territorio.

Premesso quanto sopra, si rileva una condizione di sostanziale equilibrio aziendale che se analizzato tenendo presenti le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi, consentono di prevederne il dinamico mantenimento. [...]"

"Il Conto Economico della società riflette costi diretti, indiretti e ricavi per la sola parte afferente la capitalizzazione dei costi del PAV iscritti nell'attivo tra le immobilizzazioni materiali in corso. Gli esborsi per servizi, diretti e indiretti, riguardanti le infrastrutture viarie, sono imputati nei conti di debito e di credito verso Anas in funzione del mandato conferito dalla stessa alla Società. Ciò premesso, l'Ente e tutti gli altri soci pubblici, nelle riunioni assembleari di approvazione dei budget annuali e delle linee programmatiche, hanno sempre fornito indicazioni sul ridimensionamento dei costi di funzionamento in rapporto al flusso dei ricavi. La realizzazione delle indicazioni ha trovato sempre conferma nei dati riportati nei bilanci consuntivi di riferimento. Nel conto economico gli importi contabilizzati sotto la voce "compensi organi collegiali" (€ 21.635 nel 2013, € 13.901 nel 2014 e € 13.756 nel 2015) essendo inerenti solo alla parte afferente il PAV, sono stati oggetto di progressivo contenimento, così come le seguenti voci di costo: noleggio fotocopiatori e vetture (€ 1.184 nel 2013, €427 nel 2014 e € 142 nel 2015), prestazioni legali (€ 9.178 nel 2013, € 6.540 nel 2014 e € 2.128 nel 2015).

*Un importante intervento di razionalizzazione di gestione è stato proposto dall'ANAS, nell'ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione dei propri assetti partecipativi finalizzato ad una maggior efficienza gestionale. Con nota prot. n. 15436 del 11/9/2015, ha comunicato **l'intenzione di procedere ad una fusione per incorporazione della società Quadrilatero Spa** sottoponendone l'attuazione alla condizione sospensiva del preliminarmente acquisto, di tutte le azioni possedute dagli azionisti di minoranza della società incorporanda affinché, prima dell'atto di fusione, l'ANAS diventi socio unico, e trovino attuazione le semplificazioni previste dall'art. 2505 del codice civile. Tale progetto, approvato dalla Camera di Commercio di Perugia, non ha successivamente trovato realizzazione a causa dell'opposizione di un socio di minoranza."*

In merito alle iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle disposizioni del TUSP afferenti alle società "a controllo pubblico", l'Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, commi 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti adottati indicati dal comma 3):

"l'Ente non ha predisposto la relazione di governo societario."

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

"l'assemblea dei soci in data, 30/9/2015, ha deliberato la nomina di un Amministratore Unico".

- Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi entro il 31 luglio 2017):

"lo statuto della partecipata risulta essere coerente con le previsioni di cui al comma 9".

- Art. 19, comma 2 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"la società non ha fissato criteri e modalità per il reclutamento del personale."

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"l'Ente nelle sedi amministrative di confronto ha sempre sostenuto la strategia, del resto comune a tutti gli altri soci pubblici, di provvedere ad un contenimento dei costi della produzione (con invarianza ove possibile del livello quali/quantitativo dei servizi offerti) al fine di raggiungere un equilibrio economico nel medio/lungo termine".

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

"La società nell'evidenziare i dati di bilancio relativi al personale non ha individuato alcuna eccedenza".

Dalla risposta dell'Ente non emerge tuttavia con chiarezza l'eventuale recepimento degli esiti della ricognizione del personale in apposito atto approvato dalla società.

- Art. 26, comma 1: (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

"lo statuto è stato adeguato con delibera del 19/12/2016".

7.1.9 Patto 2000 s.c.a r.l.

a. Dati storici

La società è stata costituita senza fini di lucro il 26 giugno 1998 per la realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno – Orvieto.

b. Attività

Provvede a rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori nel "Patto", attivando le risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, e quelle tecniche ed organizzative necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto.

c. Compagine sociale

Provincia di Terni	4,18%
CCIA di Perugia	3,29%
CCIA di Terni	3,29%
Comunità Montana Orvieto-Narnese-Amerino Tuderte	3,29%
Comunità Montana del Trasimeno	3,29%
Comune di Marsciano	2,19%
Altri soggetti pubblici operanti in territorio umbro	10,95%
Altri soggetti pubblici non operanti in territorio umbro	13,89%
Altri soggetti privati ³¹	55,63%

Le quote possedute complessivamente da Enti pubblici (operanti in territorio umbro e non, ivi compresa la CCIAA di Siena) rappresentano il 64,10% del capitale sociale. Ne consegue che la società è assoggettata "a controllo pubblico" ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett b) del TUSP.

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 3
- Numero amministratori: 3
- Numero componenti organo di controllo: 0
- Risultati d'esercizio
 - 2015: 1.124,00
 - 2014: 1.228,00
 - 2013: - 50.369,00
 - 2012: 70.123,00
 - 2011: - 105.344,00

³¹ In particolare: C.C.I.A.A. di Siena 19,78%; BCC Umbria Credito Cooperativo 5,9%; Banca Valdichiana 5,49%.

- Costo del personale: 128.762,00
- Compensi amministratori: 19.152,00
- Compensi componenti organi di controllo: 0,00
- Fatturato:
 - 2015: 234.426,00
 - 2014: 192.881,00
 - 2013: 188.653,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Gli Enti partecipanti che operano in territorio umbro (tranne il Comune di Porano e la Comunità Montana "Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte" che hanno optato per dismissione) hanno deliberato di mantenere le loro partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, in quanto la società produce servizi strettamente necessari al perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Come assunto dal Comune di Corciano, la partecipazione, in quanto relativa a società costituita "per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali", rientra nel disposto dell'art. 26, comma 7, del TUSP che ne esclude l'obbligo della razionalizzazione mediante dismissione "fino al completamento dei relativi progetti". Anche la presenza di un fatturato medio del triennio 2013/2015 non superiore a un milione di euro, individuata dalla lettera d) dell'art. 20, comma 2 del TUSP come condizione di norma sufficiente per dismettere la partecipazione, non rileva, secondo il predetto Ente, ai fini della razionalizzazione della partecipazione.

Il Comune di Porano, con una partecipazione dello 0,07%, ha deliberato di alienare la partecipazione senza specificare i motivi e i tempi della dismissione.

La Comunità Montana "Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte", che vanta una partecipazione del 3,17% ne ha confermato la dismissione, comunicando di aver esercitato il diritto di recesso con nota prot. n. 3687 del 07.06.2017.

f. Considerazioni della Sezione

L'opzione di mantenere la partecipazione non esclude la necessità di effettuare, anche in considerazione della presenza di perdite, un'analisi dettagliata della situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale definizione di un piano analitico di razionalizzazione dei costi di funzionamento, centrato sui seguenti punti:

- a) analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata;

Al riguardo, il carattere minoritario della partecipazione non esime ciascuno degli Enti partecipanti dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di idonee proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione della partecipazione.

Gli Enti partecipanti, al riguardo sollecitati in sede istruttoria, hanno comunicato, per ciascuno dei punti sopra elencati, quanto segue:

CCIAA di Perugia (nota del 17.09.2018, prot. n. 1612):

a) sulla base degli "indicatori di struttura finanziaria", dei "margini finanziari", degli "indici di situazione finanziaria", agli "indici di ciclo finanziario" e dell'"indicatore del rischio di crisi aziendale ZETA score", a tal fine calcolati, ha concluso che *"I principali indici di bilancio di natura finanziaria e patrimoniale hanno mostrato un sostanziale equilibrio nel triennio di riferimento, così come l'indice z-score sul rischio di crisi aziendale.*

L'equilibrio economico è stato compromesso, limitatamente all'anno 2013, a causa di una perdita di bilancio pari a € 50.369. Tale perdita non ha pregiudicato comunque l'equilibrio aziendale di medio periodo poiché è stata generata da uno sfasamento temporale dei ricavi (conseguenti al non puntuale rispetto del cronoprogramma di alcuni progetti di investimento) che hanno privilegiato l'annualità 2012 (generando infatti un utile di € 70.123) a scapito della successiva. Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale."

b) *"nelle riunioni assembleari di approvazione dei budget annuali e delle linee programmatiche, ha sempre fornito indicazioni sul ridimensionamento dei costi di funzionamento in rapporto al flusso dei ricavi. Ridimensionamento comunque influenzato dal costo del personale che, ad invarianza del numero degli addetti, presenta tipiche rigidità strettamente collegate ad aspetti contrattuali e normativi.*

I costi di funzionamento, nel triennio di riferimento, in valore assoluto sono aumentati, ma in stretto collegamento con l'aumento del valore della produzione passato da € 138.652 (anno 2013) a € 234.426 (anno 2015)."

c) *"nel periodo oggetto di osservazione non sono stati riconosciuti finanziamenti alla società partecipata."*

d) non ha fornito risposta, invece, in merito alla *specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli esercizi 2011 e 2013.*

CCIAA di Terni (nota del 01.10.2018 prot.n. 1682):

a) ha fornito gli esiti di una articolata analisi, evidenziando per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 i "margini finanziari", gli "indici di situazione finanziaria", gli "indici di ciclo finanziario" e gli "indici di situazione economica", alcuni dei quali *"denotano criticità che comunque non sembrano influire, se non in minima parte, sugli equilibri economico-patrimoniali della società. Alcuni dei valori di natura finanziaria hanno influito negativamente sull'indice z-score, che nel triennio mostra un andamento pressoché stabile evidenziando un rischio di crisi aziendale di livello medio.*

Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale.” Ha altresì evidenziato il rischio di crisi aziendale, calcolato secondo il modello ZETA Score, che evidenzia “valori molto elevati rispetto alla soglia standard di sicurezza (8,105). Sotto questo punto di vista si rileva che il rischio di insolvenza e di fallimento della società è estremamente ridotto”:

b) *“gli oneri che gravano sul bilancio dell’Ente sono relativi al contributo consortile deliberato dalla società e posto a carico di tutti i soci e dalle spese per la fornitura dei servizi in house providing di natura strumentale. L’ammontare del contributo è stato oggetto di riduzione a partire dall’anno 2015 al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio camerale.”*

c) *“I costi di funzionamento, nel triennio di riferimento, sono diminuiti non solo in stretto collegamento con la diminuzione del valore della produzione da € 97.686.793 (anno 2013) a € 90.823.658 (anno 2015) ma anche grazie ad un miglior uso delle risorse interne: le spese di viaggio sono scese da € 1.845.915 a € 1.519.791, le spese di conduzione da € 2.926.107 a € 2.368.348, gli oneri bancari da € 1.906.880 a € 1.097.972 e le spese postali da € 516.387 a € 256.277.”*

Comune di Magione (nota del 04.10.2018 prot. n. 1711):

a) *“evidenzia che considerando i principali aggregati dei bilanci degli anni 2012-2016, la società presenta un risultato economico positivo in tutti gli esercizi considerati, eccetto gli anni 2011 e 2013. L’andamento dei costi operativi si presenta moderatamente crescente negli ultimi anni seppure, almeno dal 2016, coperto dal livello dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni. Il costo operativo è fortemente inciso dal costo del personale dipendente, costituito da 3 persone al 31.12.2016. In merito al costo di funzionamento degli organi sociali si evidenzia che il costo degli amministratori è ammontato ad € 17.280,00 nell’anno 2016 (in calo rispetto agli anni precedenti in cui ammontava ad € 19.152,00) e che la società non è soggetta al controllo del collegio sindacale. In particolare per l’anno 2016 si evidenzia che dal Conto economico risulta un risultato positivo di € 4.195,00, attribuito fondamentalmente alla gestione caratteristica della società, dove si realizza una differenza positiva tra ricavi e costi pari ad € 8.386,00; la riduzione complessiva dell’utile è dovuta dalle componenti finanziarie (risultato negativo di euro 2.238,00, dato dalla somma algebrica di proventi finanziari per complessivi euro 7,00 meno gli interessi passivi per euro 2.245,00) e dalle imposte sul reddito per euro 1.953,00. Non si rilevano componenti positivi e/o negativi di natura straordinaria”;*

b) *“il costo che grava nell’anno 2018 nel bilancio dell’Ente ammonta ad € 18.000,00 e riguarda i costi per la gestione amministrativa del progetto gestito dalla società [...]. Non vi sono altri costi che direttamente o indirettamente gravano sul bilancio dell’Ente o che graveranno sullo stesso, alla luce della situazione reddituale della società, per quanto ovviamente ad oggi prevedibile. La definizione di un piano di razionalizzazione della gestione deve necessariamente passare per l’accordo della maggioranza dei soci pubblici”;*

- c) *"evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla predetta società"*;
- d) con riguardo al risultato negativo di € 105.344,00 per l'anno 2011, riferisce che *"La negatività del risultato è attribuito fondamentalmente alla gestione caratteristica della società, dove si realizza una differenza negativa tra ricavi e costi pari ad € 154.547,00, considerando che le componenti finanziarie e fiscali non sono di entità sostanzialmente rilevante e che la negatività del risultato è solo in parte di € 49.183,00 compensata da proventi straordinari la cui esatta natura non è riportata nella Nota integrativa della società consortile.*

Le motivazioni per la negatività del risultato della gestione caratteristica sono riconducibili all'esiguità dei componenti positivi, strutturalmente inadeguati a coprire i componenti negativi ordinari; nella nota integrativa si lamentava il mancato completamento del programma di rifinanziamento volontario dei soci e dalla significativa inadempienza di alcuni di essi.

Nella nota integrativa dell'anno successivo si dà notizia dell'azzeramento di tali perdite con atto Notaio Previti Francesco Rep. 88.008 Racc. 15.012, utilizzando l'intero importo degli utili portati a nuovo per € 60.269,66, del fondo riserva straordinario per € 9.125,91, del Fondo riserva legale per 4.562,96 ed abbattimento del capitale sociale con riduzione da € 86.970,24 ad € 55.584,34".

Per quanto riguarda la perdita dell'anno 2013 pari a € 50.369,00, comunica che *"la negatività del risultato è attribuito fondamentalmente alla gestione caratteristica della società, dove si realizza una differenza negativa tra ricavi e costi pari ad 49.562,00, considerando che le componenti finanziarie, straordinarie e fiscali non sono di entità sostanzialmente rilevante.*

Nell'ambito della sola gestione caratteristica tale risultato, riscontrata la non apprezzabile variazione dei costi di produzione è soprattutto da attribuirsi all'entità dei ricavi che però, secondo quanto riportato nella Nota integrativa dell'esercizio 2013, vanno considerati congiuntamente all'anno precedente, dove per contro si verificava un risultato positivo di euro 70.123,00, sempre attribuibile sostanzialmente alla gestione caratteristica (euro 80.287,00) che, permettendo l'accantonamento di riserve, garantiva la copertura delle perdite del successivo esercizio".

Comune di Corciano (nota del 06.08.2018 prot. n. 1108):

- a) *"In relazione all'analisi economico-finanziaria della società partecipata, pur ritenendo comunque che la partecipazione nella medesima sia conservabile in ogni caso in virtù della deroga speciale operata dall'art. 26, comma 7, sopra citato, si evidenzia che nella relazione tecnica allegata al piano è stato riportato l'andamento economico-patrimoniale e finanziario della società, considerando i principali aggregati dei bilanci degli anni 2012-2016. Dall'esame di tali dati emerge che la società presenta un risultato economico positivo in tutti gli esercizi considerati, eccetto l'anno 2013. L'andamento dei costi operativi si presenta moderatamente crescente negli ultimi anni seppure, almeno dal 2016, coperto dal livello dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni. Il costo operativo è fortemente inciso dal costo del personale dipendente, costituito da 3 persone al 31/12/2016. In merito al costo di funzionamento degli*

organi sociali si evidenzia che il costo degli amministratori è ammontato ad € 17.280,00 nell'anno 2016 (in calo rispetto agli anni precedenti in cui ammontava ad € 19.152,00) e che la società non è soggetta al controllo del collegio sindacale”.

b) “la definizione di un piano di razionalizzazione della gestione deve necessariamente passare per l'accordo della maggioranza dei soci pubblici. In ogni caso, data la particolare funzione della società, l'Ente ha già formalmente proposto alla stessa di attivarsi per reperire nuove fonti di finanziamento per l'avvio di nuovi progetti di investimento sul territorio (deliberazione GC n. 77/2017, comunicata in data 11/07/2017). Infatti, il permanere della partecipazione dell'Ente e quindi la necessità di adottare piani di razionalizzazione dei costi societari è intimamente legata alla capacità della stessa di attivarsi al fine di quanto sopra. In ogni caso, si è già evidenziata la contrazione dei costi legati agli organi societari avvenuta già nel 2016”.

c) “in merito al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla predetta società”.

d) “I costi che gravavano nell'anno 2016 nel bilancio dell'Ente ammontavano ad € 8.000,00, relativi ai costi per la gestione amministrativa del progetto gestito dalla società. Tale costo permarrà fino all'anno 2019, come previsto in sede di avvio del progetto. Non vi sono altri costi che direttamente o indirettamente gravano sul bilancio dell'Ente o che graveranno sullo stesso, alla luce della situazione reddituale della società, per quanto ovviamente ad oggi prevedibile”.

Comune di Città della Pieve (20.09.2018 prot. n. 1655):

a) “i costi che gravavano nell'anno 2016 nel bilancio dell'Ente ammontavano ad € 16.000,00, relativi ai costi per la gestione amministrativa dei progetti gestiti dalla società. Tale costo permarrà fino all'anno 2019, come previsto in sede di avvio dei progetti. Non vi sono altri costi che direttamente o indirettamente gravano sul bilancio dell'Ente o che graveranno sullo stesso, alla luce della situazione reddituale della società, per quanto ovviamente ad oggi prevedibile.”

b) “la definizione di un piano di razionalizzazione della gestione deve necessariamente passare per l'accordo della maggioranza dei soci pubblici. Infatti, il permanere della partecipazione dell'Ente e quindi la necessità di adottare piani di razionalizzazione dei costi societari è intimamente legata alla capacità della stessa di attivarsi nel reperire nuove fonti di finanziamento per l'avvio di nuovi progetti di investimento sul territorio. In ogni caso, si è già evidenziata la contrazione dei costi legati agli organi societari avvenuta già nel 2016”.

c) “si evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla predetta società”.

d) “nell'ambito della predisposizione del piano si è tenuto conto anche dei rapporti credito/debito con la società partecipata, riportati in allegato al rendiconto dell'esercizio 2016, come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011”.

Invitati altresì a rappresentare le iniziative intraprese nei confronti della società, al fine di dare attuazione alle diverse disposizioni del TUSP concernenti le società a controllo pubblico, Gli Enti hanno comunicato quanto segue:

- Art. 6, commi 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti adottati indicati dal comma 3):

La CCIAA di Perugia ha riferito che: **"la società partecipata non ha fatto pervenire assicurazioni sulla redazione di programmi per la valutazione del rischio e non ha prodotto la relazione sul governo societario"**.

- Art. 11, commi 2 e 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

La CCIAA di Perugia, ha comunicato che: "ai sensi all'art. 14 dello statuto l'assemblea dei soci in data, 11/10/2017, ha deliberato un Cda composto da n. 3 componenti".

Non è dato conoscere tuttavia le motivazioni alla base della rinuncia all'Amministratore unico.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

La CCIAA di Perugia assicura che "nella scelta della composizione del Cda è stato rispettato l'equilibrio di genere eleggendo un componente donna".

- Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi indicati dalla legge entro il 31 luglio 2017):

Secondo la CCIAA di Perugia "lo statuto della partecipata risulta essere coerente con le previsioni di cui al comma 9".

- Art. 19, comma 2 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. Lgs. n. 165/2001):

L'Ente camerale di Perugia comunica che **"la società non ha fissato criteri e modalità per il reclutamento di personale"**.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

CCIAA di Perugia: *"l'Ente nelle sedi amministrative di confronto ha sempre sostenuto la strategia, del resto comune a tutti gli altri soci pubblici, di provvedere ad un contenimento dei costi della produzione (con invarianza ove possibile del livello quali/quantitativo dei servizi offerti) al fine di raggiungere un equilibrio economico nel medio/lungo termine".* **Non si ha conferma, tuttavia, della formale assegnazione degli obiettivi.**

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

CCIAA di Perugia: *"la società nell'evidenziare i dati di bilancio relativi al personale non ha individuato alcuna eccedenza".*

Al riguardo, non si hanno informazioni in merito all'approvazione di un atto che argomenta l'adeguatezza del personale in servizio.

- Art. 26, comma 1 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

CCIAA di Perugia: *"lo statuto è stato adeguato con delibera del 28/4/2017".*

In ordine alle predette disposizioni, il Comune di Magione ha riferito che *"non sono attualmente disponibili ulteriori informazioni da poter rendere in merito a quanto richiesto dal magistrato istruttore".*

Il Comune di Corciano in merito alle disposizioni di cui agli artt. 6, all'art. 11, comma 3, all'art. 11, comma 4, all'art. 11, comma 9, all'art. 19, comma 3, all'art. ed all'art. 26 ha riferito che *"L'Ente è in attesa di riscontro in merito, anche al fine della predisposizione del piano di razionalizzazione periodica in scadenza il prossimo 31 dicembre".*

Il Comune di Città della Pieve riporta quanto segue: *"... si sta predisponendo una nota per richiedere formalmente alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 3 (delibera amministratori), all'art. 11, comma 4 (equilibrio di genere degli amministratori), all'art. 11, comma 9 (adeguamento statuto), all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale), all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio) ed all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP).*

Con riferimento invece all'art. 14 (divieto sottoscrizione aumenti di capitale sociale società in perdita) si evidenzia che la società non ha operato aumenti di capitale sociale negli ultimi 5 ultimi

anni. Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19), come sopra evidenziato, l'Ente provvederà entro breve alla definizione di specifici obiettivi con formale invio agli organi amministrativi della società.

In merito all'art. 21, comma 1, va rilevato che la società non ha presentato perdite non immediatamente ripianate negli ultimi 5 anni considerati (2012-2016).

Il Comune di Porano con nota del 11.09.2018 n. 1415 "prende atto delle evidenze istruttorie".

Considerazioni conclusive

Il mantenimento della partecipazione non è stato motivato in relazione all' "interesse generale" degli enti e dei cittadini alla fruizione dei servizi della società. A tal fine, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del TUSP, è necessario, tra l'altro, che l'attività della società venga svolta "a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

Negli atti di revisione non traspaiono in termini chiari ed analitici le modalità di svolgimento dell'attività, né le fonti di reperimento delle risorse impegnate nei progetti finanziari.

L'eventuale mantenimento della partecipazione "fino al completamento dei ... progetti" di cui all'art. 26 del TUSP, presuppone infatti la conoscenza delle singole iniziative assunte dalla società.

Indipendentemente peraltro dall'obbligo di dismettere le partecipazioni, in sede di revisione straordinaria delle medesime gli Enti partecipanti, anziché limitarsi alla disamina dei dati di bilancio, avrebbero dovuto motivare l'eventuale "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

In più, trattandosi di società a controllo pubblico, gli Enti avrebbero dovuto riscontrare l'attuazione delle relative disposizioni del TUSP; solo la CCIAA di Perugia ha riferito in merito, non senza evidenziare la mancata predisposizione, da parte della società, del programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2), l'assenza di informazioni sulla motivazione della rinuncia all'Amministratore Unico (art. 11, comma 2), l'assenza di un regolamento per il reclutamento del personale (art. 19, comma 2).

In generale è stato riscontrato come gli Enti partecipanti non sempre usino coordinare le singole iniziative in vista di una deliberazione unitaria da adottare in sede societaria (in particolare, non vi è conferma che gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, come individuate da ciascun Ente, siano stati successivamente proposti ed eventualmente approvati in sede assembleare).

7.1.10 CONAP s.r.l.

a. Dati storici

La società è stata trasformata da azienda speciale a società di capitale nel 2012.

b. Attività

Costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche. La società è proprietaria di importanti infrastrutture che sono utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ai comuni consorziati. Le infrastrutture di CONAP sono gestite dal concessionario del servizio idrico integrato [Umbria Acque Spa] che ne finanzia l'attività con apposito canone.

c. Compagnie sociale

Comune di Perugia	52,72%
Comune di Assisi	8,59%
Comune di Corciano	6,36%
Comune di Bastia Umbra	4,10%
Comune di Umbertide	3,85%
Comune di Marsciano	3,82%
Comune di Gubbio	3,68%
Comune di Magione	3,67%
Comune di Deruta	1,56%
Comune di Torgiano	1,41%
Comune di Todi	1,39%
Comune di Passignano sul Trasimeno	1,21%
Comune di Castiglione del Lago	1,11%
Comune di Valfabbrica	0,98%
Comune di Collazzone	0,98%
Comune di Bettona	0,90%
Comune di Nocera Umbra	0,74%
Comune di Città della Pieve	0,55%
Comune di Cannara	0,53%
Comune di Fratta Todina	0,53%
Comune di Panicale	0,43%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,32%
Comune di San Venanzo	0,30%
Comune di Piegara	0,30%
Comune di Paciano	0,08%

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti partecipanti e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: la società non occupa dipendenti
- Numero amministratori: 1
 - di cui nominati dal Comune di Perugia: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dal Comune di Perugia: 1
- Risultato d'esercizio
 - 2015: -407.651,00
 - 2014: -457.133,00
 - 2013: -495.552,00
 - 2012: -481.686,00
 - 2011: -413.319,00

(anche l'esercizio 2016 chiude con una perdita di 377.854 euro)

- Compensi amministratori: 3.000,00
- Compensi componenti organi di controllo: 15.050,00
- Fatturato:
 - 2015: 758.071,00
 - 2014: 747.171,00
 - 2013: 750.725,00

I costi della produzione, influenzati in parte esigua da partite comprimibili, sono rappresentati per il 90 per cento circa da quote di ammortamento delle infrastrutture e, per il resto, da costi di funzionamento (circa 80.000 euro) e oneri tributari (l'IMU ha inciso per circa 18.000 di euro nel 2016). Il valore della produzione è dato esclusivamente dai canoni corrisposti dai Comuni. Le perdite degli ultimi esercizi sono state coperte con riserve straordinarie accumulate negli anni pregressi: esse hanno determinato pertanto una riduzione del patrimonio netto, non anche del capitale sociale. Finora i risultati di bilancio non hanno impattato negativamente sul bilancio del Comune.

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

I comuni partecipanti³² hanno deliberato di mantenere la partecipazione in quanto CONAP Srl produce un servizio pubblico di interesse generale, strettamente strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei partecipanti.

Il Comune di Perugia, con nota del 31 luglio 2018, riferisce che *"La perdita è solo contabile e non finanziaria essendo legata all'ammortamento dei beni.... La dismissione di CONAP non*

³² Il Comune di Gubbio non ha incluso CONAP S.r.l. nella revisione straordinaria.

risponde a finalità di convenienza economica e sostenibilità finanziaria [cfr. art. 5 TUSP]. La liquidazione, che è l'unico strumento di dismissione, causerebbe all'Ente un forte esborso economico per oneri fiscali dovuti ad IVA (oltre 1.500.000,00) per la riassegnazione dei beni al socio, mentre il mantenimento della società non comporta a carico del Comune alcun onere economico." "E' in corso di predisposizione un interpello all'agenzia delle entrate sulla detraibilità dell'IVA a carico dei comuni per la riassegnazione dei beni a seguito di liquidazione." "La partecipazione va mantenuta previa razionalizzazione che dovrà improntarsi alle seguenti direttive: 1) riduzione spese di funzionamento mediante riduzione componenti dell'organo di controllo a organo monocratico. e riduzione delle altre spese sostenute dalla società; 2) rinegoziazione mutui ed eventuale loro rimodulazione". "Nel piano di razionalizzazione per il 2018 verranno valutate le condizioni per il mantenimento anche alla luce di quanto disposto dall'agenzia delle entrate."

Lo stesso Comune ha programmato alcuni interventi volti a contenere i costi della partecipata (riduzione dei componenti dell'organo di controllo entro luglio 2017 e rinegoziazione mutui entro il 31.03.2018, con una stima dei risparmi attesi intorno ai 20.000,00 euro annui.

f. Considerazioni della Sezione

Benché svolga attività *"strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali [degli Enti]"*, la partecipata presenta i seguenti aspetti critici che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, comportano l'obbligo della razionalizzazione:

- d) società priva di dipendenti;
- e) società che svolge attività analoghe o simili a quelle di altra partecipata;
- f) presenza di perdite nei 5 esercizi precedenti;
- g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

L'opzione del Comune di Perugia per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 nella consapevolezza che anche i futuri esercizi chiuderanno in perdita, avrebbe richiesto una preventiva analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente e, in particolare, una disamina degli oneri che continueranno a gravare sul bilancio dell'Ente per il ripianamento delle perdite.

I limitati interventi di razionalizzazione sembrano inadeguati a incidere sull'andamento negativo della gestione.

Invitato a fornire chiarimenti al riguardo, con nota del 31 luglio 2018 il predetto Ente ha comunicato quanto segue:

- analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente:

"I risultati di bilancio della partecipata non hanno mai impattato sul bilancio del Comune dal momento che le perdite di esercizio, sostanzialmente di natura contabile, determinate

dall'ammortamento dei cespiti, sono state ripianate attraverso l'utilizzo di riserve disponibili del patrimonio netto... La società dal punto di vista dei costi di gestione e funzionamento è stata oggetto di diversi interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche recentemente... Eventuali ulteriori interventi... potranno essere approfonditi e valutati nel corso dell'esercizio 2018, anche in considerazione del fatto che dal 2019 i costi di gestione – ammontanti a circa € 80.000,00 – dovranno essere ripartiti tra i soci con un impatto per il Comune di Perugia di ca. € 42.000,00 che, in assenza di diverse soluzioni, sarà inserito come posta nel bilancio di previsione di parte corrente del 2019”;

- iniziative di razionalizzazione dei costi:

“CONAP sostiene annualmente costi di gestione pari a circa 70.000,00 euro di cui euro 18.000,00 ca per oneri tributari riferiti all'IMU. E' fuor di dubbio che l'entità dei predetti costi, in termini assoluti alquanto esigua, abbia consentito misure di razionalizzazione anch'esse limitate [come] la modifica della composizione dell'organo di controllo, da collegiale a monocratico, che comporterà una riduzione delle spese annue di circa 10.000,00 euro. Sono in corso di verifica ... la possibilità e i termini di rinegoziazione del mutuo assunto da CONAP ancora in corso di ammortamento”.

- esiti dell'interpello all'Agenzia delle entrate

“... l'Agenzia delle entrate ha risposto positivamente all'interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell'IVA [a seguito delle operazioni di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari attualmente di proprietà di CONAP]”.

Il Comune di Assisi, con nota del 20 settembre 2018, riferisce che *“La situazione economico-finanziaria della società partecipata CONAP S.r.l. non ha mai avuto riflessi sul bilancio del comune [...]*

La società, dal punto di vista dei costi di gestione e funzionamento, è stata oggetto di diversi interventi di razionalizzazione, che sono proseguiti anche recentemente [...]

In merito al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che l'Ente non ha concesso finanziamenti alla società CONAP. [...]

I rapporti debiti/crediti con la partecipata (che risultano pari a zero) — la cui evidenziazione non era richiesta nella formulazione del Piano straordinario in questione — sono stati rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione nella relazione sulla gestione”.

Il Comune di Corciano, con nota del 6 agosto 2018, comunica che *“In relazione alle motivazioni del mantenimento della partecipazione, si evidenzia che la particolare condizione della società, proprietaria di parte degli impianti acquedottistici necessari per l'espletamento del servizio idrico, non consente la cessione della stessa a soggetti terzi e neppure l'accorpamento con altra società partecipata, anche per il principio di separazione tra la proprietà delle reti idriche e l'espletamento del servizio. La messa in liquidazione della società, la quale comporterebbe*

l'assegnazione dei beni patrimoniali posseduti ai soci, presenta tuttavia delle oggettive difficoltà di carattere fiscale, che potrebbero rendere antieconomica l'operazione. [...]

In merito all'analisi economico-finanziaria della società partecipata [...] le perdite di esercizio registrate sono dovute all'incidenza dell'ammortamento dei beni immobilizzati. [...]

L'analisi dei costi della partecipata, riepilogata nello schema riportato nella relazione tecnica ed effettuata considerando i dati risultanti dai bilanci, ha evidenziato un moderato trend riduttivo dei costi della produzione, composti per quasi il 95% dai costi degli ammortamenti (€ 889.755 su un totale di € 941.946 nel 2016) e per la restante parte da costi per servizi (di cui € 18.303 per organi sociali) e costi diversi (di cui € 16.189 per oneri tributari). La composizione dei costi del bilancio della società, priva di dipendenti, con un organo amministrativo monocratico ed un collegio sindacale di 3 membri, non sembra consentire significative contrazioni dei costi. [...]

Non vi sono altri costi che al momento gravano sul bilancio dell'Ente [...]

In merito al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla predetta società. [...]

Nell'ambito della predisposizione del piano si è tenuto conto anche dei rapporti credito/debito con la società partecipata" che risultano pari a zero.

"Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2017, ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società con nota del 11/07/2017. In particolare, tra gli obiettivi, si è proposta "l'adozione di provvedimenti volti ad un definitivo assetto della proprietà degli impianti legati all'erogazione del servizio idrico, allo scopo di porre fine alle gestioni negative, valutando le possibili soluzioni alternative" a cui è stato connesso l'indicatore "riduzione della perdita di esercizio" [...].

Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione l'Ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2017, ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti "l'adozione di provvedimenti volti ad un definitivo assetto della proprietà degli impianti legati all'erogazione del servizio idrico, allo scopo si porre fine alle gestioni negative, valutando le possibili soluzioni alternative ", definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società con nota del 11/07/2017.

Alla luce di quanto sopra dovranno essere raggiunti degli accordi con gli altri soci per decidere come operare".

Di tenore sostanzialmente analogo a quelle riferite dai menzionati Enti, sono le comunicazioni rese dai Comuni di Bastia Umbra, Gubbio, Umbertide, Marsciano e Magione.

In ottemperanza alla richiesta istruttoria volta a conoscere le iniziative intraprese nei confronti della partecipata ai fini della concreta attuazione delle disposizioni del TUSP afferenti alle società "a controllo pubblico", il Comune di Perugia con la citata nota del 31 luglio 2018 ha comunicato quanto segue:

Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario (comma 3)):

"con nota prot. 221998 del 3.11.2017 il Comune di Perugia ha provveduto a inviare a CONAP lo scadenzario di tutti gli adempimenti posti a carico della società a controllo pubblico ai sensi della normativa TUSP;... sono state fornite precise indicazioni in merito al contenuto minimo della relazione ex art. 6 del TUSP..."

Non è dato sapere tuttavia l'esito di tali indicazioni che il socio di maggioranza avrebbe dovuto rappresentare anche nelle competenti sedi sociali;

Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

Non si ha notizia dell'adeguamento statutario;

Art. 19 (emanazione, da parte dell'Ente partecipante, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5)):

"Nel contesto dell'aggiornamento del DUP, relativo al triennio 2018-2020... il Comune di Perugia ha identificati [gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento..., trasmessi poi alla società con nota prot. 96090 del 23.4.3028"

La comunicazione del Comune conferma indirettamente che per gli esercizi antecedenti il 2018 non si è provveduto all'assegnazione degli obiettivi previsti dalla norma;

- Art. 21 (riduzione del 30% del compenso degli amministratori di società titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, a fronte del conseguimento nei tre esercizi precedenti di un risultato economico negativo (comma 3) e 28 (che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi")):

l'Ente ha riferito che "... CONAP non rientra nella previsione dell'art. 21, comma 3, del TUSP in quanto non è titolare di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici; l'attuale amministratore unico di CONAP è stato nominato nel 2016 e non risulta aver ricoperto incarichi analoghi".

Il Comune di Corciano, in merito all'attuazione delle richiamate disposizioni, ha riferito che "è stato formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione

degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 9, (adeguamento statuto), all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale), all'art. 21 (riduzione del 30% del compenso degli amministratori), all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio), all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP) ed all'art. 28 (nomina amministratori società in perdita). L'Ente è in attesa di riscontro in merito, anche al fine della predisposizione del piano di razionalizzazione periodica in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Con riferimento invece all'art. 14 (divieto sottoscrizione aumenti di capitale sociale società in perdita) si evidenzia che la società non ha operato aumenti di capitale sociale negli 5 ultimi anni.

Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19, comma 5), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2017 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società con nota del 11/07/2017.

L'insieme dei dati e chiarimenti forniti dagli Enti partecipanti conferma la necessità di procedere con immediatezza alla razionalizzazione della partecipazione in esame. Anche alla luce dell'esito dell'interpello presentato all'Agenzia delle entrate³³, infatti, le riserve avanzate in sede di revisione straordinaria in ordine alla razionalizzazione mediante messa in liquidazione, cessione o incorporazione possono essere sciolte.

In ogni caso, benché i negativi risultati di bilancio non abbiano fin qui impattato direttamente sul bilancio dei Comuni partecipanti, si richiede ai soci un'analisi accurata dei possibili interventi di razionalizzazione dei costi, onde evitare che nei prossimi anni possano generarsi perdite che andrebbero a gravare sul bilancio degli Enti partecipanti. Al riguardo, i limitati interventi di razionalizzazione dei costi, programmati dagli Enti, sembrano inadeguati a incidere sull'andamento negativo della gestione.

In occasione della prossima revisione non potrà essere trascurato l'impatto sui bilanci degli Enti partecipanti degli oneri connessi con il personale dipendente effettivamente utilizzato dalla società, benché detto personale non figuri al libro paga di quest'ultima. Non trova giustificazione alcuna, infine, il mancato adeguamento dello statuto della partecipata alle richiamate prescrizioni del TUSP.

³³ L'Agenzia delle entrate ha fornito risposta con nota del 23.05.2018.

7.1.11 GESENU s.p.a. - Gestione Servizi Nettezza Urbana s.p.a.

a. Dati storici

GE.SE.NU. S.p.A. è una società a capitale misto pubblico-privato, fondata nel 1980 dal Comune di Perugia e da una compagine societaria privata. Dal 1° gennaio 2010 gestisce il servizio integrato per l'ATI 2, come da contratti sottoscritti il 9/12/2009.

Mediante gara pubblica, la gestione del servizio integrato dei rifiuti per l'ATI 2 è stata originariamente affidata ad una ATI di cui faceva parte Gesenu insieme a TSA (partecipata da Gesenu al 37,92%) e SA (partecipata da Gesenu al 35,9%); le tre società hanno poi dato vita ad una società di scopo denominata GEST srl che è l'attuale affidataria del servizio in scadenza nel 2024. A sua volta, la GEST s.r.l., concessionaria del servizio, ha affidato alla Gesenu la gestione dei servizi nei Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Torgiano, Bettona, Todi e Lisciano Niccone. Attualmente Gesenu gestisce anche il comune di Umbertide a seguito di una gara di appalto attualmente in proroga fino al 30.06.2018.

b. Attività

Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti.

c. Compagine sociale

Società a capitale misto, partecipata dal Comune di Perugia, che possiede il 45% per cento del capitale sociale, e da Socesfin, holding multisetoriale del Gruppo Paoletti, che ne detiene il 55%.

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Perugia e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 599
- Numero amministratori: 7
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 1
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 1.416.975,00
 - 2014: 1.034.269,00
 - 2013: 877.277,00
 - 2012: 782.605,00
 - 2011: 246.280,00
- Costo del personale: 27.535.883,00
- Compensi amministratori: 224.499
- Compensi componenti organi di controllo: 29.986,32
- Fatturato:

- 2015: 74618.332,00
- 2014: 103.434.058,00
- 2013: 103.090.628,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Il Comune di Perugia ha deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto la partecipata produce un servizio pubblico di interesse generale, strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune non ha definito alcun piano di razionalizzazione, neppure con riguardo ai costi di funzionamento della partecipata.

Secondo il Comune di Perugia, *"Il servizio affidato mediante gara pubblica non consente una diversa gestione del servizio né diretta né esternalizzata [...] Non si ravvisano necessità del contenimento dei costi di funzionamento"*. *"La società ha mantenuto una organizzazione interna improntata sull'efficienza tenuto conto che a fronte di una riduzione del valore della produzione tra il 2013 e il 2015 l'incidenza del costo del personale è rimasto costante o addirittura è lievemente sceso"*.

Il sistema di controllo economico-finanziario delle partecipate, recentemente implementato dal Comune, consente *"l'acquisizione di conti economici a valore aggiunto, a preventivo e a consuntivo, nonché di una serie di indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico che dovranno essere calcolati annualmente in diverse fasi temporali"*.

f. Considerazioni della Sezione

Si prende atto in via preliminare che non ricorrono le condizioni previste all'art. 20, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) del TUSP ai fini della predisposizione del piano di razionalizzazione. Ma l'obbligo della razionalizzazione può discendere anche dalla *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"* di cui alla lettera f) del citato articolo, che tuttavia non risulta sia stata riscontrata dal Comune a seguito e sulla base degli esiti di un'approfondita analisi economico-finanziaria della gestione, da recepire in appositi atti approvati dall'Ente.

Di conseguenza, **non appare motivata l'affermazione secondo cui, a fronte della contrazione del volume d'affari, "non si ravvisano necessità del contenimento dei costi di funzionamento" (v. citata lettera g).**

Invero, l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e motivata dalla insussistenza delle ipotesi che rendono obbligatoria la razionalizzazione, non esclude la necessità di effettuare comunque l'analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili, in funzione della eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento e razionalizzazione dei singoli costi di gestione.

L'obbligo di effettuare siffatta analisi traspare altresì dall'art. 16 del Contratto di servizio stipulato dal Comune di Perugia con la concessionaria GEST, cui è subentrata la GESENU, laddove si prevede che il Comune svolga nei confronti della società operativa un monitoraggio sul servizio a due livelli, al fine di verificare la rispondenza dei parametri contenuti nel Contratto di servizio con quelli effettivamente rilevati: (i) esame degli indicatori tecnico-economici del servizio e (ii) controllo territoriale sull'effettivo servizio svolto da Gest (Gesenu).

Va da sé che le attività di monitoraggio e analisi, imposte dal TUSP e contemplate dal Contratto di servizio, richiedono una preventiva strutturazione del sistema dei controlli, con conseguente rappresentazione periodica dei relativi esiti.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, si osserva che la partecipata in argomento rientra nella definizione di "*società a controllo pubblico*" fornita dal TUSP, in virtù della clausola inserita all'art. 12 del proprio statuto, secondo cui le assemblee ordinarie e straordinarie della società deliberano con il voto favorevole della maggioranza del 60% del capitale sociale.

Al riguardo il legislatore del TUSP ha accolto una nozione di "*controllo*" più ampia di quella definita dal codice civile, facendovi rientrare non solo le situazioni di controllo tipiche siccome delineate all'art. 2359 c.c. codice civile, ma altre ancora, laddove aggiunge che "*Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*" (secondo periodo del citato art. 2, comma 2, lett b). E' da ritenere infatti che quest'ultima previsione normativa sia del tutto sovrapponibile alla situazione descritta al citato art. 12 dello statuto, che di fatto non consente di deliberare senza il voto favorevole del Comune.

Indipendentemente quindi dalla circostanza che le previsioni statutarie o convenzionali consentano al Comune di esercitare sulla partecipata una "*influenza dominante*" ai sensi dell'art. 2359 c.c., risultano determinanti ai fini dell'attribuzione della qualità di "*società a controllo pubblico*" le previsioni del citato art. 12 dello Statuto.

Ne consegue che il Comune avrebbe dovuto assolvere a tutte le prescrizioni riferite alle società "*a controllo pubblico*" di cui agli articoli 6, commi 2 e 3; 11, commi 2, 3, 4 e 9; 19, commi 3 e 5; 25, comma 1; 26 del TUSP.

Si rileva altresì l'omessa estensione del monitoraggio, finalizzato alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, a tutte le "*partecipazioni indirette*" detenute dal Comune per il tramite della "*controllata*" GESENU.

7.1.12 Teatro Pavone s.r.l.

a. Dati storici

La società gestisce lo storico Teatro del Pavone di Perugia, edificato nel 1717 e destinato *ad civium commodum*. Già *società civile* nella forma disciplinata dal codice civile del Regno d'Italia, fu trasformata in srl nel 1942, con attribuzione gratuita al Comune di Perugia di una quota pari al 4,44 del capitale. Con atto del 1° aprile 2016 la società ha ceduto gratuitamente in usufrutto al Comune di Perugia il teatro e gli annessi, per la durata di 15 anni, con onere di procedere al restauro, sostenendo un costo stimato in 700.000,00 euro, dei quali 200.000 euro a carico di fondi comunitari erogati dalla Regione e 500.000,00 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

b. Attività

Esercizio di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e simili.

c. Compagine sociale

Il Comune di Perugia vi partecipa con una quota del 4,44%, unitamente a numerosi soci privati, titolari di quote unitarie non superiori a quella del Comune.

d. Elementi desunti dal questionario dell'Ente

- Numero medio dipendenti: 0
- Numero amministratori: 5
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 1
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: -12.495,00
 - 2014: -29.892,00
 - 2013: -37.198,00
 - 2012: 1.416,00
 - 2011: 2.407,00
- Costo del personale: 0
- Compensi amministratori: 0
- Compensi componenti organi di controllo: 5.000,00
- Fatturato:
 - 2015: 55.033,00
 - 2014: 35.164,00
 - 2013: 42.748,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione: *"in coerenza con l'acquisizione del diritto reale di usufrutto [sull'immobile adibito a teatro] la partecipazione va mantenuta visto che il diritto è stato acquisito in ragione della partecipazione societaria. La partecipazione consente di governare verso fini di interesse generale l'attività della società partecipata"*, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP.

f. Considerazioni della Sezione

In sede di revisione della partecipazione non si è tenuto conto dei seguenti fattori che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP, pongono l'esigenza della razionalizzazione:

- i. specificazione dell'<*interesse generale*> alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata (lettera a del citato art. 20; art. 4, comma 2, lettera a; art. 2, comma 1, lettera h);
- ii. assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b);
- iii. fatturato medio nell'ultimo triennio non superiore a 500.000,00 euro (lettera d);
- iv. risultato negativo negli ultimi quattro esercizi (lettera e);
- v. eventuale necessità di contenimento dei costi di funzionamento (lettera f).

Con riguardo al p. i), il Comune ritiene, sulla base di ampie argomentazioni addotte in sede istruttoria (v. nota del 31 luglio 2018, n. prot. 170418), che la partecipazione fornisca un *"servizio economico di interesse generale"* ai sensi degli articoli art. 2, co. 1, lettera i) e 4, co. 2, lettera a) del TUSP, e che l'eventuale dismissione della medesima si rifletterebbe negativamente sul rapporto giuridico in essere tra la società (nudo proprietario) e l'usufruttuario (il Comune). Aggiunge che *"...il risultato negativo della partecipante negli ultimi anni è stato causato da un limitato utilizzo del teatro"*.

Si osserva peraltro che, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di dismettere la partecipazione, **la gestione deficitaria della partecipata avrebbe richiesto, in ogni caso, un'approfondita analisi della situazione economico-finanziaria della società partecipata, con specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo negli ultimi anni nonché delle prospettive di miglioramento dei risultati di gestione, nonché degli oneri – attuali e potenziali – che gravano sul bilancio dell'Ente. Manca, in particolare, l'analisi dei costi della produzione (nel 2015 pari a 80.827,00 euro), così come non risultano assunte iniziative volte a verificare l'eventuale *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"* di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP ed a proporre, nelle competenti sedi, un piano di razionalizzazione dei medesimi.**

7.1.13 Minimetrò s.p.a.

a. Dati storici

Minimetrò S.p.A. è stata costituita l'11 settembre 1998 per progettare, realizzare e gestire un innovativo sistema di trasporto pubblico alternativo di massa, il Minimetrò, operante su sede fissa nell'area urbana di Perugia.

b. Attività

Progettazione, realizzazione e gestione del "Minimetrò" di Perugia.

Minimetrò S.p.A., concessionaria dell'opera fino al 2038, si avvale, per la fornitura dei servizi di gestione, di Busitalia Sita Nord S.r.l. e, per la fornitura dei servizi di manutenzione, della Leitner S.p.A., individuati a suo tempo attraverso "gara a doppio oggetto".

Con il Comune di Perugia è stato stipulato il contratto di servizio in data 16.01.2012.

c. Compagine sociale

Trattasi di società a capitale misto pubblico/privato, partecipata da:

COMUNE DI PERUGIA	70,00%
METRÒ PERUGIA S.C.AR.L.*	30,00%

*METRÒ PERUGIA S.C. A R.L. risulta a sua volta partecipata da:

- UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A.	57,19%
- SIPA S.p.A.	21,63%
- UMBRIA DOMANI S.c. a r.l.	14,54%

(ha progettato e realizzato le opere civili)

- LEITNER S.p.A.	6,64%
------------------	-------

(ha progettato e realizzato le opere tecnologiche)

UMBRIA T.P.L. e MOBILITA' S.p.A. risulta a sua volta partecipata da:

PROVINCIA DI PERUGIA	28,86%
REGIONE UMBRIA	27,78%
COMUNE DI PERUGIA	20,71%
A.T.C. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	18,12%
COMUNE DI SPOLETO	4,53%

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Perugia e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 12
- Numero amministratori: 1
 - di cui nominati dall'Ente: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 1
- Risultati d'esercizio

- 2015: 151.751,00
- 2014: 247.903,00
- 2013: 612.010,00
- 2012: -123.255,00
- 2011: 217.920,00

(anche gli esercizi 2016 e 2017 evidenziano utili, rispettivamente per € 418.339,00 e per € 161.873,00)

- Costo del personale: 652.087,00 (746.584 nel 2016 e 764.104 nel 2017)
- Compensi amministratori: 28.922,00
- Compensi componenti organi di controllo: 27.616,00
- Fatturato³⁴:
 - 2015: 12.287.681,00
 - 2014: 12.717.416,00
 - 2013: 13.779.459,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dal piano di razionalizzazione e in fase istruttoria

In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni il Comune di Perugia ha ritenuto che non ricorrono le condizioni che comportano l'obbligo del piano di razionalizzazione in quanto la società partecipata assicura un servizio di interesse generale, strumentale al perseguimento di una funzione istituzionale dell'Ente, quale è la viabilità alternativa su Perugia.

L'Ente, in considerazione degli esiti di una pregressa ricognizione dei costi di funzionamento della partecipata ha ritenuto, inoltre, di dover mantenere la partecipazione senza predisporre un piano di razionalizzazione dei predetti costi. In particolare, è stato indicato che i costi di funzionamento della società sono stati già ridotti in esecuzione di un piano di razionalizzazione del 2015 e che la società si è comunque impegnata a verificare ulteriori ipotesi di riduzione.

A seguito della pronuncia di questa Sezione Regionale di Controllo n. 134/2017/PRSE, il Consiglio comunale con atto n. 6 del 10.1.2018, tra le altre misure correttive, ha altresì deliberato l'alienazione di tutte le quote detenute dall'Ente nella società Minimetrò S.p.A. (cfr. successive deliberazioni della Sezione nn. 13/2018/PRNO e 102/2018/PRSE).

In sede istruttoria non è stata, tuttavia, fornita alcuna notizia sullo stato di attuazione della procedura di dismissione delle quote societarie.

³⁴ Il fatturato 2016 è risultato pari ad € 10.551.805 ed è costituito per € 2.160.896 da "Ricavi da biglietteria", per € 7.900.000 da "Corrispettivi contratto di servizio" e per € 490.909 da "Corrispettivi riallineamenti UP [Unico Perugia]". Il fatturato 2017 è risultato sostanzialmente stabile rispetto al 2016 (€ 10.551.805) ed è riferito per € 2.167.858 a "Ricavi da biglietteria", per € 7.895.773 da "Corrispettivi contratto di servizio" e per € 490.909 da "Corrispettivi riallineamenti UP [Unico Perugia]".

f. Considerazioni della Sezione

Il Comune di Perugia non ha comprovato la sussistenza delle condizioni che connotano l' "interesse generale" dell'attività svolta dalla società. Invero, l'attività svolta dalla società potrebbe collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello Statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

Nel piano di revisione straordinaria dell'Ente non è dato desumere la sussistenza di tali condizioni.

La determinazione di mantenere la partecipazione senza adottare interventi di razionalizzazione in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, non esime tuttavia il Comune dall'obbligo di provvedere comunque all'analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili e, in particolare, all'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente, individuando ogni prospettiva di razionalizzazione della gestione, finalizzata alla eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi (cfr. art. 20, c. 2, lett. f, del TUSP).

Ciò anche perché i risultati positivi della gestione economica sono stati conseguiti grazie essenzialmente alla erogazione di un consistente contributo/corrispettivo da parte del Comune (€ 7.950.000 nel 2015, € 7.900.000 nel 2016 e 7.895.773 nel 2017) previsto dal contratto di servizio.

Di fatto, la detenzione della partecipazione produce per l'Ente oneri finanziari permanenti che giustificano e rendono necessaria la predetta analisi finalizzata alla razionalizzazione della partecipazione.

In particolare, andrebbe meglio specificata l'entità e il tipo di "rivisitazione" dei costi di gestione cui l'Ente fa riferimento nella risposta alla nota istruttoria.

Invero, nel piano di revisione straordinaria e nella successiva documentazione prodotta non si fa menzione:

- a) dell'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi;

c) dell'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata.

Inoltre, benché lo stato dei rapporti di debito-credito sia stato comunicato per altri fini alla Sezione, dello stesso occorre tenere conto, evidenziando i relativi dati, nel contesto dell'analisi e delle considerazioni a supporto della revisione straordinaria della partecipazione.

In merito alle altre previsioni del TUSP riguardanti le società a controllo pubblico, il Comune ha evidenziato quanto segue:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "*relazione sul governo societario*" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

Il Comune di Perugia ha inviato alla società lo scadenzario di tutti gli adempimenti previsti dal TUSP per le società a controllo pubblico ed ha fornito alla società precise indicazioni in merito al contenuto minimo della relazione ex art. 6 TUSP.

Non ha riferito, tuttavia, in merito all'effettiva attuazione dei predetti adempimenti.

Occorre evidenziare peraltro che nella "Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175" (cfr. pag. 14-15 della "Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017"), sono stati indicati i principali strumenti di governo adottati dalla Società³⁵, ed è stato riportato che "nell'ambito dei programmi e delle attività di valutazione del rischio di cui all'art. 6 [...] i principali indicatori di bilancio danno evidenza di un'ottima condizione di continuità aziendale".

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

Il Comune ha riferito che l'adeguamento dello Statuto alle previsioni TUSP è intervenuto in data 19 dicembre 2016.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

³⁵ In particolare, i principali strumenti di governo adottati dalla Società ai sensi dell'art. 6 ex D.Lgs. n. 175/2016, risultano i seguenti:

- > Regolamento per il reclutamento del personale.
- > Sistema interno di reporting per il monitoraggio sistematico della gestione aziendale e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario.
- > Monitoraggio trimestrale "*in outsourcing*" dei valori "*mark to market*" dei contratti di finanza derivata attivati a copertura del rischio tasso di interesse sui mutui bancari.
- > Codice Etico nell'ambito del MOG conforme alla Legge 231/2001.
- > Set di indicatori patrimoniali, economici e finanziari al fine di favorire la percezione di eventuali segnali indicativi di potenziali rischi di crisi aziendale elaborati a mezzo riclassificazione di conto economico e stato patrimoniale.

L'Ente ha riferito che la società in data 4 aprile 2018 ha adottato il regolamento che disciplina la modalità di reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 TUSP.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

Il Comune ha individuato obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento della società nella nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvato con atto del Consiglio comunale n. 38 del 16.4.2018³⁶. Tali obiettivi sono stati trasmessi alla società con nota prot. 96128 del 23.4.2018.

Ha altresì comunicato che lo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati per il triennio sarà verificato al termine di ogni annualità.

- Art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

Invitata dall'Ente ad adempiere a quanto prescritto dalla richiamata disposizione con nota del 3.11.2016, la società ha comunicato in data 8.3.2017 che non sussistono esuberanti di personale.

Non è dato capire tuttavia se detta comunicazione faccia seguito ad un formale e motivato atto ricognitivo del personale.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17, comma 1, del TUSP secondo cui *"Nelle società a partecipazione pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato*

³⁶ In particolare, prendendo a riferimento i dati effettivi del Bilancio al 31.12.2016, sono stati fissati i seguenti obiettivi:

a) COSTO COMPLESSIVO

- per il 2018: uguale all'anno 2016;
- per il 2019: -1,5% rispetto al 2016;
- per il 2020: - 2% rispetto al 2016.

b) SPESE PER IL PERSONALE

- Non procedere ad assunzioni di personale in qualsiasi forma inclusa la somministrazione;
- Non introdurre contrattazione di secondo livello;
- Contenere le ore di straordinario con una riduzione annua del 10% rispetto a quelle effettuate e liquidate nel 2016.

c) SPESE PER GLI ORGANI

- Non superare le spese sostenute nel 2016.

d) SPESE PER CANONI E LOCAZIONI

- per il 2018: - 5% rispetto al 2016;
- per il 2019: - 10% rispetto al 2016;
- per il 2020: - 15% rispetto al 2016.

e) SPESE PER SERVIZI PROFESSIONALI

- per il 2018: - 15% rispetto al 2016;
- per il 2019: - 20% rispetto al 2016;
- per il 2020: - 25% rispetto al 2016.

f) SPESE PER UTENZE E AMMINISTRATIVE

- per il 2018: - 5% rispetto al 2016;
- per il 2019: - 8% rispetto al 2016;
- per il 2020: - 10% rispetto al 2016.

g) SPESE COMMERCIALI E PROMOZIONI

- per il 2018: - 20% rispetto al 2016;
- per il 2019: - 25% rispetto al 2016;
- per il 2020: - 30% rispetto al 2016.

non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista".

Il richiamo del citato art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 vale a confermare che la menzionata norma del TUSP riguarda le società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di "interesse generale".

Se – come sembra desumersi dagli atti trasmessi alla Sezione – MINIMETRO' S.p.A. rientrasse nella predetta definizione di "società mista", si porrebbe la necessità di dare attuazione alla richiamata norma del TUSP, avendo presente che METRO PERUGIA S.c. a r.l., partecipante in Minimetrò S.p.A. con una quota del 30%, non è riconducibile esclusivamente a soggetti privati, essendo partecipata anche da Umbria TPL e Mobilità S.p.A. che è soggetta a "controllo pubblico"; ne consegue che la quota di partecipazione imputabile a soggetti privati è inferiore al 30%.

A questo riguardo, si ricorda che l'art. 26, comma 1 del TUSP prevede che "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017".

7.1.14 Umbra acque s.p.a.

a. Dati storici

In attuazione della legge ordinaria del 05.01.1994 n°36 e della legge Regione Umbria del 05.12.1997 n°43, il servizio idrico integrato (captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione di acque reflue) è stato riorganizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.); nella Regione Umbria ne sono stati individuati 4.

A seguito di varie operazioni di aggregazione dei soggetti che fino al 2002 avevano gestito in maniera autonoma il servizio, nel 2002 è stata costituita Umbra Acque S.p.A., società pubblico-privata con vincolo di partecipazione da parte degli enti pubblici in misura non inferiore al 51%. Alla stessa è stata affidata la gestione del Servizio idrico integrato nei 14 comuni di competenza dell' A.T.I. n° 1 (Città di Castello, Citerna, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia-Pascelupo, Sigillo, Umbertide) e nei 24 comuni dell' A.T.I. n° 2 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano Sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi e Valfabbrica).

b. Attività

Gestione del servizio idrico integrato.

c. Compagine sociale

Società mista pubblico-privata, partecipata da:

Comune di Perugia 33,33%

ACEA s.p.a. 40,00%;

Le residue quote sono possedute dagli altri Comuni che hanno affidato il servizio idrico integrato alla società.

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti

- Numero medio dipendenti: 338
- Numero amministratori: 9
 - di cui nominati dal Comune di Perugia: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dal Comune di Perugia: 2
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 304.521,00
 - 2014: 1.793.625,00
 - 2013: 3.102.409,00

- 2012: 1.026.492,00
- 2011: 1.141.670,00
- Costo del personale: 18.370.422,00
- Compensi amministratori: 131.854,00
- Compensi componenti organi di controllo: 40.000,00
- Fatturato:
 - 2015: 73.926.798,00
 - 2014: 71.744.282,00
 - 2013: 71.831.650,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

I Comuni partecipanti hanno deliberato il mantenimento della partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale, strettamente necessario alle finalità istituzionali degli enti.

Il Comune di Perugia ha aggiunto che *"Non ci sono società con cui è necessaria l'aggregazione"*.

f. Considerazioni della Sezione

Trattandosi di società che svolge un servizio *"di interesse economico generale"* (v. art. 2, co 1, lett. h) e i) del TUSP), i cui costi sono addebitati indirettamente ai cittadini utenti mediante pagamento delle tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione. **Sotto tale aspetto sarebbe stato necessario effettuare, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, una puntuale analisi di congruità dei costi di funzionamento della partecipata, in una prospettiva di razionalizzazione della gestione e di contenimento dei medesimi.** Siffatta analisi è comunque necessaria sia pure per escludere la *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"* di cui all'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

In luogo della menzionata valutazione, funzionale alla eventuale definizione di un piano di razionalizzazione dei costi della partecipata, il Comune di Perugia ha comunicato di aver identificato, nel contesto dell'aggiornamento al DUP, gli obiettivi della società, senza peraltro riferire in merito alla eventuale realizzazione dei medesimi. Lo stesso sistema di controllo economico-finanziario implementato dal citato Comune, quale strumento ricognitivo di una serie di dati di tipo finanziario ed economico, potrà risultare utile ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, a condizione tuttavia che i dati raccolti vengano analizzati criticamente nell'ambito di un'attività strutturata, propedeutica alle revisioni ai sensi del TUSP.

Si osserva altresì che la partecipata rientra tra le società *"a controllo pubblico"* (v. art. 2, co. 1, lett. b) e m), posto che nel caso di specie le partecipazioni da essi detenute, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1) del c.c. (cfr.

in senso conforme, Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria n. 2/2018/PAR nonché orientamento MEF, Dipartimento del tesoro, Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio 2018;). A tal fine non è necessaria la formalizzazione di un "accordo per il controllo congiunto" tra i diversi enti pubblici partecipanti, posto che le prerogative agli stessi spettanti nella qualità di azionisti debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico.

Nel presupposto erroneo che la partecipata non sia qualificabile come "società a controllo pubblico", gli Enti partecipanti hanno omesso di riferire in merito alle numerose disposizioni che implicano detta qualifica, disattendendo le relative richieste istruttorie.

L'Ente non ha evidenziato, in particolare, le iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo Unico in materia di società "a controllo pubblico":

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;
- Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
- Art. 11, comma 4: obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017;
- Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 (comma 3);
- Art. 19: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5);
- Art. 25: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1);
- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017.

7.1.15 A.S.M. s.p.a. - Azienda Servizi Municipalizzati

a. Dati storici

L'Azienda Servizi Municipalizzati nasce il 15 settembre 1960 con deliberazione del Consiglio Comunale di Terni. Con tale atto veniva affidata alla neo azienda la gestione dell'impianto elettrico cittadino e la gestione dell'acquedotto municipale, sino ad allora esercitata in economia dal Comune di Terni. L'ASM S.p.A. è una società *in house* a capitale interamente pubblico.

b. Attività

Svolge servizi pubblici locali nei seguenti settori:

- pubblica illuminazione, nel territorio del Comune di Terni; servizio di igiene ambientale: spazzamento, raccolta, selezione, trasporto dei rifiuti del territorio del sub-ambito ternano formato da 13 Comuni;
- distribuzione di acqua potabile e servizio di depurazione acque reflue in qualità di socio operatore di S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) S.c.p.a. nell'ambito provinciale dell'ATO Umbria 2, oggi ATI4 Umbria;
- attività di esercizio della rete di gas naturale, tramite la partecipata soc. Umbria Distribuzione Gas, nel territorio del Comune di Terni.

c. Compagine sociale

Partecipata al 100% dal Comune di Terni.

d. Elementi desunti dal questionario dell'Ente

- Numero medio dipendenti: 335
- Numero amministratori: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: € 527.744,00
 - 2014: € 388.651,00
 - 2013: € 987.785,00
 - 2012: € 907.868,00
 - 2011: € 709.845,00
- Costo del personale: € 18.337.288,00
- Compensi amministratori: € 51.406,00
- Compensi componenti organi di controllo: € 135.933,00.
- Fatturato:
 - 2015: € 53.703.671,00
 - 2014: € 49.889.539,00

- 2013: € 47.306.407,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunti dal piano di razionalizzazione

Il Comune di Terni ha deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto la Società produce *"prevalentemente servizi pubblici locali e la scelta di operare per il tramite di società di capitali è motivata dalla natura complessa dell'attività che presuppone l'utilizzo di risorse umane, materiali e finanziarie non altrimenti disponibili."*

f. Considerazioni della Sezione

Benché la gestione di servizi che rivestono un interesse generale di per sé possa escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, a verificare se sussistono i presupposti per definire un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

In merito alla necessità di monitorare sotto i diversi profili evidenziati nella richiesta istruttoria, le vicende economico-finanziarie della partecipata e di contenere i costi di funzionamento, il Comune di Terni ha comunicato che:

"Nel bilancio di ASM Terni S.p.A. non ci sono costi attuali o potenziali che gravano sul bilancio dell'ente ad eccezione dei normali costi commerciali relativi ai servizi affidati all'ASM Terni S.p.A., in particolare:

- 1) per le attività di raccolta svolta in RTI con CNS e frutto dell'aggiudicazione della gara d'ambito bandita dall'allora ATO Umbria 4 ora AURI;*
- 2) per le attività di selezione dei materiali;*
- 3) per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione."*

Ha altresì specificato che: *"L'ASM definisce annualmente un piano di razionalizzazione della gestione e di contenimento dei costi che è inserito Budget. Il Budget è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei Soci. Per il Budget 2018 questo è avvenuto in data 12/04/2018."* e che *"La Società non ha finanziamenti vincolati al raggiungimento di obiettivi."*

Infine è stato rappresentato lo stato dei rapporti di debito-credito con la partecipata.

La Sezione rileva al riguardo la inadeguatezza degli elementi posti a base della determinazione di mantenere la partecipazione senza interventi razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

Manca in particolare un piano strutturato di contenimento dei costi e, più in generale, di definizione dei criteri di determinazione e di valutazione della congruità del corrispettivo dei servizi forniti all'Ente.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, l'Ente ha fatto pervenire una nota della società partecipata in cui si afferma quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

"Il C.d.A. ha convocato l'Assemblea Ordinaria per il giorno 13 luglio 2018 alle ore 10,00 con il seguente O.d.G.: ... Approvazione Regolamento ex art.6 comma 3. ...Approvazione Relazione sul governo societario di cui all'art.6 .."

Non è dato sapere se, a data odierna, si è addivenuti all'approvazione della menzionata relazione.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

"Con deliberazione n. 219 dell'08.09.2017 il Consiglio Comunale di Terni ha approvato le modifiche dello Statuto di ASM Terni S.p.A. che recepiscono le disposizioni normative stabilite dal TIUF (deliberazione n. 296/22.06.2016 dell'AEEGSI) e dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.. Con atto del 20 novembre 2017 il Sindaco del Comune di Terni ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione di questa Società emettendo apposito atto di designazione dei membri del C.d.A. ... Nell'atto è specificato che l'incarico affidato al Presidente ... è reso a titolo gratuito. L'atto di designazione è stato recepito dall'Assemblea Ordinaria di ASM Terni S.p.A. nella seduta del 21.11.2017."

Si osserva che la menzionata delibera non reca motivazioni in ordine alla mancata previsione dell'Amministratore Unico.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

"Risulta che Amministrazione Comunale, cui compete la nomina del C.d.A. di questa Società, abbia rispettato tale obbligo."

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

"le norme ...sono state recepite dallo Statuto sociale."

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"ASM Terni S.p.A. ha adottato il Regolamento per la selezione del personale, ai sensi art. 18 D. L. 112/08 e art. 35 comma 3 D. Lgs. 165/01 sin dal 2009"

- Art. 19, comma 5: (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"... adempiuto con l'approvazione del Budget annuale nel quale si fissano gli obiettivi e i contenimenti di spesa."

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

*"E' stata effettuata la ricognizione del personale con delibera del CDA del 24/10/2017", **di cui tuttavia il Comune non ha evidenziato gli esiti.***

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017:

"Le norme del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. sono state recepite dallo Statuto sociale."

7.1.16 Farmacia Terni s.r.l.

a. Dati storici

La Società è stata costituita il 14.04.2016 per proseguire l'attività facente capo alla precedente azienda speciale "Afin-azienda speciale".

b. Attività

Gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Terni.

c. Compagine sociale

Partecipata al 100% dal Comune di Terni.

d. Elementi desunti dal questionario dell'Ente e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 62
- Numero amministratori: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 26.114,00
 - 2014: 10.144,69
 - 2013: 8.985,20
 - 2012: 14.844,23
 - 2011: 12.729,00
- Costo del personale: 2.779.096,00
- Compensi amministratori³⁷: 40.159,00
- Compensi componenti organi di controllo³⁸: 24.336,00
- Fatturato:
 - 2015: 11.336.652,00
 - 2014: 10.845.793,00
 - 2013: 10.657.617,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

³⁷ All'Amministratore Unico, nominato il 24.05.2017, è riconosciuto un compenso annuo di 22.311,00 euro

³⁸ L'attuale compenso spettante all'organo di controllo ammonta a 23.400,00 euro.

L'Ente ha ritenuto non più strategica la partecipazione totalitaria nella società e, con DCC del 28 settembre 2017, ha deliberato la cessione del 70% delle quote entro il 2017 e del 20% entro il 2019.

f. Considerazioni della Sezione

Con nota istruttoria del 13.06.2018 n. prot. 824, il Comune è stato invitato a riferire sullo stato di avanzamento del processo di dismissione delle partecipazioni.

Nella lettera di risposta del 17.07.2018 n. prot. 1026 il Comune si è limitato a trasmettere due documenti, dai quali risulta che è tuttora distante l'obiettivo di alienazione delle quote. Infatti, nella lettera datata 20 aprile 2018 il responsabile della Direzione Attività Finanziarie-Aziende fa presente che "non sono state avviate" "le procedure di gara di tipo selettivo ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico privato cui attribuire la qualità di socio operativo". Secondo la stessa Direzione il motivo di tale inerzia va ricercato "soprattutto" nel fatto che "ad oggi non risultano ancora definiti e formalizzati i rapporti contrattuali con la <Farmacia Falchi> e con la farmacia <Ospedale1>". Nel concludere la propria lettera la predetta Dirigente "rimane in attesa di ricevere comunicazioni in merito all'evoluzione delle situazioni pregiudiziali sopra descritte".

Nella lettera di risposta del 20.06.2018, il Commissario Straordinario del Comune di Terni invita la Direzione Attività Finanziarie-Aziende ad "avviare ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità di legge", tenendo conto della necessità di "procedere preventivamente alla perfetta ricognizione della consistenza patrimoniale" della società Farmacia Terni s.r.l., da cui occorre necessariamente distinguere il "cosiddetto <Fondo Falchi>".

La situazione di stallo che sembra caratterizzare il procedimento di razionalizzazione della partecipazione in Farmacia Terni s.r.l. continua a lasciare senza risposta l'esigenza di acquisire le osservazioni dell'Ente in ordine alle riscontrate carenze della revisione straordinaria e all'attuazione delle diverse disposizioni afferenti alla società a controllo pubblico.

7.1.17 Terni Reti s.r.l. Unipersonale.

a. Dati storici

Terni Reti S.r.l. Unipersonale, società *in house* a capitale interamente pubblico, è stata costituita il 28 aprile 2006 dal Comune di Terni con la finalità di riscattare reti, impianti ed ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale del territorio.

b. Attività

attualmente la partecipata è affidataria dei seguenti servizi (precedentemente gestiti dalle società in liquidazione USI S.p.a., ATC Parcheggi e ATC servizi): gestione varchi e permessi di accesso (ZTL); gestione parcheggi; servizi della gestione di sanzioni per violazione del codice della strada.

c. Compagine sociale

partecipata al 100% del Comune di Terni.

d. Elementi desunti dal questionario dell'Ente

- Numero medio dipendenti: 2
- Numero amministratori: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: € 784.125,00
 - 2014: € 774.002,00
 - 2013: € 1.336.680,00
 - 2012: € 1.117.290,00
 - 2011: € 916.104,00
- Costo del personale: € 26.146,00
- Compensi amministratori: € 20.000,00
- Compensi componenti organi di controllo: € 31.511,00
- Fatturato:
 - 2015: € 3.991.077,00
 - 2014: € 4.095.456,00
 - 2013: € 4.040.628,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunti dal piano di razionalizzazione

Il Comune di Terni ha deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto "la scelta contenuta nella prima razionalizzazione [deliberata il 27.03.2015] è stata quella di concentrare in questa società proprietà e attività in precedenza presenti in altre società sottoposte a procedura di liquidazione (ATC Servizi; ATC Parcheggi ed

USI), al fine di dare una gestione unitaria ai servizi relativi alla mobilità e traffico, economizzando gestione e costi. Non sono necessarie ulteriori misure di razionalizzazione.”.

f. Considerazioni della Sezione

Benché la gestione di servizi che rivestono un interesse generale di per sé possa escludere l’obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l’Ente partecipante è comunque tenuto, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. In merito alla necessità di contenere i costi di funzionamento della partecipata, il Comune ha trasmesso la nota della società Terni Reti del 28.06.2018, in cui si evidenzia che il corrispettivo dei servizi resi al Comune dovrebbe evidenziare crediti pari ad € 490.418,70:

“ ... l'analisi comparativa dei costi societari sono illustrati analiticamente nella Nota integrativa al bilancio di esercizio. Si precisa inoltre, che il bilancio di Terni Reti entra nel perimetro di consolidamento del Comune di Terni, pertanto le poste patrimoniali ed economiche influiscono direttamente nel bilancio dell'Ente.”

Ha altresì specificato che: *“relativamente ai costi degli organi societari, ... gli emolumenti corrisposti all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale sono coerenti con la normativa vigente in materia di compensi degli organi societari di società partecipate.”* e che la Società *“non percepisce finanziamenti dal socio unico Comune di Terni.”*

Infine ha rappresentato lo stato dei rapporti di debito-credito con la partecipata.

La Sezione rileva al riguardo la mancata acquisizione di elementi che andrebbero posti a base della determinazione di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

Manca in particolare un’autonoma determinazione dell’Ente centrata sia sulla congruità dei costi specifici sostenuti dalla partecipata e dei criteri di determinazione del corrispettivo dei servizi forniti all’Ente, sia sulla sistematicità dei criteri di regolazione dei reciproci rapporti di debito-credito, non desumibili dalla documentazione trasmessa alla Sezione.

In sede di revisione straordinaria sarebbe stato altresì opportuno evidenziare l’impatto sulla gestione operativa della precedente ristrutturazione, al fine di avere conferma della fondatezza del progetto a suo tempo attuato.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, l’Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *“relazione sul governo societario”* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

“Terni Reti ha provveduto a redigere la relazione sul Governo Societario per l'esercizio 2017.”.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

"lo statuto societario è conforme alle indicazioni di tale articolo".

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"la Società si è dotata di un regolamento per il reclutamento del personale, pubblicato sul sito internet istituzionale all'interno della sezione "società trasparente".

- Art. 19, comma 5: (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"Il Socio Unico Comune di Terni con delibera di Consiglio ... ha approvato il Piano industriale di Terni Reti per il periodo 2016 - 2018. Il Piano illustra le linee strategiche da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi economici/finanziari indicati nei prospetti del conto economico e dello Stato Patrimoniale allegati al documento."

La Sezione rileva che le linee strategiche illustrate in generale nel piano industriale sono rispondenti ad esigenze non proprio coincidenti con la "fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento" di cui all'art. 19, comma 5, in esame, che l'Ente partecipante è tenuto ad assegnare e riscontrare a consuntivo.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

Il Comune afferma che *"La Società ha effettuato la ricognizione del proprio personale in servizio", senza evidenziarne gli esiti, desumibili da un formale atto della società.*

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017:

"l'Assemblea dei Soci il 19 ottobre 2017, in seduta straordinaria, ha deliberato le modifiche statutarie per adeguamento alle disposizioni del T.U.S.P. Le norme del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. sono state recepite dallo Statuto sociale."

7.1.18 S.I.I. s.c.p.a. - Servizio Idrico Integrato

a. Dati storici

La S.I.I è il soggetto a cui l'Autorità di Ambito 4 (consorzio di funzioni tra tutti i comuni della provincia di Terni) ha affidato la gestione del servizio idrico integrato sulla base di apposita Convenzione e una Carta di servizi e nel rispetto di un Piano d'Ambito.

b. Attività

gestisce il servizio idrico integrato e della depurazione dell'ATI Umbria 4 nei 32 comuni della provincia di Terni. Il ciclo integrato delle acque comprende: opere di captazione, impianti di stoccaggio, reti di adduzione e di distribuzione idropotabile, gestione delle reti fognarie e depurazione delle acque reflue e reimmissione nei corpi idrici.

a. Compagnie sociale

Soci	Quota part. %
Acquasparta	0,06288
Allerona	1,01667
Alviano	0,47500
Amelia	3,00682
Arrone	0,81667
Attigliano	0,40833
Avigliano Umbro	0,84167
Baschi	1,03333
Calvi dell'Umbria	0,71667
Castel Giorgio	0,74167
Castel Viscardo	0,72500
Fabro	0,75000
Ferentillo	0,93333
Ficulle	0,85833
Giove	0,45000
Guarda	0,65833
Lugnano in Teverina	0,55000
Montecastrilli	1,25000

Montecchio	0,72500
Montefranco	0,01515
Montegabbione	0,67500
Monteleone d'Orvieto	0,50000
Narni	5,00606
Orvieto	5,81970
Otricoli	0,56667
Parrano	0,48333
Penna in Teverina	0,30000
Polino	0,01212
Porano	0,43333
San Gemini	0,94167
Stroncone	1,30000
Terni	18,92727
ASM Spa	18,00000
AMAN Scpa	6,00000
Umbriadue Scarl	25,00000
Totale	100,00000

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti

- Numero medio dipendenti: 29
- Numero amministratori: 9
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 419.081,00
 - 2014: 442.585,00
 - 2013: 99.656,00
 - 2012: 124.048,00
 - 2011: 101.024,00
- Costo del personale: 1.521.473,00

- Compensi amministratori: 163.727,00
- Compensi componenti organi di controllo: 54.081,00
- Fatturato:
 - 2015: 38.288.121,00
 - 2014: 40.050.724,00
 - 2013: 37.795.348,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

il Comune di Terni ha deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto la partecipata produce un servizio pubblico di interesse generale, strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dei partecipanti.

Il Comune non ha definito alcun piano di razionalizzazione, neppure con riguardo ai costi di funzionamento della partecipata, i cui risultati di bilancio non hanno mai avuto ripercussioni negative sul bilancio del Comune.

In apposita nota del 12.07.2018, trasmessa dal Comune, la Società ha evidenziato che, nella fattispecie, non si sostanzia alcuna posizione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., visto che la quota azionaria detenuta dal complesso dei soci pubblici non presenta meccanismi, né statuari né derivanti da qualsivoglia accordo che leghi la loro azione in maniera unitaria, presupposto indefettibile per poter ritenere sussistente tale controllo. In altri termini, i soci pubblici, pur detenendo complessivamente la maggioranza del capitale sociale, agiscono separatamente.

Anche gli altri Comuni hanno deliberato il mantenimento senza razionalizzazioni.

f. Considerazioni della Sezione

Trattandosi di società che svolge un servizio *"di interesse economico generale"* (v. art. 2, co 1, lett. h e i del TUSP), i cui costi sono addebitati ai cittadini utenti mediante pagamento delle tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione. Sotto tale aspetto ed indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 20 del TUSP, **sarebbe stato necessario effettuare una analisi puntuale dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche indirettamente) sul bilancio dell'Ente, in una prospettiva di razionalizzazione della gestione e di contenimento dei relativi costi. Siffatta analisi è comunque necessaria, sia pure per escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP.**

Tesi analoga è sostenuta dal Comune di Amelia.

Si fa altresì osservare che, contrariamente a quanto affermato nella richiamata nota del Comune di Terni del 12 luglio 2018, la partecipata rientra tra le società *"a controllo pubblico"* (v. art. 2, co. 1, lett. b e m), indipendentemente da ogni eventuale *"accordo per il controllo congiunto"* tra

i diversi enti pubblici, posto che nel caso di specie le partecipazioni da essi detenute, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1) del c.c. (cfr. in senso conforme, Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria n. 2/2018/PAR nonché orientamento MEF, Dipartimento del tesoro, Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio 2018). A tal fine non è necessaria la formalizzazione di un "accordo per il controllo congiunto" tra i diversi enti pubblici partecipanti, posto che le prerogative dagli stessi esercitabili nella qualità di azionisti, debbono necessariamente convergere, per debito istituzionale, al comune interesse pubblico.

Nel presupposto erroneo che la partecipata non sia qualificabile come "società a controllo pubblico", il Comune di Terni ha omesso di riferire in merito non solo alle diverse disposizioni del TUSP, ma anche alle richieste della Sezione volte ad approfondire la situazione economico finanziaria della partecipata ed i rapporti con gli Enti, centrate sui seguenti punti:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

In merito ai predetti punti il Comune di Amelia ha comunicato quanto segue:

- a) *"le funzioni in materia di servizio idrico sono affidate dall'AURI [e non dall'Ente] ... Tra di esse sono comprese quelle relative ... al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ... e di controllo dei costi che incidono sulla tariffa pagata dagli utenti". "L'ente ha comunque operato, in fase di ricognizione e razionalizzazione, una valutazione dei costi della società necessariamente sommaria in quanto basata sulle informazioni desumibili dai bilanci ..."*
- b) *In relazione alle "prospettive di razionalizzazione della gestione ... il carattere minoritario della partecipazione non consente di incidere sulle strategie societarie".*
- c) Come da risultanze contabili, il Comune vanta crediti nei confronti della S.I.I. per € 548.906,16; il credito della partecipata nei confronti del Comune è di € 16.975,76.

Sostanzialmente analoga a quella di cui al punto a) del Comune di Amelia è la comunicazione dei Comuni di Narni e di Orvieto.

Gli Enti non hanno evidenziato le iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del Testo Unico in materia di società "a controllo pubblico":

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "*relazione sul governo societario*" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;
- Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
- Art. 11, comma 4: obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017;
- Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 (comma 3);
- Art. 19: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5);
- Art. 25: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1);
- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017.

7.1.19 Umbria Distribuzione GAS s.p.a.

a. Dati storici

Umbria Distribuzione Gas S.p.A gestisce, in regime di concessione, il servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Terni a seguito del contratto di servizio acquisito a mezzo gara nell'Agosto 2007.

La società è nata nel 2006 per partecipare alla gara indetta per l'affidamento del predetto servizio.

b. Attività

Distribuzione di gas naturale.

c. Compagine sociale

ASM TERNI spa 40% (partecipata dal Comune di Terni per il 100%)

ACEA spa 15%

ITALGAS RETI spa 45%.

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Terni

- Numero medio dipendenti: 3
- Numero amministratori: 6
 - di cui nominati da ASM Terni spa: 0
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati da ASM Terni spa: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 311.047,00
 - 2014: 308.657,00
 - 2013: 339.451,00
 - 2012: 527.236,00
 - 2011: 303.094,00
- Costo del personale: 1.154.523,00
- Compensi amministratori: 64.000,00
- Compensi componenti organi di controllo: 46.000,00
- Fatturato
 - 2015: 6.583.872,00
 - 2014: 6.649.290,00
 - 2013: 6.987.585,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante (Comune di Terni) desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione: la società svolge *"un servizio di interesse generale attraverso la partecipazione a procedura ad evidenza pubblica per la gestione del gas naturale nel territorio del Comune di Terni."*

f. Considerazioni della Sezione

L'attività svolta dalla partecipata (commercializzazione gas naturale) è stata liberalizzata per effetto del Dlgs n. 164 del 2000 e, in quanto tale, non sarebbe riconducibile - in prima battuta - tra le attività di cui all'art. 4 del TUSP che escludono l'obbligo della dismissione.

La società potrebbe, tuttavia, collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che l'attività svolta dalla stessa soddisfi un *"interesse generale"* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, *"a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune di Terni, che indirettamente vi partecipa, in sede di approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Benché la presenza di servizi che rivestono un interesse generale di per sé non comporti l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto - ricorrendone i presupposti - a predisporre e proporre nelle competenti sedi societarie un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Sotto questo aspetto, l'opzione per il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, appare immotivata in quanto non corroborata da una preventiva analisi economico-finanziaria della società partecipata.

E' stato chiesto pertanto all'Ente di riferire in merito:

- a. alla situazione economico-finanziaria della società partecipata e ai risultati misurabili;
- b. all'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c. alle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, alla necessità di definire un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d. al raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e. ai rapporti di debito credito con la partecipata.

A riguardo, il Comune – **senza affrontare esaurientemente i diversi punti di domanda** - ha fatto pervenire una nota della Società in esame del 22.06.2018 n. prot. 179, nella quale ci si limita ad affermare che:

"[la Società] opera sul mercato per lo svolgimento di un servizio pubblica utilità, e gestisce in regime di concessione il servizio di distribuzione del gas naturale attribuito dal Comune di Terni a seguito dell'espletamento di una gara pubblica.

La Società è in grado di provvedere autonomamente ai costi del suo funzionamento e della sua attività senza dunque gravare sui bilanci del Comune di Terni. Ciò risulta dalla circostanza che:

- *i costi di svolgimento dell'attività sono coperti dai ricavi derivanti dalla riscossione della tariffa corrisposta dagli utenti del servizio;*
- *le tariffe sono regolamentate, in quanto i criteri di determinazione delle tariffe sono stabiliti dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA");*
- *la società – pertanto – è in grado di autofinanziarsi con i proventi della propria attività senza dover ricorrere a sussidi e contributi pubblici;*
- *l'attività della società è sottoposta alla regolazione delle competenti autorità amministrative indipendenti di settore (ad es. ARERA)."*

Il Comune non ha corrisposto neppure alle seguenti ulteriori richieste istruttorie che afferiscono alla partecipata in esame nella qualità di società a controllo pubblico³⁹:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario).
- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile).
- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120).
- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017).
- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001).

³⁹ Ciò in virtù delle partecipazioni possedute direttamente dal Comune di Terni (40%) e indirettamente dal Comune di Roma, che controlla ACEA spa per il 51%

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata).
- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017).
- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del TUSP entro il 31 luglio 2017).

Considerazioni conclusive

Per quanto sopra, deve concludersi che la delibera di mantenimento senza razionalizzazione della partecipazione in essere, approvata dal Comune di Terni con DCC n. 249 del 28.09.2017, non appare motivata in relazione sia all'interesse generale degli utenti alla fruizione di servizi forniti dalla partecipata sia alla determinazione di soprassedere alla definizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

L'Ente non ha corrisposto infine alla richiesta di riferire in merito all'attuazione delle disposizioni del TUSP afferenti alla società "a controllo pubblico".

7.1.20 Umbria Energy s.p.a.

a. Dati storici

Il 24 settembre 2004, dalla volontà di due società "leader" nei rispettivi mercati di riferimento, ASM Terni S.p.A. e Acea Electrabel Energia S.p.A., viene costituita a Terni "Umbria Energy S.p.A.", con l'obiettivo di operare nel settore ormai liberalizzato dell'energia e del gas e costituire un operatore *leader* in Umbria nella fornitura di energia ai clienti del mercato libero.

La decisione di costituire una società di vendita dell'energia da parte dei Soci è una diretta conseguenza dei processi di liberalizzazione dell'energia, che in Italia hanno trovato attuazione con il Decreto Bersani (179/99) per l'energia elettrica e il Decreto Letta (164/2000) per il gas naturale.

b. Attività

Fornitura di energia elettrica e gas nel mercato libero del territorio dell'Umbria.

Oltre alla fornitura di energia mette a disposizione servizi e tecnologie per rendere più vantaggioso l'utilizzo della risorsa energetica.

c. Compagine sociale

ASM Terni spa⁴⁰ 50%

ACEA Energia spa⁴¹ 50%.

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Terni

- Numero medio dipendenti: 23
- Numero amministratori: 4
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 151.197,00
 - 2014: 15.137,00
 - 2013: 37.449,00
 - 2012: 63.581,00
 - 2011: 236.995,00
- Costo del personale: 1.010.000,00
- Compensi amministratori: 71.000,00

⁴⁰ ASM Terni spa è controllata dal Comune di Terni che ne detiene il 100% del capitale sociale.

⁴¹ ACEA Energia spa è controllata al 100% da ACEA Spa.

- Compensi componenti organi di controllo: 98.050,00
- Fatturato
 - 2015: 78.993.175,00
 - 2014: 96.236.457,00
 - 2013: 137.590.813,00

e. Determinazione dell'Ente partecipante (Comune di Terni) desunta dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

mantenimento della partecipazione senza razionalizzazioni.

f. Considerazioni della Sezione

Sulla base dei dati esposti e delle informazioni riportate nel questionario nonché nella delibera di approvazione del piano, si rileva quanto segue.

L'Ente non ha motivato il mantenimento della partecipazione, benché il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, nel proprio parere di *"regolarità tecnica"* del 28.09.2017, n. prot. 124882, si fosse espresso per la dismissione della partecipazione nella società Umbria Energy, la cui *"attività effettivamente espletata non ha natura di interesse generale in quanto trattasi di attività svolta sul libero mercato in regime concorrenziale e in assenza di obblighi di servizio pubblico"*.

In violazione pertanto dell'art. 24, comma 1, del TUSP l'Ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione senza argomentare la presa di distanza dal riferito parere di regolarità tecnica.

In ogni caso sarebbe stato necessario deliberare sulla base degli esiti di una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata volta alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della medesima.

Sia nella delibera di approvazione del piano di revisione che nel questionario trasmesso a questa Sezione, manca, in particolare:

- a) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- b) la specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli ultimi anni;
- c) la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

A seguito della richiesta di chiarimenti formalizzata dalla Sezione con nota del 13.06.2018 n. 824, l'Ente si è limitato a trasmettere un comunicazione della società partecipata, secondo cui *"Umbria Energy S.p.A. è una società partecipata al 50% da ASM Terni S.p.A. e al 50% da Acea Energia*

S.p.A. (a sua volta partecipata al 100% da Acea S.p.A. società quotata in Borsa) e che la stessa è consolidata da Acea S.p.A. in quanto quest'ultima esercita il controllo per mezzo di Acea Energia S.p.A., a norma dell'Art. 2359 comma 1 numero 3, si ritiene che la Scrivente non sia una società soggetta a controllo pubblico, ad ogni buon conto, nell'ottica dello spirito di collaborazione e per il rispetto istituzionale dovuto, si comunica quanto segue: 1. La Società non presenta né costi attuali né potenziali che possano influenzare il bilancio del Comune di Terni. 2. Trattasi di società che opera nel mercato libero della vendita energia elettrica e metano e svolge servizio di pubblica utilità in qualità di esercente le vendite di energia elettrica nel mercato tutelato, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA"). La Società è in grado di provvedere autonomamente ai costi del suo funzionamento e della sua attività senza dunque gravare sui bilanci del Comune di Terni. Ciò risulta dalla circostanza che i costi di svolgimento dell'attività sono coperti dai ricavi derivanti dalla attività di vendita nel mercato dell'energia e del metano. 3. L'attività svolta dalla Società viene monitorata in base alle normali tecniche di analisi delle aziende industriali: scostamento budget - forecast - consuntivo e presenta risultati di gestione positivi. La Società - pertanto - è in grado di autofinanziarsi con i proventi della propria attività senza dover ricorrere a sussidi e contributi pubblici. 4. La Società non ha usufruito di alcun contributo pubblico, né finanziamenti pubblici (Comunitari, Statali, Regionali) ed è monitorata con il sistema sopra descritto. 5. La Società ha nei confronti del Comune di Terni solo rapporti di natura commerciale in relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica e metano stipulati con lo stesso. Si allega estratto conto delle partite al 25/06/2018 a credito della Società. 6. Per i punti riguardanti l'applicazione delle previsioni del D. Lgs. 175/2016 si ritiene che le relative prescrizioni non debbano essere osservate da Umbria Energy S.p.A. per quanto scritto in premessa ed in particolare: a. l'articolo del D. Lgs. 175/2016 richiamato nella comunicazione del Comune, si ritiene non debba essere applicato alla società Umbria Energy S.p.A. in quanto società partecipata da società quotata e non partecipata da Amministrazione Pubblica; b. Umbria Energy S.p.A. non è una società soggetta a controllo pubblico perché lo stesso controllo è esercitata da società privata e quotata."

Considerazioni conclusive

Quanto riferito dalla partecipata non vale a motivare adeguatamente le determinazioni assunte in sede di revisione straordinaria.

Considerato infatti che le disposizioni del TUSP trovano applicazione nei confronti della Umbria Energy s.p.a., in quanto società indirettamente partecipata dal Comune di Terni (per il tramite della controllata ASN TERNI Spa), sarebbe stato necessario motivare la delibera di mantenimento della partecipazione in relazione all'"interesse generale" dei cittadini alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, come anche in relazione alla mancata approvazione del piano di contenimento dei costi della partecipata, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP.

Non troverebbero, invece, applicazione le disposizioni del TUIR riferite alla società "a controllo pubblico" se -come riferito dalla società partecipata- il controllo sulla medesima fosse esercitato da ACEA Energia s.p.a. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 3 del c.c. in virtù dell'"influenza dominante" esercitata dalla stessa.

7.1.21 GreenASM s.r.l.

a. Dati storici

GreenASM srl è la *joint venture* costituita da TerniEnergia s.p.a. e ASM Terni s.p.a. per la gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti.

b. Attività

Gestione impianti per il trattamento dei rifiuti.

c. Compagine sociale

ASM Terni s.p.a. 50% (a sua volta partecipata dal Comune di Terni per il 100%) e Terni Energia s.p.a. 50% (società quotata e partecipata da privati).

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Terni

- Numero medio dipendenti: 3
- Numero amministratori: 2
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 352.481,00
 - 2014: 397.423,00
 - 2013: 310.169,00
 - 2012: 25.155,00
 - 2011: -2.162,00
- Costo del personale: 179.982,00
- Compensi amministratori: 0,00
- Compensi componenti organi di controllo: 0,00
- Fatturato
 - 2015: 3.962.328,00
 - 2014: 3.895.564,00
 - 2013: 3.008.137,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante (Comune di Terni) desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto la partecipata produce servizi di "interesse generale", "strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune"; "svolge un'attività di completamento del ciclo dei rifiuti attraverso la gestione di

impianti per il trattamento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali al fine del recupero di materia e di energia."

f. Considerazioni della Sezione

Benché la presenza di servizi che rivestano un interesse generale di per sé non comporta l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto a predisporre un piano di razionalizzazione che, a seconda dei casi, può contemplare la fusione della partecipata con società che svolgono attività analoghe ovvero la razionalizzazione dei costi di funzionamento.

In particolare, l'opzione per il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, non è corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata.

E' stato conseguentemente chiesto all'Ente di riferire in merito ai seguenti punti:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

A riguardo la società GreenASM srl, su richiesta del Comune, ha riferito che:

- a) *"la società non presenta né costi attuali né potenziali che possano influenzare il bilancio del Comune di Terni.*
- b) *Trattasi di società che gestisce un impianto di gestione anaerobica con valorizzazione energetica e di compostaggio di rifiuti a matrice organica (frazione organica da raccolta differenziata e verde), monitorata con le normali tecniche di analisi delle aziende industriali: scostamento Budget – Forecast – Consuntivo e che ha presentato nella fase a regime sempre risultati di gestione positivi. Il Consiglio di amministrazione non percepisce alcun compenso.*
- c) *La società non ha usufruito di nessun contributo pubblico né finanziamenti pubblici (Comunitari, Statali, Regionali) ed è monitorata con il sistema sopra descritto.*
- d) *La società ha nei confronti del Comune solo rapporti di tipo commerciale in relazione al contratto stipulato con ATI 4 Umbria, ora Auri Umbria, per il conferimento dei rifiuti organici e verde provenienti dalla raccolta differenziata del bacino di Terni. [...]"*

Le riportate informazioni, rese a seguito di richiesta istruttoria della Sezione, non integrano i risultati di una dettagliata analisi economico-finanziaria della gestione della partecipata, che sia centrata tra l'altro sui criteri di determinazione del

corrispettivo dei servizi resi al Comune e funzionale alla predisposizione di un adeguato piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

In merito alle richieste istruttorie concernenti l'applicazione delle disposizioni del TUSP, concernenti le società a controllo pubblico, l'Ente ha trasmesso una comunicazione della GreenASM s.r.l., secondo cui:

"Per i punti riguardanti l'applicazione delle previsioni del D.lgs. 175/2016 si ritiene che le relative prescrizioni non debbano essere osservate da GreenASM srl [in quanto]:

a) L'articolato del D.lgs. 175/2016 richiamato nella comunicazione del Comune, si ritiene non debba essere applicato alla società GreenASM srl in quanto società partecipata da società quotata e non partecipata da amministrazione pubblica;

b) GreenASM srl non è una società in controllo pubblico perché lo stesso controllo è esercitato da società privata e quotata [a norma dell'art. 2359, comma 1, numero 3]."

Contrariamente a quanto comunicato dalla società le disposizioni del TUSP trovano piena applicazione nei confronti della GreenASM s.r.l., a nulla rilevando la circostanza che la stessa sia partecipata al 50% da società quotata in mercato regolamentato (Terni Energia s.p.a.). Si osserva al riguardo che ai sensi dell'art. 1, comma 5, le disposizioni del TUSP si applicano in ogni caso alle società partecipate da società quotate che *"siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."*

Tale ultima condizione ricorre per la GreenASM s.r.l. che, pur essendo partecipata da società quotata, è altresì indirettamente partecipata al 50% dal Comune di Terni per il tramite di Terni Energia (società non quotata), ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) del TUSP.

Per quanto sopra si rileva, con riguardo alla partecipazione in esame, la mancata applicazione delle disposizioni del TUSP concernenti, in particolare, l'omessa ricognizione degli elementi utili per l'eventuale definizione di un piano di contenimento di costi di funzionamento della partecipata.

Le disposizioni riferite alle società "a controllo pubblico" non trovano invece applicazione qualora -come riferito dalla società partecipata- in virtù di particolari vincoli contrattuali, la stessa sia sotto l'*"influenza dominante"* della società quotata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 3 c.c.

7.1.22 A.M.A.N s.c.p.a. - Azienda Multiservizi Amerino-Narnese

a. Dati storici

A.M.A.N. S.c.p.a è nata dalla trasformazione del Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico dell'Amerino, costituito alla fine degli anni '50 per la gestione del servizio idrico nei Comuni di Alviano, Amelia, Giove, Guardea, Lignano in Teverina e Montecchio, in una società di capitali partecipata al 100% dai suddetti comuni. Attualmente la partecipata fa parte della compagine consortile della S.I.I. S.c.p.a. con una partecipazione del 6% e riveste il ruolo di socio operativo.

b. Attività

Servizio idrico integrato (gestione e manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti; gestione del processo idropotabile; pronto intervento e realizzazione di derivazioni d'utenza) svolto nei Comuni di Alviano, Amelia, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lignano in Teverina, Montecchio, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Attigliano, Montecastrilli, di cui è affidataria la S.I.I. S.c.p.a.

c. Compagine sociale

il capitale sociale è sottoscritto da:

- Comune di Amelia: 66,00%
- Comune di Alviano: 5,00%
- Comune di Giove: 3,00%
- Comune di Guardea: 11,00%
- Comune di Lignano in Teverina: 12,00%
- Comune di Montecchio: 3,00%

d. Elementi desunti dai questionari degli enti

- Numero medio dipendenti: 26
- Numero amministratori: 5
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: € 29.259,00
 - 2014: € 12.190,00
 - 2013: € 12.283,00
 - 2012: € 30.311,00
 - 2011: € 13.573,00
- Costo del personale: non indicato
- Compensi amministratori: € 37.800,00

- Compensi componenti organi di controllo: € 17.500,00
- Fatturato:
 - 2015: € 2.378.851,00
 - 2014: € 2.792.733,00
 - 2013: € 1.984.007,00

e. Determinazioni degli enti partecipanti desunti dai piani di razionalizzazione

Il Comune di Amelia ha deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto *"la società è confluita nella compagine consortile della S.I.I. s.c.p.a. e gestisce il servizio idrico nel territorio."*

In termini sostanzialmente analoghi si sono espressi anche gli altri enti partecipanti aventi sede in Umbria.

f. Considerazioni della Sezione

Le notizie e i dati forniti dal comune di Amelia nonché quelli risultanti dal proprio bilancio pubblicato nel sito istituzionale non consentono di risalire con precisione alle specifiche attività svolte dalla partecipata in esame e, quindi, di definire gli ambiti di competenza del Servizio Idrico Integrato di cui è affidataria la S.I.I. S.c.p.a.

Stante l'apparente sovrapposizione (parziale o totale) di competenze, non è dato neppure conoscere i motivi che, in alternativa all'accorpamento dei due soggetti, giustificano il menzionato dualismo operativo.

Peraltro, nell'eventualità che la partecipata svolga un'autonoma attività di interesse generale, tale da escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione ovvero di procedere ad accorpamenti, gli Enti partecipanti avrebbero dovuto comunque, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, verificare se sussistono i presupposti per definire un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata.

In realtà risultano del tutto inadeguati gli elementi posti a base della determinazione di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione dei predetti costi di funzionamento; manca in particolare un'autonoma determinazione degli Enti circa la congruità dei costi – attuali e potenziali – che gravano sui propri bilanci, come anche un piano strutturato di contenimento dei costi e, più in generale, la definizione dei criteri di determinazione e di valutazione della congruità del corrispettivo dei servizi forniti agli Enti.

In merito alla necessità di monitorare, sotto i diversi profili evidenziati nella richiesta istruttoria, le vicende economico-finanziarie della partecipata e di contenere i costi di funzionamento, il Comune di Amelia con nota del 27.9.2018 ha comunicato che:

" Nel piano di razionalizzazione sono stati riportati alcuni elementi per la valutazione economico-finanziaria della società partecipata in particolare l'andamento dei principali aggregati economico-patrimoniali desunti dai bilanci della società degli anni 2011-2015 (costo del personale, risultato di esercizio, fatturato) dai quali si rileva che la società presenta un

andamento economico positivo negli ultimi 5 anni Nell'ambito della predisposizione del piano si è tenuto conto anche dei rapporti credito/debito con la società partecipata, riportati in allegato al rendiconto dell'esercizio 2017, come previsto dall'art. 11, comma 6. lettera j) del D.Lgs 118/2011...".

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, il Comune di Amelia ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

"L'azienda con Del. CdA del 05/07/2017 ha approvato il regolamento per la valutazione del rischio di crisi aziendale. L'AMAN si è dotata di codice Etico, pubblicato sul sito aziendale."

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

"L'Assemblea dei Soci, con deliberazione motivata, in data 10/10/2016 ha disposto l'amministrazione della società da un CdA costituito da tre membri."

Nella richiamata deliberazione non si evidenziano tuttavia i motivi che hanno escluso l'opzione per l'amministratore unico.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

"L'equilibrio di genere nella composizione del CdA è disposto dall'art. 24 dello statuto dell'Azienda ed è attuato nei fatti."

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

"Con Del. CdA del 28/04/2017 l'Azienda ha conferito a notaiodi adeguare lo statuto alle previsioni del D.Lgs 175/2016."

Non si ha conferma dell'effettivo adeguamento dello Statuto.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"L'AMAN ha adottato un proprio regolamento che fissa criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 c. 3 del D.Lgs 165/2001. Il regolamento è, stato approvato con Del. CdA del 21/02/2011....".

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"Gli Enti pubblici partecipanti non hanno emanato provvedimenti che fissano obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento; ciò anche in relazione al fatto che, ad oggi, l'azienda opera esclusivamente all'interno di S.I.I. s. c.p. a. ed è questa che fissa i costi operativi sulla base del capitolato d'onori e degli obiettivi fissati dall'ARERA".

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

Il Comune afferma che "La ricognizione del personale è stata effettuata e non sono emersi esuberanti".

Non è chiaro tuttavia se la riferita conclusione emerga da un formale e motivato atto approvato dalla partecipata.

- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017:

"Per l'adeguamento statutario alle disposizioni del TUSP è stato incaricato il notaio attualmente è ancora in vigore il precedente statuto".

Non si ha conferma dell'effettivo adeguamento dello Statuto.

E' dato rilevare, in sintesi, che l'Ente controllante non ha esplicitato gli ambiti di competenza del servizio idrico integrato di cui è affidataria la S.I.I. S.c.p.a., né ha motivato adeguatamente la determinazione di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Ha omesso altresì di assumere le necessarie iniziative volte all'attuazione da parte della controllata, delle disposizioni di cui ai richiamati articoli 11, commi 3 e 9; 19, comma 5; 25, comma 1; e 26 del TUSP.

7.1.23 Assisi Gestioni Servizi s.r.l.

a. Dati storici

Società *in house* costituita dal Comune di Assisi.

b. Attività

Servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Assisi.

c. Compagine sociale

Comune di Assisi 99,38%,

Altri soggetti privati 0,62%

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Assisi

- Numero medio dipendenti: 2
- Numero amministratori: 5
 - di cui nominati dall'Ente: 5
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 37.084,00
 - 2014: 54.560,00
 - 2013: 46.540,00
 - 2012: 31.917,00
 - 2011: 123.073,00
- Costo del personale: 61.341,00
- Compensi amministratori: 13.500,00
- Compensi componenti organi di controllo: 14.086,80
- Fatturato
 - 2015: 1.868.484,00
 - 2014: 1.790.215,00
 - 2013: 2.072.369,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante (Comune di Assisi) desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione: *"la società gestisce il servizio di distribuzione del gas metano del Comune di Assisi sulla base di un contratto di servizio e, pur presentando nell'anno 2015 un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, è caratterizzata da un equilibrato rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione e presenta un bilancio*

costantemente in utile. Inoltre in base alle disposizioni del contratto di servizio, la Società versa al Bilancio comunale una media di 900.000,00 euro annui per l'utilizzo della rete di distribuzione di proprietà comunale. Si sottolinea inoltre che soltanto due componenti del CDA ricevevano compensi connessi agli incarichi di Presidente e Vicepresidente con compiti operativi, mentre gli altri 3 componenti non ricevevano alcun compenso. Nell'anno 2017 il numero degli amministratori è sceso da 5 a 3 l'importo dei compensi è stato ridotto da € 13.500,00 ad € 9.500,00, anche i compensi dell'organo di revisione sono stati ridotti ad € 6.700,00."

f. Considerazioni della Sezione

L'attività svolta dalla partecipata (commercializzazione gas naturale) è stata liberalizzata per effetto del Dlgs n. 164 del 2000 e, in quanto tale, non sarebbe riconducibile - in prima battuta - tra le attività di cui all'art. 4 del TUSP che escludono l'obbligo della dismissione.

La stessa attività potrebbe, tuttavia, collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune di Assisi.

Indipendentemente dalla dismissione della partecipazione, l'Ente partecipante è comunque tenuto ad analizzare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

E' stato chiesto pertanto all'Ente di riferire in merito a:

- a) analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Il Comune con nota del 20.09.2018 ha riferito che *"la situazione economico-finanziaria della società Assisi Gestioni Servizi S.r.l. evidenzia un andamento estremamente positivo. La società fin dalla sua costituzione ha sempre fatto registrare risultati di esercizio positivi, inoltre, in base al contratto di servizio, la società versa annualmente al bilancio comunale una media di 900.000,00 euro per l'utilizzo della rete di distribuzione del gas metano, di proprietà del Comune, come già evidenziato nel Piano di ricognizione delle società.*

Gli obiettivi gestionali vengono formulati in sede di Assemblea dei soci dal socio di maggioranza — Comune di Assisi (con una quota di possesso del 99,38%) - e riguardano, oltre al contenimento dei costi funzionamento, il programma degli investimenti nella rete del gas metano, sia con lavori di manutenzione sia con eventuali ampliamenti della rete stessa.

Il Comune, annualmente, prende atto dell'andamento della gestione del servizio di distribuzione del gas metano, mediante rendicontazione del bilancio della società, con atto di giunta comunale, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi societari.

I rapporti debiti/crediti con la partecipata — la cui evidenziazione non era richiesta nella formulazione del Piano straordinario in questione — sono stati rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione, nella relazione sulla gestione."

Le informazioni fornite dall'Ente non rendono adeguata motivazione della determinazione, assunta in sede di revisione straordinaria, di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Né elementi necessari ai fini della formulazione di un giudizio adeguato sulla economicità della gestione e sui complessivi rapporti intrattenuti dall'Ente con la partecipata sono desumibili dal sito istituzionale di Assisi Gestioni Servizi srl, nel quale risultano pubblicati soltanto i dati contabili del bilancio.

In merito alle ulteriori richieste istruttorie che afferiscono alla partecipata in esame, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo societario"* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario):

- **nel comunicare che detta relazione risulta allegata al bilancio, il Comune non si è premurato di aggiungere altro.**

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

- *"l'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 maggio 2017 ha deliberato la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da n.3 amministratori, garantendo, nella scelta degli stessi, l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo e riducendo al contempo la misura del compenso annuo rispetto ai precedenti amministratori (da*

complessivi € 18.200,00 anno 2016 a complessivi € 12.000,00 anno 2017). Tale scelta consegue a conforme indirizzo del Consiglio comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n.90 del 22.12.2016”.

Il Comune non ha tuttavia riferito in ordine alle motivazioni per cui si è rinunciato alla nomina dell'amministratore unico.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

- *"Con [la DCC n. 90/2016] è stata approvata [...], la modifica dello Statuto della società per adeguamento alle norme del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs.175/2016. Lo Statuto della società è stato modificato per l'adeguamento obbligatorio al TUSP dall'Assemblea straordinaria dei soci del 30 dicembre 2016."*

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

L'Ente non ha ottemperato alla richiesta di riferire in ordine all'attuazione della disposizione.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

- La risposta dell'Ente è desumibile dalla predetta nota del 20.09.2018.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

L'Ente non ha ottemperato alla richiesta.

7.1.24 V.U.S. s.p.a. - Valle Umbria Servizi

a. Dati storici

La Società Valle Umbra Servizi S.p.A. (V.U.S. S.p.A.), costituita nel 2001, risulta da un complesso processo di razionalizzazione ed integrazione di diverse realtà locali, avviato all'indomani dell'accorpamento di ASM Foligno e ASE Spoleto.

V.U.S. S.p.A. è il soggetto gestore dei servizi idrici, energetici ed ambientali nel territorio dell'ATO Umbria 3.

b. Attività

La Valle Umbra Servizi Spa si occupa della:

- gestione del servizio idrico integrato (captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue): è il gestore unico di Ambito individuato dall'Autorità di Ambito Territoriale (oggi AURI) per i 22 Comuni dell'ATO Umbria 3;
- gestione del servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, spazzamento) negli stessi comuni dell'ATO 3 Umbria.
- gestione del servizio di distribuzione del gas metano nei comuni di: Foligno, Spoleto, Campello, Trevi, Bevagna, Montefalco, Spello e Castel Ritaldi;

c. Compagine sociale

Vi partecipano il Comune di Foligno con il 47,35% e gli altri 21 comuni dell'ATO Umbria 3, con le seguenti quote:

Comune di Spoleto	28,52%
Comune di Spello	4,96%
Comune di Trevi	3,40%
Comune di Bevagna	3,03%
Comune di Montefalco	2,61%
Comune di Castel Ritaldi	2,47%
Comune di Campello sul Clitunno	2,12%
Comune di Norcia	1,22%
Comune di Nocera Umbra	1,01%
Comune di Cascia	0,78%
Comune di Gualdo Cattaneo	0,57%
Comune di Giano dell'Umbria	0,34%
Comune di Sellano	0,32%
Comune di Valtopina	0,22%
Comune di Cerreto di Spoleto	0,21%
Comune di Preci	0,21%
Comune di Monteleone	0,19%

Comune di S: Anatolia di Narco	0,15%
Comune di Vallo di Nera	0,11%
Comune di Poggiodomo	0,10%
Comune di Scheggino	0,09%).

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti partecipanti

- Numero medio dipendenti: 402 di cui n. 10 in posizione di comando nella partecipata VUS COM S.r.l.
- Numero amministratori: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio:
 - 2015: € 1.629.501,00
 - 2014: € 944.092,00
 - 2013: € 1.195.008,00
 - 2012: € 231.717,00
 - 2011: € 120.569,00
- Costo del personale: € 19.311.371,00
- Compensi amministratori: € 72.635,00
- Compensi componenti organi di controllo: € 60.065,00
- Fatturato:
 - 2015: € 58.117.796,00
 - 2014: € 57.569.053,00
 - 2013: € 56.100.835,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

Il Comune di Foligno ha deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, dichiarando che: " *V.U.S. S.p.A. è una holding multiutility per la produzione di beni e servizi in ambito di area vasta. ...: Costituita nel 2001 si propone, sin dal 2002, come soggetto gestore dei servizi idrici, energetici ed ambientali nei comuni dell'Ambito Territoriale Integrato Umbria n. 3 (oggi A.U.R.I. Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico). Trattasi di società multiutility in house che ha come mission lo svolgimento di servizi di interesse generale (Art. 4 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 175/2016).*

Secondo il Comune di Foligno "la natura industriale ed il volume delle attività svolte non consentono l'adozione di forme alternative di gestione rispetto alla forma societaria. Con riferimento alla sostenibilità della scelta in termini di costo/opportunità per l'ente, l'Ente rappresenta che i costi sostenuti dall'amministrazione, con riferimento all'affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, (contratto di affidamento del servizio nell'ambito territoriale integrato 3, oggi A.U.R.I, firmato in data 29/12/2012 con scadenza al 31/12/2017 per una durata di anni 15) sono da ritenersi significativamente più bassi sia del livello regionale che nazionale

(costo medio per abitante anno 2015: FOLIGNO euro 137,49 - UMBRIA euro 190,68 - ITALIA euro 167,97 "Elaborazione dati Fonte ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale")⁴².

Segnala, inoltre, che la società "risulta affidataria del SII nell'ambito territoriale integrato 3, oggi A.U.R.I., per una durata di anni 30 decorrente dal 01/01/2002. Per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas sono in corso di svolgimento le procedure di gara da parte della stazione appaltante Comune di Foligno per l'ATEM Perugia 2 Sud e Est."

Il comune conclude che "Non si rileva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 c. 2 e pertanto si conferma un giudizio favorevole al mantenimento della partecipazione."

Anche gli altri Comuni partecipanti si sono pronunciati per il mantenimento della partecipata senza interventi di razionalizzazione.

f. Considerazioni della Sezione

In merito alle richieste istruttorie concernenti il monitoraggio delle vicende economico-finanziarie della partecipata, finalizzate alla eventuale razionalizzazione dei predetti costi, il Comune di Foligno con nota del 4 settembre 2018 ha riferito quanto segue:

b) *analisi comparativamente i costi - attuali e potenziali - che gravano anche in prospettiva o indirettamente sul bilancio dell'Ente:*

Il Comune esclude la possibilità che anche in prospettiva le vicende della partecipazione possano riflettersi in negativo sul proprio bilancio; "[in base alla] *analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'ente è senz'altro possibile affermare che allo stato attuale non ci sono presupposti affinché si generi la fattispecie in questione. Il bilancio dell'ente risente in senso positivo della redditività di VUS S.p.A. tramite l'apporto degli utili distribuiti dalla stessa.*"

c) *prospettive di razionalizzazione della gestione e un piano strutturato di contenimento dei costi:*

"*In sede di approvazione del budget 2017 sono stati definiti gli obiettivi di natura economica, finanziaria e qualitativi. In particolare, tra gli obiettivi di natura economica è stato privilegiato un focus sul contenimento di alcuni costi operativi con un presidio delle principali voci per un continuo recupero di efficienza.*"

L'analisi proposta dal Comune ha interessato, in particolare, le seguenti categorie di costi: Costi energetici, Costi per gestione mezzi, Costi per gestione reti ed impianti, Costi del personale, Costi del software e Costi per consulenze.

⁴² Il costo medio per abitante desunto dalla pubblicazione ISPRA relativa all'anno 2015, riferito ai comuni della regione Umbria, è pari a 190,68 euro centesimi, mentre il costo medio per chilogrammo di rifiuti è pari a 36,40 euro centesimi. Riferiti alla media nazionale gli stessi dati sono pari, rispettivamente, a 167,08 euro centesimi e a 34,06 euro centesimi. I predetti dati esprimono valori medi non immediatamente utilizzabili per valutare la *performance* della società in esame che opera non soltanto nel comune di Foligno, ma anche in altri n. 21 comuni della ATO Umbria 3.

d) *assegnazioni degli obiettivi:*

Il Comune per un puntuale monitoraggio degli obiettivi assegnati ha richiesto *"alla società di declinarli in azioni. Le azioni correttive già individuate in sede di Budget 2017 hanno determinato, al netto degli effetti del sisma, delle economie dal lato dei costi operativi ed in particolar modo nei costi di esercizio degli impianti e delle reti, nei costi energetici (energia elettrica, carburanti e gas), nella gestione del parco mezzi. Le economie effettuate hanno assorbito in parte maggiori oneri derivanti dal sisma.*

Si ricorda che Il territorio gestito dalla Società è stato interessato dagli eventi sismici a tutti noti del 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 che in particolare hanno interessato i Comuni di: Cascia, Cerreto, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera e parzialmente quello di Spoleto, ovvero la metà dei Comuni nei quali la Società gestisce i servizi di igiene Urbana e Servizio Idrico Integrato. L'effetto di tale evento naturale di portata devastante, oltre che a grandi danni e disagi per le popolazioni colpite, che purtroppo perdurano, ha determinato conseguenze negative per la Società dal punto di vista economico e finanziario. La Società ha infatti subito rilevanti danni diretti agli impianti ed alle strutture del servizio idrico integrato ubicati nei comuni colpiti il cui ammontare è tuttora in fase di accertamento e verifica, per i quali saranno avanzate richieste di indennizzo nelle opportune sedi. La gestione dell'emergenza conseguente al sisma (Ripristini, trasporti acqua, sanificazione, allestimenti campi, trasporto rifiuti ecc.) ha comportando inoltre dei maggiori costi d'esercizio, non ancora quantificabili per i quali la Società valuterà un riconoscimento espresso in tariffa, visto che il metodo tariffario attuale riconosce gli Opex – Costi operativi in maniera "parametrica" e non puntuale. Oltre ai danni diretti, da evidenziare gli effetti finanziari negativi dovuti al rallentamento degli incassi da parte dei Comuni colpiti dal sisma (per le prestazioni ante e post sisma relative al servizio igiene) e dagli utenti dei Comuni colpiti dal sisma (per le prestazioni ante e post sisma relative al servizio idrico integrato).".

e) *evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata:*

L'Amministrazione comunale ha riportato la situazione al 31.12.2017 nella DDC n. 15 del 23.5.2018.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, il Comune di Foligno ha evidenziato quanto segue:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo societario"* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

"La Valle Umbra Servizi S.p.A. ha ritenuto opportuno predisporre un programma di valutazione del rischio aziendale. La Società ha adottato un programma che attraverso indicatori di diversa natura, monitora costantemente il rischio di crisi aziendale. Gli indicatori assunti a base del

programma sono stati: Indicatori di natura finanziaria; Indicatori di natura reddituale; Indicatori di natura strutturale”.

- Art. 11 comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

“L’art. 17 del vigente statuto prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato a tre membri in considerazione delle dimensioni societarie (valore della produzione anno 2017 € 63.711.633) e della complessità dei rami di attività esercitati: ciclo integrato rifiuti, servizio idrico integrato e distribuzione gas. In particolare, si rappresenta l’esigenza di presidiare in modo adeguato tutti i profili di competenza societaria che difficilmente possono essere compendiate in un unico soggetto.”.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

“L’art. 17 del vigente statuto prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti nominati.”.

Non si ha conferma che la clausola societaria sia stata effettivamente rispettata.

- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017:

“L’art. 17 della bozza di statuto in corso di approvazione prevede il rispetto di tutte le prescrizioni previste dall’art. 11 c. 9 lettere a), b), c) e d).”.

- Art. 19 comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001):

“La società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2011 ha proceduto all’approvazione del regolamento per il reclutamento del personale ai sensi dell’art. 35 c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001.”

- Art. 25 comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

“La società ha provveduto alle comunicazioni di legge e non ha rilevato eccedenze di personale da iscrivere all’elenco dell’ANPAL.”.

Non è chiaro se gli esiti della ricognizione del personale siano stati riportati in apposito, motivato atto approvato dalla società.

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

"L'adeguamento dello statuto alle disposizioni del TUSP è in corso di perfezionamento. La bozza di statuto con i necessari adeguamenti è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 06/03/2018 e assentita, in sede di controllo analogo dal coordinamento dei soci, nella seduta del 19/03/2018. I Consigli Comunali dei 22 Comuni soci di VUS S.p.A. stanno provvedendo alle necessarie deliberazioni di competenza."

Considerazioni conclusive

L'analisi dei costi di funzionamento della partecipata, i cui esiti non erano stati riportati negli atti della revisione straordinaria delle partecipazioni, solo in parte è stata effettuata in sede di risposta alla nota istruttoria del 23 luglio 2018 (che per i motivi illustrati alla nota n. 44, richiama impropriamente i dati sul costo dei rifiuti urbani pubblicati da Ispra).

7.1.25 V.U.S. COM s.r.l.

a. Dati storici

La VUS COM SRL nasce nel 2003 come società commerciale del Gruppo Valle Umbra Servizi. E' una società pubblica indirettamente controllata da 22 comuni umbri. Ha come obiettivo principale la commercializzazione di GAS METANO e la fornitura di servizi aggiuntivi sia per le utenze domestiche (uso cucina, acqua calda, riscaldamento) che per le Piccole e Medie Imprese, per i Condomini, gli Alberghi, gli Artigiani e l'Industria.

b. Attività

importazione, esportazione, approvvigionamento e vendita di gas ed altri prodotti energetici; prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi all'acquisto ed alla vendita di gas, anche mediante tecnologie informatiche e telematiche; ricerca, selezione, acquisto e gestione di forniture di gas ed altri prodotti energetici sui mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti; *trading* di prodotti energetici in Italia ed all'estero.

c. Compagine sociale

partecipata al 100% da Valle Umbra Servizi S.p.A. (V.U.S. S.p.A.). Quest'ultima è partecipata per il 47,35% dal Comune di Foligno e per il restante 52,65% da altri comuni dell'Umbria.

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Foligno

- Numero medio dipendenti: 8
- Numero amministratori: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio:
 - 2015: € 1.003.510,00
 - 2014: € 819,175,00
 - 2013: € 1.303.422,00
 - 2012: € 1.131.139,00
 - 2011: € 1.087.745,00
- Costo del personale: € 0 (la Società si avvale di n. 10 dipendenti in posizione di comando dalla controllante V.U.S. S.p.A.)
- Compensi amministratori: € 24.577,00
- Compensi componenti organi di controllo: € 26.707,00
- Fatturato:
 - 2015: € 28.855.068,00
 - 2014: € 31.880.939,00
 - 2013: € 39.484.579,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

Il Comune di Foligno ha fatto riferimento alla *"esistenza di numerosi elementi pertinenti alla riconduzione dell'attività societaria nel novero dei servizi economici di interesse generale. Ciò per mezzo dello svolgimento di una serie di attività quali: 1) politiche di sostegno ai pensionati; 2) politiche di sostegno alla clientela a basso reddito volte all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas; 3) rateizzazioni di particolare favore dei clienti più deboli; 4) politica aziendale fortemente orientata alla presenza sul territorio, anche per il tramite di sportelli aperti al pubblico"*.

Secondo l'Ente non ricorrono le condizioni che comportano l'obbligo della dismissione.

Anche gli altri Comuni partecipanti si sono pronunciati per il mantenimento della partecipata in quanto non ricorrono le condizioni per la dismissione.

f. Considerazioni della Sezione

L'attività svolta dalla partecipata (commercializzazione gas naturale) è stata liberalizzata per effetto del Dlgs n. 164 del 2000 e, in quanto tale, non sarebbe riconducibile - in prima battuta - tra le attività di "interesse generale" di cui all'art. 4, comma 1, lett. h) del TUSP, che escludono l'obbligo di dismettere la partecipazione. La società potrebbe, tuttavia, collocarsi al di fuori del perimetro che obbliga gli Enti alla dismissione, a condizione che la propria attività soddisfi un *"interesse generale"* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, *"a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate o inserite nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dai Comuni che indirettamente vi partecipano, in sede di approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni.

In sede istruttoria, il Comune di Foligno con nota del 5.9.2018 ha comunicato che *"Sul piano delle effettive azioni che rendono VUS COM un'azienda che svolge ulteriori funzioni di utilità sociale insita nella sua natura pubblicistica, si elencano una serie di attività, dalla stessa svolte, che superano ed integrano le disposizioni emesse dall'Autorità nei confronti dei contribuenti:*

ATTIVITA' DI NATURA ECONOMICA: VUS COM ha manifestato una costante disponibilità nel gestire le riscossioni in casi di difficoltà economiche con rateizzazioni speciali, sia per i Clienti domestici che per quelli industriali; ATTIVITA' DI NATURA SOCIALE: VUS COM ha stipulato un accordo con i Sindacati dei Pensionati che prevede uno sconto particolare sul costo della materia prima (Tariffa sociale), rateizzazioni ed altre agevolazioni (sconto sul prezzo del Gas

naturale⁴³, rateizzazione dei pagamenti⁴⁴) ...; PRESENZA NEL TERRITORIO: VUS COM mantiene aperti 3 Sportelli fisici (Foligno – Spoleto – Valnerina) oltre ad altri canali di contatto come il Call Center....; ATTIVITA' IN CAMPO EDUCATIVO: nel corso del 2017/18 VUS COM in collaborazione con EDU START ha aderito ad un Progetto Didattico / Educativo per le Scuole Elementari al quale hanno aderito Classi di diversi istituti riscuotendo buon successo”.

L'insieme degli elementi forniti/addotti dal Comune di Foligno a conferma “dell'interesse generale” che l'attività della partecipata rivestirebbe, rinviano ad iniziative e condizioni contrattuali che andrebbero più adeguatamente circostanziate e comprovate sulla base delle risultanze contabili affinché possa emergere chiaramente l'idoneità delle stesse a differenziare il complessivo trattamento riservato ai cittadini utenti rispetto a quello mediamente applicato dai soggetti privati che operano nel settore.

Tanto premesso, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, andrebbe corroborata infatti da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata.

Non sembrano pertinenti al riguardo le affermazioni del Comune di Foligno centrate sulla “capacità della società di operare in condizioni di redditività in un mercato del gas liberalizzato, pur in presenza di uno scenario in contrazione e con un andamento climatico dell'anno 2017 che ha visto una contrazione dei consumi per uso termico, i volumi di vendita nel 2017 sono stati pari 50,1 milioni di Mc contro i 49,6 milioni di Mc del 2016.”.

Più appropriata (ancorchè incompleta) si presenta invece l'analisi dei principali indicatori di carattere economico e finanziario, che mostrano una situazione complessiva di equilibrio

⁴³L'Ente afferma che: “ ... lo sconto del 5% è applicato al prezzo della materia prima del Gas, ovvero il prezzo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il Gas e il Servizio Idrico per il servizio di Tutela. Tale prezzo incide per circa il 60% della spesa complessiva annuale di un cliente tipo con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito centrale, imposte e IVA escluse. Le restanti componenti incidono circa il 40% (oneri relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale, componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, una componente pari alla componente di gradualità e una componente pari agli oneri aggiuntivi) definite e aggiornate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Imposte e IVA, come detto, sono a carico del Cliente. Lo sconto in oggetto verrà riconosciuto ai clienti [in disagiate condizione economiche].”.

⁴⁴ In merito si afferma che: “ ... è stata applicata la rateizzazione nei termini più lunghi di quelli ordinariamente previsti, ma solo per clienti in disagiate condizioni economiche o in precarie condizioni mediche e/o in riferimento all'età anagrafica dei componenti e all'indicatore ISEE del Nucleo Familiare corrispondente all'utenza. Si considerano particolari situazioni di disagio i nuclei familiari in cui è presente:

1. Un soggetto disabile portatore di inabilità come da legge 104/1992
2. Un soggetto in precaria situazione di salute (affezione patologica)
3. Un indicatore ISEE non superiore ai 7.500 euro (in generale, oppure un Indicatore ISEE non superiore ai 20.000 euro nel caso di una famiglia che abbia più di 3 (tre) figli a carico.

Tale situazione è documentata dal cliente finale richiedente il piano di dilazione. In presenza di queste particolari situazioni di disagio il piano di dilazione verrà appunto concesso in deroga alla regola ordinaria. Non saranno applicati costi di rateizzazione (così come disciplinati dal Listino delle Prestazioni rese da VUS COM). VUS COM recepisce regolarmente le istanze dei Comuni del territorio per la rateizzazione speciale di bolletta a carico di Clienti in disagio sociale seguiti dai servizi Sociali dei Comuni stessi. VUS COM è anche disponibile ad una ulteriore evoluzione di questa attività qualora i Comuni lo chiedessero, con apposita convenzione che permetterebbe ai Comuni in questi casi di avere ulteriori sconti.”.

connotata da una buona marginalità, proposta dal Comune di Foligno nella richiamata nota di risposta alla richiesta istruttoria.

Per quanto concerne l'analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'ente, l'Ente riferisce che *"allo stato attuale non ci sono presupposti affinché si generi la fattispecie in questione. Il bilancio dell'ente risente in senso positivo della redditività di VUS COM tramite l'apporto degli utili distribuiti dalla stessa alla controllante VUS S.p.A."*.

Aggiunge il Comune che *"La società è amministrata da un amministratore unicoi costi per il funzionamento degli organi sociali è assolutamente contenuto essendo state adottate in passato tutte le necessarie misure di razionalizzazione. In linea generale i costi di funzionamento sono riferibili ad una società caratterizzata da una struttura "leggera" con un organico al 31/12/2017 di 10 unità in comando dalla controllante VUS S.p.A. ed avvalendosi di un service residuale per le attività contabili. La struttura dei costi ... mostra una netta preponderanza di costi di natura operativa. I costi esterni per un totale euro 21.331.104 sono ascrivibili alle categorie dei costi per materie prime ed ai servizi e godimento dei beni di terzi. In particolare, i costi dei servizi sono rappresentati dal vettoriamento del Gas."*

L'analisi dei costi, proposta dal Comune di Foligno, non quantifica e non tiene nella debita considerazione, anche ai fini dell'equilibrio economico-finanziario, il costo del personale utilizzato in posizione di "comando" che sembrerebbe gravare sul bilancio della controllante V.U.S. S.p.a. Tale omissione si riflette sulla completezza dell'analisi effettuata.

In merito all'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, il predetto Ente comunica che: *"La società non gode e non ha goduto di finanziamenti da parte dell'ente pertanto non ricorre la fattispecie."*

Il Comune di Foligno, infine, ha trasmesso la DDC n. 15 del 23/05/2018 che evidenzia la situazione al 31/12/2017 dei rapporti di debito/credito.

Relativamente alle diverse disposizioni del TUSP riguardanti le società a controllo pubblico, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6 comma 2 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo societario"* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

VUS COM S.r.l. ha predisposto *"un programma di valutazione del rischio aziendale. La Società ha adottato un programma che attraverso indicatori di diversa natura, monitora costantemente il rischio di crisi aziendale. Gli indicatori assunti a base del programma sono stati:*

- *Indicatori di natura finanziaria;*
- *Indicatori di natura reddituale;*
- *Indicatori di natura strutturale.*

Dalla valutazione degli stessi, calcolati sia sui dati consuntivi che in modo prospettico, sulla base del piano industriale approvato nel corso del 2016, non emergono situazioni di criticità che possano far ipotizzare una situazione di crisi aziendale.”

Ha evidenziato al riguardo gli indicatori adottati per la valutazione del Rischio Aziendale.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

“Lo Statuto della società deve essere adeguato alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.”.

- Art. 19 comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001):

“non ricorre la fattispecie in quanto al momento la policy societaria non prevede la presenza di personale assunto a tempo indeterminato; la società si avvale di 10 unità in comando dalla controllante VUS S.p.A..”

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

“Lo Statuto della società deve essere adeguato alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.”.

Considerazioni conclusive

In sintesi, i punti critici della revisione straordinaria possono così riassumersi:

- **omessa dimostrazione, su base oggettiva, dei fatti/elementi adottati a sostegno dell’*“interesse generale”* alla fruizione dei servizi resa dalla partecipata e del conseguente mantenimento della relativa partecipazione;**
- **incompletezza dell’analisi volta ad escludere motivatamente ogni intervento di contenimento dei costi di funzionamento della partecipata. Invero, le informazioni e gli elementi forniti dal Comune sono centrati sugli equilibri economico-finanziari, anche prospettici, della partecipata più che sull’analisi dei singoli costi di funzionamento, condotta in comparazione con i corrispondenti dati medi di settore;**
- **mancato adeguamento dello Statuto alle prescrizioni del TUSP, entro il 31 luglio 2017.**

7.1.26 S.I.A. Società Igiene Ambientale s.p.a.

a. Dati storici

La S.I.A. S.p.A. (Società Igiene Ambientale) è una società mista con il 56% del capitale sociale di proprietà pubblica e il 44% di proprietà privata. L'azienda è stata fondata nel 1993, in seguito all'emanazione della legge n. 142/90 che regola la gestione dei servizi pubblici, allo scopo di gestire i servizi di nettezza urbana e manutenzione acquedotti nel territorio di Marsciano. Dopo l'approvazione del Piano d'Ambito dei Rifiuti, l'ATI n. 2 Umbria ha indetto nel 2008 una gara europea per l'affidamento dei rifiuti (raccolta e spazzamento, trasporto, recupero, smaltimento e monitoraggio delle attività svolte), aggiudicata dalla società GEST S.r.l., nata dall'unione di quattro società: Gesenu S.p.a., Ecocave S.r.l., SIA S.p.a. e TSA S.p.a. che già in precedenza gestivano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in diversi territori comunali ricompresi nell'ATI n. 2. La SIA S.p.a., società partecipante nella GEST S.r.l., gestisce il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti per conto di alcuni comuni compresi nell'ATI n. 2, in forza di contratto di servizio con scadenza nell'anno 2024.

b. Attività

Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti nei comuni di Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta Todina, San Venanzo, Monte Castello di Vibio, Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria, Cannara e Massa Martana.

c. Compagine sociale

Comune di Marsciano	53,07%
Comune di Deruta	0,86%
Comune di Collazzone	0,09%
Comune di Fratta Todina	0,17%
Comune di San Venanzo	0,17%
Comune di Monte Castello di Vibio	0,17%
Comune di Gualdo Cattaneo	0,26%
Comune di Giano dell'Umbria	0,09%
Comune di Cannara	0,17%
Comune di Massa Martana	0,35%
Gesenu S.p.a.	35,90%
GMP S.p.a.	8,70%

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Marsciano

- Numero medio dipendenti: 75
- Numero amministratori: 3
- di cui nominati dall'Ente: 2

- Numero componenti organo di controllo: 3
- di cui nominati dall'Ente: 1
- Risultato d'esercizio
- 2015: 64.519,00
- 2014: 23.758,00
- 2013: 31.859,00
- 2012: 1.140,00
- 2011: 6.263,00
- Costo del personale: 3.422.672,00
- Compensi amministratori: 41.506,00
- Compensi componenti organi di controllo: 14.221,00
- Fatturato:
- 2015: 6.365.065,00
- 2014: 6.368.466,00
- 2013: 6.050.119,00

e. Determinazioni del Comune di Marsciano desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione: *"la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1) e gestisce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a), inoltre non sussistono le condizioni [...] per attivare azioni di dismissioni. La società e conseguentemente la partecipazione del Comune, realizza anche la finalità di radicamento della società nel territorio a beneficio delle forze economiche e sociali e del cosiddetto ritorno dell'indotto, essendo una società costituita e mantenuta per esercitare il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza"*.

f. Considerazioni della Sezione

Indipendentemente dall'obbligo di dismettere o meno la partecipazione, si pone comunque la necessità di analizzare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Al riguardo, il Comune di Marsciano ha comunicato che *"in merito all'analisi dei costi si è fatto riferimento alla relazione sulla gestione ex art. 2428 del codice civile, dalla quale non emergono situazioni deficitarie o di difficoltà che possano comportare aggravio di oneri sul bilancio dell'Ente anche in prospettiva o indirettamente"* e che *"relativamente alle prospettive di razionalizzazione della gestione il Consiglio di amministrazione nella seduta del 26/12/2016 ha deliberato una riduzione dei compensi dei componenti del consiglio medesimo del 20% rispetto all'ammontare dell'anno 2013"*.

Pur prendendo atto di quanto comunicato dal Comune, la Sezione rileva che la determinazione di sopassedere alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata non è stata supportata da una preventiva disamina economico-finanziaria dei fattori produttivi della partecipata.

L'Ente ha altresì comunicato che nel predisporre il piano di revisione ha tenuto conto anche dei rapporti debito/credito con la partecipata SIA riportati in allegato al rendiconto dell'esercizio 2016, come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs. n. 118/2011 e qui di seguito riepilogati:

Esercizio	Crediti Comune	Debiti Comune
2016	48.329,00	19.228,34
2017	45.000,00	37.670,84

L'insieme dei dati ed elementi forniti dall'Ente non rende adeguata motivazione della determinazione implicita, assunta in sede di revisione straordinaria, di escludere la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP.

In merito all'attuazione delle diverse disposizioni del TUSP che afferiscono alle società a controllo pubblico, il Comune di Marsciano ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, commi 2 e 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario):

"La relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 è stata predisposta a chiusura dell'esercizio sociale 2016. La relazione illustra sia gli strumenti adottati per valutare il rischio di crisi aziendale, sia gli strumenti di governo societario".

- Art. 11, comma 3 (previsione di un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile); Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120); Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

"Il processo di adeguamento alle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, iniziato dopo l'entrata in vigore del decreto, si è concluso in data

18/3/2018 con l'adozione del nuovo Statuto societario". Il nuovo Statuto recepisce pienamente le disposizioni contenute nell'art. II, commi 3, 4 e 9."

Il Comune non ha tuttavia riferito in merito ai motivi che hanno indotto la società a rinunciare all'Amministratore unico.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"La società ha adottato in data 8/5/2018 il regolamento per il reclutamento del personale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 165".

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata);

"L'ente ha fissato nel DUP 2018/2020 alcuni obiettivi specifici. Bisogna comunque tener conto che la società è affidataria, attraverso la partecipazione in GEST Srl, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per cui gli obiettivi sono fissati nel contratto di servizio e nel Piano d'Ambito dei Rifiuti".

La norma richiede l'emanazione di un apposito provvedimento per la definizione di "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento" da assegnare formalmente alla partecipata e verificare a consuntivo. Ciò non sembra trovare riscontro nella risposta dell'Ente.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

"La società ha comunicato di non avere personale in eccedenza e che dovrà invece, provvedere a nuove assunzioni per la sostituzione del personale in quiescenza al fine di garantire la continuità dei servizi".

La Sezione osserva come il disposto della norma in esame preveda puntuali iniziative al riguardo (preventiva ricognizione delle risorse umane disponibili, seguita da una formale e motivata determinazione circa l'adeguatezza o meno delle medesime in relazione ai fabbisogni aziendali) che non sembrano trovare puntuale riscontro nella risposta fornita dall'Ente.

7.1.27 TSA s.p.a. - Trasimeno Servizi Ambientali

a. Dati storici

La Trasimeno Servizi Ambientali (TSA S.p.A.) è una società a capitale misto pubblico-privato che opera nel ciclo integrato dei rifiuti. La Società è stata costituita nel 1990 su iniziativa dei Comuni del Lago Trasimeno e di Corciano allo scopo di gestire i Servizi di Igiene Urbana. La Trasimeno Servizi Ambientali TSA SpA è socio di Gest S.r.l.

L'ATI n°2 (Trasimeno - Perugino - Marscianese - Tuderte) dopo aver redatto il Piano d'Ambito dei Rifiuti, ha indetto nel 2008 una gara europea per il servizio integrato dei rifiuti (raccolta e spazzamento, trasporto, recupero, smaltimento e monitoraggio delle attività svolte) di cui è risultata affidataria la GEST; a dicembre 2009 è stato, quindi, firmato il contratto di affidamento tra GEST, ATI n°2 e i singoli comuni, con scadenza 2024.

b. Attività

La società si occupa della gestione dei servizi di igiene urbana in nove Comuni dell'ATI 2 Umbria (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro). Benché affidataria dei servizi sia la GEST, la società TSA – che detiene il 18% del capitale sociale di GEST – è incaricata dell'espletamento effettivo del servizio nel bacino che comprende i predetti Comuni, in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la società GEST s.r.l. Quest'ultima quindi fattura gli importi dovuti al Comune in base al contratto, mentre TSA spa a sua volta fattura gli importi spettanti per il servizio svolto alla società GEST s.r.l.

c. Compagine sociale

GESENU S.p.A. ⁴⁵	37,9%
Vetreria cooperativa piegarese (V.C.P.) soc.coop.	10,8%
Comune di Corciano	9,6%
Comune di Magione	9,6%
Comune di Castiglione del Lago	9,6%
Comune di Passignano sul Trasimeno	4,8%
Comune di Panicale	4,8%
Comune di Città della Pieve	4,8%
Comune di Tuoro sul Trasimeno	4,0%
Comune di Piegaro	3,2%
Comune di Paciano	1,6%

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti

⁴⁵ A sua volta partecipata dal Comune di Perugia in ragione del 45%.

- Numero medio dipendenti: 119
- Numero amministratori: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 5
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 106.570,00
 - 2014: 372.402,00
 - 2013: 1.790.348,00
 - 2012: 47.212,00
 - 2011: 135.362,00
- Costo del personale: 5.550.065,00
- Compensi amministratori: 37.460,00
- Compensi componenti organi di controllo: 19.899,00
- Fatturato:
 - 2015: 21.205.994,00
 - 2014: 21.726.679,00
 - 2013: 24.518.459,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Il Comune di Perugia non ha esteso la revisione straordinaria alla società in esame, pur essendovi tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m del TUSP, che vi partecipa indirettamente per il tramite della controllata GESENU S.p.A.⁴⁶

Il Comune di Corciano ha deliberato il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione: *"la società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 175/2016 in quanto svolge un servizio di interesse generale. La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori. La società presenta un fatturato medio nel periodo 2013-2015 superiore alla soglia di € 500.000,00 e nei 5 esercizi precedenti (2011-2015) non ha registrato perdite. Non si rilevano particolari esigenze di contenimento dei costi di funzionamento"*.

Anche gli altri Comuni partecipanti, con motivazioni sostanzialmente analoghe, si sono pronunciati per il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

f. Considerazioni della Sezione

⁴⁶ v. par. 7.1.11.

Indipendentemente dalla dismissione della partecipazione, **l'Ente è comunque tenuto ad analizzare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.**

In tal senso è stato chiesto agli enti partecipanti di riferire in merito alle motivazioni che hanno supportato la decisione di soprassedere alla razionalizzazione dei costi di funzionamento, che presuppone logicamente l'analisi della situazione economico-finanziaria della partecipata.

Il Comune di Corciano, con nota del 6.08.2018 n. prot. 1108 ha riferito che: *"nella relazione tecnica allegata al piano, sono stati riportati alcuni elementi per la valutazione economico-finanziaria della società partecipata. Oltre a riepilogare in una tabella sintetica l'andamento dei principali aggregati economico-patrimoniali desunti dai bilanci della società degli anni 2012-2016 (capitale sociale, patrimonio netto, risultato d'esercizio, indebitamento, immobilizzazioni finanziarie, rapporto patrimonio netto/capitale, ricavi delle vendite e prestazioni, costi della produzione, margine operativo lordo, costo del personale, numero di dipendenti e fondo TFR), è stata effettuata una valutazione relativa alla situazione reddituale, evidenziando che: "la società partecipata presenta comunque un andamento economico positivo negli ultimi 5 anni. Tuttavia dall'esame della relazione al bilancio 2016 emerge la proiezione di una perdita potenziale per l'esercizio 2017, in quanto l'evoluzione prevedibile della gestione è condizionata dalla sospensione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Borgo Giglione per un periodo ad oggi non definibile. Situazione che secondo gli organi amministrativi della società, dovrebbe concludersi nell'anno 2018". Inoltre è stata effettuata una valutazione sui costi. In merito è stato indicato che: "L'andamento storico dei costi operativi della società mostra un andamento tendenzialmente stabile nell'ultimo triennio, in linea garantendo un margine operativo lordo positivo. In particolare, il costo del personale presenta un andamento sostanzialmente stabile. L'incidenza dello stesso rispetto ai costi della produzione si attesta mediamente intorno al 26%, evidenziando comunque un adeguato livello di sostenibilità." Analogamente si è analizzata la situazione patrimoniale e finanziaria, indicando che " la situazione patrimoniale della società presenta un patrimonio netto in crescita nel tempo ed un livello di attivo immobilizzato finanziato per la quasi totalità da capitale proprio e passività consolidale, mentre i dati derivanti dalla relazione al bilancio 2015 evidenziano un flusso finanziario positivo.*

In merito all'analisi dei costi che incidono sulle tariffe pagate agli utenti, è importante evidenziare che il servizio pubblico svolto dalla società partecipata non è stato affidato dall'Ente, in quanto la competenza in materia è stata trasferita da tempo all'allora vigente A.T.O. (poi A.T.I. n. 2). Oggi le funzioni in materia di servizio rifiuti sono affidate all'Autorità Umbra Idrico e Rifiuti (A.U.R.I.), istituita con LR 11/2013, alla quale spettano tutte le competenze previste dal D.Lgs 152/2006. Tra di esse sono comprese quelle relative all'affidamento del servizio, ai rapporti con il soggetto gestore, al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ed in generale al controllo sul corretto svolgimento dello stesso. In particolare, con riferimento ai costi che incidono sulle tariffe pagate dagli utenti, occorre evidenziare che in base all'art. 1,

comma 683, della L. 147/2013 spetta all'Autorità regionale istituita con LR 11/2013 l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore (art. 8 DPR 158/1999). In ogni caso, anche l'Ente effettua annualmente nel corso del procedimento di approvazione del piano finanziario la verifica sui costi del servizio inseriti dal gestore.

L'Ente ha comunque operato una valutazione dei costi della società come sopra evidenziato, necessariamente sommaria in quanto basata sulle informazioni desumibili dai bilanci, uniche a disposizione tenendo conto anche della modesta quota di partecipazione al capitale sociale e quindi dei limitati poteri anche informativi a disposizione dei soci di minoranza in base alle norme codicistiche.

In relazione alla valutazione sulle prospettive di razionalizzazione della gestione, nonché alla redazione di un piano strutturato di contenimento dei costi, ad iniziare da quelli degli organi sociali, va evidenziato che la sua approvazione richiede l'accordo di tutti i soci pubblici di maggioranza. Infatti, anche volendo ritenere che siano da definirsi società a controllo pubblico quelle con la maggiorazione di soci pubblici, in assenza di accordi o patti parasociali tra gli stessi, il raggiungimento di qualsiasi decisione richiede il consenso dei soci. Pertanto, la definizione di un piano di razionalizzazione della gestione non può essere autonomamente effettuata dallo scrivente comune, ma presuppone il raggiungimento di un accordo con tutti gli altri soci pubblici. In ogni caso preme far rilevare che nell'istruttoria per la definizione del piano l'Ente ha tenuto conto:

- delle risultanze del rapporto sul controllo sulle società partecipate dell'anno 2016, di cui la Giunta ha preso atto con deliberazione n. 77/2017, nel quale è stato evidenziato in particolare l'andamento decrescente fino al 2015 dei costi degli organi amministrativi (da E 51.897,00 nel 2014 ad E 42.839,00 nel 2015);
- della proposta agli organi amministrativi della società di recepimento degli obiettivi gestionali formulati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 77 del 27/04/2017, proposta formalizzata con nota del 11/07/2017, tra i quali si indicavano "l'accrescimento dell'efficienza della gestione", misurata tramite "il miglioramento del risultato economico" e "la riduzione dei costi di esercizio, al fine di consentire la riduzione delle tariffe pagate ai cittadini", misurato dalla "riduzione dei costi operativi della società".

"In merito al raggiungimento degli obiettivi -continua il Comune di Corciano- cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata, si evidenzia che non risulta che l'Ente abbia concesso finanziamenti alla predetta società."

Per quanto riguarda i rapporti di debito credito con la partecipata, il Comune di Corciano riferisce di non avere pendenze debitorie o creditorie con la partecipata.

In coerenza con quanto prima evidenziato, il Comune di Corciano riferisce che:

"Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2017 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i

relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società con nota del 11/07/2017. Eventuali altre misure di razionalizzazione richiedono il consenso della maggioranza dei soci."

In merito alle iniziative intraprese anche nei confronti della partecipata al fine di dare attuazione alle ulteriori disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il Comune di Corciano comunica che, "con nota prot. 25249 del 24/07/2018, [ha] formalmente richiesto alla società partecipata di relazionare in merito all'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016, relativi all'art. 6 (relazione sul governo societario), all'art. 11, comma 3 (delibera amministratori). all'art. 11, comma 4 (equilibrio di genere degli amministratori), all'art. 11, comma 9 (adeguamento statuto). all'art. 19, comma 3, (criteri di reclutamento del personale). all'art. 25 (ricognizione del personale in servizio) ed all'art. 26 (adeguamento statuto alle disposizioni del TUSP). L'Ente è in attesa di riscontro in merito, anche al fine della predisposizione del piano di razionalizzazione periodica in scadenza il prossimo 31 dicembre. Per quanto concerne la formulazione di proposte ai fini della razionalizzazione (art. 19), come sopra evidenziato, l'Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2017 ha formulato delle proposte di obiettivi concernenti la razionalizzazione dei costi societari, definendo anche i relativi indicatori, proposte formalmente inviate agli organi amministrativi della società con nota dell'11/07/2017.

Alla luce di quanto sopra dovranno essere raggiunti degli accordi con gli altri soci per decidere come operare."

Nel prendere atto delle sommarie informazioni fornite dal Comune di Corciano, si osserva che le competenze espletate dall'Autorità di Ambito non sono alternative agli adempimenti che, in forza alle disposizioni del TUSP, gli Enti partecipanti sono chiamati a svolgere, ad iniziare dall'analisi della situazione economico-finanziaria della partecipata.

Tale obbligo può e deve essere assolto sulla base delle ampie prerogative che ai sensi del codice civile competono ai soci, indipendentemente dall'entità della quota partecipativa. Resta inteso che la ricognizione prevista dal TUSP, ove effettuata da soci che non esprimano il controllo, è finalizzata alla formulazione di coerenti proposte da formalizzare nelle competenti sedi societarie, più che alla concreta approvazione del piano di razionalizzazione dei fattori produttivi proposto dal socio di minoranza.

Non è condivisibile infine l'affermazione, anch'essa ventilata dal Comune di Corciano, secondo cui la definizione di "società a controllo pubblico", ove si prescinda dal controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, deve potersi basare su "accordi o patti parasociali".

Si fa presente, al contrario, che la partecipata rientra tra le società "a controllo pubblico" (v. art. 2, co. 1, lett. b e m), posto che nel caso di specie le partecipazioni da essi detenute, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1) del c.c. (cfr. in senso conforme, Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria n. 2/2018/PAR

nonché orientamento MEF, Dipartimento del tesoro, Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio 2018;). A tal fine non è necessaria la formalizzazione di un *"accordo per il controllo congiunto"* tra i diversi enti pubblici partecipanti, posto che le prerogative agli stessi spettanti nella qualità di azionisti debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico.

Nel presupposto erroneo che la partecipata non sia qualificabile come "società a controllo pubblico", gli Enti partecipanti hanno omesso di riferire in merito alle numerose disposizioni che implicano detta qualifica, disattendendo le relative richieste istruttorie.

7.1.28 SO.GE.PU. s.p.a.

a. Dati storici

So.Ge.Pu. S.p.a. nasce nel 1985 al fine di creare una struttura efficiente per la gestione di servizi di pubblica utilità.

b. Attività

So.Ge.Pu. è un'Azienda pluri-servizi con competenze che spaziano dall'intera filiera dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento finale, ecc.) a servizi qualificati di assistenza alle istituzioni Locali, quali l'allestimento di manifestazioni, la manutenzione del verde pubblico, la gestione di strutture turistico-culturali e sportive.

c. Compagine sociale

Soci	Quota part. %
Comune di Città di Castello	91,057
Comune di San Giustino	2,662
Comune di Citerna	0,092
Comune di Gubbio	0,092
Comune di Montone	0,092
Comune di Pietralunga	0,055
Comune di Monte Santa Maria Tiberina	0,037
Azioni proprie	5,912
TOTALE	100,00

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti:

- Numero medio dipendenti: 84
- Numero amministratori: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: € 182.121,00
 - 2014: € 91.003,00
 - 2013: € 38.353,00
 - 2012: € -198.411,00
 - 2011: € 4.063,00
- Costo del personale: € 4.823.702,00
- Compensi amministratori: € 38.051,00
- Compensi componenti organi di controllo: € 19.656,00
- Fatturato:

- 2015: € 13.214.277,00
- 2014: € 13.453.877,00
- 2013: € 14.640.824,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

Tutti i comuni partecipanti hanno deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto i servizi forniti dalla società corrispondono a un "interesse generale" e sono strettamente strumentali al perseguimento delle loro finalità.

f. Considerazioni della Sezione

Le determinazioni dei Comuni di mantenere la partecipazione in quanto la società produce servizi di interesse generale, in realtà non si soffermano sul disposto della lettera f) dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. che attiene alla razionalizzazione dei costi di funzionamento delle partecipate. In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, gli Enti partecipanti sono comunque tenuti, invero, a verificare se sussistono i presupposti per definire un piano di razionalizzazione dei predetti costi di funzionamento.

Trattandosi peraltro di società che svolge un servizio "di interesse economico generale" (v. art. 2, co 1, lett. h e i del TUSP), i cui costi sono indirettamente addebitati ai cittadini utenti mediante pagamento delle tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione.

In sede istruttoria è stata evidenziata la carenza di informazioni desumibili dalle delibere di mantenimento senza razionalizzazioni in quanto gli enti partecipanti non hanno riscontrato la necessità di monitorare la situazione economico-finanziaria della partecipata e, in particolare, di riferire in merito ai seguenti punti:

- f) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- g) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi per il funzionamento degli organi sociali;
- h) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- i) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Sollecitato a riferire in merito, il Comune di Città di Castello che non ha il controllo, ha comunicato quanto segue:

"Ferma la rilevanza strategica della società, la razionalizzazione dei costi di funzionamento dei servizi svolti è stata comunque realizzata dalla società, anche come si evince dal bilancio d'esercizio 2017, in cui ad un incremento del valore della produzione pari al 27,42% è corrisposto un incremento dei costi del 25,45%. Peraltro la società ha realizzato gli obiettivi specifici che il Comune aveva indicato già a partire dal 2017 di riduzione dei costi di funzionamento con

particolare riguardo ai costi del personale. Questi infatti sono stati ridotti in termini di incidenza del costo del personale sul totale dei costi sia rispetto alla media del triennio precedente (risultato conseguito da 37,06% a 31,54% come risultante dal bilancio d'esercizio) sia rispetto al valore dell'anno precedente, nonché calcolati come diminuzione del rapporto del costo del personale sul valore della produzione sia rispetto alla media del triennio precedente (risultato conseguito da 36,96% a 31,44%) sia rispetto al valore dell'anno precedente.

Inoltre, l'ente ha ampliato nel 2018 gli obiettivi di contenimento dei costi estendendoli ai costi per incarichi professionali e consulenze e ulteriormente nel 2019, riguardanti le spese per il contatto integrativo aziendale e le spese per la concessione di sovvenzioni e sponsorizzazioni.

Considerato che tra gli obiettivi richiamati nel piano industriale citato è ricompreso l'adeguamento del numero di personale impiegato nell'ottica di una strategia di contenimento dei costi complessivi dei servizi al fine di ridurre ulteriormente la Tassa Rifiuti, in riferimento al contenimento dei costi di gestione del principale servizio svolto per il Comune di Città di Castello, il 2018 ha previsto una riduzione rispetto all'esercizio precedente.

Sulla base delle linee guida Ministeriali relative a Tari e fabbisogni standard di cui alla legge di stabilità 2014 (art.1, comma 653, legge 147/2013) e delle precisazioni in esse contenute, Sogepu S.p.A ha provveduto ad aggiornare la relazione sui Servizi di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento alla valutazione dei fabbisogni standard ed al calcolo relativo.

Il costo standard complessivo risulta pari a € 7.335.629,32, mentre il costo previsto nel Piano Finanziario per il calcolo delle tariffe tari 2018 è pari a € 7.163.396,31 e quindi inferiore al costo standard complessivo.

Giova sottolineare in ultimo che dal piano industriale di So.Ge.Pu. emerge che il costo del personale il quale, considerato il settore in cui opera la società, si configura come il fattore produttivo più importante, è sostanzialmente in linea con altre società del settore e che l'incidenza del fattore lavoro sui ricavi di vendita, calcolata come il rapporto tra il costo del personale ed i ricavi di vendita, si attesta attorno al 28%.

In sede di nota di aggiornamento al DUP sarà inserito, tra gli obiettivi della società, la revisione delle carte dei servizi con obbligo di pubblicazione annua di una griglia di benchmark”.

Quanto comunicato dall'Ente rimedia solo in parte alla carenza di motivazioni della revisione straordinaria.

E' opportuno che in occasione della prossima revisione ordinaria le considerazioni di cui sopra vengano analiticamente argomentate sulla base di dati ed elementi oggettivi.

In merito all'attuazione delle disposizioni del TUSP riguardanti le società a controllo pubblico, il Comune di Città di Castello ha riferito quanto segue:

- **Art. 6** (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e

gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3) e **Art. 19, comma 2** (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano i criteri e modalità di reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs n. 165/2001):

"Nell'ambito delle Direttive riepilogative delle disposizioni e dei vincoli normativi applicabili alle società partecipate, elaborate dall'Ente a decorrere dal DUP 2017-2019, ed implementate nel DUP 2018-2020, sono stati richiamati gli obblighi sanciti dalle norme del Testo Unico, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni citate nel documento istruttorio in esame, l'Art. 6, concernente l'obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" e l'Art. 19, comma 2, riguardante l'emanazione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del d. lgs.165/2001".

Non è dato sapere se le menzionate direttive ed implementazioni siano state declinate in appositi atti adottati dalla società partecipata.

- **Art. 19, comma 5** (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"Riguardo all'obbligo di cui all'Art. 19, comma 5, si segnala che in occasione dell'elaborazione dei documenti di bilancio 2017-2019, nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sono stati definiti, e successivamente rielaborati nel DUP 2018-2020, alcuni obiettivi gestionali generali e specifici per ciascuna delle società controllate dal Comune di Città di Castello, anche in relazione al complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale. Detti obiettivi, unitamente alle Direttive riepilogative, sono stati oggetto di apposita comunicazione ai singoli soggetti interessati".

- **Art. 11, comma 3** (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile); **Art. 11, comma 4** (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120); **Art. 11, comma 9** (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017); **Art. 26** (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

"circa le disposizioni di cui agli Artt. 11 e 26, concernenti gli obblighi di adeguamento statutario delle società a controllo pubblico, l'Ente ha provveduto con apposita nota (prot. n. 23707 del 20/07/2017) a richiamare l'attenzione delle medesime circa l'imminente scadenza per detti adempimenti. I medesimi obblighi sono stati poi ribaditi nella Deliberazione Consiglio comunale

n. 19 del 19/03/2018, con cui l'Ente ha condiviso le modifiche statutarie predisposte dalla società in adempimento al dettato normativo, proposte nella seduta del C.d.A. del 27/02/2018, e successivamente approvate dall'Assemblea dei soci".

Al riguardo, non sono stati esplicitati i motivi della rinuncia all'Amministratore Unico.

- **Art. 25, comma 1** (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

"l'obbligo di cui all'Art. 25, di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, è stato richiamato dall'Ente in apposita nota (prot. n. 36462 del 28/09/2017) inoltrata a tutte le società controllate, ove si rammentava la scadenza del 30 settembre 2017 per tale adempimento. La nota è stata riscontrata dalla società in data 02/10/2017, con la comunicazione dell'insussistenza di esuberanti di personale".

Non è dato sapere tuttavia se la conclusione tratta in esito alla riferita ricognizione sia stata recepita in un formale e motivato atto dalla società partecipata.

- **Art. 21, comma 1** [in relazione al risultato negativo del 2012]: (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

"per quanto riguarda l'obbligo di cui all'Art. 21, in riferimento al risultato negativo 2012, ... non è stato dato corso all'accantonamento ivi previsto per l'ipotesi di risultato di esercizio negativo, in quanto la perdita era stata immediatamente ripianata".

7.1.29 Farmacie Tifernati s.r.l.

a. Dati storici

La prima farmacia è stata aperta nel 1973 in via Dante Alighieri, nel quartiere San Pio X. Oggi le Farmacie Tifernati sono tre: quella in città, una a Cerbara e l'altra a Cinquemiglia. Nel 1981 il Comune di Città di Castello, ha istituito la seconda farmacia comunale in via Luca Signorelli, successivamente trasferita fuori le mura, in via Leopoldo Franchetti, *"per rispondere alla necessità di fornire un più adeguato servizio ai cittadini"*, e nel 2015 in via Vittorio Emanuele Orlando, visto che la maggior parte delle farmacie già presenti in città erano tutte nel centro storico.

Nel 2001 l'incremento della popolazione consentì l'apertura di una nuova farmacia in località Cinquemiglia, mentre l'altra di via Dante Alighieri veniva decentrata a Cerbara. Nel 2006, l'amministrazione, *"al fine di garantire una gestione più snella delle farmacie"* decise di costituire una società denominata "Farmacie Tifernati srl" a capitale totalmente pubblico. Ora tutte e tre le sedi: Città di Castello, Cerbara e Cinquemiglia, *"garantiscono all'utenza prestazioni migliori e rispondenti alle esigenze dei cittadini con condizioni più idonee e nel rispetto della privacy"*.

b. Attività

Gestione di farmacie.

c. Compagine sociale

Comune di Città di Castello 100%.

d. Elementi desunti dal questionario dell'Ente

- Numero medio dipendenti: 13
- Numero amministratori: 1
- Numero componenti organo di controllo: 1
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 51.208,00
 - 2014: 28.646,00
 - 2013: 14.182,00
 - 2012: 2.026,00
 - 2011: 13.761,00
- Costo del personale: 727.045,00
- Compensi amministratori: 3.240,00
- Compensi componenti organi di controllo: 3.500,00
- Fatturato:
 - 2015: 3.884.148,00

- 2014: 3.735.589,00
- 2013: 3.720.650,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante (Comune di Città di Castello) desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione: *"si ritiene che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, garantendo il servizio farmaceutico anche in aree commercialmente non appetibili. La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20, comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Posto, pertanto, il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1 TUSP si prevede di mantenere la partecipazione societaria".*

f. Considerazioni della Sezione

L'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società potrebbe collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un *"interesse generale"* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, *"a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

Non basta pertanto che tali condizioni vengano enunciate nello Statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

Benché la gestione di servizi che rivestono un eventuale interesse generale di per sé possa escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, **l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione degli specifici costi di funzionamento.**

L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, non è corroborata infatti da una preventiva ricognizione di elementi centrata sui seguenti punti:

- a) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;

Per i punti a) e c), il Comune risponde che non sostiene alcun costo nei confronti della società partecipata.

- c) l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

In merito ai predetti punti, l'Ente con nota del 21.09.2018 ha comunicato quanto segue:

- a) e b) *"il Comune non sostiene alcun costo con la società partecipata";*
- c) *"la società svolge un servizio di interesse generale a carattere locale, che non necessita di azioni di riassetto per la sua razionalizzazione. Come risulta infatti dall'analisi del trend degli ultimi esercizi, e come affermato in apposita relazione dell'Amministratore, l'azienda è economicamente sana, genera un fatturato che è in continua crescita. Il rapporto tra costo del personale ed il valore della produzione si è mantenuto costante per il triennio 2015-2017 nonostante l'aumento del numero dei dipendenti, segno evidente che è aumentato considerevolmente anche il fatturato. La società presenta una situazione di equilibrio della gestione economico finanziaria, confermando nel triennio 2015-2017 un trend positivo di ricavi. Grazie ad un'azione di intervento capillare sul territorio e ad un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, essa ha sempre chiuso i bilanci in attivo garantendo la realizzazione di utili, che nell'ultimo triennio sono cresciuti notevolmente, registrando nel 2017 un incremento del 200% rispetto al 2015. Ciò ha consentito alla società di corrispondere al Comune una quota di detti utili a titolo di dividendo, oltre al canone di concessione previsto dal contratto di servizio. L'attenzione della società è costantemente rivolta, oltre che al miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione degli utenti, al conseguimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi di gestione, che ha portato nell'ultimo triennio ad un considerevole risparmio di spesa per l'acquisto ed il mantenimento di beni e servizi, passando da una spesa di € 164.754 nel 2015 ad € 142.083 nel 2017. Per quanto riguarda la riduzione dei costi sostenuti per il funzionamento degli organi sociali, si rileva che dal 2017 l'Amministratore Unico non percepisce alcun compenso."*
- d) *"tali informazioni vengono rese periodicamente e con specifico dettaglio dall'ente nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, ove, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j del D. Lgs. 118/2011, in apposita sezione devono essere indicati gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con le società partecipate e la predetta informativa deve risultare asseverata dai rispettivi organi di revisione."*

In merito alle ulteriori richieste istruttorie che afferiscono alla partecipata in esame, l'Ente ha comunicato quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario) e art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001).

"Nell'ambito delle Direttive riepilogative delle disposizioni e dei vincoli normativi applicabili alle società partecipate, elaborate dall'Ente a decorrere dal DUP 2017-2019, ed implementate nel DUP 2018-2020, sono stati richiamati gli obblighi sanciti dalle norme del Testo Unico, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni citate nel documento istruttorio in esame, l'Art. 6, concernente l'obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario", l'Art. 19, comma 2, riguardante l'emanazione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del d. lgs.165/2001."

Non si ha contezza tuttavia della effettiva ottemperanza, da parte della partecipata, alla richiamata previsione di legge, come sollecitata dal Comune.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017) e art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del TUSP entro il 31 luglio 2017).

"L'Ente ha provveduto con apposita nota (prot. n. 23707 del 20/07/2017) a richiamare l'attenzione delle medesime circa l'imminente scadenza per detti adempimenti. La società rispondeva (con nota ns. prot. n. 28423 del 01/08/2017), asserendo la non necessità di procedere ad adeguamenti statutari ritenendo il testo vigente già in linea con le nuove disposizioni."

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata) il Comune *"segnala che in occasione dell'elaborazione dei documenti di bilancio 2017-2019, nel Documento Unico di Programmazione (DUP), sono stati definiti, e successivamente rielaborati nel DUP 20182020, alcuni obiettivi gestionali generali e specifici per ciascuna delle società controllate dal Comune di Città di Castello, anche in relazione al complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale. Detti obiettivi, unitamente alle Direttive riepilogative, sono stati oggetto di apposita comunicazione ai singoli soggetti interessati."*

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017).

"L'obbligo di cui all'Art. 25, di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, è stato richiamato dall'Ente in apposita nota (prot. n. 36462 del 28/09/2017) inoltrata a tutte le società controllate, ove si rammentava la scadenza del 30 settembre 2017 per tale adempimento. La nota è stata riscontrata dalla società in data 02/10/2017, con la comunicazione dell'insussistenza di esuberanti di personale."

Non si ha conferma dell'approvazione di un formale e motivato atto che abbia recepito gli esiti della ricognizione effettuata.

7.1.30 Il Monastero s.c.a r.l.

a. Dati storici:

La società nasce nel 2002, rilevando una casa di riposo per anziani gestita da un soggetto privato e costituendo una Cooperativa Sociale, che vede tra i propri soci il Comune di Collazzone. Nel 2003 la Cooperativa è stata autorizzata dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali all'esercizio dell'attività di Residenza Protetta per anziani non autosufficienti.

b. Attività:

Residenza protetta per anziani non autosufficienti.

c. Compagine sociale:

Comune di Collazzone al 26,55% (socio istituzionale)

Soci privati: parte rimanente

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Collazzone e/o acquisiti in sede istruttoria:

- Numero medio dipendenti: 17
- Numero amministratori: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 1
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 4.427,00
 - 2014: 779,00
 - 2013: 2.104,00
 - 2012: 28.862,00
 - 2011: 1.173,00
- Costo del personale: 481.062,00
- Compensi amministratori: 10.800,00
- Compensi componenti organi di controllo: 2.200,00
- Fatturato:
 - 2015: 717.119,00
 - 2014: 720.109,00
 - 2013: 746.179,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante (Comune di Collazzone) desunte dagli atti di revisione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. La Società *"ha svolto e continua a svolgere per*

la comunità locale un servizio di pubblica utilità sociale a favore delle persone più anziane, bisognose e deboli ed a favore del Comune di Collazzone in relazione alle situazioni di necessità di accoglienza in condizioni emergenza in capo ai Servizi sociali comunali. Il servizio e le attività svolte dalla Società Coop. "Il Monastero" risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche ai sensi dell'art.3 del vigente Statuto del Comune di Collazzone, il quale, al comma 1, prevede che "il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione" ed al comma 2 bis prevede che "il Comune può partecipare come socio, con una quota di partecipazione non maggioritaria, alle cooperative sociali aventi come scopo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini..." anche al precipuo fine del superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Il mantenimento della partecipazione in detta società favorisce la permanenza della struttura nel territorio comunale, consentendo la vicinanza territoriale agli anziani, la cui quota percentuale in proporzione al totale della popolazione locale sta aumentando nel corso degli anni, oltre ad assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività a condizioni di accessibilità fisica ed economica favorevoli in virtù del convenzionamento sanitario regionale, che altrimenti non sarebbero state possibili. La struttura residenziale protetta ad elevata integrazione sociosanitaria per anziani non autosufficienti "Il Monastero" di Collazzone, una delle poche presenti nella Zona Sociale n.4, è diventata punto di riferimento per il territorio e la sua fruibilità è collegata ad una lista d'attesa stilata dalla Regione in relazione all'ambito socio-sanitario di riferimento. L'Ente, a parte l'integrazione della retta sociale agli indigenti nei casi previsti dalle disposizioni regionali e locali vigenti in materia, non sostiene alcun onere in bilancio in relazione a detta Società".

f. Considerazioni della Sezione:

Benché la gestione di servizi che rivestono un interesse generale di per sé possa legittimare la determinazione di mantenere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Nel caso di specie, tuttavia, l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, non è corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata, centrata sui seguenti punti:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi per il funzionamento degli organi sociali;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Nel chiedere informazioni al riguardo con la nota istruttoria del 13/07/2018, prot. n. 1012, la Sezione ha altresì evidenziato che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni.

L'Ente ha ottemperato solo in parte alla menzionata richiesta istruttoria. Con nota prot. n. 6340 del 27/07/2018 (acquisita al protocollo della Sezione al n. 1076 del 30/07/2018) il Comune di Collazzone ha rappresentato che con riferimento al punto a) che, *"a parte l'integrazione della retta sociale per gli indigenti, nei casi previsti e disciplinati dalla normativa regionale e locale vigente, non sostiene alcun onere di bilancio in relazione a detta società"*. Con riferimento al punto b) ha evidenziato *"che il Comune partecipa tramite la figura di un Consigliere alle riunioni del CDA, con funzioni di vigilanza e monitoraggio sulla partecipata. In particolare preme sottolineare che negli ultimi anni si è registrato un trend positivo nella gestione economico-finanziaria della suddetta società"*. Con riferimento al punto c) l'Ente ha ravvisato *"l'insussistenza di finanziamenti a carico dell'Ente, erogati per il raggiungimento degli obiettivi"*. Con riferimento al punto d) ha rappresentato *"che l'Ente percepisce un canone di affitto annuale per un importo di € 3.033,92, che viene corrisposto puntualmente dalla società partecipata, per il godimento di un immobile di proprietà del Comune stesso"*.

Dagli atti della revisione non sono desumibili le condizioni attributive di un "interesse generale" all'attività svolta dalla Scarl. A tal fine si evidenzia che l'attività svolta dalla stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h del TUSP deve essere svolta, tra l'altro, *"a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico-generale"*.

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

Benchè la gestione di servizi che rivestono un eventuale interesse generale di per sé possa escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

L'Ente non ha sostanzialmente ottemperato alla richiesta volta a conoscere gli esiti dell'analisi economico-finanziaria riferita ai singoli fattori della produzione.

7.1.31 GAL Alta Umbria s.r.l.

a. Dati storici:

Il Gruppo Azione Locale Alta Umbria S.r.l. è stato costituito nel maggio del 2002 quando, nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Leader+⁴⁷, la Regione dell'Umbria ha unificato i territori di competenza del Gruppo di Azione Locale Eugubino Gualdese e del Gruppo di Azione Locale Alto Tevere in una unica macro area geografica, la Dorsale Appenninica Settentrionale (comunemente detta Alta Umbria), con la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie attraverso la realizzazione di iniziative di sviluppo integrate.

Il partenariato del GAL è composto dai Comuni del Territorio dell'Alta Umbria, dalla Comunità Montana, dalla Provincia di Perugia, dalle Associazioni di Categoria (agricoltura, artigianato e commercio), da Unicredit Banca Spa e da altri soggetti privati.

La finalità prioritaria del GAL è sviluppare l'Iniziativa Leader+ sul territorio dell'Alta Umbria.

b. Attività:

Attuazione del piano di azione locale nell'ambito del programma Leader+ di cui ai regolamenti U.E. n. 1303/2013 e n. 1305/2013 recanti disposizioni generali sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

c. Compagine sociale:

Associazione Alto Tevere, Valle delle Genti⁴⁸: 50%

Gruppo Azione Locale Eugubino-Gualdese-Zone Limitrofe⁴⁹: 50%

d. Elementi desunti dai questionari dei Comune di Costacciaro, Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo⁵⁰:

- Numero medio dipendenti: 4
- Numero amministratori: 5
- di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 0

⁴⁷ Il LEADER è un Programma di Iniziativa Comunitaria finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali. L'obiettivo dell'approccio Leader è quello di sperimentare soluzioni originali, integrate e sostenibili ai problemi di sviluppo delle aree rurali che possano costituire un esempio per le future politiche territoriali e dell'Unione Europea. L'iniziativa, quindi, si pone come il completamento dell'azione comunitaria per le aree rurali, il cui rilancio viene principalmente perseguito con i fondi strutturali con i Piani di sviluppo Rurale e Programmi Operativi Regionali.

⁴⁸ Vi partecipano n. 22 associati, di cui n. 10 Enti pubblici (Comunità Montana Alta Umbria, la Provincia di Perugia, i Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide).

⁴⁹ Associati: n. 22 di cui 9 Enti pubblici (Comunità Montana Alta Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica).

⁵⁰ Gli altri Enti associati non hanno esteso alla società in esame la revisione straordinaria.

- di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
- 2015: - 43.516,00
- 2014: - 31.733,00
- 2013: - 22.877,00
- 2012: - 16.662,00
- 2011: - 33.164,00
- Costo del personale: 225.534,00
- Compensi amministratori: 6.025,00
- Compensi componenti organi di controllo: 0,00
- Fatturato:
- 2015: 1.508.918,00
- 2014: 614.878,00
- 2013: 450.662,00

e. Determinazioni del Comune di Costacciaro desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione: *"nonostante la società abbia un numero di amministratori (5) superiore al numero dei dipendenti (4) e abbia conseguito perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti, la stessa svolge l'attività per l'attuazione del Piano di Azione Locale nell'ambito del programma leader di cui ai regolamenti U.E. n. 1303/2013 e n. 1305/2013 e quindi rientra nel combinato disposto di cui all'art. 4, comma 6 del T.U.S.P.*

"Ad una più attenta verifica della normativa vigente la partecipata indicata, probabilmente non doveva essere oggetto di revisione in quanto ai fini del T.U.(d.lgs. 175/2016) sono oggetto di revisione straordinaria le partecipazioni dirette e indirette e con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi dell'art. 2 del T.U., comma 1, lett. g), sono da considerarsi le sole partecipazioni detenute attraverso una 'tramite' controllata. Per controllo l'art. 2 comma 1 lett. b) prevede 'la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività' sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo'.

Il Comune di Costacciaro partecipa alla Gal Alta Umbria srl tramite la Associazione Gal Eugubino Gualdese che detiene il capitale sociale al 50%. Il Comune di Costacciaro non ha il controllo ai sensi dell'art. 2359 dell'Associazione Eugubino Gualdese ed ha un potere di voto pari agli altri associati e l'assemblea si esprime a maggioranza. Pertanto non essendo l'Associazione Eugubino Gualdese controllata dal Comune di Costacciaro la partecipazione indiretta alla Gal Alta Umbria srl non rientra tra quelle previste dal d.lgs. 175/2016".

Quanto ai rapporti finanziari con la partecipata, l'Ente comunica di sostenere *"in qualità di socio del Gruppo di Azione Locale Eugubino Gualdese, una spesa annua quale 'quota annuale di*

adesione all'associazione' pari ad euro 1.032,91. A fronte di detta spesa ha ricevuto vari finanziamenti a valere sulle risorse comunitarie grazie ai bandi cui ha partecipato tramite il Gal. In particolare con riferimento alla Programmazione Leader 2007-2013 il Comune di Costacciaro, tramite i bandi cui ha partecipato attraverso il Gal, ha ricevuto le seguenti somme:

PROGRAMMAZIONE LEADER 2007-2013	contributo ricevuto
Valorizzazione di itinerari tematici	€ 12.595,47
Valorizzazione di itinerari tematici	€ 30.391,77
La rete dei centri di informazione turistica	€ 28.342,57
Centro servizi in area naturale	€ 228.434,81

Programmazione P.A.L. 2014-2020 - Interventi di valorizzazione del patrimonio paesaggistico dell'Alta Umbria.

L'Ente aggiunge che "sotto il profilo patrimoniale" [risponde] nel limite delle quote di adesione annuali versate e pertanto in prospettiva non si prevedono potenziali costi che possano avere ricadute sul bilancio del Comune.

Inoltre il Comune di Costacciaro non ha concesso finanziamenti a favore della partecipata ne ha in bilancio rapporti di debito/credito con la partecipata a parte i finanziamenti ricevuti a valere sui fondi comunitari."

7.1.32 AFAM s.p.a.

a. Dati storici

L'Afam (Azienda Farmacia Municipale) si è costituita in S.p.A. il 18 gennaio 1999. Afam S.p.A. è subentrata *ex lege* in tutti i rapporti contrattuali della preesistente azienda speciale, compresi quelli afferenti i servizi di farmacia. Il 28 novembre 2002 il Comune di Foligno ha approvato il nuovo ed attuale contratto di servizio stipulato con Afam S.p.A. che ne conferma l'affidamento della gestione per 50 anni. Tale contratto ha previsto l'apertura di una nuova farmacia nella zona di Via Sportella Marini che si aggiunge agli altri 5 presidi.

b. Attività

Gestione farmacie.

c. Compagine sociale

Comune di Foligno 83,68%

Banca Popolare di Spoleto 8,37%

Nuova Fin Mechant S.p.A. 4,18%

Le residue quote (3,77%) sono possedute da privati persone fisiche.

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Foligno e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 26
- Numero amministratori: 1
 - di cui nominati dall'Ente: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 66.221,00
 - 2014: - 401.750,00
 - 2013: - 78.608,00
 - 2012: 3.393,00
 - 2011: 4238,00
- Costo del personale: 1.187.276,00
- Compenso amministratori: 24.960,00
- Compensi componenti organi di controllo: 21.000,00
- Fatturato:
 - 2015: 6.289.472,00
 - 2014: 6.300.824,00
 - 2013: 6.555.825,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. La società gestisce il servizio di farmacia che, secondo l'Ente, può essere considerato di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 175/2016) sia per la funzione sociale svolta mediante la gestione di dispensari di farmaci nelle zone montane che per l'assistenza al cliente, sempre più puntuale, anche mediante servizi di primo intervento, consegna farmaci a domicilio (servizio in attivazione) e attenzione crescente al settore geriatrico. Il Comune di Foligno non ha ravvisato alcuno degli elementi ostativi alla conferma di un giudizio favorevole al mantenimento della partecipazione, stante anche l'azione di risanamento dei conti societari già intrapresa che ha portato dopo un esercizio in perdita a due esercizi consecutivi con un utile crescente.

A supporto di tali affermazioni il Comune di Foligno, con successiva nota del 4 settembre 2018, ha fatto presente quanto segue:

“Le farmacie dell'AFAM S.p.A. svolgono la propria attività sociale avente come obiettivo di informare la propria clientela riguardo il corretto utilizzo dei medicinali prescritti al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche; collabora ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani socio-sanitari. Realizza campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale.

L'AFAM S.p.A. ha mantenuto la sua precipua connotazione sociale anche attraverso la presenza di due strutture rurali in zone sismiche con bassissima marginalità quali le frazioni di Colfiorito di Foligno e di Casenove di Foligno. Strutture in cui la società ha comunque rilanciato e rimarcato la sua presenza sempre nell'ottica dello svolgimento di un servizio sociale. La società ha inoltre inteso migliorare il servizio svolto in tali realtà, spostando la sede della farmacia di Colfiorito in un nuovo locale più consono al servizio svolto ed effettuandovi una apertura domenicale nel periodo estivo.

Sempre nel rispetto del ruolo sociale la società ha perseguito la politica scontistica a favore della propria clientela; politica sempre più volta a rimarcare il ruolo di calmieratore dei prezzi all'interno delle farmacie del Comune di Foligno. Le farmacie comunali di AFAM S.p.A. costituiscono oggi un canale di dispensazione dei medicinali parallelo rispetto a quello delle farmacie private, con le quali si innescano dei meccanismi di concorrenza che rendono migliore e più efficiente il servizio professionale prestato ai clienti / pazienti. Intervenendo nelle dinamiche competitive già esistenti tra le farmacie private, l'AFAM S.p.A. concorre alla creazione di un sistema di mercato ben strutturato, in grado di assicurare elevati standard di qualità.

La società ha continuato a svolgere un costante servizio agli utenti, attraverso i servizi di prenotazione CUP, in considerazione di una diversa organizzazione dei servizi da parte della AUSL N. 2.

A riprova di quanto sopra indicato si precisa che l'importo degli sconti effettuati negli anni oggetto di esame risulta essere quello indicato nella tabella sottostante:

	2014	2015	2016
SCONTI AI CLIENTI	158.540,06	155.665,83	159.060,06

La società al fine di migliorare il proprio servizio alla cittadinanza ha ritenuto opportuno effettuare continuativamente nel corso degli interi anni le aperture domenicali della farmacia denominata convenzionalmente AFAM N. 1 sita nei pressi del vecchio Ospedale e della farmacia denominata convenzionalmente AFAM N. 2 sita in Viale Roma. In ogni caso la farmacia denominata convenzionalmente AFAM N. 2 oltre all'apertura domenicale ha continuato ad effettuare turni di propria competenza infrasettimanali e festivi.

Nell'ambito dell'attività sociale la società ha partecipato alle giornate mondiali del diabete in cui sono stati effettuati screening gratuiti alla propria clientela al fine di verificare indicatori di tale patologia.

La società ha promosso in occasione delle giornate mondiali dell'A.I.D.S. incontri formativi con gli studenti delle scuole medie superiori del Comune di Foligno sul rischio di contrazione e trasmissione di tale malattia; al fine della prevenzione sono stati inoltre consegnati gratuitamente alla clientela centinaia di confezioni di profilattici.

La società ha partecipato al progetto "Foligno Città Cardioprotetta" acquistando un defibrillatore e la relativa teca di allocazione ed ha contribuito alla formazione del personale qualificato.

La società ha organizzato giornate di studio gratuite, a beneficio della popolazione, presenziate da medici specialisti, che hanno spiegato le problematiche e le soluzioni da poter adottare nel campo dell'alimentazione riguardo le malattie cardiovascolari, del diabete, dell'osteoporosi e della celiachia.

La società ha donato un defibrillatore al "Liceo Scientifico Guglielmo Marconi" di Foligno in occasione della manifestazione di inaugurazione dei nuovi impianti sportivi.

La società ha partecipato al progetto della prevenzione delle malattie cardioischemiche, effettuando misurazioni gratuite della pressione arteriosa, del peso corporeo, della glicemia e colesterolemia totale attraverso il prelievo del sangue capillare."

f. Considerazioni della Sezione

La società potrà collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che fornisca servizi di "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia resi, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire

l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Non basta tuttavia che tali condizioni vengano enunciate o inserite nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non sembra trasparire in modo univoco neppure dalla comunicazione del 4 settembre 2018, né è stata comprovata dal Comune sulla base di dati oggettivamente risultanti dalle scritture contabili.

Indipendentemente dall'obbligo di dismettere la partecipazione, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP.

E' stato osservato in sede istruttoria come l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, non fosse stata corroborata da una compiuta analisi economico finanziaria della società partecipata centrata, in particolare, sui seguenti punti:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Al riguardo, il Comune di Foligno, nella nota di risposta del 4 settembre 2018, ha comunicato che:

a) *"nessun costo attuale o potenziale grava sul bilancio dell'Ente."*

b) *"La società ha istituito un piano di razionalizzazione dei costi e delle spese societarie. Al riguardo la società ha ottenuto un contenimento del costo del personale che, come risulta dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, è passato da un importo pari ad € 1.303.598,00 dell'anno 2014 ad un importo pari ad € 1.231.806,00 dell'anno 2016 con un decremento pari ad € 71.792,00 e corrispondente al 5,51%.*

Un contenimento si è avuto anche relativamente al costo inerente l'acquisto delle merci che, come risulta dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, è passato da un importo pari ad € 4.379.394,00 dell'anno 2014 ad un importo pari ad € 4.065.231,00 dell'anno 2016 con un decremento pari ad € 314.163,00 e corrispondente al 7,17%.

La società ha contenuto inoltre i costi per servizi che, come risulta dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, è passato da un importo pari ad € 433.555,00

dell'anno 2014 ad un importo pari ad € 304.757,00 dell'anno 2016 con un decremento pari ad € 128.798,00 e corrispondente al 29,71%.

Il costo relativo agli organi sociali [...] evidenzia una sostanziale diminuzione del costo dell'organo amministrativo dovuto al fatto che si è passati da un organo collegiale composto da n. 5 componenti ad un organo monocratico nella figura dell'Amministratore Unico [...]

Il piano attuato relativo alla razionalizzazione dei costi aziendali ha portato un sensibile risultato positivo a livello di risultato economico che come indicato nella sottostante tabella è passato da una perdita maturata nell'anno 2014 pari ad € 401.750,00 ad un utile di esercizio nell'anno 2016 pari ad € 140.731,00”.

c) *“La società non gode e non ha goduto di finanziamenti da parte dell'ente pertanto non ricorre la fattispecie”;*

d) *in merito ai rapporti di debito - credito con la partecipata al 31/12/2017, il Comune evidenzia un proprio debito di “246.881,55 (quota anticipazione canoni gestione farmacie da contabilizzare dal 2018 al 2022. Si tratta di un importo corrisposto a titolo di canoni anticipati nell'anno 2002, da AFAM s.p.a. all'Ente per € 1.200.000 come da scrittura privata n. 1241/2002 avente ad oggetto l'affidamento della gestione degli esercizi di farmacia e di altri servizi. L'Ente procede alla registrazione delle relative operazioni contabili ogni anno)”.*

In merito alle ulteriori richieste istruttorie, volte a verificare l'attuazione delle disposizioni del TUSP afferenti alle società “a controllo pubblico”, l'Ente ha comunicato quanto segue.

- Art. 6, commi 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la “relazione sul governo societario” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti indicati dal comma 3):

“Il rischio aziendale è stato adeguatamente monitorato attraverso il costante aggiornamento di indici volti a fornire specifiche informazioni; indicatori in grado di evidenziare l'andamento reddituale, economico, finanziario, di solidità e di solvibilità aziendale. Nei vari anni questi indici hanno mostrato un costante e netto miglioramento della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società. L'andamento di questi indici è stato regolarmente riportato nella Relazione sulla Gestione, documento di accompagnamento al bilancio societario e parte integrante di quest'ultimo e sottoposto, come per legge, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

La società AFAM S.p.A. è una società di piccole dimensioni in cui i dipendenti operano quasi esclusivamente nell'ambito delle sedi farmaceutiche, ed il cui organico amministrativo è composto da un capo ufficio amministrativo, una ragioniera ed un responsabile CED. Per quanto riguarda quanto indicato al comma 3 lettere a), c) e d) dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 la società ha riportato i dati qui richiesti nel Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo, in sigla M.O.G., la cui applicazione è sottoposta al costante e continuo controllo dell'Organismo di Vigilanza. L'azienda sempre attraverso l'adozione del M.O.G si è dotata di un regolamento interno aziendale nel rispetto della normativa vigente. In merito alla tutela della responsabilità sociale rivolta ai dipendenti, fornitori e clienti l'azienda ha adottato le procedure del sistema qualità ISO 9001:2015 e la SA8000:2014. In riferimento al comma 3 lettera b) dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, si precisa che il controllo interno viene effettuato dal capo ufficio amministrativo che collabora e risponde alle richieste provenienti dagli organi di controllo societario e trasmette a quest'ultimo notizie sulla regolarità e l'efficienza della gestione."

Le iniziative assunte, come sopra riportate, non escludono l'obbligo di predisporre la Relazione in argomento.

- Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi indicati dalla legge entro il 31 luglio 2017):

"Gli artt. 17, 18, 19 e 21 dello Statuto societario soddisfano il rispetto di tutte le prescrizioni dell'art. 11 comma 9 lettere a), b), c) e d)."

- Art. 19, comma 2 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

"In riferimento all'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 si precisa che la società ha adottato, con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 27.11.2013, il Regolamento per il reclutamento del personale pubblicato sul sito aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente."

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

"L'Amministrazione comunale, in sede di programmazione, ha provveduto ad assegnare agli organismi partecipati degli obiettivi di natura pluriennale (DUP 20162018 approvato con DCC n. 22/2016). In particolare per AFAM S.p.A. si è previsto un obiettivo di <Miglioramento del sistema gestionale allo scopo di incrementare i risultati economici> i cui risultati sono stati esplicitati nel precedente punto b)".

Resta inteso che gli obiettivi assegnati dall'ente partecipante debbano transitare per l'Organo amministrativo;

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

"la società non ha rilevato eccedenze di personale da iscrivere all'elenco dell'ANPAL."

Non è chiaro tuttavia se la riferita conclusione emerga da un formale e motivato atto approvato dalla partecipata;

- Art. 26, comma 1 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

"la società, in quanto S.p.A., ha previsto all'art. 23 del proprio Statuto Sociale che la Revisione legale dei conti sia affidata ad o a una società di Revisione o a un Revisore legale iscritto nell'apposito registro. In base al proprio art. 19 dello Statuto societario la società ha previsto la presenza esclusiva dell'Amministratore Unico e quindi l'impossibilità di istituire l'organo del Consiglio di Amministrazione."

L'adeguamento deve interessare la totalità delle disposizioni del TUSP applicabili nel caso specifico;

- Art. 21: (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (comma 1):

il Comune riferisce che *"non ricorre la fattispecie"*, benché in realtà la partecipata abbia registrato perdite negli esercizi 2013 e 2014.

Considerazioni conclusive

In esito all'istruttoria condotta dalla Sezione sono emersi i seguenti profili di criticità:

- **mancata dimostrazione delle condizioni che comprovino in termini univoci ed oggettivi *"l'interesse generale"* alla fruizione ai servizi della società partecipata e, conseguentemente, al mantenimento della relativa partecipazione da parte del Comune;**
- **pur dando atto della riduzione dei costi di funzionamento della partecipata, si osserva che l'Ente non ha motivato la rinuncia a razionalizzare i medesimi costi sulla base di un'analisi condotta in comparazione con i costi mediamente sostenuti dalle aziende di settore;**
- **non è chiaro se gli esiti della ricognizione del personale siano stati riportati in un atto formale approvato dalla partecipata;**
- **non si è data dimostrazione della puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 6, 21 del TUSP.**

7.1.33 E.S.A. s.p.a. - Eco Servizi Appennino

a. Dati storici

La Eco Servizi Appennino Spa è una società *in house* che si occupa, principalmente e mediante convenzione, della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per conto del Comune di Gualdo Tadino. La società nasce nel 1996 come società mista pubblico-privata. Nel 1997 la società ha preso il nome di Eco Servizi Appennino, ESA.

A livello societario, nel 2011 la società acquisisce quote di Appennino Servizi srl pari al 94% del capitale sociale, rimanendo il restante 6% in quota al Comune di Gualdo Tadino.

b. Attività

Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

c. Compagine sociale

Comune di Gualdo Tadino: 99,95%

Comune di Fossato di Vico: 0,05%

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti

- Numero medio dipendenti: 17
- Numero amministratori: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 95.649,00
 - 2014: 6.010,00
 - 2013: 5.171,00
 - 2012: -101.758,00
 - 2011: 494,00
- Costo del personale: 746.104,00
- Compensi amministratori: 15.657,00
- Compensi componenti organi di controllo: 14.858,00
- Fatturato:
 - 2015: 2.249.606,00
 - 2014: 2.400.294,00
 - 2013: 2.304.525,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

La Società rientra nella categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 175/2016.

Il Comune di Gualdo Tadino ha deliberato il mantenimento della partecipazione con un piano di razionalizzazione dei costi basato sull'ampliamento dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti, senza peraltro stimare gli effetti sul bilancio.

Il Comune di Fossato di Vico ha optato per il mantenimento senza razionalizzazioni.

f. Considerazioni della Sezione

In sede istruttoria si è rilevato come **il piano di razionalizzazione predisposto dagli Enti, pur in assenza dell'obbligo di dismettere la partecipazione, avrebbe richiesto una puntuale disamina della situazione economico-finanziaria della partecipata**, centrata sui seguenti punti:

- e) analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- f) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- g) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- h) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- i) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

A seguito di richiesta istruttoria del 03.09.2018 n. prot. 1290, L'Ente con nota prot. n. 21093 del 19/09/2018 (acquisita al protocollo della Sezione al n. 1636 del 20/07/2018), dopo aver premesso che *"la società ha conseguito negli ultimi cinque esercizi risultati economici positivi via via crescenti negli anni..."* ha comunicato quanto segue:

Con riferimento al punto a) della citata istruttoria, ha trasmesso un prospetto riepilogativo dei dati di bilancio non corredato delle analisi necessarie.

Con riferimento al punto b) evidenzia che *"i rapporti finanziari tra la società e l'ente sono regolati esclusivamente da quanto previsto nel contratto di servizio che trova copertura finanziaria nel Bilancio dell'ente dell'anno di riferimento. Il Comune non eroga e non ha erogato finanziamenti alla società partecipata."*

In riferimento al punto c), *"con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/03/2016 l'Ente ha approvato un progetto di estensione del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta", e di miglioramento del servizio di "raccolta di prossimità" prevedendo che la società garantisca, contenendo i costi, i seguenti risultati in termini percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti: il 65% per l'anno 2016, il 70% per il 2017 e il 75% per il 2018. La raccolta dei rifiuti "porta a porta" copre, ad oggi, l'80% della popolazione residente nel Comune."*

Con riferimento al punto d) si rappresenta che *"la società, negli esercizi 2016 e 2017 ha raggiunto gli obiettivi di differenziazione dei rifiuti indicati con D.G.C. n. 85/2016, facendo rientrare il Comune di Gualdo Tadino tra gli 11 comuni della Regione Umbria "virtuosi", con*

possibilità di accesso a varie premialità previste dalla legge regionale che potranno consentire ulteriori miglioramenti del servizio.”

Riguardo al punto e), i rapporti debito/credito tra ente e società sono riepilogati nel prospetto che segue:

Crediti ESA vs Comune	Crediti Comune vs ESA
471.034,38	116.273,27

In merito alle iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle disposizioni del TUSP in materia di società a partecipazione pubblica, l'Ente ha riferito quanto segue:

1) Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo societario"* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;

"la relazione sul governo societario è stata predisposta in data 27.03.2018".

2) Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;

"in data 18.07.2017... è stato nominato l'amministratore unico della società".

3) Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 (comma 3);

"La società non ritiene necessario il reclutamento di nuovo personale".

Il regolamento per il reclutamento del personale va predisposto indipendentemente dalla necessità attuale di assumere personale.

4) Art. 19: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata (comma 5);

"la DGC n. 85 del 31.03.2016... fissa obiettivi specifici pluriennali che la società deve raggiungere".

5) Art. 25: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017 (comma 1);

"la società ha comunicato di non aver carenze di personale in servizio".

Non si ha conferma che la ricognizione del personale sia stata recepita in un atto

motivato dalla società.

6) Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017;

"la società ha provveduto all'adeguamento del proprio Statuto in data 16.02.2017..."

7.1.34 Gubbio Cultura e Multiservizi s.r.l. in liquidazione.

a. Dati storici

La Gubbio Cultura e Multiservizi S.r.l. è una società costituita nel 2006 allo scopo di gestire – per conto del Comune di Gubbio – vari servizi di interesse generale.

b. Attività

Gestione farmacia, parcheggi e parcometri, musei, scuola di musica.

c. Compagine sociale

Comune di Gubbio: 100,00%

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Gubbio e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 10
- Numero amministratori: 1
 - di cui nominati dall'Ente: 1
- Numero componenti organo di controllo: 1
 - di cui nominati dall'Ente: 1
- Risultato d'esercizio
 - 2015: -1.324.785,00
 - 2014: 365,00
 - 2013: 4.649,00
 - 2012: 2.400,00
 - 2011: -9.263,00

Nel 2016 e 2017 la società ha chiuso con ulteriori perdite, rispettivamente pari a -242.625,00 ed a -164.625,00 euro.

- Costo del personale: 784.581,00
- Compensi amministratori: 12.000,00
- Compensi componenti organi di controllo: 3.000,00
- Fatturato:
 - 2015: 2.433.548,00
 - 2014: 2.381.662,00
 - 2013: 2.663.350,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

"E' previsto il mantenimento tramite la revoca dello stato di liquidazione e contestuale ricapitalizzazione della Società con il ritorno alla sua normale operatività, solo in presenza di un

Piano di risanamento/ristrutturazione valutato come concretamente attuabile, sia in riferimento alle azioni di risanamento da adottare tempestivamente con riguardo a tutti gli asset e le aree strategiche aziendali, sia in riferimento ai risultati economici finanziari positivi indicati”⁵¹.

f. Considerazioni della Sezione

Occorre preliminarmente considerare che l'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società (in particolare gestione farmacia, parcheggi e scuola di musica) potrà collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un *"interesse generale"* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, *"a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate da soggetti privati] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che il Comune assume come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

L'Ente partecipante, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, ha altresì omesso di verificare i presupposti per revocare lo stato di liquidazione e procedere alla ricapitalizzazione della Società, non avendo sciolto la riserva in ordine alla *"concreta attuabilità"* del piano di

⁵¹ Nella deliberazione della Giunta comunale n.73/2017, si legge che l'Ente intende *"perseguire l'obiettivo di addivenire alla revoca dello stato di liquidazione e contestuale ricapitalizzazione della Società Gubbio Cultura e Multiservizi Srl, con il ritorno alla sua normale operatività, solo in presenza di tutti i presupposti giuridici ed amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti, e soltanto a fronte di un Piano di risanamento/ristrutturazione valutato come concretamente attuabile, sia in riferimento alle azioni di risanamento da adottare tempestivamente con riguardo a tutti gli asset e le aree strategiche aziendali, sia in riferimento ai risultati economici finanziari positivi indicati. In modo che il Piano possa consentire con prudenza e ragionevolezza di assicurare la continuità aziendale e la sostenibilità economico-finanziaria"*. *"Si precisa inoltre come l'ente, in sede di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri, opportunamente ed in via prudenziale, anche alla luce della perdita d'esercizio 2016 (come risultante dallo schema di bilancio societario presentato dal liquidatore in data 22.06.2017), abbia proceduto all'adeguamento del fondo perdite organismi partecipati, correttamente costituito in bilancio. Ciò coerentemente con la scelta prudenziale già operata dall'Amministrazione con il bilancio di previsione 2017/2019, sempre in vista dell'eventuale ricapitalizzazione e revoca dello stato di liquidazione"*.

"In attuazione delle linee guida della Giunta Comunale e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, il liquidatore in data 25.09.2017 prot. n. 33503, ha presentato il Piano strategico aziendale (business plan) aggiornato al 20.09.2017. In riferimento al suddetto Piano il comitato governance e controllo analogo dell'ente è stato interessato per la relativa istruttoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del regolamento di controllo analogo della società GCM srl in liquidazione, approvato con D.C.C. n. 61 del 18.05/2017.

Il comitato, dopo un primo esame della documentazione trasmessa, su cui si è riservato ulteriori approfondimenti e riscontri, ha evidenziato alcune osservazioni (report del 26.09/2017), rimesse all'Amministrazione ed al liquidatore per i necessari interventi ed approfondimenti. Nel report il comitato ha inoltre riscontrato il contenuto del Piano in relazione agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale con le deliberazioni 61/2017 e 90/2017".

La Giunta nella seduta del 28.09.2017 (argomento n.494) "prende atto del report del 26.09.2017 del comitato governance e controllo analogo sulla Gubbio Cultura Multiservizi srl in liquidazione, e ne condivide le valutazioni e le osservazioni espresse. Il report viene rimesso alla società GCM srl in liquidazione per l'opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

La Giunta ritiene altresì opportuno l'avvio da parte del competente settore finanziario dell'iter amministrativo finalizzato alla predisposizione della relativa proposta di deliberazione consiliare, nonché l'inoltro del report ai Consiglieri comunali."

ristrutturazione nè analizzato i costi di funzionamento ed i fattori che hanno concorso alla realizzazione dei negativi risultati di esercizio.

Sarebbe stato necessario, in particolare, motivare le determinazioni assunte in sede di revisione straordinaria in relazione agli esiti delle seguenti attività:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi per il funzionamento degli organi sociali;
- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

In sede istruttoria l'Ente è stato invitato con nota del 3 settembre 2018 prot. n. 1289 a riferire in merito alle osservazioni di cui sopra e nel contempo ad evidenziare le iniziative assunte anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni del TUSP:

- Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "*relazione sul governo societario*" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;
- Art. 11: obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017;
- Art. 19: adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D. lgs. n. 165/2001;
- Art. 19, comma 5: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata;
- Art. 21: obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (comma 1);
- Art. 25, comma 1: obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017;
- Art. 26: obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017.

Nella nota di risposta datata 20.11.2018 l'Ente ha comunicato quanto segue:

- il 3 agosto 2018 l'assemblea dei soci ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione "*interrompendo la procedura di scioglimento e liquidazione della società e ripristinando l'attività*

sociale ordinaria ad ogni effetto di legge, rimuovendo la verificata causa di scioglimento e precisamente prendendo atto che le perdite della società vengono assorbite dalla posta del patrimonio netto denominata <Riserva copertura perdite>...”;

- detta delibera è stata preceduta da numerose determinazioni dell’Ente partecipante che ha condiviso le conclusioni tratte nel Piano strategico aziendale;
- dopo le perdite registrate anche negli anni 2016 e 2017, *“l’andamento del bilancio [della società] nel primo quadrimestre del 2018 è positivo”;*
- *“con delibera C.C. n. 156 del 20/12/2016 sono state approvate le modifiche allo Statuto...”;*
- *“la società ha definito con un proprio provvedimento una procedura di reclutamento [del personale]”*
- *“con i bilanci 2016, 2017 e 2018 dell’Ente, sono stati operati accantonamenti per complessivi 1.478.000,00 euro al Fondo copertura perdite partecipate”;*
- *“... il liquidatore della società ha comunicato di aver effettuato la ricognizione del personale in servizio e di non aver riscontrato esuberi.”;*
- relativamente alla gestione del servizio farmacie, l’Ente conferma la necessità di mantenere l’attuale modello di *in house providing* in considerazione dei *“benefici per la collettività di tale forma di gestione prescelta in relazione agli obiettivi di universalità, socialità e qualità del servizio...”*.

Considerazioni conclusive

L’<interesse generale> alla fruizione dei servizi della società, di cui all’art. 2, comma 1, lett h del TUSP, non è stato riscontrato con riguardo alle azioni amministrative concretamente poste in essere, così come rappresentate oggettivamente nelle scritture contabili della partecipata.

Si prende atto delle analisi e degli approfondimenti effettuati in vista della decisione di revocare lo stato di liquidazione della partecipata, le cui risultanze dovranno essere tali da motivare adeguatamente le determinazioni delle prossime revisioni, affinché possa risultare definitivamente acclarata l’*“esigenza di contenimento dei costi di funzionamento”* della partecipata di cui all’art. 20, comma, 2, lettera f del TUSP.

Nel corso dell’istruttoria, infine, non si è avuta chiara e completa conferma dell’attuazione delle disposizioni del TUSP di cui agli artt. 6, 11, 19 e 25, avendo presente che gli esiti della ricognizione del personale devono opportunamente risultare da un apposito atto motivato della partecipata.

7.1.35 Funivia "Colle eletto" s.r.l.

a. Dati storici

La Funivia Colle Eletto S.r.l. è stata costituita nel 1959 per dotare il Monte Ingino di una funivia e rendere più agevole a cittadini e turisti la visita del Santuario del patrono della città di Gubbio. A suo tempo fu aperta una pubblica sottoscrizione (oltre 200 adesioni) che, unitamente agli aiuti delle istituzioni, permise di raggiungere lo scopo prefisso.

b. Attività

Costruzione e gestione funivia, nonché attività volte alla valorizzazione turistica del Monte Ingino e dei monti vicini.

c. Compagine sociale

- Comune di Gubbio	4,90%
- Amministrazione Provinciale di Perugia	33,00%
- Altri soci privati e associazioni	62,10%

d. Elementi desunti dal questionario Comune di Gubbio e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 7
- Numero amministratori: 7
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 51.645,00
 - 2014: 55.128,00
 - 2013: 58.429,00
 - 2012: 106.031,00
 - 2011: 122.527,00
- Costo del personale: 276.014,00
- Compensi amministratori: 2.582,00
- Compensi componenti organi di controllo: 0,00
- Fatturato:
 - 2015: 508.406,00
 - 2014: 438.049,00
 - 2013: 383.132,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante (Comune di Gubbio) desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione: *"L'Amministrazione comunale nonostante la mancanza del rispetto del requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) per soli € 4.000,00 che comporterebbe una misura di razionalizzazione, ha manifestato l'intenzione di mantenere la partecipazione nella società pur di modesta entità, pari al 4.901% non sostenendo costi e non percependo dividendi fino ad oggi. Il Comune di Gubbio condivide le finalità e gli obiettivi della società di valorizzazione turistica volta al rilancio economico del territorio eugubino ed umbro mettendo in campo strategie riconducibili a politiche turistiche e di mobilità. Tutto ciò è coerente con le finalità istituzionali dell'Ente che ha posto nelle linee programmatiche l'obiettivo strategico per l'intero territorio comunale, di potenziare e accrescere il settore turistico per renderlo un volano per lo sviluppo economico e sociale della nostra città garantendo un adeguato sostegno alle manifestazioni culturali, musicali, folkloristiche, sportive, etc. di rilievo nazionale ed internazionale".*

La Provincia di Perugia non ha esteso la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP anche alla società in argomento.

f. Considerazioni della Sezione

Occorre preliminarmente considerare che l'attività svolta dalla società potrà collocarsi al di fuori del perimetro che comporta l'obbligo in capo all'Ente di dismettere la relativa partecipazione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate da soggetti privati] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che il Comune assume come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

La presenza poi di un "fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente", di per sé rilevante ai fini della dismissione della partecipazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP, rafforza l'obbligo dell'Ente di valutare la proposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, centrato sui seguenti punti:

- a) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;

- c) informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

Benché sollecitato al riguardo con nota istruttoria del 3.9.2018 n. prot. 1283, il Comune di Gubbio - nella nota di risposta del 29.10.2018 - non ha corrisposto puntualmente alle richieste concernenti la razionalizzazione dei costi di funzionamento della società.

7.1.36 A.S.I. s.r.l. - Azienda Servizi Intercomunali Multiservice

a. Dati storici

Multiservice S.r.l. è una società a responsabilità limitata fondata nel 2002 al fine di gestire reti ed impianti per la distribuzione di gas metano, per conto dei comuni di Umbertide, Montone e San Giustino.

b. Attività

Gestione reti ed impianti per la distribuzione del gas metano, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

c. Compagine sociale

La società è partecipata da tre soci:

Comune di Umbertide	52,30%
Comune di San Giustino	42,29%
Comune di Montone	5,68%.

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti

- Numero medio dipendenti: 7
- Numero amministratori: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: € 25.008,00
 - 2014: € 20.953,00
 - 2013: € 17.009,00
 - 2012: € 12.518,00
 - 2011: € 8.132,00
- Costo del personale: € 333.652,00
- Compensi amministratori: € 7.200,00
- Compensi componenti organi di controllo: € 7.869,00
- Fatturato:
 - 2015: € 1.315.193,00
 - 2014: € 1.323.839,00
 - 2013: € 1.265.424,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

Tutti i comuni partecipanti hanno deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione in quanto la società produce servizi pubblici di interesse generale, strettamente necessari al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Sostengono i predetti Comuni che non ricorrono le condizioni elencate dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. per la razionalizzazione della partecipazione in essere.

f. Considerazioni della Sezione

L'affermazione dei Comuni secondo cui non ricorrono le condizioni elencate dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. che comportano l'obbligo di definire un piano di razionalizzazione della partecipazione, in realtà non risulta motivata in relazione alla lettera f) del citato articolo. Gli enti partecipanti non hanno dimostrato infatti di avere analizzato le vicende economico-finanziarie della società, prima di escludere la *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

In sede istruttoria è stata evidenziata ai Comuni di San Giustino e Umbertide la carenza di motivazione della delibera di mantenimento senza razionalizzazioni, non avendo essi riscontrato in via preliminare - come si è detto - la necessità di monitorare e analizzare i fattori della produzione della partecipata.

È stato chiesto altresì di riferire in ordine all'attuazione delle diverse disposizioni del T.U.S.P. concernenti le società a controllo pubblico.

I Comuni di Umbertide e San Giustino, con note di uguale contenuto, rispettivamente del 3/10/2018 e del 30/08/2018, hanno comunicato quanto segue:

- alla data di compilazione della predetta nota di risposta del Comune di Umbertide (3 ottobre 2018), la società partecipata non aveva ancora provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni dell'art. 7 del TUSP;
- la partecipata si è dotata di un apposito regolamento per il reclutamento del personale dipendente (art. 19 del TUSP);
- mediante apposita comunicazione all'Ente Regione è stato comunicato che la società non ha riscontrato eventuali eccedenze di personale (art. 25 del TUSP).

Entrambi i Comuni non hanno ottemperato alla richiesta di motivare la decisione di soprassedere alla razionalizzazione dei costi di funzionamento della partecipata, non essendo sufficienti al riguardo le considerazioni svolte in sede di "valutazione e approvazione" del bilancio di esercizio, senza effettuare nella competente sede di revisione delle partecipazioni, un'analisi puntuale dei costi specifici di funzionamento della partecipata.

Né hanno riferito in merito all'attuazione delle seguenti disposizioni del TUSP:

- **Art. 6: obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi**

aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3;

- **Art. 11, comma 3: obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;**

- **Art. 11, comma 4: obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;**

- **Art. 19, comma 5: emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata.**

7.1.37 Azienda Farmacie Comunali s.r.l.

a. Dati storici

Costituita nel 2006, la società gestisce due farmacie comunali: la Farmacia Comunale n. 1 sita in Via Loreto 8 e la Farmacia Comunale n.2 sita in Via San Benedetto 109, che fanno parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale.

Nel sito *internet* della società si legge che *"l'Azienda si rivolge direttamente agli utenti per informarli sui servizi che può erogare e sugli standard di qualità che si impegna a garantire per ciascuno di tali servizi. Si pone sul territorio come vero e proprio "presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari" nel quale, accanto alla tradizionale attività di distribuzione dei farmaci, è possibile anche di usufruire di una pluralità di servizi essenziali per i cittadini in linea con le seguenti attività e principi:*

- *fornire consigli ai cittadini su uso e beneficio dei farmaci.*
 - *evitare sprechi e abusi dei farmaci.*
 - *identificare usi e prescrizioni inappropriate.*
 - *ricerca continua di un dialogo con il cittadino improntato sulla disponibilità e comprensione,*
 - *valutazione costante della qualità di tutti i servizi adottando un sistema rapido ed efficiente di trasferimento delle innovazioni che sono state considerate positive.*
 - *trasparenza e riservatezza rappresentano, insieme, lo sforzo dei nostri operatori di instaurare con il cittadino un rapporto di fiducia, al fine di fornire, in particolare nel caso dei farmaci di libera vendita, il prodotto più consono alle esigenze, al minor costo possibile.*
- L'attività è improntata a soddisfare le sue esigenze ed aspettative, non solo di salute, ma anche di benessere."*

b. Attività

Gestione di farmacie.

c. Compagine sociale

Comune di Spoleto 85%

Altri soggetti privati 15%.

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Spoleto

- Numero medio dipendenti: 9
- Numero amministratori: 1
- di cui nominati dall'Ente: 1
- Numero componenti organo di controllo: 0
- di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
- 2015: 14.641,00

- 2014: 3.624,00
- 2013: 1.174,00
- 2012: 7.784,00
- 2011: 746,00
- Costo del personale: 447.461,00
- Compensi amministratori: 12.000,00
- Compensi componenti organi di controllo: 0,00
- Fatturato:
 - 2015: 2.551.771,00
 - 2014: 2.482.938,00
 - 2013: 2.496.558,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione: in forza della delibera CC n. 55/2006 e delle previsioni statutarie, la società opera per il soddisfacimento di interessi pubblici, grazie alla fornitura di servizi gratuiti e a particolari sconti sui prodotti praticati a favore di utenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione comunale.

f. Considerazioni della Sezione

L'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società potrebbe collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "*interesse generale*" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, "*a condizioni differenti* [rispetto a quelle praticate dalle farmacie private] *in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che* [il Comune] *assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*".

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dal Comune.

Benché la gestione di servizi che rivestono un eventuale interesse generale di per sé possa escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per predisporre un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Sarebbe stato necessario corroborare l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n.

175/2016, con una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata, centrata in particolare su:

- a) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi sostenuti per il funzionamento degli organi sociali;
- c) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

In merito al predetto rilievo evidenziato dalla Sezione con nota del 9 luglio 2018, n. prot. 996, il Comune di Spoleto ha fatto pervenire le proprie osservazioni solo in data 19 novembre 2018. Premesso che il ritardo registrato nella risposta ha ostacolato l'attività istruttoria della Sezione, di seguito si riportano, in estrema sintesi, le più rilevanti osservazioni del Comune, che tuttavia **non sembrano superare del tutto i rilievi formulati:**

- *"uno dei postulati della gestione societaria è stato quello di risparmiare nei servizi ricevuti dai fornitori per investire nelle nostre Farmacie al fine di migliorarne la varietà dei beni e la qualità e la varietà dei servizi erogati alla collettività".*
- *"alla società sono stati assegnati degli obiettivi (mediante il DUP) di contenimento dei costi e di miglioramento della performance";*
- *"è stato chiesto un prospetto contenente i debiti/crediti con la società".*

In merito all'attuazione di altre disposizioni del TUSP il Comune di Spoleto ha riferito quanto segue:

- Art. 6, comma 3 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo societario"* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario).

"L'Amministratore unico ha predisposto e pubblicato sul sito della società stessa la relazione de qua...";

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017).

"La Statuto della società è stato adeguato...";

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001).

"La società ... ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale il provvedimento de quo";

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata).

"Il Comune di Spoleto inserisce gli obiettivi, annuali e pluriennali, da assegnare a ciascuna società partecipata o controllata in una apposita sezione del DUP";

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017).

"... l'Amministratore unico della società ha comunicato la NON eccedenza del personale".

Non si è data dimostrazione tuttavia dell'adozione al riguardo di un provvedimento motivato.

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del TUSP entro il 31 luglio 2017).

"... la società ha provveduto..."

7.1.38 Azienda Servizi Spoleto s.p.a. (s.r.l. dall'8 giugno 2017)

a. Dati storici

L'Azienda (in origine Azienda Servizi Spoleto S.p.a.) è stata costituita per far fronte al processo di riorganizzazione della gestione dei servizi comunali. Ha per oggetto esclusivo, su affidamento "in house providing", la produzione di beni e servizi strumentali ad alcune funzioni comunali e lo svolgimento di funzioni amministrative che l'ordinamento giuridico attribuisce al Comune.

b. Attività

Società strumentale e di gestione di funzioni amministrative. In particolare, si occupa di sicurezza delle strade, illuminazione pubblica, manutenzione stabili, custodia teatri e gestione personale di sala e di sicurezza, arredo urbano e verde pubblico, organizzazione e servizi culturali, gestione del calore, servizi di pulizia stabili, servizio lampade votive.

L'Azienda opera in regime di "Global Service" in base all'Accordo Quadro stipulato con il Comune di Spoleto nel quale sono stabiliti gli obiettivi e gli standard dei servizi.

I punti qualificanti del modello erogativo sono:

- il superamento della manutenzione "a guasto" con quella "preventiva" o "predittiva" attraverso l'attivazione di un servizio in grado di monitorare gli eventi e programmare un'attività manutentiva capace di ridurre nel tempo la spesa e gli eventuali disservizi;
- la concentrazione delle attività di comunicazione in un unico punto di riferimento (call center) per tutti gli uffici e per i cittadini, con istituzione del servizio di reperibilità;
- l'istituzione di servizi di supporto di carattere ingegneristico ed informatico.

c. Compagine sociale

Comune di Spoleto al 100%.

d. Elementi desunti dal questionario del Comune di Spoleto

- Numero medio dipendenti: 40
- Numero amministratori: 1
 - di cui nominati dall'Ente: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: - 338.213,00
 - 2014: 264,00
 - 2013: 7.861,00
 - 2012: 6.369,00
 - 2011: 4.785,00
- Costo del personale: 1.727.480,00

- Compensi amministratori: 8.562,00
- Compensi componenti organi di controllo: 32.853,00
- Fatturato:
 - 2015: 2.487.027,00
 - 2014: 3.127.930,00
 - 2013: 3.719.650,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante (Comune di Spoleto) desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto -secondo l'Ente- la società non presenta i requisiti che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, obbligano alla razionalizzazione.

La società opera prevalentemente per il Comune di Spoleto; l'Amministrazione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 30.01.2017 si è proceduto:

1) ad adeguare lo Statuto societario secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016, prevedendo anche che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, ciò allo scopo di rendere più efficiente la società con il conseguente contenimento dei costi in capo all'Ente comunale.

2) alla trasformazione della società per azioni in società a responsabilità limitata, al fine di ottenere una struttura societaria più snella, con minori costi amministrativi. Ciò in linea con le disposizioni vigenti che impongono la razionalizzazione dei costi nelle società partecipate e la trasparenza delle attività svolte dalla società. A tale proposito si evidenzia che la forma societaria (SRL) non prevede l'obbligo di nominare un collegio sindacale oltre a un organo di revisione contabile come invece previsto per le SpA.

3) all'ampliamento dell'oggetto sociale, per meglio precisare l'attività esercitata dalla società, in linea con quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 che consente alla società *in house* di avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art.4 del D. Lgs. 175/2016. Dall'applicazione di queste misure si è programmato di conseguire la gestione dei servizi a condizioni più vantaggiose ed in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

f. Considerazioni della Sezione

Si rileva in via preliminare una carenza di informazioni in relazione al contenimento dei costi di funzionamento degli organi sociali ed alla composizione del fatturato distintamente per servizi nei confronti del Comune (80%) e servizi "ulteriori" di cui all'art. 16, co. 3-bis del TUSP.

Benché la gestione di servizi che rivestono un interesse generale di per sé possa escludere l'obbligo di dismettere la partecipazione nella società che li produce, l'Ente partecipante è comunque tenuto a verificare se sussistono i presupposti per definire un piano di razionalizzazione di tutti i costi di funzionamento.

È da ritenere, pertanto, che l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, non sia corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata. L'Ente ha ottemperato con notevole ritardo (solo in data 19 novembre 2018) alla richiesta della Sezione del 9 luglio 2018, prot. n. 996, volta ad acquisire le osservazioni in merito ai predetti rilievi, comunicando, in estrema sintesi, le seguenti, più significativi elementi:

- *"il Comune di Spoleto eroga alla società il corrispettivo per i servizi effettivamente prestati, questo è l'unico costo che grava sul bilancio di questo Ente".*

Non è stata effettuata, al riguardo, una valutazione di congruità del predetto costo, in comparazione con i costi *standard* del settore;

- *"la società controllata ... sta predisponendo il regolamento che disciplina le procedure di reclutamento del personale dipendente ...".*

Non si ha conferma tuttavia dell'effettiva adozione del regolamento.

- *"l'amministratore unico della società ha comunicato la NON eccedenza del personale".*

In conformità all'art. 25, comma 1, del TUS, non si ha tuttavia conferma dell'adozione al riguardo di un apposito provvedimento motivato.

7.1.39 Istituto "Prosperius" Tiberino s.p.a.

a. Dati storici

L'Istituto Prosperius Tiberino è stato fondato con l'obiettivo di offrire servizi mirati al recupero funzionale di pazienti che presentano disabilità multiple, gravi e complesse, conseguenti a lesioni neurologiche postraumatiche o di altra natura, in fase *post* acuta, e che richiedono un elevato impegno terapeutico, assistenziale e riabilitativo.

b. Attività

Gestione centro di riabilitazione presso la struttura ospedaliera di Umbertide.

c. Compagine sociale

Società a capitale misto pubblico/privato, partecipata da:

AZIENDA USL UMBRIA 1	36,83%
COMUNE DI UMBERTIDE	10,79%
PROSPERIUS S.r.l.*	52,38%

*Partecipata da privati

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 81
- Numero amministratori: 7
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 1.001.927,00
 - 2014: 1.031.202,00
 - 2013: 1.708.043,00
 - 2012: 933.815,00
 - 2011: 630.151,00
- Costo del personale: 3.842.742,00
- Compensi amministratori: 295.000,00
- Compensi componenti organi di controllo: 68.173,00
- Fatturato:
 - 2015: 10.307.355,00
 - 2014: 10.491.344,00
 - 2013: 11.092.012,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione e in fase istruttoria

In sede di redazione del piano di revisione straordinario l'Azienda USL Umbria 1 ha ritenuto di mantenere la partecipazione nella società senza alcun intervento di razionalizzazione, in quanto la stessa eroga servizi sanitari strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda stessa e non ricade nelle ipotesi di cui all'art. 20 del TUSP.

Anche il Comune di Umbertide ha deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, posto che la società produce un servizio di interesse generale e la relativa partecipazione rappresenta un valore aggiunto per l'Ente, anche in considerazione dei dividendi che vengono annualmente distribuiti. L'Ente ha evidenziato che la società si presenta solida patrimonialmente, con una costante capacità di produrre risultati positivi e un buon livello di liquidità⁵².

f. Considerazioni della Sezione:

L'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società può collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un "*interesse generale*" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, "*a condizioni differenti* [rispetto a quelle praticate dalle strutture private] *in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*". Condizioni che devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente attuate ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

Nel caso specifico, la sussistenza di dette condizioni non emerge dagli atti di revisione straordinaria degli enti pubblici partecipanti.

Inoltre, l'erogazione di servizi di interesse generale, ancorché possa risultare determinante ai fini del mantenimento della partecipazione, non esclude l'obbligo di analizzare in modo dettagliato la situazione economico-finanziaria della società ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Invero, l'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del d. lgs. n. 175/2016, deve essere in ogni caso corroborata da una

⁵² Nella deliberazione di approvazione della Revisione straordinaria delle partecipazioni, si legge anche che "*La società opera nel settore sanitario in favore di soggetti anziani e portatori di handicap, con personale altamente specializzato nella riabilitazione motoria e recupero funzionale. In questo ambito svolge anche attività di ricerca. Il socio pubblico prevalente è l'Azienda Sanitaria Locale n. 1. La società ha in corso convenzioni con le ASL 1 e 2 per lo svolgimento delle sue attività. Il costo delle prestazioni non è libero ma sono stabilite nel rispetto del tariffario regionale del Servizio Sanitario Nazionale. La partecipazione rappresenta un valore aggiunto per l'Ente e per i suoi abitanti per la possibilità di fruire di servizi altamente specializzati in una struttura presente nel nostro territorio; a questo si aggiunga l'indotto che Prosperius è in grado di attivare visto il numero di assistiti che riesce annualmente ad assistere. Si aggiunga che la gestione oculata permette ogni anno la distribuzione di dividendi. La società si presenta solida patrimonialmente, in grado di produrre risultati reddituali positivi con un buon livello di liquidità.*"

adeguata **analisi economico-finanziaria della società partecipata, che tuttavia nella deliberazione di revisione non trova riscontro.**

Sarebbe stato necessario evidenziare, in particolare:

- a) l'analisi economico-finanziaria e/o dei risultati misurabili;
- b) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) i rapporti di debito credito con la partecipata.

In merito alla sussistenza di un interesse generale al mantenimento della partecipazione, soltanto il Comune di Umbertide, riportandosi alle considerazioni svolte dalla Sezione in sede istruttoria con nota del 4 settembre 2018, ha comunicato che mediante *"la sua adesione alla SpA Istituto Prosperius Tiberino ha salvaguardato un interesse generale garantendo, così come richiesto dall'art.2 comma 1 lettera h) del TUSP che l'attività sanitaria [prestazioni specialistiche (visite e prestazioni strumentali), ricoveri ordinari ed in day hospital di tipo internistico e chirurgico generale e specialistico, analisi di laboratorio e esami di diagnostica per immagini, a cui si è aggiunta una attività riabilitativa d'eccellenza], venisse svolta in maniera fisicamente accessibile, senza gravare sui cittadini per spostamenti verso Città di Castello o Perugia, soddisfacendo ampiamente i bisogni della propria collettività, salvaguardando la coesione sociale e dando spazio allo sviluppo e all'interesse economico generale così come richiesto sempre dall'art. 2 comma 1, lettera h) del TUSP."*. Invero, l'Ente ha precisato che la sperimentazione gestionale avviata nel 1998 con la società in esame, ha consentito di mantenere l'Ospedale di Umbertide, parzialmente riconvertito in clinica di riabilitazione, ospedale che *"alla luce dei successivi provvedimenti nazionali e regionali di razionalizzazione della rete ospedaliera pubblica, sarebbe stato di fatto superato"*⁵³.

In risposta alle altre richieste di cui alla nota istruttoria del 4 settembre 2018, gli Enti hanno comunicato quanto segue.

- a) *Analisi economico - finanziaria*

L'Azienda USL Umbria 1 ha riferito che l'economicità e la sostenibilità finanziaria sono riscontrate a consuntivo attraverso l'esame dei bilanci di esercizio e il monitoraggio della situazione

⁵³ L'Ente ha inoltre precisato che *"l'Istituto, infatti, è formalmente un reparto dell'Ospedale di Umbertide gestito sperimentalmente, in quanto l'Istituto non risulta autonomamente nell'anagrafica delle Strutture Ospedaliere pubblicata dal Ministero della Salute, ma aggregato al Presidio Ospedaliero Alto Tevere stabilimento di Umbertide"*.

patrimoniale, della situazione economica (specificata nell'andamento del valore e dei costi della produzione), dell'andamento della gestione finanziaria e del risultato di esercizio.

L'Azienda ha comunicato che dal 2013 (anno in cui è stata costituita l'Ausl Umbria 1) al 2017, l'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. ha sempre realizzato utili di gestione che sono stati anche distribuiti all'Azienda stessa per complessivi € 1.877.064,50.

Il Comune di Umbertide ha riportato i dati di bilancio degli ultimi esercizi e alcuni indici di bilancio, anche per gli esercizi 2016 e 2017.

b) Analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell'Ente

L'Azienda USL Umbria 1 ha riferito che l'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. eroga prestazioni di riabilitazione intensiva di alto livello a favore degli utenti residenti nel territorio regionale, il cui costo grava sul bilancio dell'Azienda. Dette prestazioni vengono pagate all'Istituto in base al vigente nomenclatore tariffario stabilito con le D.G.R. n. 957 del 04.09.2013, n. 1599 del 30.12.2013 e D.G.R. n. 251 del 10 marzo 2015 con cui è stato recepito il tariffario nazionale per prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al DM 18 ottobre 2012.

L'Azienda ha precisato che l'Istituto Prosperius eroga anche prestazioni di riabilitazione intensiva in regime di ricovero nei confronti di utenti residenti in altre regioni italiane, che vengono pagate dall'Azienda stessa e rimborsate poi nell'ambito dei processi di compensazione della mobilità extraregionale tra le Regioni.

È stato infine indicato che il costo sostenuto per le prestazioni rese dall'Istituto Prosperius Tiberino è lo stesso che verrebbe applicato all'Azienda per le medesime prestazioni effettuate da qualsiasi Struttura o Servizio pubblico o privato accreditato sul territorio italiano, per le quali si applica il medesimo nomenclatore tariffario.

c) Indicazioni e prospettive di razionalizzazione della gestione

L'Azienda USL Umbria 1 ha riferito che la società partecipata nonostante i "consolidati" risultati positivi, ha intrapreso azioni volte alla razionalizzazione dei costi dei principali fattori produttivi, ossia del personale dipendente, dei farmaci e dei dispositivi sanitari.

Il Comune di Umbertide ha riferito che, pur in presenza di risultati della gestione positivi, negli ultimi tre anni (2015-2017) si è registrato un incremento del costo medio di produzione (passato da € 211 ad € 230 per giornata di degenza) e che, a fronte di tale aumento dei costi, è in fase di realizzazione un primo piano di razionalizzazione della gestione per il contenimento delle voci di spesa di seguito indicate.

a) Spesa per il personale: nel 2017 si è realizzato un calo di € 50 mila rispetto all'esercizio 2016, che sta proseguendo, ampliandosi nell'esercizio in corso, tramite il progressivo superamento dei contratti di lavoro interinali mediante assunzione delle unità necessarie con contratti a tempo determinato o indeterminato, con un risparmio "di fatto su ogni singolo emolumento [di] una cifra prossima al 19%". In particolare, è stato evidenziato che nel 2018 sono in corso di

attuazione i seguenti due interventi, con una previsione finale di "contenimento strutturale dei costi pari a 150 mila euro":

a1) Gli incarichi a tempo determinato, necessari per garantire il funzionamento a regime dell'Istituto nel periodo estivo senza contrazione delle attività e garantendo il congedo ordinario a tutto il personale, sono stati assegnati direttamente dall'Istituto a seguito di avviso pubblico e selezione, a differenza di quanto avvenuto per gli anni precedenti nei quali si provvedeva tramite agenzia di lavoro interinale;

a2) Entro la fine dell'anno in corso "si andrà al superamento di n. 14 incarichi interinali, che si protraggono da anni tramite successivi ripetuti rinnovi";

b) Spesa per farmaci e dispositivi medici, ricompresa nella voce "acquisti di materie prime, di consumo e merci": nell'esercizio 2017 si è registrata una riduzione di € 60mila, dopo il notevole incremento fatto registrare nel 2016 rispetto all'esercizio 2015. L'intervento, avviato nel corso del 2017 e pienamente strutturato nell'esercizio in corso, riguarda le procedure per la fornitura di farmaci e dispositivi medici, mediante l'individuazione e la "contrattualizzazione" di un importante fornitore di livello nazionale (in grado di garantire all'Istituto sconti fra il 30 ed il 50% sui prezzi al pubblico, prossimi a quelli tipicamente "ospedalieri"), in luogo degli acquisti da grossisti locali o direttamente da farmacie pubbliche e private. L'Ente ha riferito che tale intervento, oltre a stabilizzare la contrazione già registrata nel 2017, "può determinare un ulteriore contenimento strutturale dei costi per le voci segnalate pari a 70/80 mila euro".

d) *Informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società*

L'Azienda USL Umbria 1 ha comunicato di non aver erogato finanziamenti alla società né in forma diretta, né in forma indiretta.

Il Comune di Umbertide, in merito alla "situazione raggiungimento obiettivi finanziari", ha riferito che "L'Istituto ottenendo ogni anno un ottimo tasso di occupazione dei posti letto, sempre uguale o superiore al 95%, ha pienamente raggiunto l'obiettivo di assorbire totalmente il budget annualmente accordato dalla Azienda USL n. 1 Umbria di Perugia € 3.530.000,00 ed ha fatto registrare una significativa mobilità attiva dalle altre Regioni italiane con un'utenza prossima al 50% degli accessi ed una fatturazione annua costantemente superiore ai 6 milioni di euro".

e) *Rapporti di debito e credito*

L'Azienda USL Umbria 1 ha comunicato che i propri rapporti di debito/credito, al 31/12/2017, con la società partecipata Istituto Prosperius Tiberino S.p.A. sono relativi, come per gli altri fornitori, alle prestazioni reciprocamente addebitate per i servizi forniti ma non ancora riscontrate, liquidate e pagate alla fine dell'esercizio.

Il Comune di Umbertide ha dichiarato di non avere debiti e crediti verso la società al 31.12.2017.

Premesso che alla partecipata in esame, in quanto società non soggetta a "controllo pubblico", non trovano applicazione le rispettive disposizioni del TUSP, in merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal medesimo TUSP, si evidenzia quanto segue:

- Art. 17 (per le società a partecipazione mista pubblico-privata, quota di partecipazione del soggetto privato non inferiore al 30% e rispetto di quanto previsto per le modalità di scelta e per i requisiti del soggetto privato).

L'Azienda USL Umbria 1 ha illustrato il seguente procedimento attuato per la scelta del soggetto privato, sostanzialmente riferito anche dal Comune di Umbertide:

"Con Delibera della ex USL n. 1 di Città di Castello n. 658 del 27 agosto 1996 viene indetta gara ad evidenza pubblica per la costituzione della società mista, delibera approvata dalla Giunta Regionale dell'Umbria con atto n. 6333 del 10 settembre 1996. Con successiva delibera USSL n. 253 del 3 marzo 1997 sono approvati i verbali della Commissione tecnica per la selezione dei partners per la costituzione della società mista; con motivazione espressa a verbale di esclusione di tutte le offerte di altre società per carenza di documentazione, viene individuata come partner la società Prosperius srl di Firenze. Con delibere n. 453 e 540 del 1998 il Commissario Straordinario ASL n. 1 approva gli atti per la costituzione della società a capitale misto ed in data 30 aprile 1998 viene stipulato il contratto rep. 64311 (con in allegato: Atto costitutivo e Statuto) per la costituzione della società mista.

La sperimentazione gestionale al momento della costituzione della società mista risulta conforme alla normativa nazionale all'epoca vigente.

La suddetta sperimentazione è stata inoltre approvata dalla Giunta Regionale dell'Umbria con atto n. 879/2001, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.9 bis del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., che attribuisce alla Regione il ruolo di soggetto autorizzatore delle sperimentazioni gestionali".

Quanto comunicato dagli Enti in ordine alla razionalizzazione dei costi dei fattori produttivi, tuttora oggetto di "azioni intraprese" e non ultimate, sembra confermare che la revisione straordinaria non si è avvalsa degli esiti di una adeguata analisi economico-finanziaria portata a termine dagli stessi Enti partecipanti.

7.1.40 Meccano s.p.a.

a. Dati storici

Obiettivo principale di Meccano è sostenere le aziende nello sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi mercati, favorendo la creazione di relazioni industriali ed istituzionali.

Meccano sviluppa competenze ad ampio spettro: dalla ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e processi efficienti alle prove di laboratorio per la verifica della conformità dei prodotti alle direttive europee ed internazionali che regolano l'immissione dei prodotti sul mercato.

Persegue l'obiettivo di trasferire alle imprese non solo tecnologia ma la cultura stessa dell'innovazione, capitalizzando un importante patrimonio di conoscenza per una crescita continua delle competenze interne capaci di garantire alle imprese clienti un servizio attento e qualificato.

Meccano opera nel settore della certificazione qualità su materiali, prodotti e sistemi aziendali.

b. Attività

Lavori di meccanica generale, consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, collaudi ed analisi tecniche di prodotti, controllo qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi.

c. Compagine sociale

Trattasi di società a capitale misto pubblico/privato, partecipata – tra gli altri – dalla Università degli Studi di Perugia in ragione del 0,17%.

Gli altri soci sono:

Comunità Montana "Esimo-Frasassi"	3,70%
Provincia di Ancona	2,50%
CCIAA di Ancona	1,94%
Comune di Jesi	1,00%
Comune di Fabriano	0,80%
Università Politecnica delle Marche	0,34%
Università degli studi di Camerino	0,34%
Comune di Monsano	0,17%
Comune di Cerreto d'Esi	0,17%
Altri soci privati	88,87%

d. Elementi desunti dal questionario dell'Università degli Studi di Perugia

- Numero medio dipendenti: 26
- Numero amministratori: 7
- Numero componenti organo di controllo: -
- Risultato d'esercizio
- 2015: 5.702,00

- 2014: 9.109,00
- 2013: -126.010,00
- Costo del personale: 1.138.406 nel 2015
- Compensi amministratori: -
- Compensi componenti organi di controllo: -
- Fatturato:
- 2015: 3.867.792
- 2014: 3.889.900
- 2013: 3.235.390

e. Determinazioni dell'Università degli Studi di Perugia desunte dal piano di razionalizzazione e in fase istruttoria

L'Amministrazione ha riferito di aver utilizzato, come strumento di analisi e di verifica dei requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 4, 5 e 20 del TUSP, appositi "test di detenibilità" delle partecipate, distinti in "test di scopo e di oggetto" (art. 4), "test di economicità" (art. 5) e "test parametrici" (art. 20).

Sulla base del "test di scopo e di oggetto" è stato ritenuto di mantenere la partecipazione, in quanto la società produce "servizi di interesse generale", ex art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP. In particolare, per la società in esame, è stato indicato che la stessa opera come "Centro di trasferimento tecnologico per lo sviluppo delle piccole medie imprese nel settore elettromeccanico e [...] per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico interregionale nei settori dell'ambiente e dell'energia, in sinergia e collaborazione con iniziative e progetti, anche Ministeriali, cui l'Ateneo partecipa mediante il Dipartimento di Ingegneria".

Attraverso i "test di economicità", elaborati mediante la riclassificazione dei prospetti contabili e il calcolo di alcuni indicatori, l'Università ha riferito di aver esaminato, con "esito positivo", la gestione economico finanziaria e patrimoniale della società.

Riguardo ai "test parametrici", elaborati per la verifica circa i criteri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, è stato evidenziato che la società, con riferimento alla lettera f), relativa alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, l'Amministrazione non ha riscontrato la necessità di attivare ulteriori procedure di contenimento dei costi, oltre a quelle derivanti dagli adeguamenti "statutari e di governance" cui le partecipate devono conformarsi in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

f. Considerazioni della Sezione:

L'Università non ha motivato la determinazione di mantenere la partecipazione in relazione all'asserito "interesse generale" alla fruizione dei servizi della partecipata. Né ha effettuato, infine, l'analisi comparativa dei costi di funzionamento della partecipata, individuando ogni prospettiva di razionalizzazione della gestione, finalizzata alla eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi ex art. 20, c. 2, lett. f, del TUSP.

Considerazioni conclusive

Dall'insieme dei dati e degli elementi forniti, anche in sede istruttoria, dalla Università degli Studi di Perugia, è dato rilevare che:

- **la determinazione di mantenere la partecipazione è fondata sull'asserito "interesse generale" alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata, senza peraltro comprovare la sussistenza dei requisiti che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), qualificano detto interesse;**
- **in sede di revisione straordinaria della partecipazione in esame si è omesso di effettuare l'analisi puntuale dei costi specifici di funzionamento della partecipata, funzionale alla eventuale proposizione di un piano di razionalizzazione dei predetti costi.**

7.1.41 ATENA s.c.a r.l. – Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente

a. Dati storici

ATENA è stata costituita nel dicembre 2014, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Napoli "Parthenope", con la finalità di promuovere e sostenere programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale secondo gli indirizzi strategici di Horizon 2020 utilizzando laboratori propri e della rete regionale "dell'alta tecnologia".

b. Attività

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

c. Compagine sociale

Trattasi di società a capitale misto pubblico/privato, partecipata – tra gli altri – dalla UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI PERUGIA in ragione del 4,76%.

Gli altri soci sono:

ENEA 4,76%

UNIVERSITÀ DI GENOVA 4,76%

UNIVERSITÀ DI NAPOLI "PARTHENOPE" 4,76%

UNIVERSITÀ DI PISA 4,76%

UNIVERSITÀ DI SALERNO 4,76%

UNIVERSITÀ DEL SANNIO 4,76%

SOL S.P.A. 6,35%

CRDC TECNOLOGIE SCARL 4,76%

AET SAS 3,97%

C.E.A S.P.A. 3,97%

CERTITEC SCARL 3,97%

COELMO S.P.A. 3,97%

GREEN ENERGY PLUS SRL 3,97%

GRADED S.P.A. 3,97%

IURO SRL 3,97%

MECOSER SISTEMI S.P.A. 3,97%

MERIDIONALE IMPIANTI S.P.A. 3,97%

PROTOM GROUP S.P.A. 3,97%

RES NOVA DIE SRL 3,97%

SRS ENGINEERING DESIGN SRL 3,97%

SUDGEST SCARL 3,97%

TECHNOVA SCARL 3,97%

d. Elementi desunti dal questionario dell'Università degli Studi di Perugia e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 1
- Numero amministratori: 1
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
- 2015: 52.472,00
- 2014: -7.828,00
- Costo del personale: 0,00 (3.464,00 nel 2016 e 31.202,00 nel 2017)
- Compensi amministratori: 24.720,00
- Compensi componenti organi di controllo: 20.206,00
- Fatturato:
- 2015: 243.342,00

Il fatturato 2016 è risultato pari ad € 115.533,00 e quello 2017 pari ad € 177.725,00.

e. Determinazioni dell'Università degli Studi di Perugia desunte dal piano di razionalizzazione e in fase istruttoria

Nel deliberare il mantenimento della partecipazione, l'Amministrazione ha riferito di aver utilizzato, come strumento di analisi e di verifica dei requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 4, 5 e 20 del TUSP, appositi "test di detenibilità" delle partecipate, distinti in "test di scopo e di oggetto" (art. 4), "test di economicità" (art. 5) e "test parametrici" (art. 20).

Sulla base del "test di scopo e di oggetto" è stato ritenuto di mantenere la partecipazione, in quanto la società produce "servizi di interesse generale", ex art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP. In particolare, per la società in esame, è stato indicato che la stessa opera come "rete per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico interregionale nei settori dell'ambiente e dell'energia, in sinergia e collaborazione con iniziative e progetti, anche Ministeriali, cui l'Ateneo partecipa mediante il Dipartimento di Ingegneria".

Attraverso i "test di economicità", elaborati mediante la riclassificazione dei prospetti contabili e il calcolo di alcuni indicatori, l'Università ha riferito di aver esaminato, con "esito positivo", la gestione economico finanziaria e patrimoniale della società.

Riguardo ai "test parametrici", elaborati per la verifica circa i criteri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, è stato evidenziato che la società, con un fatturato medio non superiore a un milione di euro⁵⁴, ricade nella previsione di cui alla lettera d). A tale proposito, l'Amministrazione ha ritenuto che tale aspetto "non appare, ad oggi, idoneo ad una compiuta valutazione sul mantenimento o meno della partecipazione [...], tenuto conto della recente costituzione della società [dicembre 2014], che comporta da un lato l'oggettiva mancanza di dati economici sui

⁵⁴ Cfr. nota prot. n. 1658 del 25.09.2018.

quali effettuare la verifica del possesso del requisito, e dall'altro la presenza di caratteristiche fisiologiche tipiche di una società nei primi anni di vita".

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, l'Amministrazione non ha riscontrato la necessità di attivare ulteriori procedure di contenimento dei costi, oltre a quelle derivanti dagli adeguamenti "statutari e di governance" cui le partecipate devono conformarsi in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

f. Considerazioni della Sezione

L'Università non ha motivato la determinazione di mantenere la partecipazione in relazione all'asserito "interesse generale" alla fruizione dei servizi della partecipata né ha preso atto della necessità di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione, a fronte del conseguimento da parte della partecipata, di un fatturato medio nel triennio non superiore a 500.000 euro (art. 20, comma 2, lett. d). Non è stata effettuata, infine, l'analisi comparativa dei costi di funzionamento della partecipata, individuando ogni prospettiva di razionalizzazione della gestione, finalizzata alla eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi ex art. 20, c. 2, lett. f, del TUSP.

In merito alle previsioni del TUSP riguardanti le società a controllo pubblico, l'Ente ha riferito che la quota complessiva di partecipazione detenuta da amministrazioni pubbliche è inferiore al 50% e che, pertanto, la società non "sembra tenuta" all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, all'art. 11 commi 3-4-9, all'art. 19 comma 5 e all'art. 26.

È stato tuttavia riferito che la società ha modificato il proprio Statuto (prevedendo anche che la stessa possa essere amministrata da un Amministratore Unico, come risulta allo stato attuale) e che, per il reclutamento del personale ha adottato una procedura di selezione pubblica.

Considerazioni conclusive

Dall'insieme dei dati e degli elementi forniti, anche in sede istruttoria, dalla Università degli Studi di Perugia, è dato rilevare che:

- **la determinazione di mantenere la partecipazione in argomento è fondata sull'asserito "interesse generale" alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata, senza peraltro comprovare la sussistenza dei requisiti che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), qualificano detto interesse;**
- **il conseguimento da parte della società di un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (cfr. art. 20, comma 2, lett. d), di per sé non giustifica il mantenimento della partecipazione;**
- **in sede di revisione straordinaria della partecipazione in esame si è omesso di effettuare l'analisi puntuale dei costi specifici di funzionamento della partecipata, funzionale alla eventuale definizione di un piano di razionalizzazione dei predetti costi.**

7.1.42 Inter.Cam s.c.a r.l.

a. Dati storici

InterCam Scarl è una società *in house* partecipata dalle Camere di commercio di Perugia e Terni iscritta nell' "Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016" istituito presso l'ANAC ex art. 192, d.lgs. n. 50/2016.

b. Attività

La società presta alle Camere di commercio partecipanti servizi di varia natura: acquisizione dati forniti dall'utenza per aggiornamento Registro imprese ed altri albi, svolgimento di indagini statistiche, gestione rapporti con l'utenza tramite *call center*, *reception* e portineria.

c. Compagine sociale

CCIA di Perugia 88%

CCIA di Terni 12%.

d. Elementi desunti dai questionari della CCIAA di Perugia e della CCIAA di Terni

- Numero medio dipendenti: 27
- Numero amministratori: 3
- Numero componenti organo di controllo: 1
- Risultato d'esercizio:
 - 2015: n.d.
 - 2014: n.d.
 - 2013: n.d.
 - 2012: n.d.
- 2011: n.d.
- Costo del personale: 693.995,00
- Compensi amministratori: 8.908,00
- Compensi componenti organi di controllo: 7.613,00
- Fatturato:
 - 2015: 755.860,00
 - 2014: 802.750,00
 - 2013: 819.860,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dagli atti di revisione straordinaria delle partecipazioni

Entrambi gli Enti camerali hanno deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione. Secondo la CCIAA di Perugia "I principali indici di bilancio della società

denotano un sostanziale equilibrio economico-finanziario-patrimoniale. Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale. La stretta vigilanza operata dalla Camera di Commercio sull'attività gestionale consente anche uno stretto e continuo controllo sull'andamento dei costi di funzionamento senza necessità di pianificare interventi contenitivi di natura straordinaria".

f. Considerazioni della Sezione

Pur in assenza dell'obbligo di dismettere la partecipazione, si pone comunque la necessità di analizzare la situazione economico-finanziaria della partecipata ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

La revisione straordinaria è stata effettuata dagli Enti senza la preliminare disamina di detta situazione.

In merito al predetto rilievo, mosso in sede istruttoria, gli Enti partecipanti hanno fatto pervenire i seguenti elementi.

a) analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili

Gli Enti hanno fornito gli esiti di una articolata analisi, evidenziando per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 i "margini finanziari", gli "indici di situazione finanziaria", gli "indici di ciclo finanziario" e gli "indici di situazione economica".

La CCIAA di Perugia ha concluso che "Gli indici di bilancio, con la necessaria avvertenza che si sta analizzando una società in house il cui obiettivo principale non è massimizzare il profitto, ma fornire servizi ai prezzi più bassi possibile senza però incidere negativamente sugli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici, indicano una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica assestata dovuta al raggiungimento dei fondamentali equilibri."

Ha altresì evidenziato il rischio di crisi aziendale, calcolato secondo il modello ZETA Score, che esprime "valori molto elevati rispetto alla soglia standard di sicurezza (8,105). Sotto questo punto di vista si rileva che il rischio di insolvenza e di fallimento della società è estremamente ridotto."

Secondo la CCIAA di Terni "alcuni indici di natura finanziaria denotano criticità [comunque] non sembrano influire, se non in minima parte, sugli equilibri economico-patrimoniali della società. Alcuni dei valori di natura finanziaria hanno influito negativamente sull'indice z-score, che nel triennio mostra un andamento pressoché stabile evidenziando un rischio di crisi aziendale di livello medio.

Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale".

b) analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente

La CCIAA di Perugia ha trasmesso il seguente prospetto:

Costi che gravano sul bilancio dell'Ente	2013	2014	2015
Contributi consortili	-	-	-
Costi per servizi	600.155	612.072	565.095
Contributi in c/esercizio	-	-	-
Contributi in c/capitale	-	-	-
Svalutazione partecipazione	-	-	-
Totale	600.155	612.072	565.095

Ha quindi concluso che *"Gli oneri che gravano sul bilancio dell'Ente sono relativi al costo dei servizi affidati alla società in house. Per le prestazioni rese dalla società consortile in oggetto la Camera di Commercio beneficia del regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 2 D.P.R. 633/1972 in quanto i corrispettivi delle prestazioni a carico dei soci non superano i costi di diretta imputazione dei servizi stessi. Nell'ambito della gestione economica della Società si è proceduto alla determinazione delle tariffe da applicare alle singole prestazioni, elaborate sulla base dei meri costi di diretta imputazione, ai quali si sommano i costi indiretti determinati in misura mediamente non superiore all'8% posto che la Società stessa non applica nei confronti dell'Amministrazione alcun markup sui costi di produzione. Tali modalità operative consentono infatti alla Società di perseguire un costante equilibrio economico finanziario, senza mai superare le tariffe soglia praticate sul mercato."*

Anche la CCIAA di Terni ha trasmesso il seguente, analogo prospetto, evidenziando che *"gli oneri che gravano sul bilancio dell'Ente sono relativi al contributo consortile deliberato dalla società e posto a carico di tutti i soci e dalle spese per la fornitura dei servizi in house providing di natura strumentale. L'ammontare del contributo è stato oggetto di riduzione a partire dall'anno 2015 al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio camerale"*.

Costi che gravano sul bilancio dell'Ente	2013	2014	2015
Contributi consortili	27.994,00	28.488,00	18.609,00
Costi per servizi	158.165,21	130.250,98	149.879,69
Contributi in c/esercizio	-	-	-
Contributi in c/capitale	-	-	-
Svalutazione partecipazione	-	-	-
Totale	186.159,21	158.738,98	168.488,69

c) *indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi*

La CCIAA di Perugia, assumendo una definizione restrittiva di "costi di funzionamento"⁵⁵, ha comunicato che "L' entità dei costi di funzionamento della società è pressoché incompressibile considerato che non raggiungono il 6% del valore della produzione. Per quanto riguarda le spese del personale il costo orario sopra riportato è in linea con il costo medio orario determinato con DM 19/05/2010 per le aziende del terziario e dei servizi."

Anche la CCIAA di Terni è pervenuta alle stese conclusioni⁵⁶.

d) *informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata*

Entrambi gli Enti camerali hanno riferito che nel periodo oggetto di osservazione non sono stati erogati finanziamenti alla società partecipata.

e) *evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata*

La CCIAA di Perugia, nel comunicare i seguenti dati

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Debiti	152.707	182.513	164.539
Crediti	-	32.071	24.346

ha affermato che "I debiti verso la società sono riferiti ai servizi prestati nell'ultimo trimestre di ogni esercizio. Per quanto concerne i crediti, sulla base delle risultanze gestionali di fine esercizio, la società provvede allo storno della eventuale marginalità conseguita nei confronti dei soci."

La CCIAA di Terni ha comunicato i seguenti dati:

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Debiti	52.665,60	55.778,49	37.742,19
Crediti	86.421,69	109.338,05	93.983,36

In merito alle ulteriori richieste istruttorie, volte a riscontrare l'attuazione delle disposizioni del TUSP afferenti alle società "a controllo pubblico", gli Enti hanno comunicato quanto segue:

⁵⁵ "Considerato che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal conto economico di cui allo schema di bilancio CEE art. 2425 del c.c. si ritiene che in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento adottato dal TUSP gli oneri di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 14 della lettera B del citato schema e che all'interno di detta categoria sono spese del personale quelle di cui al punto 9 dello schema di bilancio CEE".

⁵⁶ "L'Ente e il sistema camerale nel suo complesso, nelle riunioni assembleari di approvazione dei budget annuali e delle linee programmatiche, ha sempre fornito indicazioni sul ridimensionamento dei costi di funzionamento in rapporto al flusso dei ricavi. La realizzazione delle indicazioni ha trovato sempre conferma nelle periodiche comunicazioni fornite dal Comitato per il Controllo Analogico, ed ex post, fondamento nei dati riportati nei bilanci consuntivi di riferimento. I costi di funzionamento, nel triennio di riferimento, sono diminuiti non solo in stretto collegamento con la diminuzione del valore della produzione da € 97.686.793 (anno 2013) a € 90.823.658 (anno 2015) ma anche grazie ad un miglior uso delle risorse interne: le spese di viaggio sono scese da € 1.845.915 a € 1.519.791, le spese di conduzione da € 2.926.107 a € 2.368.348, gli oneri bancari da € 1.906.880 a € 1.097.972 e le spese postali da € 516.387 a € 256.277."

- Art. 6, commi 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti indicati dal comma 3):

CCIAA di Perugia e CCIAA di Terni: *"l'assemblea con deliberazione del 23/1/2018 ha approvato il piano industriale che analizza e definisce le questioni gestionali, amministrative e contabili della società. Considerato l'attuale assetto organizzativo e l'andamento gestionale della società si è ritenuto di non procedere all'integrazione degli strumenti di governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 3 del TUSP. L'istituzione della Camera di commercio dell'Umbria comporterà necessariamente una riorganizzazione della società e cambiamenti della forma giuridica e della governance dell'impresa."*

- Art. 11, commi 2 e 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

CCIAA di Perugia e CCIAA di Terni: *"stante la natura in house della società si è ritenuto di mantenere la forma di governo del consiglio di amministrazione, in ossequio all'art. 5, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici". Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri. Sulla base delle vigenti norme statutarie è stato previsto il compenso solo per il Presidente. In merito alla scelta dei sistemi di governance valgono le considerazioni di cui al punto precedente."*

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120);

CCIAA di Perugia e CCIAA di Terni: *"l'equilibrio di genere in seno al consiglio di amministrazione è garantito nella misura di un terzo."*

- Art. 11, comma 9 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi indicati dalla legge entro il 31 luglio 2017):

CCIAA di Perugia e CCIAA di Terni: *"l'art. 19 ter statuto prevede espressamente che "ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c) d.lgs. n. 175/2016 è fatto divieto alla società di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali";*

- Art. 19, comma 2 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

CCIAA di Perugia e CCIAA di Terni: *"la società ha approvato il "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale" con delibera del Consiglio di Amministrazione 21.12.2009."*

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

CCIAA di Perugia e CCIAA di Terni: *"sulla base degli indirizzi formulati con delibera di Giunta n. 115/2017 l'assemblea dei soci il 23/1/2018 ha approvato il piano operativo che definisce gli obiettivi che debbono essere perseguiti dalla società nel prossimo biennio."*

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

CCIAA di Perugia e CCIAA di Terni: *"il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla ricognizione del personale ex art. 25 TUSP in data 20/10/2017, adottando apposita deliberazione."*

Non è dato tuttavia conoscere se gli esiti di detta ricognizione siano confluiti in un formale e motivato atto approvato dalla partecipata;

- Art. 26, comma 1 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

CCIAA di Perugia e CCIAA di Terni: *"con deliberazione assembleare del 1/30/2018 lo Statuto è stato definitivamente adeguato alle disposizioni del TUSP."*

7.1.43 Infocamere s.c.p.a.

a. Dati storici

InfoCamere S.c.p.a. è nata nel 1995, per scissione da Cerved S.p.A., con l'obiettivo di superare la conservazione dei dati ufficiali forniti dalle imprese in registri cartacei e di valorizzarli, restituendoli al mercato e alle imprese stesse, in via telematica, come informazioni utili per accrescere la propria competitività e progettare lo sviluppo. Ad oggi, InfoCamere è la società strumentale delle Camere di Commercio per l'innovazione e i servizi digitali.

b. Attività

Organizzazione e gestione del sistema informatico e del patrimonio informativo (registro delle imprese), informatizzazione e semplificazione dei servizi a disposizione delle imprese, rilascio di certificati digitali, sviluppo di servizi informatici e conservazione di documenti informatici, per le Camere di Commercio.

c. Compagine sociale

La società è partecipata dai seguenti Enti del territorio umbro:

C.C.I.A.A. di Perugia 0,032%

C.C.I.A.A. di Terni 0,199%

Gli altri soci sono tutti C.C.I.A.A. e/o Unioni di C.C.I.A.A., di cui i principali:

C.C.I.A.A. di Torino 16,37%

C.C.I.A.A. di Padova 15,60%

C.C.I.A.A. di Monza Brianza Lodi 15,19%

C.C.I.A.A. di Roma 15,19%

I restanti soci detengono quote di valore unitario inferiore al 5%.

d. Elementi desunti dai questionari delle CCIAA di Perugia e di Terni

- Numero medio dipendenti: 783
- Numero amministratori: 5
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 249.950,00
 - 2014: 117.195,00
 - 2013: 1.014.712,00
 - 2012: 458.155,00
 - 2011: 756.791,00
- Costo del personale: 47.524.531,00
- Compensi amministratori: 324.456,00
- Compensi componenti organi di controllo: 54.365,00

- Fatturato:
- 2015: 88.847.929,00
- 2014: 94.028.132,00
- 2013: 95.407.968,00

e. Determinazioni degli enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

In sede di redazione del piano di revisione straordinario la C.C.I.A.A. di Terni ha ritenuto di mantenere la partecipazione nella società senza alcun intervento di razionalizzazione, in quanto la stessa svolge compiti strumentali all'Ente per l'esercizio delle sue funzioni e non presenta alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Anche la C.C.I.A.A. di Perugia ha ritenuto di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, con la seguente motivazione: "I principali indici di bilancio della società denotano un sostanziale equilibrio economico-finanziario-patrimoniale. Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale. L'assidua vigilanza del comitato di controllo analogo sull'attività gestionale consente anche uno stretto e continuo controllo sull'andamento dei costi di funzionamento senza necessità di pianificare interventi contenitivi di natura straordinaria".

f. Considerazioni della Sezione

InfoCamere S.c.p.a. è una "società a controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) ed m), del D. Lgs. n. 175 del 2016 (TUSP).

La produzione di servizi strumentali da parte di InfoCamere, ancorché determinante ai fini del mantenimento della partecipazione, non esclude l'obbligo di analizzare la posizione economico-finanziaria della società ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, avendo presente che anche la detenzione di una partecipazione minoritaria non esime dall'obbligo di attivarsi, attraverso la formulazione di adeguate proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione della partecipazione.

L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 non è stata tuttavia corroborata da siffatta analisi economico-finanziaria.

In merito al predetto rilievo mosso in sede istruttoria con nota del 4 settembre 2018, la C.C.I.A.A. di Terni, ha comunicato, tra l'altro, quanto segue.

d) *Analisi economico - finanziaria*: è stata condotta mediante elaborazione di indicatori di struttura finanziaria, margini finanziari, indici di situazione finanziaria, indici di ciclo finanziario ed indici di situazione economica e dell'indicatore del rischio di crisi aziendale "ZETA Score" (Z). L'analisi, secondo quanto riportato, "ha evidenziato alcuni indici di natura finanziaria che denotano criticità che comunque non sembrano influire, se non in minima parte, sugli equilibri

economico-patrimoniali della società. Alcuni dei valori di natura finanziaria hanno influito negativamente sull'indice z-score, che nel triennio mostra un andamento pressoché stabile evidenziando un rischio di crisi aziendale di livello medio. Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale”.

e) *Analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell'Ente*: la C.C.I.A.A. ha indicato i costi a carico del proprio bilancio per il periodo 2013-2015 riferiti a “Contributi consortili” (rispettivamente € 27.994, € 28.488 ed € 18.609) e a “Costi per servizi” (€ 158.165,21, € 130.250,98 ed € 149.879,69).

L'Ente ha precisato che gli oneri che gravano sul bilancio dell'Ente sono relativi al contributo consortile deliberato dalla società e posto a carico di tutti i soci e dalle spese per la fornitura dei servizi in *house providing* di natura strumentale, e che l'ammontare del contributo è stato oggetto di riduzione a partire dall'anno 2015 al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio camerale.

f) *Indicazioni prospettive di razionalizzazione della gestione*: in tale ambito la C.C.I.A.A. ha analizzato l'andamento, nel triennio 2013-2015, dei costi per compensi agli organi societari, dei costi di funzionamento e del costo del personale, con indicazione delle principali cause di variazione degli stessi. L'Ente ha riferito che il sistema camerale nel suo complesso, nelle riunioni assembleari di approvazione dei budget annuali e delle linee programmatiche, ha sempre fornito indicazioni sul ridimensionamento dei costi di funzionamento in rapporto al flusso dei ricavi e che la realizzazione delle indicazioni ha trovato sempre conferma sia nelle periodiche comunicazioni fornite dal Comitato per il Controllo Analogico, sia ex post, nei dati riportati nei bilanci consuntivi di riferimento.

La C.C.I.A.A. di Terni ha quindi indicato che i costi di funzionamento, nel triennio di riferimento, sono diminuiti non solo in stretto collegamento con la diminuzione del valore della produzione, ma anche grazie ad un miglior uso delle risorse interne, con una riduzione delle spese di viaggio (da € 1.845.915 a € 1.519.791), delle spese di conduzione (€ 2.926.107 a € 2.368.348), degli oneri bancari (da € 1.906.880 a € 1.097.972) e delle spese postali (da € 516.387 a € 256.277).

g) *Informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società*: la C.C.I.A.A. di Terni ha comunicato che nel triennio 2013-2015 non sono stati riconosciuti finanziamenti alla società partecipata.

h) *Rapporti debito e credito*: la C.C.I.A.A. ha indicato i debiti verso la società al 31.12 degli esercizi 2013-2015 (rispettivamente € 52.665, € 55.778 ed € 37.742) e i crediti (rispettivamente € 86.422, € 109.338 ed € 93.983), **sia pure senza specificarne la causa.**

La C.C.I.A.A. di Perugia, in risposta alla nota istruttoria del 25 luglio 2018, per quanto riguarda *l'analisi economico - finanziaria, le indicazioni sulle prospettive di razionalizzazione della gestione e le informazioni sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli*

eventuali finanziamenti alla società, ha fornito risposte sostanzialmente analoghe a quelle della Camera di Commercio di Terni, come sopra riportate ai punti a), c) e d).

Per i restanti rilievi, ha comunicato quanto segue:

f) *Analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell'Ente*: la C.C.I.A.A. di Perugia ha indicato i costi a carico del proprio bilancio per il periodo 2013-2015 riferiti a "Contributi consortili" (rispettivamente € 82.990, € 84.814 ed € 24.967) e a "Costi per servizi" (€ 444.535, € 487.162 ed € 374.867).

L'Ente ha precisato che gli oneri che gravano sul bilancio dell'Ente sono relativi al contributo consortile deliberato dalla società e posto a carico di tutti i soci e dalle spese per la fornitura dei servizi in *house providing* di natura strumentale, e che l'ammontare del contributo è stato oggetto di riduzione a partire dall'anno 2015 al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio camerale.

e) *Rapporti debito e credito*: la C.C.I.A.A. di Perugia ha indicato i debiti verso la società al 31.12 degli esercizi 2013-2015 (rispettivamente € 119.149, € 157.293 ed € 105.926) e i crediti (rispettivamente € 274.510, € 305.143 ed € 280.560).

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, gli Enti hanno evidenziato quanto segue:

- Art. 6, commi 2, 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la "*relazione sul governo societario*" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario):

Entrambe le C.C.I.A.A. hanno comunicato di aver sempre verificato che la società partecipata abbia predisposto dei programmi di valutazione del rischio riportandone il contenuto nella relazione sul governo societario e che in tale relazione sono anche riportati gli strumenti di governo societario che la partecipata ha ritenuto opportuno adottare.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

Entrambi gli Enti hanno riferito che l'assemblea dei soci, in data 20 luglio 2016, ha deliberato un Consiglio d'Amministrazione composto da n. 5 componenti, ai sensi all'art. 15 dello statuto. La C.C.I.A.A. di Terni ha inoltre specificato che nella deliberazione di nomina la scelta è stata motivata sulla base della rilevanza e della complessità delle attività svolte dalla società consortile, facendo riferimento alla normativa al tempo vigente, e segnatamente l'articolo 4, commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

Entrambi gli Enti hanno riferito che nella scelta della composizione è stato rispettato l'equilibrio di genere, eleggendo due componenti donna.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

Gli Enti hanno riferito che lo statuto della partecipata risulta essere coerente con le previsioni del richiamato comma 9.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

Entrambe le C.C.I.A.A. hanno riferito che la società ha fissato criteri e modalità per il reclutamento di personale in apposito regolamento interno.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

Le C.C.I.A.A. di Perugia e di Terni hanno comunicato di aver sempre sostenuto, nelle sedi amministrative di confronto, la strategia, comune a tutti gli altri soci pubblici, di provvedere ad un contenimento dei costi della produzione (con invarianza ove possibile del livello quali/quantitativo dei servizi offerti) al fine di raggiungere un equilibrio economico nel medio/lungo termine a fronte di una stabile riduzione dei ricavi dovuta ai minori introiti derivanti dalla riduzione della principale fonte di finanziamento degli Enti camerali (diritto annuale) con riflessi inevitabili sia sul livello dei contributi consortili erogati che sulla domanda di servizi.

Gli enti non hanno fatto tuttavia menzione degli "obiettivi specifici" che, nelle competenti sedi amministrative deliberanti, andrebbero proposti, definiti ed assegnati.

- Art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

Le C.C.I.A.A. hanno riferito che la società, nell'evidenziare i dati di bilancio relativi al personale, non ha individuato alcuna eccedenza.

Non è dato capire tuttavia se detta comunicazione faccia seguito ad un formale e motivato atto ricognitivo del personale.

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

Gli Enti hanno comunicato che lo Statuto è stato adeguato con delibera del 15 dicembre 2016.

7.1.44 Umbria Salute s.c.a r.l.

a. Dati storici

Umbria Salute S.c.a r.l. è una Società consortile *in house* delle Aziende Sanitarie della regione Umbria, costituita con legge regionale n. 9/2014 per la "razionalizzazione di Webred Spa e Webred Servizi Scarl", alla quale sono stati attribuiti una pluralità di servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute.

b. Attività

Servizi in *front-office* di presidio telefonico e di sportello quali: attività di sportello CUP, anagrafe assistibili, assistenza protesica, ambulatori specializzati che, integrate in un sistema regionale, assicurano ai cittadini l'accesso organizzato ai servizi sanitari e di back-office, nonché servizi di supporto tecnico-amministrativo ed informativi/informatici destinati alle AUSL ed alle Aziende Ospedaliere dell'Umbria. La società svolge anche le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (C.R.A.S.).

c. Compagine sociale

Trattasi di società a controllo pubblico, ex art. 2, comma 1, lett. b) e m), d. lgs. n. 175/2016, partecipata dai seguenti enti del territorio umbro:

AZIENDA USL UMBRIA 1	25,00%
AZIENDA USL UMBRIA 2	25,00%
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	25,00%
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	25,00%

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti

- Numero medio dipendenti: 341
- Numero amministratori: 1
- Numero componenti organo di controllo: 1
- Risultati d'esercizio: in pareggio
 - 2015: 0,00
 - 2014: 0,00
 - 2013: 0,00
- Costo del personale: 11.432.737,00
- Compensi amministratori: 132.385,00
- Compensi componenti organi di controllo: 31.607,00
- Fatturato:
 - 2015: 13.897.339,00
 - 2014: 12.502.903,00
 - 2013: 9.649.969,00

e. Determinazioni degli Enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

Le aziende sanitarie ed ospedaliere partecipanti hanno ritenuto di mantenere la partecipazione nella società senza alcun intervento di razionalizzazione, in quanto la stessa produce servizi di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, necessari al fine di assicurare l'accessibilità dei cittadini al sistema sanitario.

f. Considerazioni della Sezione

Umbria Salute S.c. a r.l. è una "società a controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) ed m), del TUSP ⁵⁷.

La deliberazione di mantenere la partecipazione non esclude l'obbligo di analizzare in modo dettagliato la situazione economico-finanziaria della società ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa nel piano di revisione straordinario ex art. 24 del d. lgs. n. 175/2016, andava in ogni caso corroborata da una preventiva ricognizione di dati ed elementi volti ad evidenziare:

- a) l'analisi economico-finanziaria e/o dei risultati misurabili;
- b) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) i rapporti di debito credito con la partecipata.

⁵⁷ Le A.O. di Terni e di Perugia hanno riferito che le Aziende sanitarie regionali effettuano sulla società un controllo congiunto analogo a quello effettuato nei confronti dei propri uffici, sul Bilancio, sui Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società, su altri eventuali documenti pianificatori, nonché su tutti gli atti di competenza dell'Assemblea societaria, predisponendo le relative indicazioni, direttive e/o pareri in merito.

In particolare, il Budget annuale è soggetto al parere vincolante della "Conferenza Istituzionale per il controllo analogo su Umbria Salute" dei Soci, mediante il quale viene verificata preventivamente ogni atto/attività programmata dall'Amministratore Unico per l'anno di riferimento con i relativi costi, e all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci con la quale avviene la fissazione degli obiettivi societari previsti nel documento, il cui raggiungimento è poi verificato in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio.

È stato inoltre indicato che la Conferenza Istituzionale esercita anche un controllo concomitante sulla gestione della Società attraverso l'attività del Nucleo stabile di supporto.

Riguardo ai costi sostenuti dalla società in funzione di "Centrale Regionale Acquisti Sanità (CRAS)/Soggetto Aggregatore dell'Umbria", le A.O. di Terni e di Perugia hanno riferito che gli stessi "sono stati coperti in via esclusiva dal finanziamento ministeriale riservato ai Soggetti Aggregatori regionali, finanziamento concesso dal Ministero delle Finanze sulla base della valutazione di una complessa rendicontazione sulle procedure di gara effettuate e di quelle in programmazione, presentata da Umbria Salute. L'Azienda ha riferito che tale rendicontazione viene trasmessa al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno "previa valutazione degli obiettivi e del loro raggiungimento da parte dei Soci che operano un costante monitoraggio sulle strutture aziendali competenti nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo" ed ha precisato che il finanziamento per gli esercizi 2015 e 2016 è stato riconosciuto ed erogato ad Umbria salute, mentre l'attività CRAS 2017 è attualmente in fase di rendicontazione."

Le Aziende Ospedaliere Santa Maria di Terni e Santa Maria della Misericordia di Perugia nonché l'AUSL UMBRIA 1, in risposta alle note istruttorie del 4 settembre 2018, hanno comunicato, tra l'altro, quanto segue⁵⁸.

a) *Analisi economico – finanziaria:*

L'analisi viene svolta:

- "a preventivo sulla base delle informazioni economico-finanziarie e sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, riportate nel budget annuale (che definisce in via previsionale e in termini patrimoniali, economici e finanziari, gli equilibri di gestione e i relativi fabbisogni necessari ad assicurare l'insieme dei servizi e delle attività richieste dai soci, correlati al raggiungimento degli obiettivi assegnati);
- durante l'esercizio, attraverso report infrannuali sull'andamento della gestione rispetto ai budget preventivati;
- a consuntivo, mediante l'analisi del bilancio di esercizio";
- riguardo ai costi sostenuti dalla società in funzione di "Centrale Regionale Acquisti Sanità (CRAS)/Soggetto Aggregatore dell'Umbria", le A.O. di Terni e di Perugia hanno riferito che gli stessi "sono stati coperti in via esclusiva dal finanziamento ministeriale riservato ai Soggetti Aggregatori regionali, finanziamento concesso dal Ministero delle Finanze sulla base della valutazione di una complessa rendicontazione sulle procedure di gara effettuate e di quelle in programmazione, presentata da Umbria Salute. L'Azienda ha riferito che tale rendicontazione viene trasmessa al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno "previa valutazione degli obiettivi e del loro raggiungimento da parte dei Soci che operano un costante monitoraggio sulle strutture aziendali competenti nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo" ed ha precisato che il finanziamento per gli esercizi 2015 e 2016 è stato riconosciuto ed erogato ad Umbria salute, mentre l'attività CRAS 2017 è attualmente in fase di rendicontazione."

b) *Analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell'Ente:*

"relativamente al costo dei servizi erogati da Umbria Salute, vengono valutati i costi annuali delle singole prestazioni previste dal Disciplinare dei servizi sottoscritto in data 02.04.2015, assicurando che gli stessi non contengano marginalità aggiuntive rispetto ai costi diretti di produzione sostenuti ed ai costi di funzionamento della Società percentualmente ricondotti su ciascuna attività erogata. Tale controllo viene attuato sul costo orario relativo ai Servizi di Front-office CUP/Cassa, che costituisce anche base di calcolo dei canoni annuali previsti per i diversi Servizi di Supporto alle Direzioni aziendali [...] e sui canoni per i Servizi ICT basati sui Piani di esercizio annualmente previsti".

Riguardo all'analisi comparativa dei costi le Aziende hanno riportato che i costi per le attività ICT sono stati ritenuti congrui dai responsabili dei servizi competenti con riferimento ai valori di

⁵⁸ L'Azienda USL Umbria 2 non ha ottemperato alle richieste istruttorie della Sezione.

mercato "e sono risultati inferiori ai costi praticati da CONSIP su servizi ICT similari" e che per il costo orario dei servizi di Front-office CUP/Cassa e per i canoni dei servizi di Supporto alle Direzioni aziendali – il cui affidamento è avvenuto ad aprile 2015 e quindi prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 175/2016 - è stata comunque condotta un'analisi comparativa dalla quale è risultato che "i costi praticati da Umbria Salute risultano in linea o addirittura inferiori ai [...] costi tabellari del Ministero"⁵⁹.

Le Aziende hanno quindi aggiunto che tale situazione è stata resa possibile sia dalla razionalizzazione dei costi di funzionamento aziendale "che nell'arco del triennio 2015-2017 risultano ridotti di oltre il 40%", sia dall’efficientamento complessivo dell’attività aziendale correlato all'ampliamento ed alla riorganizzazione delle attività svolte "che ha portato ad una riduzione del costo orario dei servizi, passato nell'anno 2017 da euro 20,65 ad euro 20,35 per i servizi di Front-office CUP/Cassa e da euro 19,65 ad euro 19,35 per i servizi di Supporto alle Direzioni aziendali".

c) *Indicazioni e prospettive di razionalizzazione della gestione:*

Le Aziende hanno comunicato che la costituzione della società consortile in esame è stata prevista dalla L.R. n. 9/2014 nell'ambito dell'operazione di riordino delle società partecipate o detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Umbria, operanti nel settore dell'ICT, proprio al fine di abbattere i costi di struttura, razionalizzare la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute⁶⁰.

Riguardo all’adozione di un piano strutturato di contenimento dei costi, le Aziende asseriscono che la società sottopone annualmente all'approvazione alle Aziende sanitarie socie un'analisi di dettaglio della configurazione dei costi che conducono alla definizione del "costo orario" applicato ai servizi dalla stessa erogati e che, grazie alla continua attività interna di efficientamento della

⁵⁹ L’analisi comparativa ha interessato tra la struttura del costo orario praticato dalla partecipata - che sostanzialmente coincide con il costo medio orario delle retribuzioni da CCNL spettanti agli operatori impiegati, sommato al costo orario di funzionamento aziendale – e i costi orari praticati per livelli di inquadramento equivalenti su contratti collettivi attinenti ad attività similari risultanti dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro depositate presso il Ministero del Lavoro.

⁶⁰ In particolare, nelle risposte dell’A.O. di Terni e dell’A.O. di Perugia, sul punto in esame, si legge che "Umbria Salute è la società consortile creata con L.R. n. 9/2014 tra tutte le Aziende sanitarie regionali appositamente per <... la razionalizzazione di Webred Spa e Webred Servizi Scarl>.

La Società <... eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute ... compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale per favorire ... la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale...> (Ad. 8 comma 1 e 2).

Inoltre, la Regione Umbria, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.l. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) <...opera attraverso la Società consortile Umbria Salute – CRAS"(art. 8 comma 10bis);"La società consortile Umbria Salute svolge anche le funzioni di Centrale regionale di acquisto per la sanità, di seguito denominata CRAS.

Le Aziende sanitarie regionali costituiscono, in nome e per conto della Regione, la CRAS, all'interno della società consortile Umbria Salute.

La Regione costituisce in tal modo la CRAS, al fine di assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del Servizio sanitario regionale mediante:

- a) la razionalizzazione della spesa sanitaria per forniture e servizi;
- b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali, anche attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda di beni e servizi;
- c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.> (Art. 8 comma 1, 2, 3)".

gestione dei servizi erogati, tale costo orario oltre a non essersi incrementato rispetto al 2014, è addirittura diminuito dell'1,5% a partire dall'annualità 2017, nonostante l'incremento da CCNL dei costi del personale e delle forniture esterne⁶¹.

L'A.O. di Perugia ha inoltre precisato che il regime di esenzione IVA in cui agisce la società (ex art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/72), consente ai soci di realizzare un ulteriore risparmio costituito dal fatto che i corrispettivi delle prestazioni non sono gravati da imposta.

d) *Informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società:*

Le Aziende Ospedaliera di Terni e l'Usl Umbria 1 hanno comunicato di non aver mai erogato finanziamenti ad Umbria Salute né in forma diretta né in forma indiretta.

e) *Rapporti debito e credito:*

L'A.O. di Perugia ha comunicato che la evidenziazione dei rapporti di debito credito è riportata annualmente nel bilancio della partecipata, ed ha indicato i crediti e debiti nei confronti della partecipata al 31.12.2017 (rispettivamente pari ad € 18.550,00 e ad € 2.259.100,00).

L'A.O. di Terni ha comunicato che la evidenziazione dei rapporti di debito credito è riportata annualmente nel bilancio della partecipata.

L'Azienda USL Umbria 1 ha riferito che i rapporti di debito/credito al 31.12.2017 con la società sono relativi, come per gli altri fornitori, alle prestazioni addebitate per i servizi erogati non ancora riscontrate, liquidate e pagate alla fine dell'esercizio.

In merito agli ulteriori adempimenti previsti dal TUSP con riguardo alle società a "controllo pubblico", gli Enti partecipanti, in sede istruttoria, hanno evidenziato quanto segue:

- Art. 6, commi 2, 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario):

"a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), Umbria Salute – interpretando il comma 4 dell'art. 6 quale mera richiesta di integrazione della relazione sul bilancio societario - ha inserito nel primo bilancio societario utile (Consuntivo al 31.12.2016) la <Valutazione del rischio di crisi aziendale D.Lgs. 175/2016>" e che per l'esercizio 2017 è stata redatta anche una specifica "Relazione sul Governo Societario"⁶² che si è provveduto a pubblicare sul sito aziendale.

⁶¹ Su tale punto l'A.O. di Terni ha precisato che la modifica nel corso dell'esercizio del costo orario stabilito ad inizio anno, in seguito a riduzione/incremento dei costi sostenuti dalla società, comporta l'emissione di note di credito/fatture ed ha riferito che nell'ultimo triennio nei confronti della stessa si è verificata solo l'emissione di note di credito.

⁶² Le A.O. di Terni e di Perugia hanno precisato che la Relazione sul Governo Societario "ricomprende la valutazione del rischio aziendale già riportata nella relazione al bilancio 2017, di cui amplia i contenuti delineando il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, fornendone i principali indici di natura economico-finanziaria. Il documento integra inoltre tale analisi con gli ulteriori strumenti di controllo adottati da Umbria Salute e fornendo le motivazioni della mancata adozione di alcuni di quelli indicati dal comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n.175/2016, come richiesto dal comma 4 del suddetto articolo".

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

"L'obbligo di prevedere nello Statuto <L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea> e <L'esclusione dalla carica di Vicepresidente ...>, nonché <il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali>, risultano rispettati in quanto lo Statuto di Umbria Salute Scarl prevede esclusivamente la figura dell'Amministratore Unico (Art. 21 Statuto e Art. 8 comma 5 L.R. n. 9/2014).

Il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società risulta altresì rispettato in quanto l'art. 16 dello Statuto individua testualmente quali <Organi sociali> esclusivamente: a) l'Amministratore Unico; b) l'Assemblea dei consorziati; c) l'Organo di controllo; escludendo pertanto la possibilità di istituire qualsiasi ulteriore organo societario".

L'A.O. di Terni ha inoltre indicato che "Qualora si ritenga indispensabile adempiere all'obbligo di legge integrando comunque le previsioni di cui all'art. 11 del TUSP nello Statuto societario si provvederà convocando la relativa Assemblea Straordinaria dei Soci".

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

Le Aziende hanno riferito che l'Assemblea dei soci in data 26.1.2018 ha adottato il "Regolamento per la disciplina delle procedure in materia di assunzioni, conferimento incarichi e attivazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo" nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001.

Ciò sembra confermare che non si è ancora provveduto alla formale approvazione del regolamento per il reclutamento del personale.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

Le Aziende hanno comunicato che gli obiettivi per l'anno di riferimento vengono stabiliti in sede di approvazione del Budget annuale previsionale e della verifica dell'andamento semestrale dello stesso, nel momento in cui viene effettuata l'analisi e la valutazione dei costi complessivi⁶³.

⁶³ Le A.O. di Terni e di Perugia hanno inoltre indicato che l'approvazione del Budget 2018 (avvenuta in data 07.05.2018) e dell'aggiornamento semestrale (in data 02.08.2018) "entrambe previo parere favorevole della Conferenza Istituzionale degli enti soci per il controllo analogo su Umbria Salute" hanno "comportato l'analisi, valutazione e fissazione dei costi

- Art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

Le Aziende hanno riferito che la ricognizione del personale prevista dall'art. 25 del TUSP è stata effettuata con atto dell'Amministratore Unico della società n. 987 del 26.9.2017 e che da tale ricognizione *"... si desume che non sussistono eccedenze di personale in Umbria Salute, con riferimento alle attività lavorative da espletare in funzione dei servizi richiesti dalle Aziende sanitarie socie."*

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

Le Aziende hanno dichiarato che Umbria Salute S.c. a r.l., in quanto società *in house*, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 1° marzo 2017, ha adeguato il proprio Statuto alle previsioni dell'art. 16, comma 3, del TUSP, inserendo all'art. 3 dello Statuto stesso le seguenti disposizioni: *"Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società è perseguito nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci. È consentita altresì la produzione non superiore al 20% del proprio fatturato a favore degli enti pubblici e/o privati non soci al fine di conseguire economie di scala o efficientare nel complesso l'attività principale della Società"*.

complessivi delle attività aziendali e degli obiettivi societari per l'anno 2018, da cui sono derivati gli obiettivi specifici dei dirigenti delle diverse aree societarie".

7.1.45 Tecnoservicecamere s.c.p.a.

a. Dati storici

Nata come Tecnocons nel 1994, Tecnoservicecamere S.c.p.a. è presente sul territorio nazionale con sedi a Torino, Milano e Roma, strutturate al loro interno con proprie aree di competenza.

b. Attività

Servizi di *global service* nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività - anche inerenti la sicurezza - nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

c. Compagine sociale

Trattasi di società a controllo pubblico, ex art. 2, comma 1, lett. b) e m), d. lgs. n. 175/2016, partecipata dai seguenti enti del territorio umbro:

C.C.I.A.A. di Perugia	0,090%
C.C.I.A.A. di Terni	0,052%

Gli altri n. 83 soci sono tutti C.C.I.A.A. e/o Unioni di C.C.I.A.A. del territorio nazionale. I principali sono:

C.C.I.A.A. di Torino	20,57%
C.C.I.A.A. di Monza Brianza Lodi	20,00%
C.C.I.A.A. di Roma	14,03%
Unione italiana delle C.C.I.A.A.	11,29%
C.C.I.A.A. di Padova	7,03%

I restanti soci detengono quote unitarie inferiori al 5%.

d. Elementi desunti dal questionario delle C.C.I.A.A. di Perugia e di Terni

- Numero medio dipendenti: 382
- Numero amministratori: 5
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 160.901,00
 - 2014: 71.616,00
 - 2013: 258.369,00
 - 2012: 417,207,00
 - 2011: 144.589,00
- Costo del personale: 9.027.166,00
- Compensi amministratori: 107.600,00
- Compensi componenti organi di controllo: 16.000,00

- Fatturato:
- 2015: 12.937.637,00
- 2014: 14.300.029,00
- 2013: 14.601.996,00

e. Determinazioni delle C.C.I.A.A. di Perugia e di Terni desunte dai piani di razionalizzazione e in fase istruttoria

In sede di redazione del piano di revisione straordinario la C.C.I.A.A. di Terni ha ritenuto di mantenere la partecipazione nella società senza alcun intervento di razionalizzazione, in quanto la stessa svolge compiti strumentali all'Ente per l'esercizio delle sue funzioni e non presenta alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Anche la C.C.I.A.A. di Perugia ha ritenuto di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, con la seguente motivazione: *"I principali indici di bilancio della società denotano un sostanziale equilibrio economico-finanziario-patrimoniale. Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale. L'assidua vigilanza del comitato di controllo analogo sull'attività gestionale consente anche uno stretto e continuo controllo sull'andamento dei costi di funzionamento senza necessità di pianificare interventi contenitivi di natura straordinaria"*.

f. Considerazioni della Sezione

Tecnoservicecamere S.c.p.a. è una "società a controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) ed m), del TUSP.

La presenza di servizi strumentali all'Ente, ancorché determinante ai fini del mantenimento della partecipazione, non esclude l'obbligo di analizzare in modo più dettagliato la situazione economico-finanziaria della società ai fini della eventuale predisposizione di un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

L'opzione per il mantenimento della partecipazione, espressa in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del d. lgs. n. 175/2016, non è stata corroborata da una adeguata analisi economico-finanziaria della società partecipata. Invero, anche la detenzione di una partecipazione minoritaria non esime dall'obbligo di attivarsi, attraverso la formulazione di proposte mirate nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione della partecipazione.

In sede istruttoria gli Enti camerali sono stati sollecitati a riferire in merito.

La C.C.I.A.A. di Terni, in risposta alla nota istruttoria del 4 settembre 2018, ha fatto pervenire la nota del 1.10.2018 n. prot. 5758, nella quale si evidenzia quanto segue:

a) *analisi economico - finanziaria*: è stata condotta mediante elaborazione di indicatori di struttura finanziaria, margini finanziari, indici di situazione finanziaria, indici di ciclo finanziario ed indici di situazione economica e dell'indicatore del rischio di crisi aziendale "ZETA Score" (Z).

Secondo quanto riportato, *“i principali indici di bilancio della società denotano un sostanziale equilibrio economico-finanziario-patrimoniale. Le prospettive di breve e medio periodo sui futuri livelli di attività e sul relativo andamento dei costi consentono di prevedere il dinamico mantenimento delle condizioni di equilibrio aziendale. Il modello Z score determina valori ben superiori [10,684 per il 2015], ben superiori alla soglia standard di sicurezza (8,105) per cui il rischio di insolvenza e di fallimento della società è estremamente ridotto”*;

b) *analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell’Ente*: la C.C.I.A.A. ha indicato i costi a carico del proprio bilancio per il periodo 2013-2015 riferiti a “Costi per servizi” rispettivamente in € 5.680, € 5.680 e € 3.380. L’Ente ha precisato che sul bilancio dell’Ente non grava alcun onere;

c) *indicazioni e prospettive di razionalizzazione della gestione*: in tale ambito la C.C.I.A.A. ha analizzato l’andamento, nel triennio 2013-2015, dei costi per compensi agli organi societari, dei costi di funzionamento e del costo del personale, con indicazione delle principali cause di variazione degli stessi. L’Ente ha riferito che il sistema camerale nel suo complesso, nelle riunioni assembleari di approvazione dei budget annuali e delle linee programmatiche, ha sempre fornito indicazioni sul ridimensionamento dei costi di funzionamento in rapporto al flusso dei ricavi e che la realizzazione delle indicazioni ha trovato sempre conferma sia nelle periodiche comunicazioni fornite dal Comitato per il Controllo Analogico, sia ex post, nei dati riportati nei bilanci consuntivi di riferimento.

La C.C.I.A.A. ha quindi indicato che nel 2015, il valore della produzione è sceso rispetto al 2013 (da € 14.549.780 ad € 13.002.209) e che la flessibilità aziendale ha consentito di ridurre i costi di funzionamento di € 799.006 e del personale di € 398.017 in modo da limitare l’impatto sugli equilibri di bilancio;

d) *informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società*: la C.C.I.A.A. di Terni ha comunicato che nel triennio 2013-2015 non sono stati erogati finanziamenti alla società partecipata;

e) *rapporti debito e credito*: la C.C.I.A.A. ha comunicato che nel triennio non sono stati instaurati rapporti di debito/credito.

La C.C.I.A.A. di Perugia, nella nota del ... n. prot..., ha svolto considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle della consorella di Terni, precisando che anche sul proprio bilancio non grava alcun onere.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP riguardanti le società a “*controllo pubblico*”, gli Enti camerali hanno riferito quanto segue:

- Art. 6, commi 2, 3 e 4 (obbligo della società partecipata di predisporre la “*relazione sul governo societario*” nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario):

Entrambe le C.C.I.A.A. hanno confermato che la società partecipata ha predisposto dei programmi di valutazione del rischio riportandone il contenuto nella relazione sul governo societario e che in tale relazione sono stati riportati gli strumenti di governo societario che la partecipata ha ritenuto opportuno adottare;

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

Entrambi gli Enti hanno riferito che l'assemblea dei soci, in data 16 maggio 2017, ha nominato il Consiglio d'Amministrazione composto da n. 5 componenti, ai sensi all'art. 25 dello statuto.

Non sono stati indicati i motivi della rinuncia all'Amministratore unico;

- Art. 11, comma 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120):

Entrambi gli Enti hanno riferito che nella scelta della composizione è stato rispettato l'equilibrio di genere, eleggendo un componente donna;

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

Gli Enti hanno riferito che lo statuto della partecipata risulta essere coerente con le previsioni del richiamato comma 9;

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

Entrambe le C.C.I.A.A. hanno riferito che la società ha fissato criteri e modalità per il reclutamento di personale in apposito regolamento pubblicato sul sito istituzionale;

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

Le C.C.I.A.A. di Perugia e di Terni hanno comunicato di aver sempre sostenuto, nelle sedi amministrative di confronto, la strategia, comune a tutti gli altri soci pubblici, di provvedere ad un contenimento dei costi della produzione (con invarianza ove possibile del livello quali/quantitativo dei servizi offerti) al fine di raggiungere un equilibrio economico nel medio/lungo termine a fronte di una stabile riduzione dei ricavi dovuta ai minori introiti derivanti

dalla riduzione della principale fonte di finanziamento degli Enti camerali (diritto annuale) con riflessi inevitabili sia sul livello dei contributi consortili erogati che sulla domanda di servizi.

Gli Enti non hanno fatto tuttavia menzione degli "obiettivi specifici" che, nelle competenti sedi amministrative deliberanti, sarebbe stato necessario definire ed assegnare;

- Art. 25 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

Le C.C.I.A.A. hanno riferito che la società, nell'evidenziare i dati di bilancio relativi al personale, non ha individuato alcuna eccedenza.

Non è dato capire se detta comunicazione abbia fatto seguito ad un formale e motivato atto ricognitivo del personale;

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

Gli enti hanno comunicato che lo Statuto è stato adeguato con delibera del 17 febbraio 2017.

7.2 Società da ristrutturare

Nei riquadri sottoriportati sono elencate, distintamente per ciascun ente partecipante, le società interessate dalle operazioni di trasformazione/incorporazione/fusione deliberate dagli enti partecipanti.

Il numero riportato in parentesi indica il sottoparagrafo di trattazione della società partecipata.

Provincia di Perugia

Partecipazioni dirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Perugia

Partecipazioni dirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Allerona

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Alviano

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Amelia

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)
- ASIT spa (7.2.2)

Comune di Arrone

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Attigliano

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)
- ASIT spa (7.2.2)

Comune di Avigliano Umbro

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Baschi

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Calvi dell'Umbria

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Castel Giorgio

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Castel Viscardo

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Città di Castello

Partecipazioni dirette:

- Tela Umbra scarl (7.2.4)
- Polisport srl (7.2.3)

Comune di Fabro

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Ferentillo

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Ficulle

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Giove

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)
- ASIT spa (7.2.2)

Comune di Guardia

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)
- ASIT spa (7.2.2)

Comune di Lugnano in Teverina

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)
- ASIT spa (7.2.2)

Comune di Montecastrilli

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Montefranco

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Monteleone di Orvieto

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Narni

Partecipazioni dirette:

- ASIT spa (7.2.2)

Comune di Otricoli

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Parrano

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Penna in Teverina

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)
- ASIT spa (7.2.2)

Comune di Polino

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Porano

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di San Gemini

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Spoleto

Partecipazioni dirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

Comune di Stroncone

Partecipazioni indirette:

- Umbria TPL e Mobilità spa (7.2.1)

7.2.1 Umbria TPL E Mobilità s.p.a.

a. Dati storici

Il 29 novembre 2010 è stata costituita la Società Umbria TPL e Mobilità S.p.A. a seguito della fusione delle Società di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale umbro.

Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. trova le sue origini nelle Società APM S.p.A., APM Esercizi S.p.A., Umbria House S.r.l., SSIT Gestione S.p.A., SSIT Esercizio S.r.l., FCU S.r.l., ATC TPL e Mobilità S.r.l., fondate sin dall'inizio del secolo scorso per iniziativa di privati ed enti pubblici (Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia e Comune di Spoleto, Comune di Terni e altri Comuni della Provincia di Terni), cui si sono uniti successivamente soggetti di rilevanza nazionale (Ferrovie dello Stato).

A seguito della concentrazione delle attività nell'unica nuova società, Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. è subentrata di diritto nelle concessioni per l'esercizio ferroviario rilasciate a Ferrovia Centrale Umbra ed in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi ai finanziamenti pubblici connessi alle concessioni medesime.

Nel corso del 2013 gli Enti proprietari hanno dato vita a un processo di riorganizzazione del settore trasporti, al fine di consentire modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore.

A fianco di Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. è stata, pertanto, costituita una Società interamente pubblica denominata Umbria Mobilità Esercizio S.p.A. (oggi Busitalia Sitanord S.r.l.), operativa dal 1 marzo 2014 per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nella Regione Umbria.

Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. è rimasta proprietaria dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario.

b. Attività

La società ha cessato l'attività di trasporto su gomma nel 2014, mantenendo solo quella di gestione dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto ferroviario.

È stata individuata dalla legge Regionale n. 9/2015 quale agenzia unica regionale per la mobilità e il trasporto pubblico locale. *"A detta individuazione formale [come afferma il Comune di Perugia] non avrebbe però fatto seguito ancora l'acquisizione di tale veste da parte della società",* che, secondo la Regione Umbria, dovrebbe avvenire *"entro il 31.12.2017"*. Le funzioni assegnate dalla predetta legge *"investono un vasto ambito di competenze... come la progettazione, la promozione, la gestione delle infrastrutture, l'indizione e la gestione delle gare per il trasporto pubblico locale, la gestione per il fondo regionale dei trasporti e degli eventuali contributi degli enti locali..."*.

c. Compagine sociale

Trattasi di società a controllo pubblico, ex art. 2, comma 1, lett. b) e m), d. lgs. n. 175/2016, partecipata dai seguenti Enti:

PROVINCIA DI PERUGIA	28,86%
REGIONE UMBRIA	27,78%
COMUNE DI PERUGIA	20,71%
AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	18,12%
COMUNE DI SPOLETO	4,53%

L'AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI (A.T.C.) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE risulta a sua volta partecipata dal COMUNE DI TERNI (44,17%), dalla PROVINCIA DI TERNI (15,12%), dal COMUNE DI ORVIETO (8,97%), dal COMUNE DI NARNI (8%), dal COMUNE DI AMELIA (5,24%) e, per la parte residua (18,5%), da altri n. 27 Comuni della provincia di Terni.

d. Elementi desunti dai questionari degli Enti e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 61
- Numero amministratori: 5⁶⁴
- Numero componenti organo di controllo: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: -13.960.699,00
 - 2014: 3.150.284,00
 - 2013: -11.874.522,00
 - 2012: -7.964.253,00
 - 2011: 84.048,00

(anche negli esercizi 2016 e 2017 si sono registrate perdite, rispettivamente per € 2.953.592,00 e per € 3.230.286,00)

- Costo del personale: 3.385.220,00
- Compensi amministratori: 85.000,00
- Compensi componenti organi di controllo: 49.909,00
- Fatturato:
 - 2015: 10.232.633,00
 - 2014: 27.355.707,00
 - 2013: 116.760.782,00

Il fatturato 2016 è risultato pari ad € 4.963.938, ed è costituito per la quasi totalità dai corrispettivi del "contratto ferro" (€ 4.803.049), mentre i ricavi da "Parcheggi e mobilità alternativa" ammontano solo ad € 160.889.

⁶⁴ In data 28.7.2017 è stato nominato, per la durata di tre anni, un Amministratore Unico, con compenso annuo di € 70.000,00.

La Nota Integrativa al Bilancio 2016, fatta eccezione per i costi del personale (€ 3.202.723) e gli ammortamenti e svalutazioni (€ 3.313.844), non fornisce il dettaglio degli ulteriori costi di produzione, complessivamente pari ad € 11.228.746.

Le perdite sostenute fino all'esercizio 2015 sono state ripianate mediante riduzione del capitale sociale. In particolare, a seguito del risultato negativo al 31.12.2015, le perdite complessive ammontavano ad € 27.746.954 e superavano il terzo del capitale sociale. Di conseguenza l'assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria il 5 giugno 2017, ha deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite da € 54.075.000,00 ad € 26.491.374,00.

Per effetto delle perdite registrate negli esercizi 2016 e 2017, il patrimonio netto ammonta ad € 20.307.496,00.

e. Determinazioni degli enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione

La Regione ha deliberato di mantenere la partecipazione, senza interventi di razionalizzazione, in quanto la partecipata svolge attività riconducibile all'art. 4, comma 2, lettere a) e d)⁶⁵, del d. lgs. n. 175/2016, ed è pertanto necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei partecipanti.

Il Comune di Perugia ha ritenuto che, a seguito della cessazione della gestione del trasporto, la società esercita un'attività di produzione di servizi non rientranti tra quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Allo stesso tempo però, poiché la società è stata individuata dalla L.R. 2 aprile 2015, n. 9 quale "Agenzia unica regionale per la mobilità e il trasporto locale", con l'assegnazione alla stessa di molteplici funzioni strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dei partecipanti, il Comune nel piano di ricognizione straordinaria ha deliberato di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, rinviando le valutazioni circa la necessità del mantenimento (sussistenza dei requisiti previsti dal TUSP) al momento dell'effettiva acquisizione da parte di Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. delle funzioni della predetta Agenzia.

Le operazioni, che dovevano concludersi entro il 2017, con conseguente valutazione dell'Ente nel mese di gennaio 2018, non sono state, tuttavia, ancora ultimate.

La Provincia di Perugia ha deliberato di mantenere la partecipazione programmando i seguenti interventi di razionalizzazione: a) riduzione del 30% degli oneri finanziari; b) riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e riduzione del 20% dei relativi compensi; c) trasformazione della società in Agenzia al fine di conseguire il risparmio dell'IVA sui trasporti.

⁶⁵ D. Lgs. n. 175/2016, art. 4, comma 2, lett. "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi [omissis] d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

Il Comune di Spoleto ha deliberato di mantenere la partecipazione in attesa di valutare successivamente, a seguito dell'assegnazione delle funzioni alla nuova Agenzia per il trasporto pubblico locale, la sussistenza delle condizioni previste dal TUSP.

Per quanto riguarda il Comune di Terni (che detiene una partecipazione indiretta dell'8% per il tramite di ATC S.p.A. in liquidazione), dal piano di revisione straordinaria approvato dal Consiglio Comunale (atto n. 249 del 28.9.2017), si legge che *"tutte le partecipazioni detenute per il tramite di ATC S.p.A. in liquidazione non sono state oggetto di ricognizione in quanto la società è in liquidazione dall'8.6.2018 e nell'ambito delle operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulteriori azioni di razionalizzazione/fusione/cessione"*⁶⁶.

f. Considerazioni della Sezione:

Si conviene con il Comune di Perugia circa la sussistenza delle condizioni per dismettere la partecipazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) ed f) del TUSP. Invero, la società esercita un'attività non rientrante tra quelle di *"interesse generale"* o *"strumentali"* al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) e d), del TUSP.

In considerazione delle consistenti perdite registrate dalla partecipata il rinvio dell'approvazione del piano di razionalizzazione non trova giustificazione.

In ogni caso sarebbe stato necessario - in applicazione della richiamata lett. f), del comma 2, dell'art. 20 - mettere mano alla razionalizzazione dei costi di funzionamenti che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata.

Negli atti di revisione straordinaria degli Enti, manca in particolare:

- a) l'analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili;
- b) l'analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- c) l'indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, la definizione di un piano strutturato di contenimento dei costi;
- d) l'informazione sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- e) la specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli ultimi anni;
- f) la evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata⁶⁷.

⁶⁶ A tale proposito, la Provincia di Terni in risposta alle richieste istruttorie del Magistrato Istruttore circa lo stato della procedura di liquidazione della ATC S.p.A., ha fatto presente che il liquidatore nel 2017 *"ha proceduto all'invito formale a manifestare l'interesse all'acquisto di detta partecipazione a tutti i soci sia della stessa società [ATC S.p.A.] che quelli della Soc. Umbria TPL e Mobilità. Tale invito non è stato riscontrato da alcun socio"*.

⁶⁷ Benché lo stato dei rapporti di debito-credito sia stato comunicato per altri fini alla Sezione, dello stesso occorre tenere conto nel contesto di analisi unitaria della situazione economico-finanziaria della partecipata.

Sollecitati in sede istruttoria a riferire in merito ai predetti punti, gli Enti hanno comunicato quanto segue.

Benché il Comune di Perugia abbia riferito che l'analisi sub a) è stata effettuata in sede di redazione del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, c. 3, lett. d), della Legge Fallimentare (piano che alla data del 31 gennaio 2018 risultava ancora in fase di revisione⁶⁸), **nel piano di revisione straordinaria delle partecipate non ha tuttavia fornito alcuna informazione sull'esito della predetta analisi.**

Relativamente ai rapporti di debito/credito con la società, il Comune ha riferito che gli stessi sono rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione. A tale proposito, nella Relazione al Rendiconto 2017 dell'Ente (pubblicata nel sito istituzionale) risulta che quest'ultimo vanta crediti contabilizzati per complessivi € 5.498.033,35 (a fronte del debito rilevato dalla società per € 5.495.517,05) e debiti per complessivi € 506.891,04 (a fronte del credito rilevato dalla società per € 538.335,66). Nella Relazione si dà atto delle motivazioni delle mancate riconciliazioni⁶⁹ ed è altresì precisato che il riscontro è stato effettuato con *"i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, che ha inviato un elenco non asseverato"*.

La Regione nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018 ha confermato di aver previsto il mantenimento delle partecipazioni in Umbria TPL e Mobilità S.p.A., subordinandolo alla integrale realizzazione del percorso di attuazione dell'art. 19 bis della legge regionale

⁶⁸ Nella Relazione sulla gestione al bilancio 31/12/2016, è riportato che la prima modifica del piano, che era stato asseverato nel 2013, era stata approvata dall'assemblea dei soci in data 29.9.2015, ma che gli eventi verificatisi nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017 hanno reso necessaria una nuova revisione dello stesso. Le linee guida approvate dall'Assemblea dei soci in data 2.5.2017, per l'aggiornamento del piano di ristrutturazione prevedono:

1) INTERVENTI SUL CONTO ECONOMICO: a) Adeguamento del corrispettivo del contratto di servizio dell'infrastruttura ferroviaria per 1,8 Mil/€ annui portando così il contratto a 6,7 mln/€, dal 2017; b) Attivazione dell'Agenzia per la Mobilità, dal 1.1.2018; c) Contenimento degli oneri finanziari a seguito della sottoscrizione di un accordo con il Sistema bancario per la rimodulazione delle modalità di rimborso e delle condizioni di tasso d'interesse sulle esposizioni a breve e medio termine;

2) INTERVENTI SULLA STRUTTURA PATRIMONIALE: a) Azioni mirate in direzione della dismissione dei cespiti non strategici, dell'incasso delle partite creditorie «romane» ed eventuali dismissioni delle partecipazioni non strategiche: Roma Tpl (33%), Sipa Spa (22,48%); b) Postergazione del credito vantato dai Soci (Regione Umbria-Anticipazione di cassa, Comune di Perugia-dividendi, Provincia di Perugia-prestito e dividendi) rispetto agli altri creditori della Società; c) Consolidamento delle esposizioni bancarie con definizione di un piano di rientro coerente per condizioni economiche e per modalità di rimborso con gli effettivi cash flow aziendali.

⁶⁹ In ordine alle partite non riconciliate, nella richiamata Relazione al Rendiconto 2017 (v. pag. 99) si legge che: *"Dal lato dei crediti si evidenzia un minor credito di € 6.238,49 rilevato dal Comune di Perugia per mancato accertamento delle fatture n. 6075 del 28/07/2008 emessa verso APM per pubblicità in Perugia Notizie e della fattura 2355 del 1.9.2011.*

E un maggior credito del Comune pari ad euro 2.516,30 relativo al canone di concessione del diritto di superficie del 2017 relativo ad un diverso calcolo della rivalutazione monetaria da parte del Comune.

Dal lato dei debiti si evidenzia un minor debito di € 28.698,95 rilevato dal Comune di Perugia per rifatturazione dei costi vari della campagna pubblicitaria "biglietto Unico Perugia" rispetto al saldo contabile dei crediti segnalati dalla società Umbria Tpl e Mobilità, in quanto la stessa tiene conto di alcune fatture (fatture n. 24/07 e n. 49/07) non dovute e per le quali deve essere emessa nota di credito. Allo scopo il Dirigente dell'U.O. Mobilità ed Infrastrutture del Comune ha trasmesso alla società Umbria Mobilità Esercizio srl apposita lettera prot. 54129 del 19/03/14 con la quale viene richiesta l'emissione di una nota di credito per € 28.698,05.

La società rileva inoltre crediti di € 2.000,00 per apertura straordinaria scala mobile di cui alla fatt. 7/09 non rilevati dal Comune di Perugia, in quanto a fronte della suddetta fattura, era stata emessa nota di credito n. 101/09.

La Società continua a segnalare un debito del Comune di Perugia per TFR dell'ex Assessore Andrea Cernicchi che il Comune non ha impegnato in quanto la richiesta da parte della Società non è ancora pervenuta."

18/11/1998, n. 37 (come aggiornata dalla richiamata L.R. n. 9/2015). Secondo quanto riferito, all'esito del percorso (la cui realizzazione è subordinata al verificarsi di talune condizioni e al completamento di operazioni societarie di ridefinizione degli assetti gestionali e della struttura giuridica ed economico – patrimoniale della società⁷⁰), la Regione intende pervenire alla costituzione dell'Agenzia Unica per la mobilità, configurandola quale società *in house*, sottoposta al controllo analogo congiunto dei soci, conforme al modello comunitario e alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016, sulla base di un piano che contempri l'equilibrio economico finanziario e un adeguato assetto patrimoniale, che assicuri la sostenibilità futura della società e un livello qualitativo ottimale dei servizi pubblici resi, secondo parametri di convenienza, economicità ed efficienze nell'uso delle risorse (ex art. 14, comma 5, D. Lgs. 175/2016).

La Regione ha riferito di aver chiesto alla società *"un analitico e sollecito cronoprogramma di attuazione del percorso di risanamento, i cui tempi, comunque, dipendono da operazioni e decisioni in capo a soggetti terzi, quali ad esempio la conclusione della trattativa per la cessione del ramo di azienda o la conclusione della procedura di interpello"*, e ha precisato che *"ove il percorso si prolunghi immotivatamente, oppure non si determinino le condizioni per la completa attuazione, i soci hanno già deliberato la valutazione di soluzioni alternative fra i quali la dismissione della Società"*.

In merito ai singoli rilievi istruttori l'Amministrazione regionale ha evidenziato che, nonostante le perdite reiterate nell'ultimo triennio, dal 2010 è in atto un percorso di risanamento che ad oggi ha portato ad un "significativo miglioramento della situazione debitoria complessiva" e ad una "progressiva riduzione dei costi di produzione e di funzionamento della Società, ivi inclusi i costi del personale e degli Organi di amministrazione e controllo"⁷¹.

⁷⁰ La Regione ha riferito che *"La continuità aziendale e il contestuale percorso di risanamento prevedono l'attuazione delle seguenti fasi, al cui verificarsi i soci hanno condizionato l'attivazione dell'Agenzia, come risulta dai verbali assembleari e, per quanto riguarda il socio Regione, anche dalle deliberazioni di Giunta nn. 620 del 05/06/2017 e n. 1062 del 26/09/2018:*

- chiusura dell'operazione di cessione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra a Rete Ferroviaria italiana SpA per il subentro nella gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in l. 96/2017, con il trasferimento, quindi, a RFI di circa 48 dipendenti e una riduzione dei costi di funzionamento, ivi inclusi i costi del personale, stimati in circa € 3,2 Mil.di Euro/anno;
- formalizzazione dell'accordo con il sistema bancario di un piano di ristrutturazione asseverato ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge fallimentare, anche in un'ottica della sostenibilità futura di adeguati equilibri economico –finanziari della Società;
- rimodulazione delle tempistiche di rimborso dei debiti, anche verso soci;
- incasso progressivo dei crediti di maggiore rilevanza;
- attivazione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale mediante la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c.;
- definitivo pronunciamento sull'interpello presentato all'Agenzia dell'Entrate per definire il trattamento fiscale della costituenda Agenzia".

⁷¹ Nell'evidenziare che di tali miglioramenti viene dato conto nella Relazione sul governo societario prodotta dalla Società ai sensi dell'art. 6, del D. Lgs. n. 175/2016, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2017 (Assemblea del 26 settembre 2018), la Regione ha segnalato che *"la nomina dell'Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, ha comportato una riduzione dei compensi a € 70.000,00 (precedentemente € 85.000,00) e con il rinnovo del Collegio Sindacale e la nomina del Revisore dei Conti, si è proceduto alla riduzione dei compensi a complessivi €100.000,00/anno, rispetto ad €. 148.000,00 del 2016"*.

La Regione ha quindi riferito che a fronte della situazione della società per ragioni di prudenza e di mantenimento dei propri equilibri di bilancio, in sede di Rendiconto 2016 ha adempiuto alle vigenti disposizioni, sia mediante accantonamento al FCDE di importi corrispondenti ai crediti vantati nei confronti della Società, sia mediante gli accantonamenti per perdite ex art. 21, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 175/2016.

L'Amministrazione regionale ha proseguito riferendo che *"a fronte della situazione economica e finanziaria della Società Umbria TPL e Mobilità S.p.A., la Giunta regionale ha attivato e sollecitato gli organi societari a svolgere ogni verifica necessaria sulle gestioni pregresse, a tutela del patrimonio della Società e dell'Amministrazione scrivente, al fine anche di valutare la sussistenza o meno di aspetti di responsabilità amministrativa, il tutto come risulta dalle dichiarazioni in Assemblea del Rappresentante regionale fin dal 2014 e successivamente dalle deliberazioni di Giunta regionale n 854 del 25/07/2016 e n. 1162 del 17/10/2016"*.

La Regione ha altresì indicato che *"l'approvazione dei bilanci societari da parte del socio Regione è sempre subordinata alla definizione del processo di conciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Regione e la propria Società, ai sensi dell'11, comma 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011, come risultante, da ultimo, nella legge regionale n. 5 del 26 luglio 2018, "Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2017"*.

Su quest'ultimo aspetto, la Sezione evidenzia che a seguito delle attività di verifica connesse al giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Umbria, esercizio finanziario 2017, sono state evidenziate partite creditorie/debitorie non asseverate per € 13.508.400,81, riferite a crediti che la società dichiara di vantare nei confronti della Regione e da questa non riconosciuti, oggetto in larga parte di contenzioso.

Preoccupazioni ha altresì destato, nella medesima sede, il perdurare della mancata restituzione da parte della società dell'anticipazione di liquidità (concessa nel 2013 e per la quale la Regione aveva accordato - da ultimo nel 2016 - una moratoria fino al 31/12/2017, per il pagamento della quota di anticipazione non ancora restituita di € 12.465.095,21), per la quale la Regione ha richiesto l'emissione di un apposito decreto ingiuntivo (ricorso presentato in data 11.4.2018).

Sullo stato attuale di tale vicenda l'Ente non ha fornito aggiornamenti.

Infine, la Regione ha dato conto dei seguenti indirizzi, dettati alla società con la DGR n. 1062 del 26.9.2018:

- dare attuazione nel corso del 2018, anche ai fini della redazione dei documenti di bilancio, al *"Piano di governance delle partecipazioni regionali"*, approvato con DGR n. 824 del 23 luglio 2018;
- predisporre entro la fine dell'anno, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016, un piano di risanamento, comprensivo di un piano industriale, dai quali si rilevi l'attuazione di tutte le azioni che *"condizionano imprescindibilmente la continuità aziendale e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, in funzione prospettica ai fini della sostenibilità futura"*, e che *"dovranno motivare analiticamente le ragioni e finalità che, ai sensi*

dell'art. 5 del medesimo D. Lgs. 175 cit., giustificano le scelte operate e le misure adottate per il contenimento e la razionalizzazione dei costi di funzionamento”.

La Regione non ha reso le informazioni richieste in ordine all'analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – che gravano sul bilancio dell'Ente anche per effetto del ripianamento delle perdite.

La Provincia di Perugia nella risposta alla nota istruttoria del 4 settembre 2018, ha comunicato che:

a) *Analisi economico-finanziaria della società partecipata e/o dei risultati misurabili.*

L'Ente ha riferito che la situazione economico-finanziaria della società è stata costantemente monitorata dallo stesso, anche in considerazione della crisi aziendale a decorrere dal 2012, e che la "situazione societaria critica ha costituito elemento di approfondita valutazione riguardo alla decisione dell'Ente di mantenere la partecipazione". L'Ente ha quindi riferito che la società attualmente è avviata su un percorso di risanamento economico finanziario, avviato con l'approvazione, nel 2013, di un Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare, attualmente in corso di revisione e aggiornamento, che verrà sottoposto all'approvazione dei Soci entro la fine del corrente anno e che l'attuazione delle azioni previste dal Piano ha portato a un netto miglioramento di tutti gli indicatori economici e finanziari⁷². Pertanto – ha proseguito l'Ente - pur permanendo una situazione di criticità determinata prevalentemente dalle difficoltà di riscossione dei crediti vantati nei confronti delle partecipate romane e del Comune di Roma, è indubbio il percorso di risanamento posto in essere e i risultati da esso conseguiti⁷³.

b) *Analisi comparativa dei costi, attuali e potenziali, che gravano sul bilancio dell'Ente (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente.*

La Provincia ha riferito che la crisi aziendale non ha avuto riflessi diretti sul bilancio dell'Ente (poiché le perdite sono state immediatamente ripianate con risorse aziendali, tramite utilizzo di riserve patrimoniali precedentemente costituite⁷⁴) ma che, tuttavia, la riduzione del patrimonio

⁷² In particolare, è stato riferito che:

- la situazione debitoria, che ammontava a € 223 milioni nel 2012 si è ridotta ad € 74 milioni, compresi i debiti verso soci;
- il debito verso il sistema bancario è passato da € 119 milioni ad € 45 milioni;
- il rischio da fidejussioni è sceso da € 203 milioni ad € 25 milioni;
- la società registrava, al 31 dicembre 2016, accantonamenti per € 54 milioni.

⁷³ Secondo quanto riferito, "per gli enti proprietari l'obiettivo di risanamento societario rispondeva alla duplice esigenza di salvaguardare il capitale investito nel patrimonio societario e di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale (esercitato allora da Umbria TPL e Mobilità S.p.A.) e il livello occupazionale. Mentre l'obiettivo di salvaguardia del servizio e dell'occupazione è stato pienamente perseguito con la cessione, nel febbraio 2014, del ramo d'azienda "esercizio" a Busitalia Spa, Società di Rete Ferroviaria Italiana Spa, che oggi gestisce tutti i servizi di TPL regionali su gomma, il definitivo risanamento della società, ancorché stabilmente avviato, come sopra detto, necessita di ulteriori azioni che il redigendo aggiornamento del Piano di ristrutturazione contiene".

⁷⁴ Tale informazione non collima con le risultanze della Nota Integrativa al bilancio 2016, come evidenziate nella precedente lettera d. "Elementi desunti dal questionario e/o in sede istruttoria".

netto societario si è riflessa sul valore della partecipazione societaria detenuta dall'ente (stante la valutazione della stessa secondo il metodo del "patrimonio netto") con conseguente necessità di perseguire con determinazione il risanamento economico finanziario della società, al fine di salvaguardare tale valore patrimoniale dell'Ente che sarebbe, invece, venuto meno in caso di messa in liquidazione della società o di assoggettamento della stessa a procedura concorsuale.

c) *Indicazioni e prospettive di razionalizzazione della gestione.*

È stato riferito che la società nel corso del 2017 ha realizzato un abbattimento dei costi dovuto sia alla nomina dell'Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione (con un compenso di € 70.000,00 lordi per anno, rispetto ad € 85.000,00 del 2016), sia al rinnovo del Collegio Sindacale ed alla nomina del Revisore dei Conti (con un costo annuo di circa € 100.000,00 rispetto ad € 148.000,00 del 2016).

L'Ente ha comunicato che entro la fine del 2018 è previsto⁷⁵ il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra (mediante trasferimento di ramo di azienda) e che il trasferimento del personale addetto alla linea ferroviaria (circa 48/50 unità) determinerà una riduzione dei costi del personale per circa € 2,5 milioni all'anno, oltre a una riduzione dei costi operativi (per utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni, ecc.) di circa € 3,2 milioni all'anno⁷⁶.

d) *Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP.*

La Provincia ha riferito di aver erogato alla partecipata, nel dicembre 2013, un prestito di euro 3.600.000,00, non subordinato al raggiungimento di particolari obiettivi, ma finalizzato a sopperire alla crisi di liquidità della Società. Tale prestito era assistito da garanzia reale (costituzione di pegno su pacchetto azionario della SIPA Spa) e la sua restituzione era prevista in 12 rate mensili da € 300.000,00 ciascuna, a decorrere da luglio 2014. Secondo quanto comunicato dall'Ente, la società ha restituito solo n. 2 delle n. 12 rate previste e nel luglio 2016 l'Ente ha notificato alla Società un atto di intimazione al pagamento immediato del residuo del debito, ex art. 2797 del c.c., atto avverso il quale la partecipata ha proposto ricorso al Tribunale di Perugia, attualmente pendente.

e) *Specificazione dei costi e dei fattori che hanno determinato il risultato negativo della partecipata negli ultimi anni.*

⁷⁵ Ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

⁷⁶ La Provincia ha inoltre riferito che, "il piano di ristrutturazione ex art. 67 comma 3 lettera d) L. F, in corso di revisione, a seguito della previsione sopra rappresentata e coerentemente alle strategie di sviluppo deliberate dai Soci, individua nell'attività di Agenzia Unica per la Mobilità prevista dalla Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 e smi, la principale funzione della Società a decorrere dalla fine del corrente anno. A seguito del trasferimento del ramo di azienda e sino alla piena attivazione delle funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità, la società può contare sui seguenti flussi in entrata: euro 2,5 mil. anno corrispettivo da locazione degli Assets immobiliari strumentali al servizio TPL regionale Umbria, euro 1,1 mil. anno corrispettivo da locazione degli Assets immobiliari strumentali al servizio TPL Comune di Roma, circa euro 120.000,00 anno introiti da tariffa Parcheggio S. Anna Perugia, euro 220.000,00 anno introiti da affitti immobili lungo linea ferroviaria, circa euro 30.000,00 anno introiti da tariffa parcheggio ex linea ferroviaria Spoleto/Norcia."

L'Ente ha precisato che il piano di risanamento in corso ha progressivamente ridotto i costi di funzionamento della società, con conseguimento, per il 2017, di un saldo positivo tra valore della produzione e costo di funzionamento. Lo stesso ha riferito che i fattori che hanno determinato il risultato negativo negli ultimi due anni (2015 e 2016) sono da ricondurre sia ad accantonamenti e svalutazioni effettuati in ottica molto prudentiale (per circa € 19 milioni nel solo 2015), in mancanza dei quali il bilancio avrebbe chiuso in sostanziale pareggio, sia agli oneri finanziari, che costituiscono oltre i 2/3 della perdita netta registrata.

f) *Evidenziazione dei rapporti di debito credito*

L'ente ha riferito che i rapporti debito/credito con la società sono rilevati annualmente in sede di rendiconto della gestione e riportati nel questionario sul Rendiconto redatto dall'Organo di revisione dell'Ente che viene trasmesso alla Sezione.

A tale proposito, nella "Relazione al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 Nota Integrativa" della Provincia⁷⁷, risulta che l'Ente vanta nei confronti della società crediti per € 9.105.130,00⁷⁸ e debiti per € 13.367,56, corrispondenti ai rispettivi debiti e crediti certificati dalla società. Anche la Provincia nella predetta Relazione ha precisato che la società UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A. "ha prodotto una certificazione priva della prevista asseverazione dell'organo di controllo societario, e che la stessa è stata ripetutamente sollecitata, senza esito ad adempiere correttamente alla disposizione normativa".

In merito allo stato di attuazione degli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP, gli Enti hanno riferito quanto segue⁷⁹:

- Art. 6 (obbligo della società partecipata di predisporre la "relazione sul governo societario" nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (comma 2) e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3):

La Regione e la Provincia di Perugia hanno comunicato che la società ha adempiuto all'obbligo. Il Comune di Perugia, a sua volta, ha inviato alla società lo scadenzario di tutti gli adempimenti previsti dal TUSP per le società a controllo pubblico, tra cui quelli previsti dal richiamato art. 6 senza, tuttavia, farsi carico di riscontrare l'effettivo assolvimento dell'obbligo da parte della partecipata.

- Art. 11, comma 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile):

⁷⁷ V. pagg. n. 73 e 111 della Relazione. Relativamente ai crediti vantati dalla Provincia nei confronti della società,

⁷⁸ In particolare, tali crediti sono riferiti: per € 3.000.000 al residuo dell'anticipazione di liquidità erogata dalla Provincia alla società, di cui al precedente punto sub d); per € 6.103.130 agli "utili da riserve straordinarie attribuiti dalla ex partecipata APM S.p.A. e mai distribuiti". (v. pag. 16 e 17 della Relazione).

⁷⁹ Si riportano di seguito le comunicazioni dei singoli enti che hanno ottemperato alle richieste istruttorie.

La società attualmente ha un unico amministratore, nominato in data 28.7.2017.

- Art. 11 (obbligo di previsione nello Statuto della società partecipata degli elementi di cui al comma 9 entro il 31 luglio 2017):

La Regione ha comunicato che la società ha adempiuto all'obbligo.

- Art. 14, comma 5 (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di effettuare trasferimenti straordinari o apertura di credito e di rilasciare garanzie a favore della società partecipata (che ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio) o, in alternativa, predisposizione di un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni):

Il Comune di Perugia ha dichiarato che la fattispecie non ricorre poiché non sono stati effettuati da parte dello stesso aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, rilascio di garanzie a favore della società.

La Regione ha dichiarato che alla società è stato richiesto un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nel triennio.

La Provincia di Perugia ha dichiarato di non aver proceduto ad alcuna delle operazioni straordinarie previste dall'art. 14, comma 5.

- Art. 19, comma 3 (adozione da parte della società partecipata dei provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001):

La Regione e la Provincia hanno dichiarato che la società ha adottato il regolamento per il reclutamento del personale.

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

La richiesta indirizzata dalla Regione alla società a seguito di D.G.R. n. 1062 del 26.9.2018, di predisporre un piano di contenimento dei costi di funzionamento inclusa la spesa del personale, non è sostitutiva dell'obbligo gravante sugli enti partecipanti di fissare autonomamente gli obiettivi specifici in argomento.

La Provincia ha dichiarato che, nonostante non detenga il controllo della società, in sede di approvazione del D.U.P. 2017/2019 ha previsto per la società un obiettivo operativo, consistente nella trasformazione della stessa in Agenzia Regionale della Mobilità (come previsto dalla legge regionale n. 9/2014) e un obiettivo di riduzione dei costi di funzionamento (oneri per gli organi di amministrazione e controllo e oneri finanziari) ed ha previsto la verifica circa il perseguimento di tali obiettivi al 31.12.2018, in sede di razionalizzazione periodica delle società partecipate ex art. 20 del TUSP.

L'assegnazione degli obiettivi alla partecipata presuppone il coinvolgimento degli organi deliberanti della società e non può costituire oggetto di iniziative autonome e disaggregate dei singoli soci.

- Art. 21, comma 1 (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con

risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

Il Comune di Perugia ha dichiarato che la fattispecie non ricorre poiché i risultati negativi sono stati immediatamente ripianati dalla società attraverso gli strumenti previsti dal codice civile.

La Regione ha dichiarato di aver adempiuto all'obbligo.

La Provincia ha dichiarato che non si è avvalsa di tale disposizione in quanto la Società, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ha proposto la copertura contestuale delle perdite con utilizzo delle riserve straordinarie, proposta approvata dai soci⁸⁰.

Le dichiarazioni del Comune di Perugia e della Provincia di Perugia non tengono conto del risultato negativo registrato nel 2016.

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

Il Comune di Perugia ha invitato la società ad adempiere a quanto prescritto dalla richiamata disposizione *in primis* con nota del 3.11.2016 e poi con ulteriore sollecito del 22.3.2018. **L'Ente non ha riferito tuttavia in merito alla intervenuta attuazione della disposizione in esame da parte della società.**

La Regione ha riferito che la società ha adempiuto all'obbligo e che non si rilevano eccedenze.

Non è dato capire se detta comunicazione faccia seguito ad un formale e motivato atto ricognitivo del personale.

- Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

La Regione ha riferito che gli adeguamenti sono stati adottati entro il termine previsto.

Considerazioni finali

Tenuto conto dei complessivi dati trasmessi dagli Enti, si rileva quanto segue:

- **non ravvisandosi nell'attività svolta dalla partecipata alcun interesse generale o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti partecipanti, si impone la dismissione delle partecipazioni nella società in argomento, viepiù rafforzata dalle consistenti perdite registrate dalla medesima. Al riguardo non appare motivata la decisione di rinviare il programmato piano di razionalizzazione, essendo stata definita, peraltro, a seguito della risposta fornita dall'Agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 212 del 2000, la questione fiscale prospettata dagli Enti;**

⁸⁰ Cfr. nota n. 10.

– in attesa di attuare il piano di dismissione si pone comunque la necessità di razionalizzare i costi di funzionamento che superano di gran lunga il valore della produzione realizzata dalla partecipata.

Il piano di ristrutturazione aziendale redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, non esime gli enti partecipanti dall'obbligo di provvedere autonomamente, in sede di revisione delle partecipazioni, alla razionalizzazione dei costi di funzionamento mediante convergenti proposte, da esaminare ed approvare nella competente sede della Assemblea dei soci. Opportune riflessioni avrebbe dovuto sollecitare, in particolare, l'ingente costo sostenuto per n. 61 unità di personale, a fronte del ridotto volume di attività realizzato.

– gli enti partecipanti non hanno assicurato, peraltro, l'ottemperanza –da parte della società partecipata- all'obbligo di effettuare la ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze entro il 30.9.2017, come prescritto dall'art. 25, comma 1, del TUSP;

– non si è ottemperato al disposto dell'art. 19, comma 5, del TUSP, che fa obbligo agli enti pubblici partecipanti di emanare il provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici – annuali e pluriennali – sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata;

– in via generale si è rilevato come le considerazioni e le iniziative assunte dai singoli Enti, non sempre concordanti, siano conseguite a riflessioni autonomamente elaborate che, più opportunamente, sarebbe stato necessario tradurre in convergenti proposte da esaminare nella competente sede societaria.

7.2.2 A.S.I.T. - Azienda Servizi Integrati Territoriali s.p.a.

a. Dati storici

A.S.I.T. è stata costituita nell'anno 2001 dal Comune di Narni, con l'obiettivo di gestire alcuni servizi comunali. Nel 2018 A.S.I.T. S.p.a. si è trasformata nell'azienda speciale A.SPE.M.

b. Attività

Gestione servizi locali e/o di pubblica utilità per conto del Comune di Narni, (lavorazioni tecniche, contabili, amministrative e informatiche connesse con la gestione dei tributi locali; gestione delle luci votive cimiteriali; gestione parcheggi e servizi connessi; biblioteca comunale; attività di supporto all'università; urbanistica e lavori pubblici; servizi finanziari, avvocatura, affari generali e servizi connessi; servizi di supporto al protocollo, ai servizi informatici, telematici e digitali).

c. Compagnie sociale

La Società è partecipata dal Comune di Narni al 100%.

d. Elementi desunti dal questionario dell'Ente partecipante e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 24
- Numero amministratori: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 2
- Numero componenti organo di controllo: 5
 - di cui nominati dall'Ente: 0
- Risultato d'esercizio
 - 2015: - € 168,067
 - 2014: € 1.211,00
 - 2013: € 7.915,00
 - 2012: € 961,00
 - 2011: € 759,00
- Costo del personale: € 673.138,00
- Compensi amministratori: € 16.740,00
- Compensi componenti organi di controllo: € 16.114,00
- Fatturato:
 - 2015: € 777.426,426
 - 2014: € 2.305.505,00
 - 2013: € 4.499.869,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dal piano di razionalizzazione

E' stato deliberato dal Comune di Narni di mantenere provvisoriamente la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in attesa di trasferire le competenze della società ad un'azienda speciale del Comune.

f. Considerazioni della Sezione

In sede istruttoria è stato evidenziato che dagli atti di revisione straordinaria non si desumono le specifiche attività effettivamente svolte dalla partecipata e che non è dato risalire pertanto ai "servizi di interesse generale" che ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera h, e 4 del TUSP, potrebbero giustificare il mantenimento della partecipazione.

Si rileva altresì la carente motivazione della delibera di mantenimento senza razionalizzazioni della partecipazione, stante il mancato riscontro, in via preliminare, della necessità di monitorare la situazione economico-finanziaria della partecipata, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- analisi comparativa dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- indicazione delle prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, un piano strutturato di contenimento dei costi;
- informazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 19 del TUSP;
- evidenziazione dei rapporti di debito credito con la partecipata.

In aggiunta era stato richiesto di riferire in ordine all'attuazione di altre numerose disposizioni del T.U.S.P.

In risposta alla nota istruttoria del 23 luglio 2018 prot. n. 1047, volta ad acquisire chiarimenti al riguardo, l'Ente ha comunicato con nota del 16 agosto 2018 prot. n. 22860, che *"L'Asit Srl sta ormai terminando il processo di trasformazione in azienda speciale ASPEM di Narni: l'assemblea straordinaria che ha approvato il nuovo Statuto di ASPEM ... si è svolta il 14 Maggio 2018 e, con la nomina dell'Amministratore unico ... ed il conseguente parere del consiglio comunale, il procedimento potrà considerarsi concluso.*

L'ultimo bilancio, quello, del 2017, è stato approvato il 30.04.2018, con un utile di € 34.203,00.

La ripubblicizzazione della società in azienda speciale, quindi, non avrà alcun lascito negativo.

Un controllo sicuramente più spinto, stante la quota di partecipazione, è stato attivato con il 'Regolamento sul controllo delle partecipate' che prevede, all'art. 7 il c.d. "controllo concomitante" e, affinché questo sia possibile l'organo amministrativo della società deve predisporre ... relazioni trimestrali e semestrali (report) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale ...

Dal report trimestrale da parte del Presidente A.SPE.M e dal bilancio di periodo si ricava una situazione finanziaria che, in piena continuazione con l'azione già intrapresa, si sta stabilizzando, grazie alla ristrutturazione del debito (in specie con gli istituti di credito), che oltre ad abbattere la quota capitale da restituire consente indubbiamente di avere un assai minore peso degli oneri finanziari rispetto agli anni precedenti...

Ovviamente il monitoraggio sull'equilibrio dell'azienda deve essere costante".

La risposta dell'Ente non corrisponde puntualmente alle richieste istruttorie della Sezione e non consente di valutare appieno l'ottemperanza, da parte della partecipata e dello stesso Ente, alle disposizioni del TUSP, così come evidenziate nella nota istruttoria della Sezione.

Dagli atti della revisione non emerge l'iter che si intende seguire per trasferire le competenze della partecipata nella costituenda Azienda speciale, né il cronoprogramma delle attività funzionali al predetto trasferimento.

Per effetto della trasformazione dell'attività della società nell'azienda speciale A.SPE.M., le attenzioni dell'Ente sono destinate a trasferirsi su quest'ultima.

7.2.3 Polisport s.r.l.

a. Dati storici

costituita nel 1998 allo scopo di favorire, senza scopo di lucro, lo sviluppo e l'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche.

b. Attività

gestione impianti sportivi (piscina, pista di atletica, campi da tennis, campi di calcio e calcetto, Palazzetto dello sport, palestre).

c. Compagine sociale

l'intero capitale sociale è stato sottoscritto dal Comune di Città di Castello.

d. Elementi desunti dal questionario dell'Ente e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 17*
- Numero amministratori: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Numero componenti organo di controllo: 5 di cui nominati dall'Ente: 5
- Risultato d'esercizio
 - 2015: 2.780,00
 - 2014: 4.239,00
 - 2013: 14.292,00
 - 2012: 9.584,00
 - 2011: - 356.231,00
- Costo del personale: 692.494,00
- Compensi amministratori: 12.480,00
- Compensi componenti organi di controllo: 16.722,00
- Fatturato:
 - 2015: 1.586.690,00
 - 2014: 1.575.085,00
 - 2013: 1.590.885,00

* dal sito istituzionale della società risulta che al 30.11.2017 il numero di dipendenti era di 28 unità.

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dal piano di razionalizzazione

Il Comune ha ritenuto che sussiste la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività consentite dall'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. g).

A seguito delle difficoltà emerse nella fase operativa di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione relativo a Polisport, che prevedeva la vendita della partecipazione nella Società mediante gara a doppio oggetto con ricerca di un concessionario privato, l'Amministrazione ha

elaborato una nuova strategia per far fronte alle criticità della Società, attraverso l'aggregazione con altra Società partecipata (SO.GE.PU S.p.A.), che già svolge per il Comune servizi di interesse generale.

La nuova configurazione del processo di razionalizzazione, già approvato nelle sue linee fondamentali con la DCC n. 48 del 3 luglio 2017, prevede: 1) l'acquisizione da parte di Sogepu della totalità delle quote societarie di Polisport detenute dal Comune attraverso un'operazione di permuta con azioni proprie; 2) la fusione per incorporazione di Polisport in Sogepu.

I tempi di realizzazione dell'indicato progetto *"sono legati allo svolgimento dei due procedimenti indicati per il perfezionamento dell'operazione."*

Secondo il Comune, l'operazione comporterebbe un naturale contenimento dei costi grazie alla realizzazione di economie di scala e all'aumento della produttività aziendale derivanti dall'integrazione tra le strutture tecnico amministrative delle due Società, nonché tra gli impianti sportivi gestiti da Polisport e l'area di proprietà di Sogepu (la presenza all'interno del complesso sportivo Belvedere dell'area di proprietà di Sogepu consentirebbe la realizzazione di un unico complesso immobiliare, con contestuale contenimento dei costi). Verrebbero così a crearsi delle sinergie comportanti un generale efficientamento ed un risparmio di spesa (annullamento della spesa relativa agli organi amministrativi e al collegio sindacale della Polisport, integrazione delle strutture tecnico-amministrative delle due società, risparmi finanziari conseguenti alla maggiore patrimonializzazione della società incorporante e, in particolare, alla eventuale ristrutturazione dei debiti pregressi di Polisport mediante ricorso a finanziamenti con tassi di interesse più bassi). Nel Piano industriale adottato sono stati ipotizzati risparmi di costi per Euro 50.000,00 nel 2017 e Euro 100.000,00 a partire dal 2018.

f. Considerazioni della Sezione:

La decisione di razionalizzare la partecipazione mediante accorpamento della società non è accompagnata da un cronoprogramma indicativo, tra l'altro, della data di completamento dell'operazione di ristrutturazione.

L'attività di produzione di servizi svolta dalla società potrebbe collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che essa soddisfi un *"interesse generale"* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che l'attività venga svolta, tra l'altro, *"a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate da Aziende private] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

Non basta peraltro che tali condizioni vengano enunciate nello Statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili.

La sussistenza di dette condizioni, da riscontrare anche ai fini della programmata incorporazione nella Sogepu SpA, non è stata tuttavia comprovata dal Comune in termini univoci ed oggettivi.

Lo stesso provvedimento di carattere generale, approvato con DGC n. 171 del 27/08/2018, *"avente ad oggetto la complessiva gestione dell'impiantistica sportiva comunale [... e] preordinata all'individuazione di criteri generali di gestione e di precisi obiettivi in termini qualiquantitativi del servizio da rendere e di budget finanziari sostenibili, tenendo conto della complessità e peculiarità di un servizio pubblico connotato da un elevato valore sociale e dalla scarsità di risorse private azionabili"* ed il conseguente *"documento di fattibilità economia e finanziaria"*, sembrano funzionali alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione più che ad affermare le specifiche condizioni atte a soddisfare l' *"interesse generale"* siccome declinato al citato art. 2.

In merito infine alle iniziative intraprese, anche nei confronti della partecipata, al fine di dare attuazione, in attesa della programmata ristrutturazione, alle ulteriori disposizioni del TUSP concernenti le società a controllo pubblico, il Comune ha riferito quanto segue:

- Art. 6, comma 2 (obbligo della società partecipata di predisporre la *"relazione sul governo societario"* nella quale siano indicati i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli eventuali strumenti di governo societario di cui al comma 3); Art. 19, comma 2 (obbligo di emanare provvedimenti che fissano criteri e modalità per il reclutamento del personale); Art. 11, commi 3 (obbligo di prevedere un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera motivata, un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, in alternativa all'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile) e 4 (obbligo di assicurare nella scelta degli amministratori l'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120); Art. 26 (obbligo della società partecipata di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del T.U.S.P. entro il 31 luglio 2017):

nel comunicare al riguardo *"Nell'ambito delle direttive riepilogative delle disposizioni e dei vincoli normativi applicabili alle società partecipate, elaborate dall'Ente... sono stati richiamati gli obblighi sanciti [dalle disposizioni in esame e, in generale] dalle norme del Testo Unico"*, **il Comune ha tuttavia omissso di specificare se le menzionate disposizioni del TUSP siano state o meno recepite dalla società.**

- Art. 19, comma 5 (emanazione, da parte degli enti pubblici partecipanti, del provvedimento di fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società partecipata):

il Comune ha omissso di riferire in merito.

- Art. 21, comma 1: (in relazione al risultato negativo del 2011) obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (comma 1):

"Non è stato dato corso all'accantonamento in quanto la perdita era stata immediatamente ripianata."

- Art. 25, comma 1 (obbligo della società partecipata a controllo pubblico di effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, entro il 30 settembre 2017):

La nota sollecitatoria del Comune *"è stata riscontrata dalla società in data 4.10.2017, con la comunicazione dell'insussistenza di esuberanti di personale"*.

Non è dato sapere tuttavia se l'esito della ricognizione su eventuali esuberanti di personale sia stato recepito in un apposito atto motivato della società.

7.2.4 Tela Umbra s.c.a r.l.

a. Dati storici

Il Laboratorio Tela è nato nel 1908 nei locali del palazzo Tommasini per volere della baronessa Alice Hallgarten Franchetti, allo scopo di dare lavoro a povere madri e proseguire l'antica arte della tessitura a mano. Alla morte dei baroni, l'attività è stata mantenuta in vita dall'Opera Pia con il materiale lasciato a disposizione dai baroni stessi.

Nel 1981, in seguito alla soppressione dell'Opera Pia, il Laboratorio è passato alla Regione dell'Umbria e, nel 1985, le lavoranti si sono costituite in cooperativa insieme al Comune di Città di Castello e all'Agenzia Regionale Sviluppo Umbria.

Nel 1988 la legge regionale n. 33 del 30 agosto ha disposto la costituzione della società cooperativa a responsabilità limitata "Tela umbra", tuttora funzionante.

b. Attività

Produzione manufatti pregiati (tela di canapa o di lino tessuta a mano e tessuti spolinati).
Gestione Museo della Tela Umbra.

c. Compagine sociale

Trattasi di società a controllo pubblico, ex art. 2, comma 1, lett. b) e m), d. lgs. n. 175/2016, partecipata principalmente da:

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	26,91%
SVILUPPUMBRIA*	65,12%

*a sua volta partecipata dalla Regione Umbria per il 92,30%

d. Elementi desunti dai questionari del Comune di Città di Castello e della Regione e/o acquisiti in sede istruttoria

- Numero medio dipendenti: 6
- Numero amministratori: 5
- Numero componenti organo di controllo: 1
- Risultato d'esercizio
- 2015: - 5.920,00
- 2014: 2.108,00
- 2013: - 11.528,00
- 2012: - 10.171,00
- 2011: - 3.486,00

Negli esercizi 2016 e 2017 la società ha invece conseguito utili, rispettivamente per € 1.388,00 e per € 3.938,00.

- Costo del personale: 121.203,00
- Compensi amministratori: 0,00

- Compensi componenti organi di controllo: 1.500,00
- Fatturato:
 - 2015: 159.808,00
 - 2014: 172.940,00
 - 2013: 163.247,00

e. Determinazioni degli enti partecipanti desunte dai piani di razionalizzazione e in fase istruttoria

In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, la Regione Umbria (che detiene il 60,1% del capitale di Tela Umbra Soc. Coop., per il tramite di Sviluppumbria), ha ritenuto di procedere alla alienazione della partecipazione indirettamente detenuta in quanto la società ricade nella condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. d (società con fatturato medio inferiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente).

Il Comune di Città di Castello ritiene, invece, che l'attività svolta dalla Società sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in quanto permette di valorizzare e tutelare il profondo valore culturale della tradizione tessile umbra, che è una delle peculiarità del territorio comunale.

Ha quindi deliberato di mantenere la partecipazione, con interventi di razionalizzazione.

In particolare, l'Ente ha specificato che "L'attività svolta dalla cooperativa, nata su progetto del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria insieme con le lavoratrici all'epoca in servizio con lo scopo di preservare le professionalità esistenti all'interno del vecchio laboratorio di tessitura creato per offrire lavoro alle ragazze madri della zona, ha assunto nel tempo un notevole prestigio artigianale, realizzando la promozione e la diffusione della cultura artistica del lino. È interesse pertanto dell'amministrazione salvaguardare ed incrementare tale prezioso patrimonio, al fine di evitare la scomparsa di quei valori sociali e culturali che esso esprime, in continuità con il lascito Franchetti."

Circa le modalità di attuazione dell'intervento di razionalizzazione, l'amministrazione ha dichiarato che si sta valutando la possibilità di "procedere o mediante fusione con un soggetto del terzo settore che presenti un oggetto sociale analogo, o con la messa in liquidazione della società ed acquisizione del ramo d'azienda da parte di un soggetto del terzo settore" e che l'operazione comporterebbe un naturale contenimento dei costi grazie alla realizzazione di economie di scala e all'aumento della produttività aziendale, con la creazione di "sinergie che porterebbero ad un generale efficientamento e ad un risparmio di spesa che non sono tuttavia al momento quantificabili".

L'Ente ha infine precisato che il percorso di razionalizzazione non è ancora stato definito e che pertanto non è possibile indicare i tempi di perfezionamento delle operazioni.

f. Considerazioni della Sezione

La società rientra nel "Gruppo Sviluppumbria" di cui all'Allegato "A" del TUSP cui non è applicabile l'art. 4 del richiamato decreto, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto.

In attesa di avviare le citate azioni di razionalizzazione, tuttora oggetto di valutazione da parte del Comune di Città di Castello, **sarebbe stato comunque necessario verificare la sussistenza dei presupposti per attuare più immediati interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenuto conto dell'andamento negativo della gestione della partecipata ed in considerazione delle possibili ripercussioni negative sui bilanci degli Enti partecipanti.**

In particolare, sarebbe stato necessario evidenziare nel piano di revisione straordinaria:

- a) gli esiti dell'analisi comparata dei costi - attuali e potenziali - che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sul bilancio dell'Ente;
- b) le prospettive di razionalizzazione della gestione e, in particolare, di un piano strutturato di contenimento dei costi, a iniziare dai costi sostenuti per il funzionamento degli organi sociali;
- c) le informazioni sul raggiungimento degli obiettivi cui erano stati subordinati gli eventuali finanziamenti alla società partecipata;
- d) i rapporti di debito credito con la partecipata.

Sollecitati a riferire in merito a quanto sopra, gli Enti hanno comunicato quanto segue.

Il Comune di Città di Castello, in risposta alla nota istruttoria del 16 luglio 2018, ha comunicato che *"la concreta individuazione del migliore percorso per addivenire al risultato di preservare e valorizzare comunque il patrimonio storico, artistico e culturale della società è stata rimessa ad una scelta condivisa con la Regione dell'Umbria che, tramite Sviluppumbria, detiene la partecipazione maggioritaria, e che ha avviato nei primi mesi del 2018 un tavolo istituzionale coi soggetti coinvolti"*.

In merito agli aspetti di cui sopra, non trattati nel piano di revisione straordinaria, l'Ente ha dichiarato:

- [per i punti sub a) e c)] di non sostenere alcun costo per la gestione della società;
- [per il punto b)] che dai dati del bilancio 2017 si rileva che la società ha messo in atto una serie di interventi finalizzati al contenimento delle spese di gestione ed all'ottimizzazione dei servizi nonché un piano di controllo dei flussi finanziari, che hanno consentito, grazie anche ai contributi degli enti partecipanti, di conseguire un utile d'esercizio superiore a quello del 2016. L'Ente ha quindi precisato che l'organo amministrativo non riceve alcun compenso;
- [per il punto sub d)] che non sussistono rapporti di debito/credito con la partecipata.

In merito agli ulteriori adempimenti prescritti dal TUSP riguardanti le società a *"controllo pubblico"*, il Comune di Città di Castello ha ritenuto di non doverne dare conto, *"stante il carattere minoritario della partecipazione"*.

Con riferimento ad altre, ulteriori disposizioni del TUSP, il Comune ha evidenziato quanto segue:

- Art. 14, comma 5 (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, di effettuare trasferimenti straordinari o apertura di credito e di rilasciare garanzie a favore della società partecipata che ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o, in alternativa, predisposizione di un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni):

Il Comune di Città di Castello ha riferito di aver rispettato il disposto dell'art. 14.

- Art. 21, comma 1 (obbligo per la pubblica amministrazione partecipante a società con risultato di esercizio negativo, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione):

L'Ente ha riferito di non aver effettuato alcun accantonamento poiché la perdita di esercizio è stata coperta dalle riserve presenti in bilancio.

- Art. 28, comma 1, lett. e), che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, secondo cui *"Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"*:

L'Ente ha riferito di aver rispettato la predetta disposizione.

Considerazioni conclusive

Poiché la società, oltre che dal Comune di Città di Castello (con quota del 26,91%), è partecipata indirettamente anche dalla Regione Umbria (in ragione del 60%, per il tramite di Sviluppumbria S.p.A.), la stessa rientra tra le società "a controllo pubblico" (v. art. 2, co. 1, lett. b e m, del TUSP). Invero, nel caso di specie le partecipazioni detenute dagli enti pubblici, complessivamente considerate, consentono il controllo di diritto della partecipata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c. (cfr. in senso conforme, Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria n. 2/2018/PAR nonché orientamento MEF, Dipartimento del tesoro, Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio 2018;). A tal fine non è necessaria la formalizzazione di un *"accordo per il controllo congiunto"* tra i diversi enti pubblici partecipanti, posto che le prerogative dagli stessi esercitabili nella qualità di azionisti, debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico.

Si ritiene pertanto che, in attesa di definire le operazioni di ristrutturazione individuate nei piani di razionalizzazione, gli Enti partecipanti devono attivarsi affinché tutte le disposizioni del TUSP applicabili alla partecipata - ivi comprese quelle contemplate agli articoli 6, 11, 19, 25, 26 e 28, comma 1, lett. e) [nella parte che ha implicitamente confermato il disposto dell'art. 1, comma 734, della l. n. 296/2006] - trovino puntuale applicazione.

7.3 Società da liquidare

Nei riquadri sottoriportati sono elencate, distintamente per ciascun ente partecipante, le società che gli enti partecipanti hanno deciso di mettere in liquidazione.

Il numero riportato in parentesi indica il sottoparagrafo di trattazione della società partecipata.

Regione Umbria

Partecipazioni indirette:

- NA.RO.GES scarl – In liquidazione (7.3.1)
- Centro studi "Il Perugino" scarl – In liquidazione (7.3.2)
- Cons. Valtiberina produce scarl – In liquidazione (7.3.3)
- TNS Consorzio - In liquidazione (7.3.4)
- Foligno Nuova spa – In liquidazione (7.3.5)
- Centro Ceramica Umbra scarl – In liquidazione (7.3.6)
- Nuova Panetto e Petrelli spa – In fallimento
- ISRIM scarl – In fallimento
- La verde collina srl – In fallimento
- IMU srl - In fallimento
- ECOE' srl – in liquidazione
- Essemaglia mode srl – In fallimento
- Eurocer scarl – In fallimento
- PJ srl – In liquidazione
- ERGIN scarl – In liquidazione
- Artig. "Villamagna" Coop. – In liquidazione coatta amm.va
- COST spa – In liquidazione
- Genzano Parcheggio srl – In liquidazione
- RADTUR srl – In liquidazione
- Menichetti studio srl – In liquidazione
- RCM - Rapanelli Costruzioni Macchine – In fallimento

Provincia di Perugia

Partecipazioni dirette:

- Valnestore Sviluppo srl – In liquidazione (7.3.7)
- S.I.L. – Soggetto intermediario locale "Appennino centrale" scarl – In liquidazione (7.3.8)
- Cons. paniere Trasimeno Orvietano "Terra Arte" scarl – In liquidazione (7.3.9)
- Consorzio Valtiberina Produce scarl – In liquidazione (7.3.3)
- Centro Studi "il Perugino" scarl – In liquidazione (7.3.2)

Provincia di Terni

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- NA.RO.GES scarl – In liquidazione (7.3.1)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ISRIM – In fallimento

Comune di Perugia

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Terni

Partecipazioni dirette:

- USI – Umbria Servizi Innovativi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ISRIM – In fallimento

Comune di Acquasparta

Partecipazioni dirette:

- Consorzio A.M.U. srl – In liquidazione (7.3.14)

Comune di Allerona

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Alviano

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Amelia

Partecipazioni dirette:

- ATC servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Arrone

Partecipazioni dirette:

- ATC servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Assisi

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Attigliano

Partecipazioni dirette:

- ATC servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Avigliano Umbro

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- Consorzio A.M.U. srl – In liquidazione (7.3.14)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Baschi

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Bastia Umbra

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Bettona

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Bevagna

Partecipazioni dirette:

- Mattatoio “Valle Umbra sud” spa – Procedura concorsuale (7.3.17)

Comune di Calvi dell’Umbria

Partecipazioni dirette:

- ATC servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Cannara

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Cascia

Partecipazioni dirette:

- ASVA srl – In liquidazione

Comune di Castel Giorgio

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Castel Viscardo

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Castiglione del Lago

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)
- Listro srl – In liquidazione (7.3.18)

Comune di Città della Pieve

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)
- Centro Studi "Il Perugino" scarl – In liquidazione (7.3.4)

Comune di Città di Castello

Partecipazioni dirette:

- Consorzio Valnerina Produce scarl – In liquidazione (7.3.5)

Comune di Collazzone

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Corciano

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Deruta

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Fabro

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Ferentillo

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Ficulle

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Foligno

Partecipazioni dirette:

- FILS srl – In liquidazione (7.3.17)
- Mattatoio "Valle Umbra sud" – Procedura concorsuale (7.3.15)
- Foligno Nuova spa – In liquidazione (7.3.5)

Partecipazioni indirette:

- SET srl – In liquidazione

Comune di Fratta Todina

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

- Coop. Agricola "Media Valle del Tevere" sooc.coop. –
In liquidazione coatta amministrativa

Comune di Giove

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Guardia

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ITT – In liquidazione (7.3.20)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Gubbio

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa (7.3.12)

Comune di Lisciano Niccone

Partecipazioni dirette:

- ITT – In liquidazione (7.3.18)

Comune di Lugnano in Teverina

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Magione

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)
- Cons. paniere Trasimeno Orvietano "Terra e Arte" –
In liquidazione (7.3.9)

Comune di Marsciano

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Massa Martana

Partecipazioni dirette:

- Consorzio A.M.U. srl - In liquidazione (7.3.14)

Comune di Monte Castello di Vibio

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)
- Coop. Agricola “Media Valle del Tevere” soc.coop. – In liquidazione coatta amministrativa

Comune di Montecastrilli

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Montecchio

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Comune di Montefalco

Partecipazioni dirette:

- Mattatoio “Valle Umbra sud” spa – Procedura concorsuale (7.3.15)

Comune di Montefranco

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Montegabbione

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Comune di Monteleone di Orvieto

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Montone

Partecipazioni dirette:

- ITT – In liquidazione (7.3.18)

Comune di Nocera Umbra

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Orvieto

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Comune di Otricoli

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Paciano

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Panicale

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)
- Valnestore Sviluppo srl – In liquidazione (7.3.7)

Comune di Parrano

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Passignano sul Trasimeno

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Penna in Teverina

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Piegaro

Partecipazioni dirette:

- Valnestore Sviluppo srl – In liquidazione (7.3.7)
- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Polino

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di Porano

Partecipazioni dirette:

- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di San Gemini

Partecipazioni dirette:

- Consorzio AMU srl – In liquidazione (7.3.14)
- ATC spa – In liquidazione (7.3.10)
- ATC Servizi spa – In liquidazione (7.3.11)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl – In liquidazione

Comune di San Venanzo

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa – In liquidazione (7.3.12)

Comune di Spello

Partecipazioni dirette:

- Mattatoio "Valle Umbra sud" spa - Procedura concorsuale (7.3.15)

Comune di Spoleto

Partecipazioni indirette:

- ECOE' srl - In liquidazione
- ERGIN scarl - In liquidazione
- Genzano Park srl - In liquidazione

Comune di Stroncone

Partecipazioni dirette:

- ATC Servizi spa - In liquidazione (7.3.11)
- ATC spa - In liquidazione (7.3.10)

Partecipazioni indirette:

- ATC parcheggi srl - In liquidazione

Comune di Todi

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa - In liquidazione (7.3.12)
- Coop. agricola "Media Valle del Tevere" soc.coop. - Procedura concorsuale

Comune di Torgiano

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa - In liquidazione (7.3.12)

Comune di Trevi

Partecipazioni dirette:

- Mattatoio "Valle Umbra sud" spa - Procedura concorsuale (7.3.15)

Comune di Umbertide

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa - In liquidazione (7.3.12)

Comune di Valfabbrica

Partecipazioni dirette:

- Sienergia spa - In liquidazione (7.3.12)

CCIAA di Perugia

Partecipazioni dirette:

- S.I.L. - Soggetto intermediario locale "Appennino centrale" scarl - In liquidazione

- Assonet soc. coop. – In liquidazione (7.3.19)
- Retecamere scarl – In liquidazione (7.3.20)

USL Umbria 2 – Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2

Partecipazioni dirette:

- Leonardo srl – In liquidazione (7.3.21)

7.3.1 Naroges - Narni Rocca Gestione s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

- SVILLUPPUMBRIA SPA 42,50%
- COMUNE DI NARNI 27,03%
- AMM.NE PROV.LE TERNI 23,97%
- LIGHT ARCHITECTURE LTD 6,50%

b. Posta in liquidazione

in data 22 luglio 2009.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione)

- PROVINCIA di Terni: "... *Il liquidatore illustra la situazione mettendo in evidenza, riguardo alla situazione del contenzioso in atto tra la società NAROGES SCARL ed il socio LIGHT ARCHITECTURE LTD, per un credito vantato dalla società, che di fatto è di impedimento alla cessazione dell'attività.*";

- La Regione (che vi partecipa indirettamente tramite Sviluppumbria) ha comunicato che la procedura di liquidazione è tuttora in corso e che il liquidatore è stato sollecitato, da ultimo il 12.2.2018 e il 13.9.2018, per la convocazione dell'assemblea al fine di verificare la possibilità di chiusura delle pendenze e dei contenziosi in atto e di procedere alla cancellazione della società.

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011	€ - 11.901,00
2012	€ - 320,00
2013	€ - 10.959,00
2014	€ - 3.377,00
2015	€ - 772,00

Considerando che le perdite registrate, al pari dei costi della procedura in atto, sono destinate a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è onere e interesse degli Enti attivarsi per rimuovere con ogni possibile immediatezza le cause che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione. Ciò anche in considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe

continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione.

Nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, l'Ente Regione ha comunicato che per la società in esame non si evidenziano, neanche indirettamente, oneri gravanti sul bilancio dell'Ente inerenti alle gestioni liquidatorie, senza peraltro considerare i costi della gestione liquidatoria.

7.3.2 Centro studi "Il Perugino" di Città della Pieve s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

- Link Campus UNIVERSITY OF MALTA 55,00%
- Sviluppumbria S.p.A. 25,00%
- Amm. Provinciale di Perugia 10,00%
- Comune di Città della Pieve 10,00%

b. Posta in liquidazione in data

10 maggio 2010.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) degli Enti partecipanti

- Città della Pieve: l'Ente si è limitato a riferire che *"il liquidatore ha comunicato ai soci che la chiusura della società avverrà con la prescrizione ordinaria in quanto i soci non hanno mai deliberato in ordine alla copertura della liquidazione dello stato passivo."*
- Amm.ne Prov.le di Perugia: l'Ente si è limitato a riferire quanto già riportato dal Comune di Città delle Pieve.

d. Osservazioni della Sezione

La Società in stato di liquidazione non è operativa.

Gli Enti partecipanti non hanno assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termini ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

7.3.3 Consorzio Valtiberina Produce s.c.a r.l.

a. Compagine sociale:

- Comune di Città di Castello 77,49%
- Amm.ne Provinciale di Perugia 4,21%
- Altri soci privati 18,30%

b. Posta in liquidazione

in data 7 agosto 2017.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) degli Enti partecipanti:

- Amm.ne Provinciale di Perugia: nella risposta alla nota istruttoria afferma che " *con pec del 26.10.2017 si è provveduto a richiedere al liquidatore la chiusura delle operazioni, da svolgersi con la massima sollecitudine. Attualmente è in corso l'invio di un nuovo sollecito.*"
- Comune di Città di Castello: ha comunicato che: " *... L'Ente ha provveduto a richiedere al liquidatore informazioni sullo stato della liquidazione Dalla risposta fornita si evince che è in corso l'attività specifica del recupero dei crediti e della effettiva debenza dei debiti iscritti in bilancio e che i tempi per la chiusura del procedimento sono prevalentemente legati a quelli di realizzo del patrimonio immobiliare, all'esito di procedure di evidenza pubblica che saranno poste in essere dall'organo liquidatore presumibilmente entro la fine del corrente anno. Non è dato al momento di avere cognizione se dell'esito della procedura di liquidazione possono emergere eventuali costi gravanti sul bilancio dell'Ente.*"

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando i seguenti risultati:

2011 € 2.544,00
2012 € - 12.921,00
2013 € 4.495,00
2014 € 1.190,00
2015 € - 599,00
2016 € - 26.991,00

Nel presupposto che le perdite registrate e i costi della procedura in atto si riflettono in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, quest'ultimi sono portatori di un interesse diretto a conoscere e rimuovere le cause che ostano alla immediata conclusione della procedura di liquidazione.

Le iniziative assunte a tal fine non sembrano particolarmente adeguate ed efficaci.

7.3.4 TNS Consorzio – Sviluppo aree ed iniziative industriali

a. Compagine sociale

Sviluppumbria S.p.A. al 23,73%

b. Liquidazione della Società

- deliberata dalla Regione, che partecipa in Sviluppumbria con il 92,30%.
- disposta dall'assemblea dei soci il 20.12.2013
- la procedura di liquidazione è tuttora in corso. La Regione ha comunicato che Sviluppumbria svolge costantemente il monitoraggio della liquidazione, attivando tutte le azioni utili a preservare il patrimonio immobiliare, ivi incluse le azioni volte a far valere tutte le responsabilità gestionali dei precedenti amministratori e tutelare il patrimonio dei soci, a partire da quello di Sviluppumbria.

c. Osservazioni della Sezione

A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione, in corso da più anni. Ciò anche in considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione.

Nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, l'Ente ha comunicato che per la società in esame non si evidenziano, neanche indirettamente, oneri gravanti sul bilancio dell'Ente inerenti alle gestioni liquidatorie, senza peraltro considerare i costi della gestione liquidatoria.

7.3.5 Foligno Nuova s.p.a.

a. Compagine sociale

- Comune di FOLIGNO 51,00%
- Sviluppumbria S.p.A. 15,39%
- Altri soci pubblici e privati 49,00%

b. Posta in liquidazione in data

22 maggio 2007

c. Cancellazione in data

5 febbraio 2018 a seguito della chiusura del procedimento di liquidazione.

7.3.6 Centro Ceramica Umbra s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

Sviluppumbria S.p.A. al 13,19%

b. Liquidazione della Società

- deliberata dalla Regione, che partecipa in Sviluppumbria con il 92,30%.
- disposta dall'assemblea dei soci in data non comunicata
- la procedura di liquidazione è tuttora in corso. La Regione ha comunicato che il liquidatore è stato sollecitato, da ultimo il 12.2.2018 e il 13.9.2018, per la convocazione dell'assemblea al fine di verificare la possibilità di chiusura delle pendenze e dei contenziosi in atto e di procedere alla cancellazione della società. L'Ente ha altresì riferito che in data 21.09.2018 il liquidatore ha comunicato che procederà a convocare l'assemblea quanto prima.

c. Osservazioni della Sezione

A fronte della messa in liquidazione della partecipata, non sono state fornite notizie in merito alle difficoltà e ai tempi di ultimazione del relativo procedimento, né alle azioni intraprese o da intraprendere per accelerare la conclusione del procedimento di liquidazione. Ciò anche in considerazione dei risultati negativi che la gestione potrebbe continuare ad evidenziare e dei conseguenti oneri indiretti gravanti, anche in prospettiva, sul bilancio della Regione.

Nella risposta alla nota istruttoria del 5 giugno 2018, l'Ente ha comunicato che per la società in esame non si evidenziano, neanche indirettamente, oneri gravanti sul bilancio dell'Ente inerenti alle gestioni liquidatorie, senza peraltro considerare i costi della gestione liquidatoria.

7.3.7 Valnestore sviluppo s.r.l.

a. Compagine sociale

- Comune di Panicale	25,00%
- Comune di Piegaro	25,00%
- Amm.ne Prov.le Perugia	25,00%
- Com. Montana del Trasimeno	25,00%

b. Posta in liquidazione

in data 20 giugno 2016.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) degli Enti

- Amm.ne Prov. Perugia: ha sollecitato, in data 26.10.2017, il liquidatore a chiudere le operazioni di liquidazione con la massima sollecitudine. Ad oggi essendo stato nominato un nuovo liquidatore, l'Ente sta predisponendo un nuovo sollecito.

- Comune di Panicale: " ... si precisa che ad oggi il procedimento di liquidazione non ha generato costi che gravano sul bilancio dell'Ente. ... Il Liquidatore dopo aver effettuato una ricognizione generale della situazione societaria rileva che ad oggi sulla società pendono i procedimenti penali ... che inibiscono ogni tipo di attività liquidatoria. ... Viene inoltre rilevato che pendono nei confronti della società due distinte azioni esecutive promosse dagli istituti di credito sono già state avviate trattative con i creditori al fine di liberare gli immobili pignorati e consentire alla società lo sfruttamento dei propri asset".

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011	€ - 733.183,00
2012	€ - 130.539,00
2013	€ - 447.877,00
2014	€ - 400.223,00
2015	€ - 375.160,00
2016	€ 12.988,00

Considerato che le perdite registrate, al pari dei costi della procedura in atto, sono destinate a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è onere e interesse degli Enti attivarsi per rimuovere con ogni possibile immediatezza le cause che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

7.3.8 S.I.L. Soggetto intermediario locale "Appennino centrale" s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

- Amm.ne Provinciale di Perugia	2,87%
- Camera di Commercio I.A.A. di Perugia	2,30%
- altri enti pubblici e privati	94,83%

b. Posta in liquidazione

in data 14 giugno 2016.

c. Cancellazione in data

2 febbraio 2018 dal registro delle imprese a seguito della conclusione del procedimento di liquidazione.

7.3.9 Consorzio Paniere tipico Trasimeno-Orvietano "Terra e Arte s.r.l."

a. Compagine sociale

- Comunità Montana monti del Trasimeno 14,74%
- Amm.ne Provinciale di Perugia 14,73%
- Comune di Magione 13,13%
- Altri soci privati 57,40%

b. Posta in liquidazione in data

31 dicembre 2009.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) degli Enti partecipanti:

- Comune di Magione: l'Ente non ha fornito riscontro alla nota istruttoria della Sezione.
- Amm.ne Provinciale di Perugia: nella nota di risposta all'istruttoria si legge che: *"E' in corso di predisposizione una nota ufficiale di sollecito di conclusione delle operazioni di liquidazione."*

d. Osservazioni della Sezione

la Società non è operativa, non ha bilanci approvati nell'ultimo quinquennio.

Gli Enti partecipanti non hanno assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termini ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

7.3.10 A.T.C. s.p.a. - Azienda Trasporti Consorziali

a. Compagine sociale

- Comune di Terni	44,17%
- Comune di A.P. Terni	15,12%
- Comune di Orvieto	8,97%
- Comune di Narni	8,00%
- Comune di Amelia	5,24%
- Altri 27 soci pubblici	18,50%

b. Posta in liquidazione in data

8 giugno 2016

c. Indicazioni programmatiche degli enti partecipanti

- Comune di Terni: "si dichiara che la procedura di liquidazione sarà conclusa entro il 2018."
- A.P. Terni, Comune di Amelia: hanno evidenziato la difficoltà di stimare i tempi necessari per la chiusura della liquidazione.

d. Osservazioni della Sezione

la Società attualmente non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011	€	- 2.154,00
2012	€	- 2.761,00
2013	€	- 3.241,00
2014	€	- 2.531.471,00

Contrariamente a quanto riportato dal Comune di Terni nel piano di revisione straordinario approvato in data 18 settembre 2017 è improbabile che la procedura di liquidazione possa concludersi entro il 2018.

Come da comunicazione resa al Comune di Terni, il liquidatore ritiene che: "... i tempi per la conclusione della liquidazione dipendono ... [dal] tempo necessario per la vendita delle azioni [detenute in Umbria Tpl e Mobilità spa], che allo stato non è stimabile non essendo presente alcuna manifestazione di interesse da parte degli enti locali interpellati e stante anche la difficoltà in cui si trova la società partecipata e [da] ultimo dalla tempistica di incasso dei crediti verso gli Enti soci difficilmente stimabili".

In realtà gli Enti partecipanti non si sono fatti carico di monitorare ed analizzare criticamente le ragioni che, a giudizio del liquidatore sono di ostacolo alla immediata chiusura della liquidazione e a venir meno dei costi della procedura e dei disservizi anche amministrativi che si riflettono sulla proficua gestione degli Enti.

7.3.11 A.T.C. Servizi s.p.a. - Azienda Trasporti Consorziali Servizi

a. Compagine sociale

- Comune di Terni	44,16%
- Amm.ne Prov.le di Terni	15,12%
- Comune di Orvieto	8,97%
- Comune di Narni	8,00%
- Comune di Amelia	5,24%
- Altri soci pubblici	18,51%

b. Posta in liquidazione in data

5 ottobre 2015.

c. Indicazioni programmatiche degli Eni partecipanti

- Comune di Terni: "... per completare la liquidazione della controllata è necessario risolvere due problematiche: [perfezionamento da parte del Comune del passaggio in proprietà dei beni della partecipata e conclusione dei contenziosi presenti] [pertanto] stante la complessa situazione appare complicato stimare i tempi necessari alla chiusura della liquidazione....".
- Amministrazione Provinciale di Terni, Comune di Amelia: hanno anch'essi evidenziato sostanzialmente la difficoltà di stimare i tempi necessari per la chiusura della liquidazione stante le problematiche sopra evidenziate.

c. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011 €	- 34.775,00
2012 €	109.678,00
2013 €	- 220.198,00
2014 €	- 241.025,00
2015 €	- 225.607,00

Benché il procedimento di liquidazione si protragga da quasi tre anni, generando costi destinati a gravare sui bilanci dei partecipanti, nessuno di essi, a iniziare dal Comune di Terni che vi partecipa in maggior misura, si è fatto carico di monitorare ed evidenziare le ragioni che ne impediscano la conclusione né di indicare le specifiche azioni intraprese per porre termine alla procedura di liquidazione.

Senza risposta da parte degli Enti è rimasta, in particolare, l'istanza del liquidatore, più volte reiterata, di formalizzare il passaggio in proprietà delle reti che, su indicazione del Comune di Terni, la società avrebbe messo a disposizione della controllata Terni Reti s.r.l.

7.3.12 Sienergia s.p.a.

a. Compagine sociale

- COMUNE DI PERUGIA 36,61%
- ACEA s.p.a. 42,08%
- GESENU s.p.a. 7,58%
- COMUNE DI BASTIA UMBRA 2,34%
- COMUNE DI CORCIANO 2,30%
- COMUNE DI ASSISI 2,08%
- COMUNE DI UMBERTIDE 0,93%
- le residue azioni sono possedute da altri 20 Comuni dell'Umbria.

b. Posta in liquidazione

il 1 settembre 2014.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) degli Enti partecipanti:

- COMUNE DI PERUGIA: l'Ente si è limitato a riferire che *"nella relazione relativa all'esercizio 2017 il collegio dei liquidatori ha confermato la possibilità che la procedura si possa ragionevolmente concludere entro il 2018 attraverso la liquidazione del patrimonio residuo."*
- COMUNE DI BASTIA UMBRIA e COMUNE DI ASSISI: hanno riferito quanto comunicato dal Comune di Perugia, precisando che la *"procedura liquidatoria non ha riflessi sul bilancio dell'Ente"*.
- COMUNE DI CORCIANO: l'Ente ha riferito che: *"... L'ultima relazione dei liquidatori evidenzia come con la procedura liquidatoria sarà possibile presumibilmente estinguere tutte le passività, eccetto una riferita alla società ACEA."*
- COMUNE DI UMBERTIDE: ha trasmesso una nota del Collegio dei liquidatori in cui si afferma che: *"Nel bilancio di Umbertide, come peraltro per tutti gli altri Comuni soci Non grava e non ha mai gravato alcun costo inerente la liquidazione medesima. Si precisa che il protrarsi della liquidazione non genererà in futuro costi per i Comuni ...si ritiene che Sienergia Spas sia prossima alla cancellazione dal registro delle imprese ..."*.

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando i seguenti risultati:

- 2015: € 169.290,00
- 2014: € - 628.452,00
- 2013: € -2.524.458,00
- 2012: € 13.397,00

La Sezione osserva che i costi del procedimento, ad iniziare dal compenso spettante al liquidatore, al pari delle perdite registrate, sono destinati a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti. Di qui l'interesse ad accelerare la chiusura del procedimento di liquidazione in atto.

A fronte della opzione per la liquidazione della partecipata, non sono state indicate in concreto le specifiche azioni intraprese dall'Ente, per assicurare la conclusione del procedimento di liquidazione entro il 31.12.2018 e, con esso, il venir meno degli oneri che continuano a gravare sul bilancio della partecipata.

Si fa presente, al riguardo, che il carattere minoritario della partecipazione non esime dall'obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della sollecita conclusione delle operazioni di liquidazione.

7.3.13 U.S.I. s.p.a. - Umbria Servizi Innovativi

a. Compagine sociale

- Comune di Terni 95,20%
- Regione dell'Umbria 4,00%
- U.S.I. S.p.a. in liq. 0,50%
- Comune di Lugnano in Teverina 0,30%

b. Posta in liquidazione

il 30 settembre 2015.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) degli Enti

- Comune di Terni: nella relazione del liquidatore, trasmessa in risposta alla nota istruttoria della Sezione si legge che: *"... in attesa che l'O.S.I. (Organismo Straordinario di Liquidazione) /Comune di Terni formalizzino una proposta relativa alle risorse disponibili da poter impiegare nella liquidazione di USI, i cui tempi previsti per la conclusione sono quindi chiaramente funzione dei tempi con i quali saranno comunicate eventuali tali risorse. In assenza di quanto sopra lo scrivente ritiene che l'unica alternativa percorribile "per ultimare la procedura di liquidazione" è quella del fallimento con tempi lunghi..."*

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando i seguenti risultati:

2011 €	- 9.077,00
2012 €	1.816,00
2013 €	11.282,00
2014	
2015	

Considerato che i costi della procedura in atto sono destinati a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è onere e interesse degli Enti attivarsi per rimuovere con ogni possibile immediatezza le cause che ostano alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

7.3.14 A.M.U. s.c.a r.l. - Acque Minerali Umbre

a. Compagine sociale

- Comune di Acquasparta	1,81%
- Comune di Sangemini	1,81%
- Comune di Amelia	1,81%
- Comune di Avigliano Umbro	1,81%
- Comune di Massa Martana	1,81%
- Altri soci privati	90,95%

b. Posta in liquidazione in data

16 ottobre 2014.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) del Comune di

- Comune di Acquasparta: l'Ente non è in grado di dare informazioni in merito alla definizione delle operazioni di liquidazione. Lo stesso dichiara che la procedura *"non ha generato costi sul bilancio del Comune."*
- Altri Enti partecipanti: non hanno fornito indicazioni in merito alla ultimazione delle operazioni di liquidazione

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2011 € -	3.862,00
2012 € -	4.903,00
2013 € -	24.591,00
2014 € -	9.400,00
2015 € -	0,00

Contrariamente a quanto riferisce il Comune di Acquasparta, le perdite registrate e i costi della procedura di liquidazione di norma si riflettono in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti. Di qui l'interesse ad accelerare i tempi della liquidazione.

7.3.15 Mattatoio "Valle Umbra Sud" s.p.a.

a. Compagine sociale

- Comune di Foligno 64,25%
- Comune di Trevi 9,00%
- Comune di Montefalco 6,97%
- Altri soci privati 19,78%

b. Posta in liquidazione

in data 11 luglio 2010.

In data 24.11.2011 l'impresa è stata ammessa a procedura di concordato preventivo. L'ufficio fallimentare del Tribunale di Perugia ha provveduto in data 27.6.2013 a nominare il liquidatore e il comitato dei creditori.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) dei Comuni di:

- Comuni di Foligno e Trevi: *"La procedura di liquidazione nell'ambito del concordato preventivo si è rivelata piuttosto complessa per le difficoltà di procedere alla vendita dell'immobile. La procedura, comunque, non potrà essere chiusa immediatamente essendo in corso un contenzioso giudiziario che richiederà ulteriore tempo per la sua definizione. Alla ultimazione della liquidazione, salva l'ipotesi di una dichiarazione di fallimento per l'impossibilità di rispettare il piano concordatario proposto, la società potrà essere cancellata dal Registro delle Imprese. In ogni caso appare evidente che la procedura concorsuale, qualunque sia l'esito finale, non comporta alcun onere per il Comune di Foligno"* e Trevi quali soci *"della medesima società."*
- Il Comune di Montefalco non ha fornito indicazioni.

d. Osservazioni della Sezione

la Società ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

- 2011 € - 402.003,00
- 2012 € - 126.378,00
- 2013 € - 90.228,00
- 2014 € - 33.123,00
- 2015 € - 17.895,00
- 2016 € - 28.855,00
- 2017 € - 23.511,00

Considerando che i costi della procedura in atto, al pari delle perdite registrate, sono destinate a ripercuotersi negativamente sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti, è interesse e onere di quest'ultimi collaborare con gli organi della

procedura concorsuale in atto ai fini di procedere più presto possibile alla liquidazione della società.

7.3.16 Listro s.r.l.

a. Compagine sociale

- Comune di Castiglione del Lago 100,00%

b. Posta in liquidazione

il 4 aprile 2013.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) dell'Ente partecipante

L'Ente non ha risposto alla nota istruttoria per riferire sulle azioni specifiche intraprese per favorire la definizione di un piano che preveda il completamento delle operazioni di liquidazione entro un tempo determinato, evitando il perpetuarsi di costi destinati a gravare indirettamente sul bilancio.

Peraltro, nel verbale dell'assemblea dei soci del 31 agosto 2017 per approvazione del bilancio al 31.12.2106 si legge: "*... il liquidatore relaziona circa l'importante perdita che riduce il capitale sociale al di sotto del minimo previsto dall'art.2463 e che comporta la ricostituzione dello stesso come previsto dall'art.2482-ter nel più breve tempo possibile Il Rappresentante protempore del socio unico, il Sindaco invita il Liquidatore a procedere nei tempi più ristretti possibili alla conclusione del procedimento di liquidazione mettendo in atto tutte le possibili azioni comprese quelle giudiziarie a tutela degli interessi del Comune di Castiglione del Lago, (socio unico della Listro S.r.l.)."*

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando le seguenti perdite:

2012 € - 20.593,93

2013 € - 41.503,87

2014 € - 12.610,31

2015 € - 2.225,68

2016 € - 497,00

La Sezione osserva come sia interesse ed onere del Comune collaborare con il liquidatore per la rimozione delle cause che ostano alla immediata chiusura del procedimento di liquidazione, in tal modo evitando la proliferazione dei relativi costi.

7.3.17 F.I.L.S. s.r.l. - Foligno Impresa Lavoro Sviluppo in liquidazione.

a. Dati storici

F.I.L.S. S.r.l. In liquidazione è un'impresa nata con il proposito di promuovere lo sviluppo del territorio, tramite la costituzione di nuove aziende, anche attraverso la partecipazione nel capitale sociale, l'utilizzo dei Fondi comunitari e la qualificazione del lavoro con progetti di formazione mirati in particolare alle nuove tecnologie. Successivamente, nell'ambito del Piano di ristrutturazione dei Servizi manutentivi del Comune di Foligno, sono state trasferite alla F.I.L.S. S.r.l. alcune unità operative al fine di migliorare la quantità, la qualità e l'economicità dei servizi offerti ai cittadini.

b. Attività

La società opera nel settore dei servizi pubblici locali (manutenzione patrimonio stradale, del verde pubblico, gestione e manutenzione dei cimiteri, servizi di portierato e movimentazione posta) in qualità di affidataria del Comune di Foligno.

c. Compagine sociale

Trattasi di società a controllo pubblico, ex art. 2, comma 1, lett. b) e m), d. lgs. n. 175/2016, partecipata al 100% dal Comune di Foligno.

d. Elementi desunti dal questionario dell'Ente

- Numero medio dipendenti: 42
- Numero amministratori: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Numero componenti organo di controllo: 3
 - di cui nominati dall'Ente: 3
- Risultato d'esercizio
 - 2015: -500.777,00
 - 2014: 6.319,00
 - 2013: 1.178,00
 - 2012: -52.023,00
 - 2011: 3.889,00
- Costo del personale: 1.347.655,00
- Compensi amministratori: 15.400,00
- Compensi componenti organi di controllo: 22.750,00
- Fatturato:
 - 2015: 1.904.315,00
 - 2014: 2.213.876,00
 - 2013: 2.256.482,00

e. Determinazioni dell'Ente partecipante desunte dal piano di razionalizzazione e in fase istruttoria

In sede di redazione del piano di revisione straordinario il Comune di Foligno ha ricordato che *"la società è stata posta in liquidazione con atto di Consiglio n. 30 del 27.06.2016 a seguito dell'azzeramento del Capitale Sociale [per il ripianamento di perdite di esercizio] e della mancanza dei presupposti per un'operazione di ricapitalizzazione"*.

L'Ente ha precisato che non sussistono più le condizioni per il proseguimento dell'attività societaria in situazione di equilibrio economico finanziario e in modo da garantire la conservazione del valore degli asset aziendali; ha quindi riferito che la Giunta, dopo un tentativo di risanamento della società, con delibera n. 102 del 28.02.2017 ha preso atto della mancanza dei presupposti previsti dal piano industriale per addivenire alla revoca dello stato di liquidazione, incaricando, pertanto, i competenti uffici comunali dell'avvio dell'iter per l'affidamento a terzi dei servizi precedentemente gestiti dalla società. A tale proposito, ha indicato che *"La stima dei risparmi attesi può essere determinata sulla base di un ipotetico ribasso del 10%-15% ottenuto sugli importi posti a base di tutti i procedimenti di gara necessari all'affidamento dei servizi precedentemente gestiti da parte della società"*.

f. Considerazioni della Sezione

Benché il procedimento di liquidazione si protragga ormai da più anni, generando costi e ulteriori perdite di esercizio destinati a gravare sul proprio bilancio, **l'Ente non si è fatto carico di monitorare ed evidenziare le ragioni che ne impediscono la conclusione, né ha indicato le specifiche azioni intraprese per accelerare la procedura di liquidazione.**

Di contro, l'Ente, in sede di revisione straordinaria, si è soffermato sulla prosecuzione delle attività svolte in esercizio provvisorio secondo modalità e forme giuridiche non meglio specificate.

Pertanto, l'Ente è stato invitato a fornire puntuali chiarimenti/informazioni al riguardo, evidenziando in particolare:

- lo stato di avanzamento del procedimento di liquidazione e le ragioni che ne impediscono la conclusione prima del 2019;
- la descrizione delle attività in corso di svolgimento da parte della società;
- i motivi che giustificerebbero la prosecuzione di dette attività, anche dopo l'estinzione della partecipata, e relative modalità di svolgimento.

Al riguardo, con nota del 05.09.2018 prot. n. 1322, l'Ente ha comunicato che con atto di indirizzo della Giunta comunale n. 102 del 28 febbraio 2017 è stato stabilito di dare mandato agli uffici comunali competenti di procedere senza indugio alla predisposizione degli atti necessari all'affidamento dei servizi già gestiti in precedenza dalla società posta in liquidazione e che l'avvio di tali procedimenti, di fatto, si è sovrapposto con l'istruttoria del Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni avvenuta nel corso dei primi sette mesi del 2017.

La proposta contenuta nell'atto di approvazione di tale piano di razionalizzazione è stata depositata in segreteria in data 12 settembre 2017 per la conseguente deliberazione avvenuta in data 3 ottobre 2017, da parte del Consiglio.

Alla data del 12 settembre 2017 le procedure di gara non erano ancora terminate, stante le modalità di svolgimento ed i termini previsti dalla normativa vigente (codice dei contratti).

Alla data del 05.09.2018, le operazioni di liquidazione della società stanno proseguendo e quelle relative alle procedure di gara, per l'affidamento dei servizi, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in precedenza svolti dalla società, sono terminate con la firma di tutti i contratti di affidamento.

Il Comune ha riportato il seguente dettaglio dei servizi e contratti stipulati, **senza specificare, peraltro, i soggetti affidatari**:

- affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni e delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. CIG: 7136053938, rep. 24431 del 3/1/2018;
- affidamento del *global service* per la manutenzione del patrimonio stradale - pulizia caditoie, demanio comunale, impianti di segnaletica verticale di toponomastica e commerciale - CIG: 7167258069, rep. 24447 del 23/4/2018;
- contratto per l'affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico - CIG: 7164989FF4, rep. 24448 dell'11/5/2018;
- contratto per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali - CIG: 7160358259, rep. 24449 dell'11/5/2018;
- contratto per l'affidamento del servizio di *global service* manutentivo delle aree di emergenza - CIG: 7161692F2F, rep. 24454 del 12/6/2018;
- affidamento dei servizi di portierato/reception presso varie sedi degli uffici comunali, di movimentazione posta, documentazione e materiali di consumo, di pulizia bagni pubblici e di custodia del magazzino e dell'archivio di deposito - CIG: 717848620C, rep. 24458 del 29/6/2018;
- contratto per l'affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici relativi agli eventi presso l'Auditorium San Domenico, l'Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti - CIG 7370797E17, rep. 24458 del 29/6/2018.

Alla data del 4 settembre 2018 la società svolge esclusivamente il servizio relativo a portierato/reception - movimentazione posta, documentazione e materiali di consumo - custodia magazzino e archivio di deposito, in quanto l'avvio del servizio di cui al contratto rep. 24458 del 29/6/2018 è prevista all'01/10/2018.

Si può ritenere - prosegue il Comune - che entro il 2019 tutte le operazioni propedeutiche alla liquidazione della società possano essere terminate.

Come già specificato – prosegue l'Ente - i servizi svolti in precedenza dalla società sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, pertanto, il loro svolgimento è indispensabile anche dopo l'estinzione della partecipata.

Quanto sopra premesso, si conferma la omessa specificazione dei motivi che impediscono l'immediato completamento del procedimento di liquidazione e delle conseguenti iniziative assunte al riguardo dall'Ente.

Il piano di razionalizzazione della partecipazione e dei servizi oggetto di riaffidamento non fa menzione:

- **dei criteri di determinazione dei corrispettivi pattuiti, in relazione all'espletamento dei servizi affidati, sia con la partecipata sia con i soggetti cui i medesimi servizi sono stati o saranno riaffidati;**
- **dei rapporti di debito-credito con la partecipata in liquidazione e ai possibili esiti degli stessi;**
- **alle ripercussioni sul bilancio dell'Ente delle perdite registrate e dei costi indotti dall'esercizio provvisorio dell'attività e dal procedimento di liquidazione in corso.**

7.3.18 I.T.T. Innovazione Trasferimento Tecnologico s.c.a r.l. in liquidazione

a. Compagine sociale

- Comune di Montone 0,33%
- Comune di Lisciano Niccone 0,20%
- soggetti privati per le residue quote

b. Posta in liquidazione

in data 24.11.2004.

I due Enti partecipanti in sede di revisione non hanno menzionato eventuali iniziative assunte per accelerare i tempi della liquidazione né hanno evidenziato eventuali difficoltà incontrate ai fini della conclusione del relativo procedimento.

a. Considerazioni della Sezione

Gli Enti partecipanti non hanno assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termini ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

7.3.19 Assonet s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

- Camera di Commercio di Perugia 10,00%.

b. Posta in liquidazione

il 16 giugno 2015.

c. Cancellazione nel registro delle imprese

in data 30 luglio 2018.

7.3.20 Retecamere s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

- Unione Italiana C.C.I.A.A.	68,32%
- Camera di Commercio IAA di Roma	3,36%
- Camera di Commercio IAA di Perugia	2,58%
- Altri soci pubblici	25,74%

b. Posta in liquidazione

in data 4 settembre 2013.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) della

- CCIAA di Perugia: "... la partecipata non ha concluso la fase di liquidazione in quanto sono ancora in corso alcune cause civili dall'esito delle quali può derivare l'ordinata chiusura della liquidazione o la sua trasformazione in procedura concorsuale.". (cause civili: inerente la determinazione di contributi consortili aggiuntivi; inerente il credito nei confronti di Buonitalia spa; intentata da fornitore).

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non è operativa. Ha chiuso gli ultimi esercizi registrando i seguenti risultati:

2011 €	- 625.028,00
2012 €	827.477,00
2013 €	-1.060.287,00
2014 €	30.755,00
2015 €	-10.199,00
2016 €	- 6.392,00
2017 €	- 3.233,00

La Sezione osserva che i costi del procedimento, ad iniziare dal compenso spettante al liquidatore, al pari delle perdite registrate sono destinati a riflettersi in negativo sulla situazione economico-patrimoniale degli Enti partecipanti. Di qui l'interesse ad accelerare la chiusura del procedimento di liquidazione in atto.

7.3.21 Leonardo s.r.l.

a. Compagine sociale

- Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 100,00%

b. Posta in liquidazione in data

14 giugno 2018.

c. Indicazioni programmatiche (modalità e termine di completamento del procedimento di liquidazione) dell'Ente partecipante

La liquidazione era stata autorizzata in esito alla revisione straordinaria delle partecipate approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL Umbria 2 del 31.8.2017 n. 1020, "successivamente all'affidamento dei servizi da essa erogati a Umbria Salute S.c.a r.l."

d. Osservazioni della Sezione

la Società in stato di liquidazione non ha registrato negli ultimi anni risultati negativi:

2012 € 16.539,00

2013 € 7.933,00

2014 € 14.875,00

2015 € 9.953,00

2016 € 2.450,00

2017 € 2.704,00

La Sezione osserva come sia interesse ed onere dell'Ente collaborare con il liquidatore per la rimozione delle cause che ostano alla immediata chiusura del procedimento di liquidazione, in tal modo evitando la proliferazione dei relativi costi.

7.3.22 Società Cooperativa Agricola Media Valle del Tevere. – (in sigla "C.A.ME.VA.T" in liquidazione).

b. Compagine sociale

Comune di Todi e altri Enti pubblici.

c. Posta in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto del MISE n. 13/2011 ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

7.4 Società cui si riferiscono le partecipazioni da dismettere

Nei riquadri sottoriportati si elencano, distintamente per ciascun ente partecipante, le società cui si riferiscono le partecipazioni che gli enti hanno deciso di dismettere.

Il numero riportato in parentesi indica il sottoparagrafo di trattazione della società partecipata.

Regione Umbria

Partecipazioni dirette:

- Unione Lavoratori Agricoli – ULA sca (7.4.1)
- Gruppo Grifo Agroalimentare sca (7.4.4)
- Gruppo Agricooper sca (7.4.2)
- Gruppo Cooperativo Agricole di Trevi sca (7.4.5)
- Molini Popolari Riuniti Ellera Umbertide sca (7.4.3)

Partecipazioni indirette:

- Interporto Marche spa (7.4.6)
- Stabilimento tipografico "Pliniana" scarl (7.4.7)
- Quadrilatero Marche-Umbria spa (7.4.8)

Provincia di Terni

Partecipazioni dirette:

- DIT – Distretto integrato turistico scarl (7.4.9)

Comune di Perugia

Partecipazioni dirette:

- FINTAB spa (7.4.10)

Comune di Avigliano Umbro

Partecipazioni dirette:

- Banca popolare Etica s.coop.p.a

Comune di Cerreto di Spoleto

Partecipazioni dirette:

- Valnerina Servizi scpa

Comune di Città di Castello

Partecipazioni dirette:

- FAT - Fattoria Autonoma Tabacchi scarl (7.4.11)
- Ponti Engineering scarl (7.4.12)

Partecipazioni indirette:

- Sciovie Monte Nerone srl (7.4.13)

Comune di Foligno

Partecipazioni dirette:

- Interporto Marche spa (7.4.6)

- AEA srl

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)
- Consorzio produzione carne bovina scarl

Comune di Gubbio

Partecipazioni dirette:

- Ponti Engineering scarl (7.4.12)

Comune di Lisciano Niccone

Partecipazioni dirette:

- Gruppo Agricooper sca (7.4.2)

Comune di Marsciano

Partecipazioni dirette:

- Banca popolare Etica s.coop.p.a.

Comune di Massa Martana

Partecipazioni dirette:

- Massa Martana carni umbre di qualità srl

Comune di Montefalco

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Montefranco

Partecipazioni dirette:

- Consorzio agrario "Monti del Nera"

Comune di Monteleone di Spoleto

Partecipazioni dirette:

- Valnerina Servizi scpa

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Montone

Partecipazioni dirette:

- Gruppo Agricooper s.c.a. (7.4.2)

Comune di Nocera Umbra

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Norcia

Partecipazioni dirette:

- Valnerina Servizi scpa

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Pietralunga

Partecipazioni dirette:

- SOFIP srl

Comune di Poggiodomo

Partecipazioni dirette:

- Valnerina Servizi scpa

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Sant'Anatolia di Narco

Partecipazioni dirette:

- Valnerina Servizi scpa

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Scheggino

Partecipazioni dirette:

- Valnerina Servizi scpa

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Sellano

Partecipazioni dirette:

- Valnerina Servizi scpa

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Spoleto

Partecipazioni indirette:

- ATC Esercizio spa
- Metrò Perugia scarl
- VUS GPL srl (7.4.14)
- DIT – Distretto integrato turistico scarl (7.4.9)
- Foligno Parcheggi srl
- CIRIE' Parcheggi spa

- S.B.E. Enerverde srl – Società agricola
- ICT Valle Umbra Servizi srl
- Roma TPL scarl
- Società immobiliare parcheggi auto – SIPA spa
- Soc. agr. Alto Chiascio Energie rinnovabili srl - Inattiva
- Tiburtina BUS srl
- VUS COM srl

Comune di Trevi

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Comune di Vallo di Nera

Partecipazioni indirette:

- VUS GPL srl (7.4.14)

Università di Perugia

Partecipazioni dirette:

- Consorzio IPASS scarl (7.4.15)

CCIAA di Terni

Partecipazioni dirette:

- DIT – Distretto integrato turistico scarl (7.4.9)

Comunità Montana "Valnerina"

Partecipazioni dirette:

- Caseificio Sociale di Norcia s.a.coop.ca a r.l. (7.4.16)
- Consorzio agrario forestale "Monti del Nera"
- Valnerina Servizi scpa

7.4.1 ULA s.c.a. - Lavoratori Agricoli

a. Compagine sociale

Regione Umbria: 68,43%

b. Dismissione della quota di partecipazione

Con riguardo alle partecipazioni detenute nella società in esame, la Regione Umbria, con DGR n. 1101 del 28.09.2017 di approvazione del piano di razionalizzazione, ne ha deliberato la dismissione.

Con nota prot. n. 1731 del 09.10.2018 detto Ente ha comunicato che *"in riferimento alle partecipazioni regionali, si prende atto delle evidenze istruttorie attenzionate da Codesta Corte, comunicando che la Regione ha in corso le istruttorie per la pubblicazione del bando di manifestazione d'interesse all'acquisto delle partecipazioni All'esito, ove non l'avviso abbia esito negativo, si procederà a recedere dalle società richiedendo contestualmente la liquidazione della quota in base ai criteri previsti dall'art. 2347 ter, secondo comma e art. 2437 quater, compatibilmente con il diritto singolare che disciplina le società cooperative agricole e con le disposizioni statutarie"*.

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.2 Gruppo Agricooper s.c.a.

a. Compagine sociale

Regione Umbria: 73,28%

b. Dismissione della quota di partecipazione

Con riguardo alle partecipazioni detenute nella società in esame, la Regione Umbria, con DGR n. 1101 del 28.09.2017 di approvazione del piano di razionalizzazione, ne ha deliberato la dismissione.

Con nota prot. n. 1731 del 09.10.2018 detto Ente ha comunicato che *"in riferimento alle partecipazioni regionali, si prende atto delle evidenze istruttorie attenzionate da Codesta Corte, comunicando che la Regione ha in corso le istruttorie per la pubblicazione del bando di manifestazione d'interesse all'acquisto delle partecipazioni All'esito, ove non l'avviso abbia esito negativo, si procederà a recedere dalle società richiedendo contestualmente la liquidazione della quota in base ai criteri previsti dall'art. 2347 ter, secondo comma e art. 2437 quater, compatibilmente con il diritto singolare che disciplina le società cooperative agricole e con le disposizioni statutarie"*.

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.3 Molini Popolari Riuniti "Ellera Umbertide" s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

Regione Umbria: 71,719%

b. Dismissione della quota di partecipazione

Con riguardo alle partecipazioni detenute nella società in esame, la Regione Umbria, con DGR n. 1101 del 28.09.2017 di approvazione del piano di razionalizzazione, ne ha deliberato la dismissione.

Con nota prot. n. 1731 del 09.10.2018 detto Ente ha comunicato che *"in riferimento alle partecipazioni regionali, si prende atto delle evidenze istruttorie attenzionate da Codesta Corte, comunicando che la Regione ha in corso le istruttorie per la pubblicazione del bando di manifestazione d'interesse all'acquisto delle partecipazioni All'esito, ove non l'avviso abbia esito negativo, si procederà a recedere dalle società richiedendo contestualmente la liquidazione della quota in base ai criteri previsti dall'art. 2347 ter, secondo comma e art. 2437 quater, compatibilmente con il diritto singolare che disciplina le società cooperative agricole e con le disposizioni statutarie"*.

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.4 Gruppo Grifo Agroalimentare s.c.a.

a. Compagine sociale⁸¹

Regione Umbria: 20,78%

b. Dismissione della quota di partecipazione

Con riguardo alle partecipazioni detenute nella società in esame, la Regione Umbria, con DGR n. 1101 del 28.09.2017 di approvazione del piano di razionalizzazione, ne ha deliberato la dismissione.

Con nota prot. n. 1731 del 09.10.2018 detto Ente ha comunicato che *"in riferimento alle partecipazioni regionali, si prende atto delle evidenze istruttorie attenzionate da Codesta Corte, comunicando che la Regione ha in corso le istruttorie per la pubblicazione del bando di manifestazione d'interesse all'acquisto delle partecipazioni All'esito, ove non l'avviso abbia esito negativo, si procederà a recedere dalle società richiedendo contestualmente la liquidazione della quota in base ai criteri previsti dall'art. 2347 ter, secondo comma e art. 2437 quater, compatibilmente con il diritto singolare che disciplina le società cooperative agricole e con le disposizioni statutarie"*.

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

81 Non presente su Telemaco, né sul sito internet della società.

7.4.5 Gruppo Cooperative Agricole di Trevi s.c.a.

a. Compagine sociale

Regione Umbria: 66,199%

b. Dismissione della quota di partecipazione

Con riguardo alle partecipazioni detenute nella società in esame, la Regione Umbria, con DGR n. 1101 del 28.09.2017 di approvazione del piano di razionalizzazione, ne ha deliberato la dismissione.

Con nota prot. n. 1731 del 09.10.2018 detto Ente ha comunicato che *"in riferimento alle partecipazioni regionali, si prende atto delle evidenze istruttorie attenzionate da Codesta Corte, comunicando che la Regione ha in corso le istruttorie per la pubblicazione del bando di manifestazione d'interesse all'acquisto delle partecipazioni All'esito, ove non l'avviso abbia esito negativo, si procederà a recedere dalle società richiedendo contestualmente la liquidazione della quota in base ai criteri previsti dall'art. 2347 ter, secondo comma e art. 2437 quater, compatibilmente con il diritto singolare che disciplina le società cooperative agricole e con le disposizioni statutarie"*.

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.6 Interporto Marche s.p.a.

a. Compagnie sociale (dati da Telemaco 17.10.2018)

<u>Sviluppumbria spa</u> *	4,09%
CCIAA di Ancona	4,39%
Comune di Jesi	2,93%
Comune di Ancona	1,67%
Provincia di Ancona	1,06%
<u>Comune di Foligno</u>	0,09%
CCIAA di Ascoli	0,09%
CCIAA di Macerata	0,09%
Comune di Monsano	0,07%
Comune di Monte San Vito	0,04%
Comune di Apiro	0,02%
Comune di Morro d'Alba	0,01%
Altri soggetti privati	89,54%

*a sua volta partecipata dalla Regione Umbria con quota del 92,3%

b. Delibera di dismissione della quota di partecipazione

- deliberata dalla Regione Umbria con DGR n. 1101 del 28.09.2017 di approvazione del Piano di razionalizzazione; con successiva nota prot. n. 1731 del 09.10.2018 ha comunicato che *"il socio Sviluppumbria SpA ha effettuato la comunicazione di recesso alla società il 26/01/2018; a fronte della opposizione al recesso, il 21/03/2018 la Sviluppumbria SpA ha comunicato l'avvio della procedura di evidenza pubblica per la vendita delle quote; il 24/07/2018 l'asta è andata deserta, pertanto successivamente è stata reiterata richiesta di recesso e di liquidazione della partecipazione."*
- Il Comune di Foligno con nota prot. n. 1322 del 05.09.2018 ha comunicato di aver avviato il processo di dismissione della partecipazione in Interporto Marche S.p.A., invitando la società a dare avviso ai propri soci dell'intenzione di cedere le azioni (nota prot. 72124 del 22/11/2017), al fine dell'eventuale diritto di prelazione all'acquisto.

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.7 Stabilimento tipografico "Pliniana" s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

Sviluppumbria S.p.A al 32,00%

(Sviluppumbria è partecipata dalla Regione Umbria con il 92,30%)

b. Dismissione della quota di partecipazione

Il socio Sviluppumbria S.p.A. in data 26.01.2018 ha effettuato la comunicazione di recesso alla società e la contestuale richiesta di liquidazione della quota.

c. Considerazioni della Sezione

L'Ente partecipante non ha assunto alcuna iniziativa volta a conoscere e rimuovere le cause del protrarsi della liquidazione in atto, ponendo così termini ai costi del relativo procedimento e ai disservizi che si riflettono sulla gestione amministrativa.

7.4.8 Quadrilatero Marche Umbria s.p.a.

a. Compagnie sociale (dato da Telemaco al 15.10.2018)

Sviluppumbria spa*	2,40%
ANAS spa	92,38%
Hotel Marche della Regione Marche	2,86%
Provincia di Macerata	1,02%
CCIAA di Perugia	0,50%
CCIAA di Macerata	0,50%
CCIAA di Ancona	0,28%
Provincia di Perugia	0,06%

* a sua volta partecipata dalla Regione Umbria per il 92,3%

b. Dismissione della partecipazione

- La Regione Umbria con la delibera di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni n. 1101 del 28.09.2017 ha deciso di dismettere la partecipazione; con successiva nota prot. n. 1731 del 09.10.2018 ha comunicato che *"il socio Sviluppumbria spa ha effettuato la comunicazione di recesso alla società il 26/01/2018 e la contestuale richiesta di liquidazione della quota"*.

c. Mantenimento della quota di partecipazione

- La CCIAA Perugia con atto del 26.10.2017, n. prot. 2148 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni, ha optato per il mantenimento della partecipazione; ciò in quanto – come motivato con successiva nota del 14.09.2018, prot. Cdc n. 1612 del 17.09.2018 – la partecipata verserebbe in condizione di sostanziale equilibrio aziendale, basato sulla compatibilità a medio/lungo termine dell'andamento dei costi con i livelli di attività. A supporto di tale affermazione, la CCIAA ha fornito dati specifici (analisi economico-finanziaria della società e/o dei risultati misurabili, analisi comparativa dei costi che gravano sul bilancio dell'Ente, indicazioni prospettiche di razionalizzazione della gestione, informazioni su finanziamenti/obiettivi e i rapporti debito credito).
- Anche la Provincia di Perugia, con la delibera di Consiglio comunale n. 33 del 22.09.2017 di approvazione della revisione straordinaria, ha optato per il mantenimento della partecipazione.

7.4.9 DIT – Distretto Integrato Turistico s.c.a r.l.

a. Compagnie sociale (dati da Telemaco al 15.10.2018)

Provincia di Terni	19,57%
CCIAA di Terni	15,65 %
Umbria TPL e Mobilità spa	4,35%
Altri soggetti privati	60,43%

b. Dismissione della quota di partecipazione

• La Provincia di Terni con delibere n. 18 del 6/03/2015 e n. 12 del 24/03/2015 ha stabilito di dismettere la partecipazione in DIT s.c.a r.l.; *dopo che nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione, la Società non ha liquidato la quota e, con nota del 3 luglio 2015, ha comunicato di rifiutare il recesso comunicato dalla Provincia di Terni con motivazioni che, a parere della stessa Provincia, non sono conferenti al disposto normativo.* Con successiva Delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 28 settembre 2017 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione e confermata la volontà dell'Ente di recedere dalla DIT s.c.a r.l.. La decisione è stata comunicata alla Società con lettera dell'8/05/2018.

Infine, con lettere del 13/07/2018 e del 26/07/2018, l'Ente ha chiesto alla società di esplicitare i motivi della mancata liquidazione della quota a favore della Provincia di Terni.

Non avendo ricevuto risposta, l'Ente sta valutando l'opportunità di avviare un'azione legale.

• La Camera di commercio di Terni ha esercitato il recesso dalla società ai sensi dell'art. 2473 c.c. – atto di Giunta n. 75/2015 - comunicato al DIT in data 29/09/2015 e non opposto. *"Il recesso è stato motivato dall'adozione, da parte di DIT, di una modifica statutaria (la cui deliberazione non è stata votata dalla Camera di commercio) che ha comportato, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale, estendendo l'ambito territoriale dell'azione della Società al di fuori della circoscrizione provinciale di riferimento dell'Ente camerale. Da tale data la Camera di commercio ha perso la qualità di socio e non esercita i diritti connessi. Di conseguenza non partecipa agli organi sociali e non corrisponde somme ed alcun titolo.*

Il recesso dalla società è quindi avvenuto già prima dell'adozione della Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 175/2016 (il documento approvato dalla Giunta ha solo confermato quanto già deciso ed attuato) e non comporta l'attivazione di un processo di vendita della partecipazione, bensì il suo rimborso.

Nonostante la Camera di commercio si sia attivata con diversi solleciti e vi siano stati incontri tra i vertici dell'Ente e del DIT, non è stato possibile ancora trovare un accordo sul valore di liquidazione della quota di partecipazione. La Camera di commercio sta valutando l'opportunità di intraprendere un'azione legale allo scopo.

Nessun costo è gravato sul bilancio camerale dal momento del recesso".

- La Regione, che detiene in Umbria TPL e Mobilità spa una partecipazione non di controllo del 27,78%, non ha esteso la revisione straordinaria alla società in esame cui partecipa indirettamente⁸².

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

⁸² Per Umbria TPL è in corso la procedura di acquisizione delle funzioni di agenzia unica regionale per la mobilità (ex L.R. n. 9/2015). Le funzioni, assegnate da questa legge regionale, investono un ampio ambito di competenze in materia di mobilità (progettazione, promozione, gestione delle infrastrutture, gestione delle gare per il trasporto locale, gestione fondo regionale per i trasporti e degli eventuali contributi locali, ecc..).

Il Comune di Perugia rinvia la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione al momento in cui verranno concretamente assunte le funzioni di agenzia, in quanto strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

7.4.10 FINTAB s.p.a.

a. Compagine sociale

Comune di Perugia 0,06%

Altri soggetti privati 99,94%.

b. Dismissione della quota di partecipazione

deliberata dal Comune di Perugia con DCC n. 100 del 25.09.2017 di approvazione del Piano di razionalizzazione. In sede istruttoria, con nota prot. n. 1097 del 01.08.2018 detto Ente comunica che *"Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni per mero lapsus calami reca il 30.09.2019 quale data entro cui concludere il procedimento di alienazione delle azioni detenute dal Comune di Perugia in FINTAB spa in luogo del 25.09.2018. Si riferisce che in data 30.11.2017 si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la cessione di tutte le quote detenute dal Comune di Perugia in FINTAB; al termine del periodo di pubblicazione (fissato nel 03.01.2018) non sono pervenute offerte. E' in corso di definizione il tentativo di alienazione delle azioni in questione, mediante trattativa privata"*.

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.11 FAT – Fattoria Autonoma Tabacchi s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

Comune di Città di Castello	1,57%
Altri soggetti privati	98,43%.

b. Dismissione della quota di partecipazione

approvata dal Comune di Città di Castello con DCC n. 73 del 28.09.2017 di approvazione del Piano di razionalizzazione.

Dal piano di razionalizzazione del Comune di Città di Castello risulta che i *"tempi non [sono] stimabili perché legati all'esito di procedimento legale"*.

In particolare, *"il rapporto ... tra il Comune e la società è rappresentato da azioni di partecipazione cooperativa. Tale partecipazione [disciplinata dall'art. 5 della L. 59/1992] è ... priva del diritto di voto e privilegiata nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Dunque i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa dovrebbero essere intesi piuttosto come degli investitori senza prendere parte allo scambio mutualistico insito nella natura della forma societaria cooperativa. È dubbio pertanto se sia più corretto qualificare i medesimi come finanziatori esterni alla cooperativa o se di contro si possa attribuire anche ad essi la qualifica di socio a tutti gli effetti di legge"*.

Il Comune, non avendo ottenuto la liquidazione delle quote a seguito di recesso, ha azionato le vie legali per la risoluzione del rapporto.

d. Osservazioni della Sezione:

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.12 Ponti Engineering s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

Comune di Gubbio 1,08%.

Vari soggetti privati 98,92%.

b. Dismissione della quota di partecipazione

Il Comune di Gubbio, con DCC n. 109 del 05.10.2017 di approvazione del Piano di razionalizzazione, ha deliberato di procedere all'alienazione delle quote possedute *"in quanto non più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente"*, senza indicarne peraltro i tempi di attuazione.

e. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.13 Sciovie "Monte Nerone" s.r.l.

a. Compagine sociale⁸³

Assieme a soggetti privati, vi partecipa Polisport* al 2,22%

*partecipata a sua volta dal Comune di Città di Castello al 100%

b. Dismissione della quota di partecipazione

Il Comune di Città di Castello con DCC n. 73 del 28.09.2017 di approvazione del Piano di razionalizzazione ha deliberato di alienare la propria quota mediante procedura ad evidenza pubblica o, in subordine, esercitando il diritto di recesso

Con nota prot. n. 1655 del 24.09.2018 il Comune di Città di Castello comunica che *"in merito ai tempi di dismissione della partecipazione, sarà onere del Comune rappresentare a Polisport l'applicazione dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 175/2016, per il caso di mancata alienazione della partecipazione medesima nei tempi fissati."*

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

⁸³ Dati da Telemaco al 10.10.2018.

7.4.14 VUS GPL s.r.l.

a. Compagine sociale

VUS s.p.a.* 51%

Umbria Gas s.p.a. 26%

GSA s.r.l. 23%

*A sua volta partecipata dai Comuni di Foligno 47,35%; Spoleto 28,52%; Spello 4,96%; Trevi 3,4% e Bevagna 3,03%, Montefalco 2,61%, Norcia 1,22%, nonché da altri soci per il residuo 8,91%.

b. Attività

Approvvigionamento e vendita GPL.

d. Dismissione della quota di partecipazione

Approvata dal Comune di Foligno con DCC n. 44 del 03.10.2017 di approvazione del Piano di razionalizzazione. Con la predetta deliberazione si dà indirizzo politico per l'alienazione della partecipazione indiretta in VUS GPL s.r.l., detenuta per il tramite di VUS s.p.a., entro l'anno 2018. Riferisce il predetto Ente che *"La Società V.U.S. S.p.a. sta provvedendo ad operare, in conformità alle indicazioni date dai vari enti soci, con i piani di razionalizzazione approvati.*

Si stanno tenendo le necessarie assemblee degli enti partecipanti, tra cui il Comune di Foligno, attraverso le quali si sta delineando il percorso da intraprendere per addivenire all'alienazione della VUS GPL srl."

Si sono altresì pronunciati per la dismissione delle proprie quote i seguenti Enti:

Comune di Montefalco (che vi partecipa con il 2,61%)

Comune di Norcia (1,22%)

Comune di Spello (4,96%)

Comune di Trevi (3,4%)

f. Osservazioni della Sezione:

In merito alla decisione di alienazione delle quote societarie, i suindicati Comuni non hanno intrapreso specifiche azioni per accelerare il relativo procedimento.

Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine [22.09.2018]", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP).

Il predetto art. 24 del TUSP rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, per le partecipazioni da dismettere, ampliando il diritto di recesso

del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del Legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli Enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate. Nel caso di specie gli Enti partecipanti hanno deliberato la dismissione in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza peraltro definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della revisione straordinaria, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine.

7.4.15 Consorzio IPASS s.c.a r.l.

a. Compagine sociale (dati da Telemaco al 15.10.2018)

Università degli Studi di Perugia 60%

FN – Nuove tecnologie e servizi avanzati s.p.a. 40%

b. Dismissione della quota di partecipazione

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 27 settembre 2017 l'Università degli Studi di Perugia ha autorizzato l'alienazione della partecipazione della società IPASS scarl secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 24 del TUSP; con successiva lettera del 25 settembre 2018 ha fatto presente che *"qualora le procedure di valutazione e di alienazione della quota di partecipazione, attualmente in corso, non si perfezionino nei termini prescritti, l'Ateneo adotterà le azioni necessarie in merito all'esercizio dei diritti sociali ed alla liquidazione della citata partecipazione."*

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.16 Caseificio Sociale Norcia s.c.a r.l.

a. Compagine sociale

Comunità Montana Valnerina	11%
Altri soggetti privati	89%

b. Dismissione della quota di partecipazione

Con comunicazione Commissariale n. 47 del 4.09.2018, la Comunità Montana Valnerina ha riferito di aver attivato tutte le procedure utili alla dismissione previste dall'art. 9 dello Statuto societario e che la relativa quota, corrispondente ad un importo di 2.680,41 Euro, verrà liquidata a favore dell'Ente a conclusione del procedimento.

c. Considerazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.17 SIA s.p.a. - Società Igiene Ambientale

a. Compagine sociale⁸⁴

Comune di Marsciano 53,07%

GESENU s.p.a. 35,90% (a sua volta partecipata da: Comune di Perugia per il 45%)

GMP s.r.l. 23% (a sua volta partecipata da Enti pubblici)

Comune di Deruta 0,86%

Comune di Massa Martana 0,35%

Comune di Gualdo Cattaneo 0,26%

Comune di San Venanzo 0,17%

Comune di Cannara 0,17%

Comune di Fratta Todina 0,17%

Comune di Monte Castello di Vibio 0,17%

Comune di Collazzone 0,09%

Comune di Giano dell'Umbria 0,09%

b. Dismissione della quota di partecipazione

Deliberata in data non comunicata dagli Enti partecipanti. Gli stessi non hanno riferito in merito ai tempi di perfezionamento del recesso.

Il Comune di Collazzone, dopo aver deliberato di alienare la propria quota in favore del Comune di Marsciano, ha comunicato di essere in attesa della liquidazione delle quote da parte della società, avendo esercitato il diritto di recesso, a seguito di asta andata deserta.

c. Considerazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

⁸⁴ dati da Telemaco al 10.10.2018.

7.4.18 AMUB Magione s.p.a.

a. Compagine sociale

Provincia di Perugia 3,58%
Comune di Magione 3,05%
Vari soggetti privati 93,37%

b. Dismissione della quota di partecipazione

- Il Comune di Magione con la deliberazione di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni DCC n. 100 del 09.10.2017 ha manifestato la volontà di procedere all'alienazione delle quote possedute. Il Comune medesimo, con nota prot. n. 1711 del 04.10.2018, ribadisce *l'interesse a procedere alla liquidazione in danaro in base agli artt. 2437, comma 2 e 2437-quater del codice civile, segnalando che i motivi del ritardo sono legati alla mancanza di disponibilità di una stima aggiornata del valore delle azioni possedute [...]*
- La Provincia di Perugia con nota prot. n. 1719 del 08.10.2018, *"comunica che alla data del 22.09.2018 il recesso dalla società non risulta ancora perfezionato, in quanto l'ente non ritiene congrua la valutazione fatta dalla Società del pacchetto azionario di minoranza posseduto, risultante da una valutazione peritale di parte. Ai sensi della norma dell'art. 24, comma 5 del TUSP, è in corso di predisposizione una richiesta, da notificare alla Società, per la liquidazione della partecipazione ex art. 2437-ter del c.c. e con le modalità ex art. 2437-quater del c.c."*.

f. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

7.4.19 Patto 2000 s.c.a r.l.

a. Compagine sociale⁸⁵

Provincia di Terni	4,17%
CCIA di Perugia	3,29%
CCIA di Terni	3,29%
Comunità Montana Orvietano- Narnese-Amerino Tuderte	3,29%
Comunità Montana del Trasimeno	3,29%
Comune di Marsciano	2,19%
Comune di Orvieto	2,19%
Comune di Magione	1,65%
Comune di Corciano	1,65%
Comune di Città della Pieve	0,82%
Comune di Passignano sul Trasimeno	0,41%
Comune di Piegaro	0,41%
Comune di Parrano	0,41%
Comune di Ficulle	0,34%
Comune di Castel Giorgio	0,34%
Comune di San Venanzo	0,34%
Comune di Tuoro sul Trasimeno	0,34%
Comune di Paciano	0,34%
Comune di Fabro	0,34%
Comune di Monteleone	
Comune di Orvieto	0,34%
Comune di Allerona	0,34%
Comune di Montegabbione	0,34%
Comune di Castel Viscardo	0,07%
Comune di Baschi	0,07%
Comune di Porano	0,07%
Altri Comuni della Regione Toscana	33,53%
Altri soggetti privati	36,13%

⁸⁵ Dati da Telemaco al 10.10.2018

b. Dismissione della quota di partecipazione

- deliberata dalla Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte con atto n. 12 del 27.09.2017 di approvazione del Piano di razionalizzazione.

Benché abbia comunicato "*che il recesso è stato esercitato con nota prot. n. 3686 del 07.06.2017*". alla data del 10.10.2018 l'Ente risulta ancora presente nella compagine sociale. Con successiva comunicazione tramite PEC del 18.09.2018 - prot. Cdc n. 1626 dell'19.09.2018, la Gestione Commissariale della stessa Comunità Montana ha comunicato che la richiesta di recesso inviata in data 07.06.2017 sarebbe stata oggetto della "*prossima*" assemblea dei soci;

- deliberata con nota del 20.10.2017 n. prot. 2088 dalla Provincia di Terni che, con successiva comunicazione via PEC del 03.09.2018 - prot. Cdc n. 1319 del 04.09.2018, ha riferito che la procedura di liquidazione starebbe per concludersi, mancando soltanto la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione dell'acquisto, da parte della Camera di Commercio di Terni, della propria quota;
- deliberata con nota del 24.10.2017 n. prot. 2119 dal Comune di Porano, senza definizione dei tempi di ultimazione del relativo procedimento.

c. Osservazioni della Sezione

Rilevano, anche per la società in esame, le considerazioni svolte al par. 4 per VUS GPL S.r.l., cui si rinvia.

8. Considerazioni conclusive

Dopo aver evidenziato i contenuti, le peculiarità e i limiti delle determinazioni assunte dagli enti in sede di revisione straordinaria, di seguito si riepilogano le più rilevanti questioni e criticità emerse nel corso dell'esame degli atti trasmessi alla Sezione, con il proposito di elaborare, anche sulla base di alcuni orientamenti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, criteri e spunti interpretativi utili per arricchire le indicazioni contenute nell'elencazione normativa e, in definitiva, per orientare correttamente l'operato degli enti in occasione delle prossime revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie.

1. La "razionalizzazione" prevista dal TUSP può essere declinata non soltanto in termini di "soppressione" (dismissione della partecipazione mediante liquidazione della società ovvero alienazione della stessa partecipazione) o "fusione" (accorpamento), ma anche – come si evince dall'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP - di "*contenimento dei costi di funzionamento*" (razionalizzazione dei costi). La riduzione erronea della razionalizzazione all'alternativa di dismettere o mantenere la partecipazione, in tanti casi, ha indotto gli Enti a disattendere l'esigenza, immanente alla scelta di mantenere la partecipazione, di analizzare ed eventualmente contenere i costi della partecipata.

2. A differenza di altri adempimenti prescritti dal TUSP che, al pari delle iniziative volte a razionalizzare la gestione delle società partecipate, hanno carattere obbligatorio, le scelte concretamente operate in ordine alla dismissione o meno delle partecipazioni restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità. A tal fine, come precisato nell'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/FRG, "*gli enti sono tenuti a valutare oltre alla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e alla ricorrenza o meno delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione), l'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.*"

3. Le considerazioni afferenti alla razionalizzazione della partecipazione devono trovare unitaria rappresentazione negli atti di revisione di cui agli articoli 20 e 24 del TUSP, anziché risolversi in motivazioni *a posteriori* basate sui dati di bilancio (SASE S.p.A, par. 7.1.6).

4. Le motivazioni a supporto delle scelte adottate dagli enti si concentrano spesso sugli equilibri economico-finanziari della partecipata più che sulla valutazione di congruità e inerenza degli specifici costi di funzionamento (v. V.U.S. COM. s.r.l., par. 7.1.25). È ricorrente la tendenza degli enti a motivare le scelte adottate in sede di revisione, basandosi esclusivamente sui dati di bilancio delle partecipate. L'appiattimento dell'analisi sui predetti dati ha comportato un *deficit* di informazioni sull'impatto finanziario della gestione nei bilanci degli stessi enti; gli inconvenienti di tale tendenza si accentuano nei casi in cui l'ente partecipante sia venuto in "soccorso finanziario" della partecipata, impegnandosi nella erogazione di consistenti contributi o finanziamenti (UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A, par. 7.2.1) ovvero facendosi carico (anche indirettamente) del costo del personale utilizzato dalla partecipata (v. CONAP s.r.l., par. 7.1.10).

5. La "*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*" della partecipata ai sensi del citato articolo 20, comma 2, lettera f del TUSP presuppone una dettagliata analisi delle vicende economico-finanziarie e, in particolare, dei costi della produzione della partecipata, riconducibile all'iniziativa esclusiva degli enti partecipanti e direttamente funzionale alla revisione della partecipazione. L'analisi non può prescindere, in particolare, dalla comparazione di detti costi con quelli medi di settore (costi *standard*) né da una valutazione di congruità del costo del personale rispetto ai volumi di produzione realizzati (UMBRIA TPL E MOBILITÀ' S.p.A. par. 7.2.1).

6. L'analisi di congruità e inerenza dei costi di gestione è il presupposto logico della decisione di mantenere la partecipazione. Non sempre tuttavia è stata avvertita l'esigenza di effettuare, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, una puntuale analisi dei costi di funzionamento. Nei confronti in particolare di società che prestano servizi "*di interesse economico generale*" (v. art. 2, co 1, lett. h) e i) del TUSP), i cui costi sono addebitati indirettamente ai cittadini utenti mediante il pagamento di tariffe, le relative vicende economico-finanziarie meritano la massima attenzione (v. UMBRIA ACQUE S.p.A, par. 7.1.14; GESENU S.p.A., par. 7.1.11).

7. L'analisi delle vicende economico-finanziarie si impone a prescindere dalla decisione di mantenere la partecipazione (PATTO 2000 scarl, par. 7.4.19). Nei piani di revisione relativi a società in perdita da più anni, non si può prescindere dalla disamina degli oneri, attuali e potenziali, che gravano o sono destinati a gravare sul bilancio dell'ente per il ripianamento delle perdite né da una preventiva e rigorosa valutazione dei fattori che hanno concorso alla realizzazione dei risultati negativi, in una prospettiva di razionalizzazione della gestione (v. CONAP S.r.l., par. 7.1.10).

8. Anche con riguardo a società interessate da operazioni di accorpamento e, in genere, di ristrutturazione aziendale, ricorre l'obbligo di motivare in ordine alla eventuale razionalizzazione dei fattori produttivi, specie se la delibera che ha approvato tali operazioni prefigura, unitamente alla gestione provvisoria, tempi non brevi per il perfezionamento della ristrutturazione (TELA UMBRA soc. coop., par. 7.2.4; UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A., par. 7.2.1).

9. In luogo della menzionata analisi economico-finanziaria, molti enti si sono limitati a comunicare (alcuni nel contesto dell'aggiornamento al DUP) gli obiettivi assegnati alla società ovvero le prerogative del sistema di controllo economico-finanziario, peraltro senza riferire in merito alla eventuale realizzazione degli obiettivi né analizzare criticamente gli esiti dei controlli interni, nell'ambito di un'attività strutturata, propedeutica alla revisione delle partecipazioni.

10. Il mero rinvio agli esiti dei controlli interni o alle considerazioni svolte in sede di aggiornamento al DUP o di approvazione del bilancio di esercizio o del *budget* previsionale, non integra gli estremi di un'adeguata motivazione della revisione, laddove occorre quanto meno riportare, in apposito documento ricognitivo, le risultanze dell'analisi economico-finanziaria della partecipata, ancorché elaborate sulla base di dati ed elementi raccolti *aliunde* (ad esempio nell'ambito dei controlli interni o dell'esame dei bilanci) (v. UMBRIA SALUTE s.c.a.r.l., par. 7.1.44; UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l., par. 7.1.1).

11. In generale, le iniziative degli enti volte ad orientare in termini corretti e proficui l'operato delle partecipate devono altresì compendiarsi in apposite determinazioni formali unitariamente assunte nelle competenti sedi societarie; per converso, appaiono non direttamente corrispondenti alle esigenze funzionali sottostanti alle richiamate previsioni del TUSP, tanto le analisi di bilancio quanto le altre iniziative autonome che non vengano portate a conoscenza degli altri soci né si traducano in iniziative o proposte idonee a coinvolgere l'organo amministrativo della società partecipata (ASI s.r.l., par. 7.1.36). Le prescrizioni del TUSP, al pari delle richieste istruttorie della Sezione, benché indirizzate ai singoli enti, mirano in realtà a favorire la formazione di volontà coerenti con il disposto della norma nella competente sede assembleare.

12. Il carattere minoritario della partecipazione ha erroneamente indotto la maggior parte degli enti a trascurare o disattendere le analisi e gli approfondimenti propedeutici alle scelte prospettate dal TUSP, senza considerare che la tutela degli interessi pubblici sottesi al possesso della partecipazione afferma l'obbligo di attivarsi nella competente sede assembleare mediante la formulazione di motivate proposte, la cui rilevanza giuridica prescinde dall'eventuale accoglimento delle stesse. Anche con riguardo alle partecipazioni di minoranza, in particolare, l'ente è tenuto a definire un sistema di monitoraggio e controllo della società partecipata, atto a

fornire gli elementi necessari per decidere della eventuale dismissione delle stesse. Posto che la compartecipazione dell'ente alle scelte gestionali della partecipata in quota minoritaria si esprime di norma mediante la formalizzazione di puntuali proposte nel corso della partecipazione alle assemblee, l'ente valuterà volta per volta la sussistenza delle condizioni per poter incidere sulle scelte gestionali della società e, nella negativa, trarre motivate conclusioni in merito alla dismissione della quota

13. Per una efficace e motivata razionalizzazione è indispensabile dotarsi di un sistema di controllo delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione. Al fine di consentire una interazione continua e diretta tra le strutture dell'ente, deputate al controllo e monitoraggio, e le società partecipate, anche in vista della corretta redazione del bilancio consolidato, non si può prescindere da una più attenta e periodica attività di monitoraggio della situazione economico finanziaria e patrimoniale di ciascuna società controllata, da attuare attraverso un sistema informativo in grado di rilevare sia i rapporti finanziari tra l'ente e le società partecipate sia la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse. Come si è detto, è questa la premessa per assumere motivati piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

14. Come correttamente affermato dalla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte (cfr. deliberazione n. 92/2016/PAR), il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un penetrante controllo in ordine all'efficiente spendita delle risorse, le quali non costituiscono capitale di rischio, ma fondi pubblici funzionalmente vincolati allo scopo di sostenere iniziative nei settori di pertinenza, soprattutto nella fase di *start up* o di eventuale difficoltà transitoria. In breve, non è dato esprimere scelte motivate sotto i profili dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa, finché non si disponga di un adeguato sistema di controlli interni.

15. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del TUSP, *"Nelle società a partecipazione pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista"*⁸⁶. L'esigenza postulata dalla norma che nella compagine sociale della partecipata figurino privati con quota

⁸⁶ Il richiamo al citato art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 vale a confermare che la norma in esame riguarda le società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di "interesse generale".

non inferiore al 30 per cento, non è soddisfatta nello specifico caso in cui il capitale sociale sia sottoscritto, in ragione del 30 per cento, da una società "mista" a sua volta partecipata anche da un ente pubblico. In tal caso infatti la quota di partecipazione imputabile a soggetti privati è inferiore al 30% (v. MINIMETRO' s.r.l. par. 7.1.13).

16. Una determinata società può collocarsi al di fuori del perimetro che ne comporta l'obbligo della soppressione ex art. 4, co. 2, lett. a) del TUSP, a condizione che la propria attività soddisfi un "interesse generale" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere h) del TUSP, ossia che venga svolta, tra l'altro, "a condizioni differenti [rispetto a quelle praticate dai soggetti privati che operano nel settore] in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che [il Comune] assum[e] come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Non basta peraltro che tali condizioni vengano meramente enunciate o recepite nello statuto. Esse devono trovare riscontro nelle azioni amministrative concretamente poste in essere ed oggettivamente rappresentate nelle scritture contabili. In tanti casi, la sussistenza di dette condizioni non è stata comprovata dagli enti che direttamente o indirettamente vi partecipano (VUS COM srl, par. 7.1.23⁸⁷; UNBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A., par. 7.2.1; UNIVERSITA' DEI SAPORI Scarl, par. 7.1.7; POLISPORT s.r.l., par. 7.2.3; GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI, par. 7.1.34; e, in genere, le società che gestiscono farmacie comunali, par. 7.1.16, 7.1.29, 7.1.32, 7.1.37).

17. Fatta eccezione per le numerose specificazioni e/o deroghe contemplate dal TUSP, in genere la scelta di mantenere la partecipazione è giustificata dalla circostanza che la partecipata sia impegnata nella "produzione di un servizio generale" (articolo 4, comma 2, lett a) del TUSP) ovvero nella "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni." (successiva lett. d) del citato articolo). Ove si escludano le società strumentali, la motivazione di un interesse generale alla fruizione dei servizi resi dalla partecipata è sostenuta dagli enti sulla base di argomentazioni non sempre pertinenti e comunque senza tener conto della definizione di "servizi di interesse generale" fornita all'art. 1, comma 2, lett. h) del TUSP (v. prec. Punto 16).

18. L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016 prevede che le partecipazioni relative a società ricomprese nell' "Allegato A" al TUSP non sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4. Gli enti partecipanti sono esentati pertanto dall'onere di dimostrare l'insussistenza dei

⁸⁷ L'attività svolta dalla partecipata (commercializzazione gas naturale) è stata liberalizzata per effetto del Dlgs n. 164 del 2000 e, in quanto tale, non sarebbe riconducibile - in prima battuta - tra le attività di cui all'art. 4 del TUSP, che escludono l'obbligo della dismissione.

presupposti della dismissione. Ma non anche dall'obbligo di provvedere all'analisi economico-finanziaria della partecipata e, in particolare, all'analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – che gravano (anche in prospettiva o indirettamente) sui propri bilanci, individuando ogni prospettiva di contenimento dei costi e, in generale, di razionalizzazione della gestione. In sede di revisione straordinaria tuttavia i predetti argomenti non sono stati affrontati (v. GEPAFIN S.P.A., par. 7.1.4).

19. Ancorché la società partecipate svolgano attività per la quale non si configura l'obbligo di dismettere le partecipazioni detenute dagli enti⁸⁸, questi sono comunque tenuti a riscontrare l'eventuale "*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*" della partecipata ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, mediante una preventiva analisi economico-finanziaria delle società partecipate direttamente o indirettamente. Ricorrendone i presupposti, nei predetti casi gli enti sono altresì assoggettati agli obblighi in materia di società controllate (UMBRIAFIERE S.p.A., par. 7.1.5; UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A, par. 7.2.1).

20. Gli enti partecipanti non sempre si sono attivati, anche intervenendo presso la società partecipata, al fine di assicurare l'applicazione delle diverse disposizioni del TUSP afferenti alle "*società a controllo pubblico*". In particolare, non sempre si è ottemperato alle disposizioni concernenti gli obblighi di (i) predisporre la relazione sul governo societario e i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 5, commi 2 e 3); (ii) motivare la rinuncia all'amministratore unico (art. 11, comma 3); (iii) adottare il regolamento per il reclutamento del personale (art. 19, comma 3); (iv) provvedere alla assegnazione formale (e non solo alla fissazione) degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento della partecipata e alla valutazione a consuntivo del livello di realizzazione dei medesimi (art. 19, comma 5); (v) individuare le eventuali eccedenze di personale sulla base delle risultanze di una formale ricognizione preventiva (art. 25, comma 1); (vi) adeguare lo statuto alle disposizioni del TUSP entro il 31 luglio 2017 (art. 26).

21. Seppure l'acquisto di una partecipazione, per alcuni aspetti, può assumere la natura di un finanziamento, è innegabile come la qualità di socio pubblico, acquisita mediante la sottoscrizione delle quote/azioni sociali, dia titolo per esercitare i poteri riconosciuti ai soci dal codice civile, a iniziare dalla partecipazione critica alle assemblee. L'esercizio di tali poteri implica l'assunzione di responsabilità che il socio deve poter gestire con diligenza ed accuratezza a tutela degli interessi pubblici sottostanti. Da qui la necessità di conoscere le vicende economico-

⁸⁸ Si pensi alle "*società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ...*" la cui partecipazioni "*sono ammesse*" ai sensi dell'art. 4, comma 7, del TUSP, oppure alle "*società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale ...*", le cui partecipazioni "*sono fatte salve, fino al compimento dei relativi progetti*" ai sensi dell'art. 26, comma 7, del TUSP.

finanziarie della partecipata, al fine innanzitutto di orientare correttamente l'esercizio del diritto di voto e, quindi, promuovere eventuali iniziative intese a razionalizzare i costi di funzionamento della partecipata, in senso conforme alle indicazioni del TUSP (GEPAFIN S.p.A., par. 7.1.4).

22. Particolare rilevanza assume la concentrazione di funzioni di indirizzo e controllo in capo ad alcune società, con eventuale possibilità di utilizzo fuori bilancio di risorse regionali e di sostanziale svuotamento delle competenze del Consiglio regionale nel determinare la destinazione delle risorse a livello programmatico. Nello specifico, è emerso che alcune società *controllate* dalla Regione – in un caso con iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e quindi sottoposizione alla vigilanza di Banca d'Italia (GEPAFIN S.p.A.) – svolgono attività a carattere propriamente finanziario a supporto di quelle gestionali della Regione⁸⁹. Tali società sembrano assumere, di fatto, il ruolo di tesoriere dell'ente ponendosi, tuttavia, al di fuori della disciplina ordinamentale prevista per la finanza pubblica. La gestione di fondi costituiti da risorse pubbliche⁹⁰ consente a tali società di porre in essere operazioni finanziarie, anche mediante assunzione di partecipazioni, suscettibili di governare una significativa parte del bilancio regionale (cfr. Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

23. Con riferimento alle società partecipate da più enti, ciascuno dei quali titolare di una quota del capitale sociale non superiore al 50 per cento, gli enti partecipanti in diversi casi non hanno ottemperato alle disposizioni del TUSP in tema di società a controllo pubblico, sostenendo che le stesse società, in assenza di *"accordi o patti parasociali"* che configurino un'"*influenza dominante*", non rientrassero tra le *"società a controllo pubblico"* di cui all'art. 2, co. 1, lettere b e m, del TUSP⁹¹. E' da ritenere, al contrario, che nei predetti casi, in cui *"più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo"* ai sensi della richiamata lett. m), le partecipazioni detenute dagli enti pubblici, complessivamente considerate, ne consentono il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c., ancorché nessuna di esse, autonomamente, sia in grado di esercitare poteri di controllo (cfr. in senso conforme, Sezione Controllo Emilia Romagna n. 36/2018/VSGO; Sezione Controllo Liguria n. 2/2018/PAR nonché orientamento MEF, Dipartimento del tesoro, Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio 2018⁹²; per completezza, si evidenzia il diverso orientamento del TAR Veneto nella sentenza

⁸⁹ Non è dato sapere se, a fronte dei servizi finanziaria svolti, dette società percepiscono una stabile remunerazione.

⁹⁰ Potrebbe trattarsi di risorse regionali, ma anche di fondi provenienti da programmi nazionali e comunitari o di fondi rotativi

⁹¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del TUSP sono "*<<società a controllo pubblico>>*: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".

La predetta lettera b) fornisce la seguente definizione di "*<<controllo>>*: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

⁹² Secondo la menzionata Struttura del MEF "il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. [può] essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale fra le stesse". Infatti, "sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una

73/2018, n. 363⁹³). A tal fine, il legislatore del TUSP non ha ritenuto necessaria la formalizzazione di un *"accordo per il controllo congiunto"* tra i diversi enti pubblici partecipanti, posto che le prerogative agli stessi spettanti nella qualità di soci debbono necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico. Ciò giustifica l'assunzione, ai fini del TUSP, di una particolare definizione di *"controllo pubblico"*, risultante dalla sommatoria delle partecipazioni detenute nella stessa società da più enti che, orientati al comune interesse pubblico, esercitano il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c. (SASE S.p.A., par. 7.1.6; S.I.I. S.c.p.a, par. 7.1.18; T.S.A. S.p.A., par. 7.1.27). Non è condivisibile pertanto l'affermazione secondo cui la definizione di *"società a controllo pubblico"*, ove si prescindia dal controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, deve potersi basare su *"accordi o patti parasociali"*. Nel presupposto erroneo che la partecipata non fosse qualificabile come *"società a controllo pubblico"*, gli enti partecipanti hanno conseguentemente omesso di riferire in merito alle numerose disposizioni che implicano detta qualifica, disattendendo anche le relative richieste istruttorie (T.S.A. S.p.A., par. 7.1.27).

24. Il *"controllo pubblico"* come definito dal TUSP può realizzarsi anche per effetto della partecipazione *"indiretta"* da parte di un ente. Nella fattispecie trattata al par. 7.2.4, la società, oltre che direttamente da un comune (con quota del 26,91%) era partecipata indirettamente anche da un altro ente pubblico (in ragione del 60%, per il tramite di una propria controllata). La stessa rientrava pertanto tra le società *"a controllo pubblico"* (v. art. 2, co. 1, lett. b e m, del TUSP), in quanto le partecipazioni detenute dagli enti pubblici, complessivamente considerate, consentono il controllo di diritto della partecipata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c. (cfr. precedente punto 23). Per tale motivo, gli enti partecipanti avrebbero dovuto attivarsi ai fini della puntuale attuazione di tutte le disposizioni del TUSP applicabili alla partecipata, ivi comprese quelle afferenti alle società a controllo pubblico.

interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la Pubblica Amministrazione, quale Ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), 2) 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente".

⁹³ Nella richiamata pronuncia il TAR Veneto ha annullato le deliberazioni adottate da alcuni Comuni ai sensi dell'art. 24 del TUSP, in considerazione della inadeguatezza delle motivazioni addotte a supporto della sussistenza di un *"interesse generale"* a mantenere la partecipazione in una società, nei cui confronti gli enti non potevano garantire un controllo congiunto e, di riflesso, le condizioni necessarie per il soddisfacimento dell' *"interesse generale"* come definito e dall'art. 1, comma 1, lett. h) del TUSP. Nella specie, il carattere frammentario delle partecipazioni detenute dei comuni, in assenza di *"patti parasociali, di sindacato o di previsioni statutarie"*, è stato ritenuto di ostacolo all'esercizio del controllo congiunto da parte dei comuni. A conferma del proprio orientamento, il TAR Veneto, con particolare riferimento al *"controllo analogo"* da parte di comuni titolari di partecipazioni polverizzate, ha richiamato numerose pronunce del Consiglio di Stato, emesse tuttavia prima dell'entrata in vigore del TUSP. Occorre sottolineare che l'adesione a tale orientamento determinerebbe l'obbligo degli enti pubblici partecipanti di dismettere le proprie partecipazioni, poiché esse assumerebbero, nei fatti, le caratteristiche di un semplice sostegno finanziario (tramite la sottoscrizione di parte del capitale) ad un'attività di impresa, senza la possibilità, però, di indirizzarla verso finalità di interesse pubblico.

25. Le disposizioni riguardanti le società "a controllo pubblico" non trovano invece applicazione se, in virtù di particolari vincoli contrattuali, la stessa è sotto l'"influenza dominante" di una società privata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 3 c.c. (GreenASM s.r.l., par. 7.1.21).

26. In altro caso (v. par. 7.1.11) si è rilevato che la partecipata rientrava nella definizione di "società a controllo pubblico" fornita dal TUSP, in virtù della clausola inserita nel proprio statuto, secondo cui "le assemblee ordinarie e straordinarie della società deliberano con il voto favorevole della maggioranza del 60% del capitale sociale". Al riguardo il legislatore del TUSP ha accolto una nozione di "controllo" più ampia di quella definita dal codice civile, facendovi rientrare non solo le situazioni di controllo tipiche siccome delineate all'art. 2359 c.c. codice civile, ma altre ancora, laddove aggiunge che "Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (secondo periodo del citato art. 2, comma 2, lett b). E' stato riscontrato infatti come quest'ultima previsione normativa sia del tutto sovrapponibile alla richiamata previsione statutaria, che di fatto non consente di deliberare senza il voto favorevole dell'ente pubblico partecipante (v. GESENU, par. 7.1.11). Indipendentemente quindi dalla circostanza che le previsioni statutarie o convenzionali consentano all'ente di esercitare sulla partecipata una "influenza dominante" ai sensi dell'art. 2359 c.c., risultano determinanti ai fini dell'attribuzione della qualità di "società a controllo pubblico" le previsioni statutarie prima richiamate. Ne consegue che l'ente avrebbe dovuto estendere il monitoraggio, finalizzato alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, a tutte le "partecipazioni indirette" detenute dall'ente per il tramite della propria "controllata" e, in aggiunta, assolvere a tutte le prescrizioni riferite alle società "a controllo pubblico" (v. GESENU S.p.A., par. 7.1.11; UMBRIAFIERE S.p.A., par. 7.1.5).

27. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del TUSP, le norme del Testo Unico - salvo diversa ed espressa previsione di legge - non si applicano alle società quotate e a quelle da esse partecipate. Quest'ultime tuttavia sono comunque soggette alle disposizioni del TUSP qualora siano a loro volta controllate o partecipate (non per il tramite di società quotate) da amministrazioni pubbliche⁹⁴. Nella fattispecie esaminata al par. 7.1.21 (v. GreenASM s.r.l.) l'Ente aveva ommesso di estendere la revisione ad una società (non quotata) partecipata indirettamente per il tramite di una controllata, ritenendo erroneamente di esserne esonerato, trattandosi di società partecipata da una società quotata in mercati regolamentati. Nei casi di specie, invero, non rileva la presenza nella compagine sociale di una società quotata, quanto la circostanza che

⁹⁴ Art. 1, comma 5, del TUSP: "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."

la società sia partecipata (indirettamente) dall'Ente per il tramite di una propria controllata. E' stata rilevata pertanto la mancata applicazione delle disposizioni del TUSP concernenti, in particolare, l'omessa ricognizione degli elementi utili ai fini della revisione straordinaria.

28. Con riguardo alle società in liquidazione, occorre evitare il protrarsi a tempi indeterminati delle operazioni prodromiche e della stessa fase di liquidazione, affinché non abbiano a perpetuarsi eventuali perdite anche nel corso dell'esercizio provvisorio né a consolidarsi costi gestionali non rispondenti agli interessi dell'ente. È opportuno pertanto definire tempi stringenti entro cui completare dette operazione e, quindi, procedere alla estinzione della società. Rare volte tuttavia gli enti si sono fatti carico delle problematiche che ostano alla conclusione del procedimento di liquidazione (v. par. 7.3). Il piano di razionalizzazione deve esprimersi in ordine alla adeguatezza dei programmi di liquidazione già avviati, tenendo conto dei conseguenti riflessi occupazionali legati al riassorbimento delle unità di personale in esubero ed indicando le concrete modalità e i tempi di liquidazione; lo stato di liquidazione di una società, infatti, non può protrarsi a tempo indefinito senza ripercussioni negative sui costi della procedura (cfr. Sezione Piemonte n. 17/2016/VSG);

29. In tanti casi esaminati gli enti partecipanti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni in sede di revisione straordinaria ex art. 24 del TUSP, senza definire un cronoprogramma preordinato alla alienazione della quota e al successivo eventuale recesso nel termine di un anno dalla data di deliberazione della predetta revisione, così da evitare la penalizzazione prefigurata dalla norma (decadenza dal diritto di voto) in caso di mancata dismissione entro il predetto termine (v. par. 7.4). Si osserva al riguardo che l'alienazione "avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 [dell'art. 20 che prevede l'obbligo della revisione straordinaria previa ricognizione di tutte le partecipazioni possedute]" (art. 24, comma 4, del TUSP); e che "in caso di mancata alienazione entro il predetto termine", l'Ente partecipante "non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" (art. 24, comma 5, del TUSP). Pertanto, qualora i tentativi di cessione della quota di partecipazione non siano andati a buon fine, è da considerare la possibilità di chiederne la liquidazione in denaro del relativo valore. Il predetto art. 24 del TUSP, con riguardo alle partecipazioni da dismettere, rafforza l'opzione già prevista all'art. 1, commi 569 e 569bis, della legge di stabilità per il 2014, ampliando il diritto di recesso del socio, al di là delle limitazioni imposte dal codice civile (art. 2437) e riconducibili, essenzialmente, alla mancata adesione alle deliberazioni di modifica strutturale della società. Dalle richiamate disposizioni si evince, da un lato, la volontà del legislatore di accelerare i tempi di dismissione della quota, dall'altro, l'onere per gli enti partecipanti di assicurare tempestiva applicazione alle stesse disposizioni, mediante l'assunzione di iniziative a tal fine preordinate.

30. Come può desumersi dai precedenti punti, la revisione straordinaria degli enti aventi sede in Umbria nella maggior parte dei casi si è risolta nel mantenimento delle partecipazioni senza interventi di razionalizzazione. Rare volte, tuttavia, la rinuncia alla razionalizzazione è stata adeguatamente motivata. A tal fine torna utile evidenziare qui di seguito alcune linee di indirizzo, elaborate in prevalenza dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti:

- a) le decisioni di mantenimento fondate sulla "indispensabilità" del possesso della partecipazione, specie se riferite a società in perdita, devono essere accompagnate da un piano industriale che individui i soggetti coinvolti, il riposizionamento sul mercato della società e la redditività potenziale (cfr. Sezione regionale Controllo Piemonte, *idem*);
- b) è altresì necessario valutare le conseguenze della scelta, sulla base di una adeguata istruttoria tecnica della gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti proprietari;
- c) l'obiettivo del mantenimento della partecipazione può trovare adeguata motivazione, se non in un ritorno economico dell'investimento, nella prospettiva - dettagliatamente argomentata - di un ritorno in termini di sviluppo dell'indotto sul territorio, da monitorare costantemente e rendicontare (cfr. deliberazione Sezione regionale Controllo Campania n. 71/2016/VSGO);
- d) con riguardo al criterio della eliminazione di partecipazioni non indispensabili, il piano non può ignorare le gestioni strutturalmente deficitarie delle partecipate che, in assenza di particolari ed argomentate motivazioni, di per sé depongono per la obbligatoria dismissione della partecipazione. Nei confronti delle società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere, occorre motivare e finalizzare gli eventuali interventi finanziari di sostegno, vincolandoli ad analitici piani di recupero societario (cfr. Sezione Piemonte, *idem*);
- e) le determinazioni rappresentate nei piani di razionalizzazione presuppongono una sistematica analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi partecipati; in particolare, la scelta di effettuare interventi a ripiano delle perdite non può prescindere dalla preventiva acquisizione di validi indicatori circa la capacità della società di tornare in utile⁹⁵;
- f) la riflessione in merito alla "*soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*", prevista dall'articolo 1, comma 611, lettera b) della legge n. 190 del 2014 e riproposta dall'articolo 20 del D.Lgs. 175 del 2016, riguarda società caratterizzate da un rapporto non equilibrato tra costi di amministrazione e costi di gestione, che evidenziano pertanto, con buona probabilità, anche risultati economici e finanziari deficitari. Resta inteso che la norma sollecita, in definitiva, una analisi motivata della economicità della gestione, così che anche la determinazione di soprassedere alla eliminazione di una società, pure interessata da anomalie nella compagine degli amministratori, potrebbe trovare giustificazione, ad esempio, in assenza di compenso ovvero

⁹⁵ Il d.lgs. n. 175 del 2016 con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi degli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un *trend* negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

qualora agli amministratori siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli dei dipendenti (cfr. deliberazione 16 novembre 2015, n. 424/2015/VSG — Sezione Lombardia);

g) l'obbligo di contenere i costi di funzionamento impone di indicare, in apposita relazione tecnica, tempi, modi ed effetti economici degli interventi attuativi del piano⁹⁶. Le decisioni di mantenimento fondate sulla indispensabilità del possesso della partecipazione devono essere accompagnate da un piano industriale che individui i soggetti coinvolti, il riposizionamento sul mercato della società e la redditività potenziale (cfr. deliberazione Sezione Piemonte, *idem*);

h) nei piani di razionalizzazione deve altresì trovare posto una riflessione circa l'incidenza, sul costo della produzione, delle spese per il personale, avendo presente che elevati indici di incidenza possano essere sintomo di scarsa efficacia delle politiche di contenimento del costo del lavoro e dei vincoli assunzionali nei confronti delle società partecipate da enti pubblici (cfr. deliberazione Sezione delle Autonomie n. 27/2016/FRG);

i) nei confronti di società cui vengano trasferite consistenti quote dei flussi finanziari, il controllo da parte dell'ente erogante deve esprimersi al più alto livello, tanto da risultare analogo a quello esercitato dall'ente sui propri servizi; in particolare, la corretta gestione dei rapporti di debito/credito con le società partecipate richiede la predisposizione di appositi prospetti di riconciliazione delle reciproche poste attive e passive alla fine dell'esercizio (cfr. Sezione Lombardia n. 179/2016/PAR);

j) eventuali interventi di ricapitalizzazione delle società partecipate devono essere preceduti da una specifica valutazione dell'efficacia del programma di rilancio e, in particolare, della situazione economico-finanziaria dell'organismo partecipato, dall'analisi della effettiva sussistenza delle previsioni del *business plan* e dell'esercizio dei diritti di informazione da parte dell'ente (cfr. Sez. Lombardia, *idem*).

Dall'esame del lavoro di razionalizzazione svolto dagli enti, di cui nei paragrafi precedenti si è offerto un ampio panorama, sono emerse diverse incongruenze.

Nel dare atto delle peculiari problematiche e criticità riscontrate nel contesto della revisione straordinaria delle partecipazioni, la relazione mette in luce la dovuta attenzione che occorre rivolgere alla gestione degli organismi partecipati dagli enti territoriali per i conseguenti riflessi sugli equilibri di bilancio di quest'ultimi (v. par. 1.2).

Occorre tuttavia considerare in positivo come la revisione straordinaria abbia richiesto una ricognizione tendenzialmente completa delle partecipazioni possedute, con ciò rimediando in parte al *deficit* informativo evidenziato dalla Sezione nella precedente relazione approvata con deliberazione n. 130/2016/VSGO.

⁹⁶ La redazione di una relazione tecnica, da allegare al piano, è prescritta anche dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

La inadeguata conoscenza e, in alcuni casi, la scarsa attenzione prestata ai fenomeni gestionali delle partecipate, alla base delle molteplici omissioni ed incongruenze riscontrate, non preclude tuttavia agli enti la possibilità di effettuare, in prospettiva futura, le necessarie verifiche in ordine alla effettiva esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni, alla luce dei risultati conseguiti da ciascuna società ed in relazione alle particolari caratteristiche della gestione.

Si auspica che, in occasione delle revisioni periodiche, gli enti assumano opportune azioni correttive atte ad offrire un'analitica disamina degli specifici criteri di razionalizzazione finalizzati alla riduzione delle partecipazioni dirette ed indirette.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

